dossier

XIX Legislatura

3 novembre 2025

# LEGGE DI BILANCIO 2026

A.S. n. 1689 Annesso

Volume III

Articoli 94-154

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - 𝕏 @SR_Studi
Dossier n. 580 - Volume III

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Bilancio
TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - 𝕏 @CD_bilancio
Progetti di legge n. 516 - Volume III

*Il presente dossier è articolato in quattro volumi:*

- ***Volume I*** *- Articoli 1-36;*
- ***Volume II*** *- Articoli 37-93;*
- ***Volume III*** *- Articoli 94-154;*
- ***Volume IV*** *- Stati di previsione dei Ministeri.*

*AVVERTENZA: la nota evidenziata da una barra gialla espone sinteticamente gli effetti finanziari delle disposizioni in commento risultanti dalla relazione tecnica. Per una illustrazione dettagliata della quantificazione degli oneri finanziari e delle relative coperture, si rinvia al dossier del Servizio del bilancio.*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA ..... 11

TITOLO VI - MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI ..... 13

CAPO I - MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE ..... 13

Articolo 94 *(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)* ..... 13

Articolo 95 *(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)* ..... 20

Articolo 96 *(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)* ..... 27

Articolo 97 *(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)* ..... 29

Articolo 98 *(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)* ..... 32

Articolo 99, commi 1 e 2 *(Disposizioni in materia di manutenzione stradale)* ..... 40

Articolo 99, comma 3 *(Sistema idrico del Peschiera)* ..... 43

CAPO II - MISURE IN MATERIA DI AFFARI ESTERI E DIPLOMAZIA CULTURALE ..... 44

Articolo 100 *(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)* ..... 44

Articolo 101 *(Elezioni Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero)* ..... 46

Articolo 102 *(Promozione economica e culturale)* ..... 49

Articolo 103 *(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)* ..... 50

Articolo 104 *(Interventi in favore dell'Ucraina)* ..... 54

TITOLO VII - MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA ..... 55

CAPO I - MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO ..... 55

Articolo 105 *(Misure in materia di istruzione)* ..... 55

Articolo 106 *(Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)* ..... 61

**CAPO II - MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA** ..... 68

Articolo 107 *(Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR)* ..... 68

CAPO III - MISURE IN MATERIA DI CULTURA ..... 73

Articolo 108 *(Carta elettronica "Valore")* ..... 73

Articolo 109 *(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)* ..... 78

Articolo 110 *(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)* ..... 80

TITOLO VIII - MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI ..... 102

Articolo 111 *(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)* ..... 102

Articolo 112, commi 1-4 *(Disposizioni concernente il Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009)* ..... 103

Articolo 112, commi 5-9 *(Esigenze connesse alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012)* ..... 105

Articolo 112, comma 10 *(Applicazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione)* ..... 110

Articolo 112, comma 11 *(Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012)* ..... 111

Articolo 112, commi 12-14 *(Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)* ..... 113

Articolo 112, commi 15-20 *(Misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017)* ..... 115

Articolo 112, comma 21 *(Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale)* ..... 121

Articolo 112, commi 22 e 23 *(Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale)* ..... 122

Articolo 112, comma 24 *(Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)* ..... 124

Articolo 112, comma 25 *(Esclusione dal calcolo dell'ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali)* ..... 125

Articolo 112, comma 26 *(Compensazione della perdita del gettito TARI in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017)* ..... 126

Articolo 112, comma 27 *(Contratti a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso altri enti compresi nel cratere del sisma 2016)* ..... 127

Articolo 112, comma 28 *(Proroga contributo disagio abitativo per il sisma 2016)* ..... 128

Articolo 112, comma 29 *(Piattaforme informatiche del Commissario straordinario per il sisma 2016)* ..... 129

Articolo 112, comma 30 *(Misure per gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale)* ..... 130

Articolo 112, comma 31 *(Proroga stato d'emergenza sisma 2016)* ..... 132

Articolo 112, comma 32 *(Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)* ..... 133

Articolo 112, commi 33-35 *(Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23)* ..... 136

Articolo 112, comma 36 *(Esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria)* ..... 138

Articolo 112, commi 37-38 *(Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017).* ..... 140

Articolo 112, commi 39-40 *(Interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 ed alluvionali del 2022.)* ..... 142

Articolo 112, commi 41-44 *(Disposizioni per gli eventi sismici del 2018 della Regione Molise e dell'Area Etnea)* ..... 143

Articolo 112, commi 45-46 *(Proroghe per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del 2023-2024)* ..... 146

Articolo 112, commi 47-48 *(Proroga dell'incarico e modifica delle funzioni del Commissario straordinario per il contrasto della scarsità idrica)* ..... 149

Articolo 112, comma 49 *(Ricostruzione pubblica e privata post sismica per i territori della provincia di Campobasso ed i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania)* ..... 153

Articolo 112, comma 50 *(Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni*

*private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)* ..... 154

Articolo 112, comma 51 *(Autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi dell'Isola di Ischia verificatisi nel 2017 e nel 2022)* ..... 156

Articolo 112, comma 52 *(Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23)* ..... 158

Articolo 112, commi 53 e 54 *(Proroga detrazioni 110% nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nell'Italia centrale)* ..... 159

Articolo 113, commi 1-3 *(Misure in materia di protezione civile)* ..... 162

Articolo 113, comma 4 *(Risorse per le politiche della dimensione subacquea)* ..... 166

TITOLO IX - MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI ..... 168

CAPO I - DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE REGIONI ..... 168

Articolo 114 *(Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)* ..... 168

Articolo 115 *(Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)* ..... 174

Articolo 116 *(Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio)* ..... 184

Articolo 117 *(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF)* ..... 187

CAPO II - DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI ..... 188

Articolo 118 *(Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali)* ..... 188

Articolo 119 *(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)* ..... 196

Articolo 120, comma 1 *(Interventi in materia di federalismo demaniale)* ..... 201

Articolo 120, comma 2 *(Aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali)* ..... 203

Articolo 120, comma 3 *(Fondo per l'assistenza ai minori)* ..... 205

Articolo 120, comma 4 *(Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei comuni)* ..... 206

Articolo 121 *(Incremento della tassa di soggiorno)* ..... 208

Articolo 122 *(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)* ..... 210

CAPO III - DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP ..... 215

Articolo 123 *(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)* ..... 215

Articoli 124-126 *(Livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale)* ..... 222

Articolo 127 *(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)* ..... 225

Articolo 128 *(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Istruzione" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera* c), *del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)* ..... 236

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI ..... 241

CAPO I - MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA ..... 241

Articolo 129, comma 1 *(Risparmi di spesa corrente dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio)* ..... 241

Articolo 129, comma 2 *(Riprogrammazione della spesa in conto capitale dei Ministeri)* ..... 251

Articolo 129, comma 3 *(Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci)* ..... 255

Articolo 129, comma 4 *(Abrogazione esonero contributivo per l'ammodernamento laboratori professionalizzanti e assunzione giovani)* ..... 257

Articolo 129, comma 5 *(Riduzione risorse programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato")* ..... 260

Articolo 129, comma 6 *(Versamento all'entrata di somme del Fondo sviluppo e coesione)* ..... 261

Articolo 129, comma 7 *(Riduzione del fondo di parte corrente per il rispetto della spesa netta)* ..... 263

Articolo 129, commi 8 e 9 *(Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici)* ..... 266

Articolo 129, comma 10 *(Riduzione fiscale per il pagamento dei liberi professionisti che lavorano in favore delle amministrazioni pubbliche)* ..... 268

Articolo 129, commi 11 e 12 *(Attività di ricerca, soccorso e salvataggio della Guardia di finanza )* ..... 269

Articolo 129, commi 13 e 14 *(Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà)* ..... 274

Articolo 129, comma 15 *(Riduzione delle risorse Fondo sviluppo e coesione 2021-2027)* ..... 277

Articolo 130 *(Piani di analisi e valutazione della spesa)* ..... 280

Articolo 131 *(Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione)* ..... 284

**CAPO II – FONDI** ..... 289

Articolo 132, comma 1 *(Tabelle A e B)* ..... 289

Articolo 132, comma 2 *(Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato)* ..... 302

Articolo 133 *(Fondo sociale per il clima)* ..... 303

Articolo 134 *(Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali)* ..... 309

SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE ..... 310

Articolo 135 *(Stato di previsione dell'entrata)* ..... 310

Articolo 136 *(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)* ..... 311

Articolo 137 *(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del* made in Italy*)* ..... 317

Articolo 138 *(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)* ..... 319

Articolo 139 *(Stato di previsione del Ministero della giustizia)* ..... 321

Articolo 140 *(Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale)* ..... 324

Articolo 141 *(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)* ..... 326

Articolo 142 *(Stato di previsione del Ministero dell'interno)* ..... 327

Articolo 143 *(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)* ..... 333

Articolo 144 *(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti)* ..... 335

Articolo 145 *(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)* ..... 340

Articolo 146 *(Stato di previsione del Ministero della Difesa)* ..... 342

Articolo 147 *(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare ed elle foreste e disposizioni relative)*.....347

Articolo 148 *(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)*.....349

Articolo 149 *(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)*.....352

Articolo 150 *(Stato di previsione del Ministero del turismo)* .....354

Articolo 151 *(Totale generale della spesa)* .....356

Articolo 152 *(Quadro generale riassuntivo)*.....357

Articolo 153 *(Disposizioni diverse)*.....360

Articolo 154 *(Entrata in vigore)*.....364

# SCHEDE DI LETTURA

# TITOLO VI - MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI

## CAPO I - MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

### Articolo 94
### *(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)*

L'**articolo 94**, **commi 1-13**, **ripropone la disciplina** della maggiorazione dell'ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, **per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0", ovvero **finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo** (c.d. "**iper ammortamento**"), **effettuati** dalle imprese **dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026** (**ovvero al 30 giugno 2027**, a determinate condizioni).
La **maggiorazione base** da applicare al costo degli investimenti è pari a: (*i*) **180 per cento**, per **investimenti fino a 2,5 milioni di euro**; (*ii*) **100 per cento**, per **investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**; (*iii*) **50 per cento**, per **investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**. Tali percentuali sono **incrementate**, rispettivamente, **al 220 per cento**, **140 per cento** e **90 per cento**, in caso di **investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica**, funzionali alla riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici non inferiore al 5 per cento. Sono altresì **definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio** e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi **gli investimenti che beneficiano del credito d'imposta** per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0). Si riconosce la fruizione del **beneficio sulle quote residue**, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo **si verifichi il realizzo**, **a titolo oneroso**, **del bene** oggetto di agevolazione **o la destinazione dello stesso a strutture produttive** ubicate **all'estero**. A tal fine, è necessario che l'impresa provveda alla **sostituzione** del bene originario **con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**.

Come risulta dalla relazione tecnica (A.S. 1689), in ragione degli effetti stimati con i modelli di microsimulazione IRES e IRPEF, all'**articolo 94** sono ascrivibili **in termini di competenza minori entrate tributarie** pari a **310,4 milioni di euro** per l'**anno 2026**, **708,0 milioni di euro** per l'**anno 2027** e **795,2 milioni di euro** per l'**anno 2028**. Sulla base di quanto indicato in allegato 3 (e in relazione tecnica, con riferimento agli effetti di cassa con un acconto IRES-IRPEF al 75 per cento,) alla misura sono ascritti effetti in termini di **minori entrate e maggiori spese pari**

a **0 nell'anno 2026**, **540,7 milioni di euro per il 2027** e **1.003,5 milioni di euro** per il 2028.

Si ricorda che tale agevolazione è stata introdotta dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 232 del 2016 per investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (secondo il modello "Industria 4.0") effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 settembre 2018, in caso di ordine accettato dal venditore e di pagamento degli acconti, nella misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, entro il 31 dicembre 2017.
Successivamente, tale misura è stata prorogata dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 205 del 2017, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 (ovvero entro il 31 dicembre 2019, se verificate le condizioni di cui sopra al 31 dicembre 2018), nonché dall'articolo 1, commi da 60 a 65, della legge n. 145 del 2018, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 (ovvero entro il 31 dicembre 2020, se verificate le condizioni di cui sopra al 31 dicembre 2019).
Tale misura è stata, altresì, sostituita dalla legge di bilancio 2020 con un credito d'imposta riconosciuto a fronte delle medesime spese sostenute a titolo di investimenti in beni strumentali (si veda il relativo tema *web* pubblicato sul Portale della documentazione della Camera dei deputati).

Nello specifico, il **comma 1** riconosce ai titolari di **reddito d'impresa**, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF), una **maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi** da considerare nella determinazione delle **quote di ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria** deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) investimenti in beni strumentali **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**;
b) **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**; ovvero
c) **al 30 giugno 2027**, a **condizione** che **entro la data del 31 dicembre 2026** il relativo **ordine** risulti **accettato dal venditore** ed il **pagamento** del relativo **acconto**, in misura almeno pari al **20 per cento del costo** di acquisizione, risulti **effettuato**.

Il **comma 2** elenca le **casistiche di esclusione** dall'agevolazione *de quo*, ovverosia per le **imprese** che si trovano nelle seguenti situazioni:

- in stato di liquidazione volontaria;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo n. 14 del 2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") o da altre leggi speciali;
- che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra;

- imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 (concernente la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

*Si osserva che nell'attuale formulazione del comma 2 si fa riferimento alla procedura di fallimento anziché alla liquidazione giudiziale.*

Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che, in ogni caso, per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell'agevolazione è subordinata:

- al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore; **e**
- al **corretto adempimento degli obblighi di versamento** dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei **lavoratori**.

Il **comma 3**, **lettere *a)* e *b)***, definisce le seguenti **caratteristiche** richieste per gli **investimenti agevolabili**:

a) investimenti **in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi**, rispettivamente, negli elenchi di cui agli **allegati A e B** annessi alla legge n. 232 del 2016, **interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) investimenti **in beni materiali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa **finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza** di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Ai sensi del citato articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, un cliente finale che diviene auto-produttore di energia rinnovabile produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo: 2) **con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi** da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'auto-consumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso auto-consumatore.

Con specifico riferimento agli **investimenti in beni materiali strumentali finalizzati** all'**autoproduzione** e all'**autoconsumo** di **energia da fonte solare**, si precisa che sono agevolabili **esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici** di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 181 del 2023:

- **moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea** con un'**efficienza a livello di modulo** almeno pari al **21,5 per cento** (**lettera *a)*** del comma 1 articolo 12);
- **moduli fotovoltaici con celle**, gli uni e le altre **prodotti negli Stati membri dell'Unione europea**, con un'**efficienza a livello di cella** almeno pari al **23,5 per cento** (**lettera *b)*** del comma 1 articolo 12);
- **moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea** composti da **celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem** prodotte nell'Unione europea con un'**efficienza di cella** almeno pari al **24,0 per cento** (**lettera *c)*** del comma 1 articolo 12).

Il **comma 4** individua la **maggiorazione base** da applicare al costo degli investimenti, ci cui sopra, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali (IRES e IRPEF):

- **180 per cento**, per **investimenti fino a 2,5 milioni di euro**;
- **100 per cento**, per **investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**;
- **50 per cento**, per **investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**.

Il **comma 5** prevede delle misure *ad hoc* con riguardo agli **investimenti finalizzati alla realizzazione** di **obiettivi di transizione ecologica**, funzionali alla **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva** cui afferisce l'investimento, **non inferiore al 3 per cento** o, in alternativa, **alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati** dall'investimento **non inferiore al 5 per cento**.
Nello specifico, per tali investimenti la **misura della maggiorazione** si considera **innalzata** come segue:

- **220 per cento**, per **investimenti fino a 2,5 milioni di euro**;
- **140 per cento**, per **investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**;
- **90 per cento**, per **investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**.

Il **comma 6**, **lettere da *a)* a *c)***, specifica i **casi in cui** la **riduzione dei consumi energetici si considera**, **in ogni caso**, **conseguita**, ovverosia:

- per gli **investimenti in beni materiali** di cui al citato **Allegato A** annesso alla legge n. 232 del 2016, qualora siano **effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e**

**interamente ammortizzati da almeno 24 mesi** alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio (**lettera *a)*** del comma 6);

- per i **progetti di innovazione realizzati** per il tramite di una **società di servizi energetici** (c.d. "**ESCo**") **in presenza di un contratto di EPC** (*Energy Performance Contract*), qualora sia espressamente previsto l'**impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale **non inferiore al 3 per cento o**, in alternativa, **una riduzione dei consumi energetici dei processi** interessati dall'investimento **non inferiore al 5 per cento** (**lettera *b)*** del comma 6);

Si definiscono "ESCo" le società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.
Si tratta di imprese che, certificandosi secondo la norma tecnica italiana UNI CEI 11352, offrono dei servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, garantendo al cliente un miglioramento dell'efficienza energetica, rilevato attraverso la misura della riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali.
Con la certificazione offrono, pertanto, maggiori garanzie ai soggetti terzi circa le proprie competenze e capacità, assicurandosi la possibilità di accedere o di competere senza limitazioni ai futuri bandi pubblici e avendo la possibilità di riorganizzarsi meglio nel corso del processo di certificazione.
A tal fine, le ESCo devono effettuare un audit energetico preliminare, definire le azioni da svolgere per l'efficientamento ed infine verificarne l'esito.

- per gli **investimenti in impianti con moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea** composti da **celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem** prodotte nell'Unione europea con un'**efficienza di cella** almeno pari al **24,0 per cento**, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge n. 181 del 2023 (**lettera *c)*** del comma 6).

Il **comma 7** stabilisce che, per **accedere al beneficio** del nuovo iper-ammortamento, **le imprese presentano**, in **via telematica**, **apposite comunicazioni e certificazioni** riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata **tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.** (c.d. "**GSE**") ed utilizzando dei **modelli standardizzati** messi a disposizione da quest'ultimo.

Il **comma 8** reca delle disposizioni sulla **cumulabilità** di tale **beneficio con altre agevolazioni** che hanno ad oggetto gli stessi costi.
Più precisamente, il beneficio *de quo* è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli

investimenti del progetto di innovazione **e non porti** altresì **al superamento del costo sostenuto**.
Si precisa che la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Invece, **non è possibile applicare il nuovo iper-ammortamento** con riguardo **agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta** per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'Allegato A della legge n. 232 del 2016, effettuati, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, è stato riproposto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, della legge n. 178 del 2020, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'Allegato A della legge n. 232 del 2016, effettuati, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo).
La norma richiamata stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è altresì riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il **comma 9** stabilisce che, qualora **nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso** del bene oggetto dell'agevolazione oppure **il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all'estero** (anche se appartenenti allo stesso soggetto), non viene meno la **fruizione delle quote residue del beneficio** originariamente determinate. Tuttavia, è necessario che, in tali circostanze, l'impresa provveda, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, alla **sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**. Si precisa ulteriormente che laddove il **costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito**, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue **fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.

Il **comma 10** conferisce al **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** il compito di stabilire le **modalità di attuazione dell'incentivo** *de quo* **con decreto** da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026. In particolare, con decreto interministeriale si dovranno stabilire:

- **ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica** di cui al comma 5;
- **costo massimo ammissibile**, calcolato in euro/kW, **degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** e, in euro/kWh, **dei sistemi di accumulo** di cui al comma 3, lettera *b)*;
- **procedura di accesso al beneficio**, nonché **contenuto**, **modalità e termini di trasmissione** delle **comunicazioni periodiche**, delle **certificazioni** e dell'eventuale **ulteriore documentazione** atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Il **comma 11** definisce il **criterio** da seguire nella **determinazione dell'acconto dovuto** per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026**. Nello specifico, secondo il c.d. "metodo storico", si considera, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata **in assenza delle disposizioni** di cui al presente articolo.

Il **comma 12** stabilisce che, sulla base di una convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il **GSE provvede alla gestione delle procedure di accesso e controllo** dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica prevista dal comma 7, anche al fine di esigenze di monitoraggio.

Infine, il **comma 13** stabilisce che il **Ministero dell'economia e delle finanze**, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, **provvede al monitoraggio degli oneri derivanti** dall'attuazione del presente articolo, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri, dallo stesso derivanti, rispetto alle previsioni.
Qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda ai sensi dell'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009.

# Articolo 95
## *(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)*

L'**articolo 95 estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica)** con riferimento ad investimenti realizzati dal **1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028**. Il **limite di spesa** per il riconoscimento di tale credito d'imposta è fissato nel limite di **2,3 miliardi per il 2026**, **1 miliardo per il 2027** e **750 milioni per il 2028** (comma 1). Il comma 2 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le **spese ammissibili**. Con ulteriore **comunicazione integrativa** all'Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l'**avvenuta realizzazione degli investimenti** precedentemente comunicati. Il comma 3 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 4 reca disposizioni che mirano ad assicurare il **rispetto del limite di spesa**. Il comma 5 specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comma 6 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.
Il comma 7 **estende** per gli anni **2026**, **2027** e **2028** il **credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate** (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno. Il comma 8 disciplina i relativi **obblighi di comunicazione** all'Agenzia delle entrate dell'ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all'Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 9 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 10 reca disposizioni che mirano ad assicurare il **rispetto del limite di spesa**.

Dalla disposizione in esame discendono **effetti finanziari** sui saldi di bilancio, in termini di **maggiori spese in conto capitale**, pari **a 2.300 milioni di euro per l'anno 2026**, **1.000 milioni di euro per l'anno 2027** e **750 milioni di euro per l'anno 2028** per il credito d'imposta ZES unica, di cui ai commi da 1 a 6, **e a100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028** per il credito d'imposta cd. ZLS, disciplinato dai commi da 7 a 10.
I medesimi effetti si registrano in termini di indebitamento netto.

L'**articolo 95, comma 1**, **estende il credito d'imposta per investimenti realizzati nella ZES unica** dal **1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028** nel **limite**

**di spesa** di **2,3 miliardi per il 2026**, **1 miliardo per il 2027** e **750 milioni per il 2028.**

A tal fine il comma in esame modifica i commi 1, 4 e 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 (convertito dalla legge n. 162 del 2023) che ha introdotto la disciplina del credito d'imposta ZES unica per l'anno 2024. La legge di bilancio 2025 (commi 485-491 dell'art.1 della legge n. 207 del 2024) ha esteso al 2025 il credito d'imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica nel limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2025.

***Il credito d'imposta ZES unica***

L'**articolo 16** del decreto-legge n. 124 del 2023 ha introdotto, per l'anno **2024**, il **credito di imposta per investimenti nella ZES unica**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei **beni strumentali** indicati nel comma 2 del medesimo articolo, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise**. Il comma 3 dell'articolo 16 individua i **settori esclusi** dall'agevolazione, il comma 4 indica i **criteri di determinazione della misura del contributo**, il quale è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. Il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 stabilisce che il credito di imposta per investimenti nella ZES unica è riconosciuto nel **limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024**. Gli importi sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma rinvia quindi a un **decreto** del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle **modalità di accesso al beneficio**, nonché i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli**, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo (si veda il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024).

Il D.M. 17 maggio 2024 ha determinato gli importi del credito di imposta:

- nella misura del **40% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**;
- nella misura del **30%** dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Basilicata, Molise e Sardegna**;
- nella misura massima, **rispettivamente del 50% e del 40%**, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli **investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna**;
- nella misura del **15%** dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle **zone assistite della regione Abruzzo** indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

La disciplina del credito d'imposta ZES unica è stata modificata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 (convertito dalla legge n. 143 del 2024) che ha previsto **l'ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro**, per l'anno **2024**, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati. Inoltre, sono state integrate le modalità per l'erogazione del contributo. In particolare, tale articolo dispone che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la **comunicazione** di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una **comunicazione integrativa** attestante **l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti** indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

L'articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha novellato l'articolo 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, prevedendo che mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo del comma 1, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 maggio 2024 (v. sopra), ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.

Come anticipato, l'art. 1, commi 485-491, della **legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025**) ha **esteso al 2025 il credito d'imposta** per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica nel **limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro** per l'anno 2025.

Sono quindi individuati specifici **obblighi di comunicazione** in capo agli operatori economici:

- comunicazione all'Agenzia delle entrate – tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 - avente ad oggetto l'**ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025**;
- a pena di decadenza, trasmissione di una **comunicazione integrativa** - tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 - **attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata**.

Con Provvedimento del 31 gennaio 2025 il direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per le finalità di cui sopra.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Nella delibera n. 23/2025 il Collegio del controllo concomitante della Corte dei Conti ha evidenziato che al 9 aprile 2025, a fronte di una richiesta complessiva di crediti di imposta per oltre 2,5 miliardi di euro, per investimenti dislocati per oltre un terzo nella regione Campania (35,74%), seguita da Sicilia (21,38%) e Puglia (18,05%), sono già stati resi disponibili circa 2 miliardi.

Per ulteriori informazioni sul Credito di imposta ZES si rinvia alla pagina della Struttura di missione ZES della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Piano strategico della ZES unica, di durata triennale, sottoposto al parere della Cabina di regia ZES il 26 luglio 2024, è stato poi approvato con D.P.C.M. 31 ottobre 2024. Il Piano definisce la politica di sviluppo della ZES Unica, finalizzata a rafforzare il tessuto produttivo del Mezzogiorno, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica. Nel documento sono state identificate nel complesso nove filiere da rafforzare (Agroalimentare e Agroindustria, Turismo, Elettronica&ICT, Automotive, Made in Italy di qualità, Chimica e farmaceutica, Navale e cantieristica, Aerospazio e Ferroviario) e tre tecnologie da promuovere (le tecnologie digitali, quelle biotecnologie e le tecnologie sostenibili – cd. "Cleantech).

Si segnala, infine, che la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha approvato in sede deliberante il disegno di legge recante Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria (A.S. 1639) con il quale si prevede **l'estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica** all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti in tali territori che rientrano nelle regioni in transizione. Il provvedimento è stato trasmesso il 16 ottobre 2025 alla Camera (A.C. 2668)

La **lettera *a)*** del **comma 1** integra l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, inserendo il riferimento agli **anni 2026, 2027 e 2028** per la fruizione del credito d'imposta ZES unica.

La **lettera *b)*** integra l'articolo 16, comma 4. Come accennato (v. *box*), tale comma stabilisce che il credito d'imposta ZES unica è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Con la **novella in esame** si inserisce il riferimento ai beni acquistati o investimenti immobiliari realizzati **dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028** per la fruizione del credito d'imposta.

La **lettera *c)*** modificando il comma 6 dell'articolo 16 introduce il **limite di spesa** di **2.300 milioni** di euro per l'anno **2026**, **1.000 milioni** di euro per l'anno **2027** e di **750 milioni** di euro per l'anno **2028**.

Il **comma 2**stabilisce che gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli anni 2026, 2027 e 2028:

- comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute** dal 1° gennaio 2026 **e quelle che prevedono di sostenere** fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028**;**
- trasmettono all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione – dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 - una **comunicazione integrativa**

attestante l'**avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata**. La **comunicazione integrativa** deve altresì indicare: l'**ammontare del credito di imposta maturato** in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative **fatture elettroniche** e dagli estremi della **certificazione** circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al già menzionato decreto 17 maggio 2024; l'ammontare di **investimenti effettivamente realizzati,** non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Il **comma 3** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei **modelli** da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di **trasmissione telematica**. Tale provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Il **comma 4** reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028. Si prevede che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all'**importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale** notificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Tale ulteriore provvedimento del direttore dell'Agenzie delle entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

Il **comma 5** stabilisce che il suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate renda noto, altresì:

- il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti;
- la tipologia di investimenti realizzati entro le date del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 15 novembre 2028;
- l'ammontare complessivo del credito d'imposta complessivamente richiesto.

Tali dati devono essere dettagliati per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno e distinguendo ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il **comma 6** dispone l'applicabilità del più volte richiamato D.M. 17 maggio 2024 per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme in esame.

Il **comma 7** dispone l'estensione del **credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate ZLS**, disciplinato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, anche per le annualità **2026**, **2027** e **2028**, nel **limite di spesa di 100 milioni** per ciascuna annualità, in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

**Credito d'imposta per gli investimenti nelle ZLS**

L'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con le decisioni del 2 dicembre 2021 e del 18 marzo 2022 , la Commissione europea ha approvato la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di **80 milioni** di euro per il **2024**. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli. Si veda al riguardo il D.M. 30 agosto 2024. La determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nelle ZLS è stata adottata con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2025.

Si ricorda altresì, che la disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche Semplificate (ZLS) è contenuta nell'art. 1, commi 61-65, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) e dal D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40, recante il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS). Tale quadro di riferimento prevede che possano essere istituite delle aree geografiche (c.d. ZLS) in cui le imprese che operano o vi entrano sono soggette a procedure burocratiche e autorizzative semplificate.

Il **comma 8** prevede che gli operatori economici debbano **comunicare** all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute** dal 1° gennaio 2026 **e quelle che prevedono di sostenere** fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.
A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all'Agenzia delle entrate dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 una **comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo

Il **comma 9** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei **modelli** da utilizzare per le suddette comunicazioni. Tale

provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio con la definizione delle relative modalità di **trasmissione telematica**.

Il **comma 10** reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028. Si prevede che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all'**importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale** notificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Tale ulteriore provvedimento del direttore dell'Agenzie delle entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

## Articolo 96
***(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)***

L'**articolo 96** prevede un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

La relazione tecnica ascrive alla disposizione in oggetto effetti finanziari in termini di **maggiori spese in conto capitale** pari a 2,1 milioni per il 2026.

In particolare, il **comma 1** della disposizione in esame dispone che, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le quali effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino ad un ammontare di 1 milione di euro.
Il comma in questione, inoltre, prevede che l'agevolazione è estesa anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2027, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2026 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Il **comma 2** stabilisce le modalità di computo della misura dell'agevolazione nel caso di acquisto di beni in locazione finanziaria, e prevede altresì le conseguenze nel caso di cessione a terzi o estromissione dall'attività di impresa dei beni agevolati entro il quinto anno dal completamento dell'investimento.

Il **comma 3**, invece, stabilisce l'incompatibilità del beneficio di cui al comma 1 con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446 e seguenti della legge n. 207 del 2024 in materia di IRES premiale, nonché con la misura prevista dall'articolo 96 del disegno di legge di bilancio in questione, in materia di proroga del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica e nelle cosiddette zone logistiche semplificate.

Il **comma 4** precisa che il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 2,1 milioni di euro per l'anno 2026 e che tale beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, al quale si rinvia per i dettagli, che disciplina le modalità con le quali i contribuenti possono compensare i loro crediti rispetto ai versamenti delle

imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.
Il **comma 5** contiene le disposizioni inerenti le modalità di conservazione della documentazione inerente alla dimostrazione delle spese in relazione alle quali hanno fruito del credito d'imposta e prevede altresì che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile detenuta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero – in assenza di obbligo di revisione legale in capo all'impresa beneficiaria - da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 4.

Il **comma 6**, infine, stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, i criteri e le modalità per l'attuazione della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa e che agli adempimenti di notifica connessi al rispetto dei limiti in materia di aiuti di Stato nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

# Articolo 97
## *(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)*

L'**articolo 97** rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla cd. "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Il rifinanziamento è pari a **200 milioni di euro** per l'anno **2026** e **450 milioni di euro** per l'anno **2027**.

L'**articolo 97**, composto da un unico comma, rifinanzia con **200 milioni** di euro per l'anno **2026** e con **450 milioni** di euro per l'anno **2027** l'autorizzazione di spesa relativa alla "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in *leasing*) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature

**La relazione illustrativa evidenzia come** la "Nuova Sabatini" costituisca uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in *leasing* di beni strumentali, che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. La misura è stata **più volte rifinanziata nel corso degli anni**, da ultimo con la legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029.

- ***La "Nuova Sabatini"***

La cd. "**Nuova Sabatini**" è una misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013 (legge n. 98/2013). La misura è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e ad eccezione del settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

La "Nuova Sabatini" sostiene l'acquisto, o l'acquisizione in *leasing*, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware* – o immateriali (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente quanto segue.

- L'**accesso a finanziamenti** agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche **mediante operazioni di *leasing* finanziario**. Il D.L. n. 34/2019 ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB) che statutariamente operano nei confronti delle PMI. Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all'80% del finanziamento. Il finanziamento deve essere:

a) di durata non superiore a 5 anni;

b) tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (importo così innalzato dal D.L. n. 34/2019);
c) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

- L'**accesso ad un contributo statale in conto impianti** per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, *cloudcomputing*, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0"). Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (L. n.160/2019) e successivamente confermata.

La circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, in attuazione del decreto interministeriale 22 aprile 2022 (recante la disciplina attuativa della misura), ha incluso, tra gli investimenti oggetto della maggiorazione al 3,575%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli investimenti *green*, per essi intendendo "l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi".

La circolare direttoriale 11 dicembre 2023, n. 50031 è intervenuta sulla disciplina di concessione delle agevolazioni "Nuova Sabatini" a seguito dell'entrata in vigore, delle modifiche alla disciplina europea sugli aiuti di stato in esenzione per categoria di cui al regolamento (UE) 2023/1315, modificativo del regolamento (UE) 651/2014, cd. GBER (*General Block Exempion Regulation*).

La misura è stata rifinanziata più volte nel corso degli anni. Si rammenta, per qui interessa, che:

- la **legge di bilancio 2020** ha rifinanziato la misura di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di **47 milioni** di euro per l'anno **2025** (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 226);
- la **legge di bilancio 2022**, che ha operato un rifinanziamento di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, **120 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al **2026** e **60 milioni** di euro per l'anno **2027** (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 47).

**Nella attuale legislatura**, la misura è stata **rifinanziata**:

- dalla **legge di bilancio 2023** per 30 milioni di euro per l'anno 2023 e **40 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2026**. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dalle disposizioni attuative, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi in virtù della stessa legge di bilancio e dell'articolo 6-*quater* del D.L. n. 132/2023 (L. n. 170/2023). È stato conseguentemente prorogato anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 414-415);
- dall'articolo 13 del D.L. n. 145/2023 (L. n. 191/2023) per 50 milioni di euro per il 2023;
- dalla **legge di bilancio 2024** (L. n. 213/2023, articolo 1, comma 256) per **100 milioni di euro** per l'anno **2024**;

- dalla **legge di bilancio 2025** (L. n. 207/2024, articolo 1, comma 461) con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. In particolare, la misura è stata rifinanziata per **400 milioni** di euro per l'anno **2025**, **100 milioni** di euro per l'anno **2026** e **400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029**.

Nell'**anno 2024**, è stata anche resa operativa la cd. "**Nuova Sabatini-ricapitalizzazione**", prevista dall'articolo 21, commi 1-5, D.L. n. 34/2019. Tali norme hanno previsto che i contributi statali in conto impianti già disciplinati per la Nuova Sabatini, potessero essere riconosciuti anche in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. A tale fine, il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019) per il contributo statale in conto impianti della "Nuova Sabatini" è stata integrato di euro di 10 milioni per l'anno 2019, di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 10 milioni per l'anno 2024. L'operatività della "Nuova Sabatini -ricapitalizzazione" ha preso avvio solo nel 2024. Il decreto interministeriale attuativo, D.M. 19 gennaio 2024, n. 43, ha stabilito le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo per la capitalizzazione nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti. La successiva circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 (integrativa e modificativa della circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022) ha definito le caratteristiche dell'aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del:

a) 5% per le micro e piccole imprese;

b) 3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

Con il decreto ministeriale 18 giugno 2025 sono state apportate modifiche alla disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al fine di tenere conto dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Al riguardo, si rappresenta che, come riportato nella pagina relativa alla misura in esame presente sul sito istituzionale del MIMIT, la disciplina della "Nuova Sabatini" è in corso di adeguamento tramite un ulteriore decreto interministeriale, attualmente in fase di finalizzazione.

## Articolo 98
### *(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)*

L'**articolo 98** prevede interventi a sostegno delle filiere del turismo e in favore delle imprese. In particolare, il **comma 1** modifica le norme dettate dalla precedente legge di bilancio per il 2025 in tema di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo **sviluppo dell'offerta turistica** sul territorio nazionale, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale.
Il **comma 2** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli **investimenti privati nel settore turistico** (di cui l'1% da destinarsi alla gestione degli interventi), ai fini del sostegno e dello sviluppo della filiera, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.
Il **comma 3** rifinanzia di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029 lo strumento agevolativo dei **contratti di sviluppo**.

La disposizione di cui al **comma 2**, autorizza la spesa di **50 milioni di euro**, per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028**, per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore del turismo: la relazione tecnica specifica che si prevede di riconoscere **agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 60%**, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari 30 milioni annui dal 2026 al 2028.
Il **comma 3** autorizza la spesa di **250 milioni di euro** per l'anno **2027**, **50 milioni di euro** per l'anno **2028** e **250 milioni di euro** per l'anno **2029** per il finanziamento dei contratti di sviluppo: secondo la relazione tecnica si prevede di riconoscere **agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 70%**, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 175 milioni nel 2027, 35 milioni nel 2028 e 175 milioni nel 2029.

L'articolo 98 interviene da un lato in materia di sostegno al **settore turistico**, rifinanziando e ridefinendo specifici strumenti di agevolazione, dall'altro in favore delle **imprese**, rifinanziando lo strumento dei **contratti di sviluppo**.
Nello specifico, il **comma 1** sostituisce interamente il comma 502 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024). La nuova formulazione, prevede l'adozione di un **decreto** – di natura non regolamentare – da parte **del Ministro del turismo**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con cui stabilire i **criteri**, le **condizioni** e le

**modalità** per concedere **agevolazioni finanziarie** a supporto degli investimenti privati nel settore del turismo, nonché per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti. **L'obiettivo** è sostenere lo **sviluppo dell'offerta turistica** a livello nazionale, favorendo anche:

- la destagionalizzazione dei flussi turistici;
- la digitalizzazione dell'ecosistema turistico;
- le filiere turistiche;
- gli investimenti per il rispetto dei principi ESG (*Environment*, *Social*, *Governance*, ovvero i tre pilastri della sostenibilità che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi globali come quelli dell'Agenda 2030 dell'ONU);
- il turismo sostenibile.

Il vigente comma 502 prevede invece che il decreto di cui sopra venga adottato **previa intesa** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché **sentite le organizzazioni sindacali** nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore. L'adozione del decreto era altresì prevista entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.
*Si valuti l'opportunità di fissare, anche nella nuova formulazione del comma 502, un termine entro cui il suddetto decreto interministeriale dovrà essere adottato.*

Il **comma 2**, **primo periodo**, autorizza la spesa di **50 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026**, **2027** e **2028** per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore del turismo, ai fini dello sviluppo della filiera anche da un punto di vista industriale e commerciale.
Ai sensi del **secondo periodo** del comma 2 i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali contributi sono definiti con **decreto** da adottare, ai sensi del citato comma 502 (come riformulato) e seguenti della legge di bilancio 2025, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'**ultimo periodo** del comma 2 prevede una **riserva** finanziaria, pari all'**1%** delle risorse, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 505, della legge di bilancio 2025, ossia per le **funzioni relative alla gestione degli interventi (**di cui al comma 502) comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, nonché alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa necessaria all'attuazione dell'intervento. Ai sensi del medesimo comma 505 tali funzioni possono essere affidate ad **Invitalia,** con le modalità stabilite da apposita convenzione, e Invitalia può **avvalersi** della società **Enit s.p.a**.

> In proposito si ricorda che l''articolo 25 del D.L. n. 44/2023 ha autorizzato il Ministero del turismo a costituire una società per azioni avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale. A decorrere dal 27 febbraio 2024 è stata formalmente costituita la nuova società per azioni denominata "ENIT S.p.A.", in base

a quanto disposto dal decreto del Ministro del Turismo del 30 novembre 2023, ed è subentrata all'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo. La nuova ENIT s.p.a., interamente partecipata dal MEF, è qualificata come società *in house*, ai sensi dell'articolo 16 del TUSP, e sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Le azioni sono attribuite al MEF che esercita i diritti dell'azionista.

La società **supporta e promuove l'offerta turistica nazionale**, così da potenziarne l'attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. La disciplina della società è contenuta nel citato D.M. del 30 novembre 2023 e nello statuto ad esso allegato, ai sensi del quale la società è amministrata da un **consiglio di amministrazione** composto da **tre membri**, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La carica di presidente del consiglio di amministrazione è assunta dal soggetto designato dal Ministro del turismo. Gli amministratori durano in carica per **tre esercizi** e sono **rieleggibili**. La scelta dei componenti degli organi di amministrazione deve avvenire secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una significativa esperienza nell'esercizio di attività indicate nello statuto. Il componente del consiglio cui siano state delegate in modo continuativo attribuzioni gestionali proprie del consiglio medesimo, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni, eccetto gli incarichi in società o enti controllati o collegati. Gli amministratori privi di deleghe gestionali possono invece rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti (2 sindaci effettivi e 2 supplenti) dal Ministro del turismo.

La **relazione tecnica** del Governo precisa che si prevede di riconoscere agevolazioni di cui al comma 2 sotto forma di **contributo a fondo perduto** per una quota fino al 60%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari 30 milioni annui dal 2026 al 2028.

Il **comma 3** prevede il **rifinanziamento dei contratti di sviluppo** – di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. 133/2008) – assicurando risorse pari a **250 milioni** di euro per l'anno **2027**, **50 milioni** di euro per l'anno **2028** e **250 milioni** di euro per l'anno **2029**.

Nella **relazione tecnica** il Governo afferma che si prevede di riconoscere tali agevolazioni nella forma di **contributo a fondo perduto** per una quota fino al 70%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 175 milioni nel 2027, 35 milioni nel 2028 e 175 milioni nel 2029.

- ***I contratti di sviluppo***

I contratti di sviluppo – finalizzati al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale – costituiscono uno **strumento di politica industriale che riscuote un significativo interesse** da parte del tessuto produttivo nazionale, **con particolare riferimento alle aree del Sud** del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, i contratti di sviluppo **rientrano tra gli strumenti di politica di coesione** economica, essendo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato potenziato, estendendone l'ambito di intervento, velocizzandone le procedure e incrementandone le risorse (sul punto, si rinvia al paragrafo *infra*, accennandosi già qui che dette risorse non derivano solo da interventi legislativi *ad hoc*, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali).

### *La disciplina dei contratti di sviluppo*

Il "**contratto di sviluppo**" è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011.

L'articolo 43 ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - **INVITALIA** le **funzioni di gestione** dell'intervento.

Lo **strumento** è stato **riformato** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione della norma testé citata sono stati adottati il D.M. 24 settembre 2010 ed il D.M. 14 febbraio 2014, nonché il D.M. 9 dicembre 2014, che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli **aiuti di Stato** di cui al Regolamento generale di **esenzione per categoria** (di determinate tipologie di aiuti dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (*General Block Exemption Regulation*), regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata recentemente prorogata al 31 dicembre 2026.

Il **D.M. 9 dicembre 2014** è stato modificato ed integrato più volte:

- dal D.M 2 novembre 2021, che ha introdotto **nuovi requisiti** volti a valutare la **rilevanza strategica** dei **programmi di sviluppo** finanziati attraverso lo strumento;
- dal D.M. 12 agosto 2022, per adeguarlo alla disciplina del *Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'attuale contesto di crisi Ucraina*;
- dal D.M. 19 aprile 2023, per aggiornarlo al nuovo regime di aiuti UE inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per apportare ulteriori modifiche in materia di semplificazione del procedimento;
- dal D.M. 14 settembre 2023, che apporta modifiche inerenti all'applicazione delle **nuove disposizioni europee** relative agli aiuti di Stato di esenzione per categoria, di cui al **regolamento "GBER"**, nonché all'applicazione di alcune disposizioni del Quadro temporaneo "Ucraina";
- dal D.M. 6 novembre 2024, le cui novità più rilevanti riguardano una più precisa definizione dei programmi di sviluppo delle attività turistiche, una revisione delle agevolazioni rivolte al settore agroindustriale per programmi di investimento di

importo superiore a 50 milioni di euro, nonché l'aggiornamento dell'elenco delle tecnologie ammissibili relative ai progetti di ricerca e sviluppo.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 9 dicembre 2014, i **programmi finanziabili** sono:

- di **sviluppo industriale**, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- di **sviluppo per la tutela ambientale**;
- **di sviluppo di attività turistiche**.

L'**importo complessivo** delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, deve essere pari **almeno a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro** qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di **prodotti agricoli** o in caso di programmi di sviluppo di **attività turistiche** (comma 3).

I **beneficiari delle agevolazioni** previste per i contratti di sviluppo **sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo** ("soggetto proponente") e le **eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti** di investimento che compongono il programma ("aderenti"). Il programma di sviluppo può comunque anche essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del **contratto di rete tra imprese** (comma 5).

Il **programma deve essere concluso entro 36 mesi** dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma **può essere prorogato**, su **richiesta dell'impresa beneficiaria**, **per un massimo di diciotto mesi**, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).

**L'articolo** ammette poi che **specifici accordi di programma**, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA, possano **destinare una quota parte delle risorse disponibili** per l'attuazione degli interventi **al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività** del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono. Con analogo accordo, il Ministero del turismo può destinare risorse all'attuazione dei programmi di sviluppo di attività turistiche (comma 6).

L'articolo 9-*bis* del D.M. 9 dicembre 2014, inserito dal D.M. 8 novembre 2016 e da ultimo modificato con il citato D.M. del 2023, disciplina poi in modo specifico i **programmi di sviluppo di grandi dimensioni** (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro) aventi **una particolare rilevanza strategica** in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, **di rilevante impatto ambientale**, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale, **ovvero** realizzati in forma congiunta **mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.** Tali programmi di sviluppo sono **denominati "accordi di sviluppo"**. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, **INVITALIA valuterà alternativamente** la **sussistenza** di almeno tre dei **requisiti** per l'accesso al beneficio dei contratti di sviluppo previsti dall'articolo 9, comma 6, del decreto, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Gli accordi sono quindi **sottoscritti** dal **MIMIT**, da **INVITALIA** e **l'impresa proponente nonché**, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le

**regioni e** le **eventuali altre amministrazioni interessate**. Gli accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i **tempi di istruttoria sono di 90 giorni** (cfr. sito istituzionale INVITALIA).

Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un **incremento occupazionale**, si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'**assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito,** ovvero risultino **disoccupati** a seguito di procedure di licenziamento collettivo, **ovvero** dei **lavoratori delle aziende del territorio** di riferimento **coinvolte da tavoli di crisi attivi** presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Ai fini della sottoscrizione dell'accordo, le regioni comunicano al MIMIT e all'Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.

Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle **agevolazioni**, che sono, comunque, **subordinate al positivo esito dell'istruttoria da parte di INVITALIA** (*cfr*. articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).

Le **agevolazioni concedibili** attraverso i contratti di sviluppo sono indicate dagli articoli 8 e 8-*bis* del D.M. 9 dicembre 2014, come integrato.

Le **agevolazion**i, ai sensi dell'articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: **finanziamento agevolato** nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, **contributo in conto interessi**, **contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa**. L'utilizzo delle varie forme di agevolazioni e la loro entità è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (*cfr*. articolo 16 del decreto), **nell'ambito della negoziazione** sulla base della tipologia di progetto, della **localizzazione dell'iniziativa** e della dimensione dell'impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

Relativamente alle iniziative oggetto:

- degli **accordi di programma** per l'attuazione degli interventi **al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività** (di cui agli articoli 4, comma 6)
- degli **accordi di sviluppo** (di cui all'articolo 9-*bis*), sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, **finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi** o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta.

Il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell'articolo 8-*bis* del decreto, l'assunzione di una **partecipazione temporanea e di minoranza** nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.

Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al sito istituzionale del MIMIT e al sito di Invitalia s.p.a., soggetto gestore per conto del MISE.

***Risorse finanziarie***

Le **risorse finanziarie** destinate **dall'anno 2014** ai contratti di sviluppo sono indicate nell'apposita pagina del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Tali risorse, come detto, non derivano solo da interventi legislativi *ad hoc*, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.

Secondo le informazioni ivi riportate, allo strumento sono state assegnate, **dal 2014 al 2022**, risorse pari a **7.912,4 milioni** di euro.

**Nel corso della XIX legislatura**, sono stati stanziati**:**

- con la **legge di bilancio 2023** (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 389-390),

**- 160 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2027 e 240 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2037** ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

**- 40 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2027 e 60 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2037** per i programmi di sviluppo di attività turistiche;

**- 100 mila euro** per l'anno **2023** e **500 mila** euro per ciascuno degli anni **2024 e 2025** per il progetto di risanamento e **riconversione** delle **centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia**;

- con legge di bilancio 202**4** (L. n. 213/2023, articolo 1, commi 253-257) **190 milioni** per l'anno **2024**, di **310 milioni** per l'anno **2025** e di **100 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2026 al 2030**;
- la legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha visto una riduzione di 67,2 milioni per ciascun anno del triennio 2025- 2027. La sez. II ha esposto una riduzione di 40 milioni per il 2025, di 30 milioni per il 2026 e di 25 milioni per il 2027 dell'autorizzazione di spesa dei contratti di sviluppo nel settore industriale (cap 7343 pg1/MIMIT);
- la legge di bilancio 2026 in commento, come esaminato, autorizza la spesa di **250 milioni** per il **2027**, **50 milioni** per il **2028** e **250 milioni** per il **2029**.

### *Contratti di sviluppo e PNRR*

Il **contratto di sviluppo** costituisce anche **uno degli strumenti principali** prescelti per l'**attuazione** degli **investimenti del PNRR**. La revisione della relativa disciplina (operata con il D.M. 2 novembre 2021) è stata in questo senso finalizzata ad orientare lo strumento verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. Di seguito una descrizione degli **investimenti per la cui attuazione** è stato scelto l'utilizzo dei **contratti di sviluppo**.

- Investimento 5.2 "Competitività e resilienza delle filiere produttive" (Missione 1, Componente 2), con una dotazione di 750 milioni di euro;
- Investimento 5.1 "Rinnovabili e batterie" (Missione 2, Componente 2), con una dotazione di 1 miliardo di euro.
- Investimento 5.3 "Bus elettrici" (Missione 2, Componente 2), con una dotazione di 300 milioni di euro.

Inoltre, con circolare direttoriale del 18 ottobre 2024, n.42927 il MIMIT ha previsto, a partire dal **11 novembre 2024,** l'apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo. Le agevolazioni sono destinate alle imprese che presentano programmi di investimento finalizzati al **perseguimento di una maggiore efficienza energetica e di una maggiore sostenibilità dei processi di produzione**.

La misura rientra nell'ambito della sotto-investimento 1, della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 del PNRR - Sostegno al sistema di produzione per la

transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche. La dotazione disponibile per la misura è pari a 350 milioni di euro destinati, in sede di prima applicazione e per una quota pari almeno al 60%, a finanziare investimenti finalizzati a perseguire l'efficienza energetica dei processi di produzione (anche attraverso la produzione per l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa). Un importo pari ad almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura è costituita da due sottoinvestimenti: il **sottoinvestimento 1** è uno strumento denominato "**Tecnologie a zero emissioni nette**", volto incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori dell'efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l'autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo; il **sottoinvestimento 2** consiste in un investimento pubblico in uno strumento denominato "**Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche**" al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per rafforzare le catene di approvvigionamento industriali. Per un approfondimento su quest'ultimo investimento si rinvia al sito istituzionale del MIMIT e al sito di Invitalia s.p.a.

# Articolo 99, commi 1 e 2
## *(Disposizioni in materia di manutenzione stradale)*

L'**articolo 99, comma 1,** autorizza a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale.
L'**articolo 99, comma 2**, riconosce al Commissario straordinario nominato per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)" la possibilità di ricorrere anche alle procedure della finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

L'**articolo 99, comma 1,** prevede interventi pari a un importo di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni di cui al **comma 2**.

Il **comma 1** autorizza a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di **90 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2026 da destinare alle attività di **monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale** (su cui si rinvia alla sezione "La rete ANAS" del sito *web* di tale società), ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell'art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009, e integrate dall'art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010.
Il comma 9-bis dell'art. 9 del D.L. 78/2009 ha disposto che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, il comma 1021 dell'art. 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) – il quale disciplinava il sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradale – è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Il citato comma 9-bis ha inoltre stabilito che i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.
Il comma 4 dell'art. 15 del D.L. 78/2010 ha successivamente stabilito che la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'art. 19 del D.L. 78/2009, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a: a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo

a quello di entrata in vigore del presente comma; b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.
La relazione tecnica precisa che il comma 1 è finalizzato a far fronte al fabbisogno incrementale dovuto, in particolare, alla ridefinizione della rete in gestione ANAS («strade di rientro») e all'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica delle strade e di altri costi per le attività di ANAS.

Il comma 2 riconosce al **Commissario straordinario** nominato per la realizzazione del "**Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave**)", di cui all'art. 1, commi da 473 a 476, della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), la possibilità di ricorrere anche alle procedure della **finanza di progetto** ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
I commi 473–476 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 hanno previsto e disciplinato la nomina di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività previste per la realizzazione degli interventi relativi al collegamento intermodale Roma-Latina (delibera CIPE n. 26/2020), con l'assegnazione di 20 milioni di euro (CUP: B51B06000390001). Con il D.P.C.M. 5 giugno 2023, l'Ing. Antonio Mallamo, Amministratore unico di ASTRAL S.p.A., è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019 Commissario straordinario per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma Tor de' Cenci-Latina nord Borgo Piave, con un costo previsto pari a circa 1,4 miliardi.
Il progetto integrato denominato "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone" è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, e può essere suddiviso nelle seguenti opere principali: collegamento autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave); collegamento autostradale Cisterna – Valmontone, anch'esso oggetto di commissariamento con D.P.C.M. 16 aprile 2021 (CUP: B21B06000520001); opere complementari.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla seguente scheda n. 51 (Autostrada Regionale A12-Tor de Cenci-Latina e Bretella Cisterna-Valmontone ) del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS).
L'art. 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023, come riscritto dal D. Lgs. 209/2024, cd. decreto correttivo) disciplina la finanza di progetto come modalità di affidamento in concessione di lavori o servizi. La proposta può nascere: su iniziativa privata, anche fuori dalla programmazione PPP (art. 175, co. 1), con il promotore che presenta PFTE/progetto di servizi, bozza di convenzione e PEF asseverato; ovvero su iniziativa pubblica, tramite avviso dell'ente concedente per interventi già programmati. È ammessa una manifestazione preliminare di interesse (facoltativa per l'operatore).
In proposito, la relazione tecnica al disegno di legge in esame evidenzia che la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha comunicato di aver ricevuto proposte di tale natura e di ritenerle coerenti con l'interesse pubblico e con gli atti di programmazione. La disposizione in esame – sottolinea la relazione tecnica – è volta, quindi, a integrare il dettato normativo vigente al fine di garantire il perfezionamento delle relative procedure e il rispetto dei cronoprogrammi previsti a legislazione vigente. A tal proposito, si segnala che nel maggio 2025 il MIT ha pubblicato

un bando pubblico per la presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi del citato art. 193 del Codice dei contratti pubblici, per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento intermodale Roma–Latina tratta autostradale Tor de' Cenci–Latina nord Borgo Piave.

## Articolo 99, comma 3
## *(Sistema idrico del Peschiera)*

L'**articolo 99, comma 3, prevede disposizioni finalizzate a garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.**

L'**articolo 99, comma 3, non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 3** dell'articolo 99 prevede, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all' Allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la rideterminazione della durata **della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale**. Si prevede che tale durata può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La **rideterminazione della durata della concessione** di cui al primo periodo **non può**, in ogni caso, **eccedere i dieci anni**. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico finanziario.

Sul sistema idrico del Peschiera a (si veda SILOS Scheda 247).

## CAPO II - MISURE IN MATERIA DI AFFARI ESTERI E DIPLOMAZIA CULTURALE

# Articolo 100
## *(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)*

L'**articolo 100** autorizza la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per rafforzare e stabilizzare il **contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere**.

L'**articolo 100** prevede interventi pari a un importo di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
La relazione tecnica ascrive alle disposizioni in oggetto effetti finanziari di maggiore spesa corrente per 4,7 milioni annui a livello di saldo netto.

Al fine di rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - COM), è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

La relazione illustrativa specifica che l'intervento è finalizzato ad assicurare un presidio stabile e qualificato, a tutela del personale e delle strutture diplomatiche e consolari, in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti rischi per la sicurezza.

La **relazione tecnica** determina il costo base delle indennità di servizio estero (ISE) e delle indennità accessorie da corrispondere nelle specifiche Sedi presso cui il personale è già impiegato (nel caso della stabilizzazione del personale in Ucraina e Sedi limitrofe, per **24 unità**) o sarà dislocato (nel caso dei posti di nuova istituzione, per **15 unità**), specificando che, con riferimento al personale dell'Arma in servizio in Ucraina e nelle sedi limitrofe, l'onere medio risulta inferiore rispetto al personale da dislocare altrove in quanto si tratta di "assegnazioni brevi", per le quali non sono corrisposte alcune indennità accessorie. La tabella seguente riassume il conteggio degli oneri.

| | N. unità | Onere medio annuo unitario | Oneri annui complessivi (12 mesi) | Oneri arrotondati per imprevisti | 2026 e anni successivi |
|---|---|---|---|---|---|
| Personale dell'Arma dei Carabinieri | 15 | 152.553 | 2.288.295 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| Personale dell'Arma dei Carabinieri (stabilizzazione Ucraina e Paesi limitrofi) | 24 | 97.342 | 2.336.209 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Totale | 39 | | | | 4.700.000 |

- ***Il personale dell'Arma dei Carabinieri a tutela delle Rappresentanze italiane all'estero***

L'**articolo 158** del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (***Codice dell'ordinamento militare***) dispone che **l'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero**. Concorre, inoltre, ad **affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali**, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette Rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.
Il **Comando Carabinieri del MAECI** è un reparto specializzato che dipende dal Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro" e, funzionalmente, dal Ministro degli affari esteri per il tramite del Segretario Generale (Decreto interministeriale esteri/difesa n. 957 del marzo 1999). Si articola su un Ufficio Comando (sezione personale, sezione operazioni e logistica e nucleo affari generali) e un Reparto Sicurezza e Vigilanza (sezione sede e sezione estero). Il reparto offre tutela alle rappresentanze diplomatiche italiane nei cinque continenti, schierando **oltre trecento Carabinieri nelle sedi italiane all'estero**.

Si ricorda che, in seguito all'**aggressione dell'Ucraina**, il decreto-legge n. 14 del 2022 ha previsto all'art. 4, comma 2, un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell'Est Europa. Successivamente, la legge di conversione n. 28 del 5 aprile 2022 aumentava a 2 milioni di euro tale stanziamento aggiuntivo, che veniva poi prorogato fino al 31 dicembre 2023 con la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 709)), e, infine, ulteriormente prorogato per il 2024 ed incrementato a 2,2 milioni di euro dal decreto-legge n 145 del 2023. Tali fondi hanno consentito l'istituzione di 24 posizioni aggiuntive - destinate alle sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina - nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta.
L'articolo 8, comma 1 del D.L. 202/2024 (proroga di termini) ha previsto per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro per mantenere anche per il 2025 le **24 posizioni** già istituite.

## Articolo 101
### *(Elezioni Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero)*

L'**articolo 101** autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il **rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero**.

L'**articolo 101** prevede un limite massimo di spesa pari a **14 milioni di euro per l'anno 2026**.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, di cui alla legge 23 ottobre 2003 n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui alla legge 6 novembre 1989 n. 368, la disposizione in esame autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026.
Come sottolineato nella Relazione illustrativa, l'intervento si rende necessario per garantire **la regolare convocazione delle consultazioni elettorali** degli organismi di rappresentanza degli italiani residenti all'estero, assicurando la continuità del loro funzionamento ed il rafforzamento del legame con le comunità italiane nel mondo. La misura, si legge nella richiamata relazione, contribuisce infatti a sostenere la partecipazione democratica ed il coinvolgimento delle collettività italiane all'estero nei processi decisionali, in coerenza con i principi di rappresentanza sanciti dalla normativa vigente.

Si ricorda, a margine, che il comma 643 della Legge di bilancio 2025, **al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero**, aveva autorizzato la spesa di **600.000 euro per l'anno 2025**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della stessa Legge di bilancio 2025.

Come evidenziato nella Relazione tecnica, la **previsione di spesa per le prossime elezioni è stata rivista al rialzo** rispetto a quelle del 2021 - per cui furono stanziati 9 milioni di euro, pressoché integralmente spesi - in ragione dei seguenti fattori: l'**accresciuta consistenza del corpo elettorale** (connazionali iscritti AIRE passati da 5.652.080 a 6.412.752); l'**aumento delle spese postali,** soprattutto in alcuni Paesi in cui risiedono grandi collettività di elettori (ad esempio Argentina e Venezuela), **che rappresentano circa il 70% della spesa totale per l'esercizio elettorale**; l'**istituzione di nuovi Comitati** nelle circoscrizioni consolari che superino la soglia di tremila iscritti AIRE (entro dicembre 2025 si prevede l'istituzione di almeno altri nove Comites).

La Relazione tecnica riporta che l'**importo stimato è coerente con le percentuali di affluenza registrate nell'ultima tornata elettorale, rapportate al più elevato numero di aventi diritto preventivati** per dicembre 2026. Per le consultazioni in esame non sono previste spese di spedizione dei plichi elettorali in Italia, in quanto lo **scrutinio avviene direttamente presso le Sedi estere**. Quanto alle **indennità dovute ai componenti dei seggi**, ognuno dei quali formato da un Presidente, un segretario e quattro scrutatori, si prevede - sulla base di un calcolo prudenziale relativo al numero delle possibili opzioni di voto e tenuto conto che l'articolo 19 della legge n. 286 del 2003 prescrive la costituzione di un seggio ogni 5.000 elettori - di costituire circa 340 seggi, con un **onere totale stimato di 256.720,40 euro**. Anche considerando in via prudenziale una somma di 350.000 euro, per l'istituzione di eventuali seggi aggiuntivi che si rendano necessari nel caso di un maggior numero di opzioni di voto rispetto a quelle previste, l'importo troverebbe comunque capienza nello stanziamento previsto dalla disposizione normativa in esame.

- **CGIE e COMITES**

Il **Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE)**, istituito con Legge 6 novembre 1989 n. 368 (modificata da ultimo dal DL 24 aprile 2014 n.66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n.89) e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998 n. 329, è **organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero**.
Esso deriva la sua **legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei Comites nel mondo** e rappresenta un importante strumento di partecipazione attiva alla vita politica del Paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e le sue Istituzioni.
Il CGIE è **presieduto dal Ministro degli Affari Esteri** e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 89/2014, si compone di **63 Consiglieri, di cui 43 in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e 20 di nomina governativa**.
Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i rappresentanti ed esperti elencati all'articolo 6, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368 (qui il decreto ministeriale n. 4111/1569 del 23 giugno 2022 che ne reca la nomina).
I **Comitati degli italiani all'estero (COMITES)**, istituiti nel 1985, sono **organismi rappresentativi della collettività italiana**, eletti direttamente dai connazionali residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della Legge 459/2001. In circoscrizioni ove risiedono meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall'Autorità diplomatico-consolare.
I Comites sono composti da **12 o 18 membri**, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, **possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana** in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti).
Ai sensi dell'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, i Comites sono organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le **Rappresentanze diplomatico-consolari**. Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono ad individuare le esigenze di

sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l'Autorità consolare, con le Regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune **iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale**, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero. I Comitati sono altresì chiamati a **cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare**.
A seguito delle elezioni di dicembre 2021, operano nel mondo 115 Comites elettivi, di cui 9 di nuova istituzione, e 3 Comites di nomina consolare. I 118 Comitati sono così distribuiti: 55 si trovano in Europa, 44 nelle Americhe, 10 in Asia e Oceania , 4 in Mediorient e 5 in Africa.

Per approfondimenti si rinvia al sito del MAECI

## Articolo 102
## *(Promozione economica e culturale)*

L'**articolo 102** istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione finanziaria di **35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026** per iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI.

La relazione tecnica ascrive alla disposizione in oggetto effetti finanziari di maggiore spesa corrente per 35 milioni annui.

La disposizione in esame è finalizzata al **potenziamento del sostegno alle esportazioni** e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del *made in Italy* all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomatico-consolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri.

La relazione illustrativa precisa che l'intervento mira altresì a consolidare la presenza economica e culturale dell'Italia nel contesto internazionale, favorendo la competitività delle imprese italiane e la diffusione della cultura nazionale, nonché a promuovere l'attrattività del sistema formativo italiano.

Il relativo Fondo, istituito nello stato di previsione MAECI con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, deve essere **ripartito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**.

Si ricorda che il "Piano d'azione per l'accelerazione dell'export sui mercati extra-UE ad alto potenziale" prevede una serie di misure quali: missioni istituzionali e imprenditoriali, rafforzamento delle attività fieristiche, supporto finanziario all'export, stipula di accordi con catene distributive internazionali e piattaforme digitali, apertura di nuove sedi all'estero da parte delle agenzie del "polo dell'export" in mercati strategici. Inoltre, le Ambasciate italiane nei Paesi obiettivo del Piano d'azione hanno elaborato la guida modello sulla "diplomazia della crescita" al fine di fornire informazioni concrete e specializzate alle imprese interessate a sviluppare attività di affari in tali mercati.

# Articolo 103
## *(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)*

L'**articolo 103** prevede l'incremento delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, intervenendo su fondi preesistenti.

L'**articolo 103** prevede al **comma 1** un incremento di **100 milioni di euro** per l'anno **2026** della dotazione finanziaria della "Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi" nell'ambito del cd. Fondo 394.
Il **comma 2** prevede l'incremento di **100 milioni euro** per ciascun anno del triennio **2026-2028** dello stanziamento del Fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese.

L'**articolo 103**, composto da due commi, rafforza gli strumenti finanziari a supporto dell'internazionalizzazione e dell'*export* italiano attraverso due interventi.
Nello specifico, il **comma 1** mira a rafforzare, per l'anno 2026, lo strumento di *Venture Capital* di SIMEST s.p.a.
Il punto di riferimento è l'articolo 1, comma 474, della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), il quale ha istituito, all'interno del **Fondo rotativo** destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/1981, convertito con L. n. 394/1981, cd. "**Fondo 394**"), tre nuove sezioni a carattere rotativo gestite da SIMEST s.p.a.:

- la sezione *Crescita* (lettera *a)* del comma 474);
- la sezione *Investimenti Infrastrutture* (lettera *b)* del comma 474));
- la sezione Venture Capital e *Investimenti Partecipativi* (cd. sezione VCIP) (lettera *c)* del comma 474)).

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in commento dispone un **incremento della dotazione** finanziaria di quest'ultima sezione VCIP. L'incremento è fissato in **100 milioni di euro** per l'**anno 2026**.
Tale rifinanziamento opera a valere sulle risorse complessive del predetto Fondo 394. È stabilito altresì che le disponibilità del fondo utilizzabili allo scopo non comprendano le dotazioni previste per le sezioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 474.

> Si ricorda che il fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981), cd. **Fondo 394**, istituito presso il Mediocredito centrale, è destinato alla **concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici** a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera *n)*, della legge n. 227/1977, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. La disposizione si applica anche alle imprese alberghiere

e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

I **programmi di penetrazione commerciale** comprendono studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente a specifici rischi e condizioni. I rischi assumibili in garanzia sono relativi a: mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza di guerre ed eventi catastrofici nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 136 del 1975.

Le tre sezioni del Fondo 394 istituite ai sensi della legge di bilancio del 2025 (L. n. 207/2024, cfr. *dossier* del Servizio Studi, articolo 1, commi 474-481) sono le seguenti:

a) **Sezione Crescita**, con dotazione finanziaria iniziale pari a **100 milioni di euro per il 2025**, destinata ad acquisire **quote minoritarie del capitale di rischio** di PMI e imprese a media capitalizzazione, anche in Italia, nonché a concedere finanziamenti soci o sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi sempre di PMI e imprese a media capitalizzazione. Le operazioni seguono i seguenti criteri: sono effettuate a condizioni di mercato, rispettano il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, prevedono il co-investimento con operatori privati alle stesse condizioni o non peggiori. Le imprese beneficiarie sono selezionate dal Comitato agevolazioni.

b) **Sezione Investimenti Infrastrutture**, con dotazione finanziaria iniziale pari a **100 milioni di euro per il 2025**, destinata ad acquisire quote minoritarie del capitale di rischio di società estere, incluse quelle di scopo, che sono partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane. L'obiettivo principale è sostenere l'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico che coinvolgono le filiere produttive italiane. Le operazioni sono condotte secondo le condizioni di mercato, in linea con il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, e prevedono il co-investimento con operatori privati. Queste operazioni possono assumere la forma dell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, della sottoscrizione di strumenti finanziari (anche subordinati o partecipativi), e del finanziamento di soci.

c) **Sezione *Venture Capital* e Investimenti Partecipativi**, per le finalità di utilizzo del **Fondo rotativo per le operazioni di *venture capital*** (**FVC**) istituito dall'articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e disciplinato dall'articolo 18-*quater* del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019). La terza sezione è subentrata in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del FVC, che è stato conseguentemente soppresso. Si ricorda che il comma 932 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha unificato in un **unico fondo rotativo per operazioni di *venture capital*** (**FVC**) tutti i fondi rotativi gestiti, per conto del MAECI, dalla Simest s.p.a. e destinati ad operazioni di acquisizione di quote di capitale di rischio (*venture capital*) in Paesi non aderenti all'Unione europea, nonché il fondo rotativo, sempre gestito da Simest, per operazioni di *venture capital* in imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, della L. n. 84/2001. Il fondo unico di *venture capital* veniva impiegato **al fine di** garantire, in presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a particolari aree geografiche, il

sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, nel contempo, di razionalizzare l'operatività dei diversi fondi anche alla luce dell'indirizzamento dei fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche.

L'articolo 1, comma 474, lett. *c)*, della **legge di bilancio 2025**, nell'istituire la nuova "Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi" (VCIP) del Fondo 394, ha attribuito alla stessa le finalità originariamente attribuite al Fondo rotativo per operazioni di *venture capital*, prevedendo così la **soppressione del FVC**. La medesima legge, all'articolo 1, comma 479, ha previsto che la Sezione VCIP fosse alimentata dal gestore SIMEST s.p.a., attingendo alle disponibilità del soppresso Fondo di *Venture Capital*.
La **relazione tecnica** precisa che il rifinanziamento di cui all'articolo 103 sarebbe necessario al fine di assicurare le disponibilità finanziarie per il 2026, considerando che, alla data del 31 dicembre 2025, la Sezione VCIP, tenuto conto delle risorse già impegnate e delle operazioni programmate, non avrebbe disponibilità residue per garantire, per l'anno 2026, la prosecuzione della operatività ordinaria. Il Governo afferma altresì che sulla base delle **stime di operatività del Fondo 394** per l'anno **2026**, complessivamente pari a circa **1,1 miliardi di euro**, anche in considerazione del rifinanziamento disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera *a)*, della legge di bilancio 2022 per tale anno, le disponibilità residue del Fondo 394 utilizzate a copertura risultano "pienamente adeguate a garantire l'operatività per la concessione dei finanziamenti agevolati".

Il **comma 2** affronta il potenziamento del sostegno all'internazionalizzazione alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane. A tal fine, dispone un incremento della dotazione del **Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese** – istituito dall'articolo 14, comma 19, del D.L. n. 98/2011 – di **100 milioni di euro** per **ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028**.

Si ricorda che il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese è uno strumento finanziario istituito dall'articolo 14, comma 19, del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011). L'obiettivo del Fondo è il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero. In origine istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del *made in Italy*), dal 2020 il Fondo è stato trasferito allo stato di previsione del **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)**, che esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento della politica di internazionalizzazione. Nello specifico, con l'articolo 2, comma 6, lett. *a)*, D.L. n. 104/2019 sono stati trasferiti dal MISE al MAECI i poteri di **indirizzo e di vigilanza** sull'**ICE** - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Tali poteri sono ora esercitati dal MAECI, d'intesa con il MIMIT e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di rispettiva competenza (novella al comma 18 dell'art. 14 del d.lgs. n. 98/2011); il comma 6, alla lettera *b)* del medesimo articolo ha disposto il trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese dallo stato di

previsione della spesa del bilancio statale del MIMIT allo stato di previsione del MAECI.

# Articolo 104
## *(Interventi in favore dell'Ucraina)*

L'**articolo 104** istituisce un fondo destinato all'erogazione di un **contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del governo ucraino**. L'intervento è finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'**acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane**.

L'**articolo 104** prevede un intervento pari ad un importo di 50,1 milioni di euro.

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un **contributo a dono, pari a 50 milioni, a beneficio del Governo dell'Ucraina** quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.
Il **comma 2** chiarisce che l'intervento è finalizzato a **favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche** e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'**acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.**
Il **comma 3** consente al Ministero dell'economia e delle finanze di **affidare l'erogazione del contributo a società di cui è azionista** e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.
Il **comma 4** autorizza l'apertura di un conto corrente, per la gestione dell'intervento, presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le società di cui al comma 3 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma.
Il **comma 5** stabilisce che i termini e le modalità di attuazione dell'intervento sono stabiliti in un **accordo stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze**, anche per il tramite delle società di cui al comma 3, e **il Governo dell'Ucraina**.
Il **comma 6** autorizza una spesa fino a un **massimo di 100 mila euro a copertura degli oneri e delle spese** connessi alla concessione del contributo.

Per approfondire il sostegno fornito all'Ucraina dall'Unione europea, si veda il recente dossier di documentazione.

# TITOLO VII - MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA

## CAPO I - MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

### Articolo 105
*(Misure in materia di istruzione)*

L'**articolo 105**, al **comma 1,** stabilisce **l'obbligo** - e non più la semplice facoltà - per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le **sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti** per supplenze temporanee fino a dieci giorni, utilizzando personale dell'organico dell'autonomia. Viene inoltre precisato che, invece, per **le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria**, il dirigente scolastico mantiene **la facoltà, e non l'obbligo**, di ricorrere al personale dell'organico dell'autonomia per la copertura delle stesse supplenze brevi.
Il **comma 2** interviene sul sistema di **monitoraggio delle assenze del personale scolastico**. In particolare, si prevede che il monitoraggio da trimestrale diventi quadrimestrale e si amplia e si dettaglia maggiormente l'oggetto del monitoraggio stesso.
Il **comma 3** stabilisce che gli **eventuali risparmi di spesa** derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1 possano essere destinati, in sede di assestamento, all'incremento del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**, in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso.

L'**articolo 105** prevede interventi che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono derivare eventuali risparmi di spesa. La relazione tecnica precisa che gli **eventuali risparmi di spesa** derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'anno scolastico in corso e calcolati rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, possono essere destinati all'incremento del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**, in misura non superiore al dieci per cento dell'ultimo Fondo che ha superato il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

La **disposizione in oggetto**, recante misure in **materia di istruzione**, apporta, con il **comma 1**, composto di tre lettere, alcune modifiche all'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. Buona scuola), riguardante la **sostituzione dei docenti assenti**.

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, **comma 85** citato prevede che, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 della medesima legge n. 107 del

2015 (si tratta degli obiettivi che le istituzioni scolastiche devono perseguire e in funzione delle quali individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia), il **dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia** che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Ora, la **lettera *a)*** del comma 1 della disposizione in esame stabilisce che il dirigente scolastico "**deve, salvo motivate esigenze di natura didattica**" (e non più "può") effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

La **lettera *b)*** della disposizione in commento specifica che le sostituzioni predette riguardano non più genericamente i "docenti" ma i docenti "**su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado**" (quindi con esclusione degli insegnanti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria).

La **lettera *c)*** aggiunge un ulteriore periodo in base al quale per le **sostituzioni dei docenti su posti di sostegno** e degli **insegnanti di scuola primaria**, il dirigente scolastico **può effettuare** le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia.
L'ultimo del comma 85 viene quindi riformulato al fine di confermare la disposizione vigente a norma della quale "il personale dell'organico dell'autonomia" – sia quello utilizzato ai sensi del primo periodo (per la sostituzione dei docenti su posto comune delle scuola secondarie e di primo e secondo grado) che quello utilizzato ai sensi del secondo periodo (per la sostituzione dei docenti su poti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria) - ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Il **nuovo testo** prevede quindi che, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico **deve effettuare**, salvo motivate esigenze di natura didattica, **le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado** assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Per le sostituzioni dei **docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria**, il dirigente scolastico **può effettuare** le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Il personale dell'organico dell'autonomia, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Per **effetto delle modifiche sopra illustrate**, pertanto, le sostituzioni dei docenti assenti fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia **non è più una facoltà**, **ma diviene un obbligo** in capo al dirigente scolastico. Questo, infatti, **deve effettuare** le sostituzioni dei docenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia e, cioè, utilizzando personale interno all'istituzione scolastica, a meno che non sussistano motivate esigenze didattiche che impediscano la sostituzione.
Tale previsione non è però generalizzata, dal momento che per le **sostituzioni dei docenti su posti di sostegno** e per gli **insegnanti della scuola primaria**, quella di effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia **resta**, per il dirigente scolastico, **una facoltà**.
Resta invariata nella sostanza la clausola finale della disposizione, che tutela il **trattamento economico del personale dell'organico dell'autonomia**, il quale, anche ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Quanto al **conferimento delle supplenze in generale**, si ricorda che l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato è disposto secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale adottata in deroga all'articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999 (che richiede un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze) ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (di recente prorogato con l'articolo 4 del decreto-legge n. 127 del 2025, in corso di conversione). In particolare, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 viene in rilievo l'ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024, come modificata dall'ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024).
Le **tipologie di supplenze attribuibili**, nel dettaglio, sono:
a) **supplenze annuali** per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
b) **supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche** per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) **supplenze temporanee per ogni altra necessità** diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Per **l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee** fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere *a)* e *b)*, da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS), costituite in attuazione dell'Ordinanza ministeriale citata. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i

dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'ordinanza ministeriale.
Per **le supplenze temporanee** di cui alla **lettera *c)***, che **qui vengono in rilievo**, si utilizzano le **graduatorie di istituto**. Il destinatario della supplenza è individuato dal dirigente scolastico. La procedura per il conferimento di tali supplenze (dette anche supplenze brevi) è disciplinata dall'articolo 13 dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 2024.
Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 31 agosto 2016 disciplina le modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario.
Per quanto riguarda l'**anno scolastico 2025/2026**, si rimanda all'avviso n. 157048 del 9 luglio 2025, recante le **istruzioni e indicazioni operative** in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A diffuse dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Quanto all'**organico dell'autonomia**, si rimanda all'apposito *box* di approfondimento inserito in calce alla scheda di lettura relativa all'articolo 106 del disegno di legge in esame.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in materia di **monitoraggio delle spese per supplenze brevi e saltuarie**.

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, comma 696, citato stabilisce, al primo periodo, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) provvede al **monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie** del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre.
Il secondo periodo prevede poi che nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
Ora, la **disposizione in esame** sostituisce il primo periodo del menzionato articolo 1, comma 696, prevedendo che il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al **monitoraggio quadrimestrale delle assenze** del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, **distinte per ordine e grado** di istruzione, **per posti comuni e posti di sostegno** e **per profilo professionale**, **delle relative modalità di sostituzione**, con indicazione della **durata dell'assenza e della sostituzione**, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie, comunicandone le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.
Per **effetto delle modifiche,** quindi:
- il monitoraggio, **da trimestrale, diventa quadrimestrale**;

- l'**oggetto del monitoraggio** viene esteso e maggiormente dettagliato, in quanto non riguarda più solo le spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, bensì anche le **assenze** del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario - **distinte** per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale - **le relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione**.

Rimane poi ferma l'obbligo comunicare le risultanze del monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la precisazione che tale comunicazione deve avvenire entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.
Resta fermo altresì quanto disposto dal secondo periodo del vigente comma 696, ai sensi del quale. nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

In materia di **monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie**, si segnala che con la nota n. 6961 del 15 settembre 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito ha comunicato alle istituzioni scolastiche di aver reso disponibile, all'interno del sistema informativo SIDI, il nuovo cruscotto "Supplenze brevi e saltuarie". Il cruscotto è stato ideato come strumento di supporto alle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di rendere più agevole e trasparente l'attività di rilevazione, consultazione e analisi dei dati relativi alle supplenze brevi e saltuarie. Il cruscotto rende possibile, attraverso un'interfaccia articolata in tre sezioni principali (Assenze, Contratti, Risorse finanziarie), accedere a informazioni dettagliate, aggiornate e navigabili (la nota, per il momento non reperibile sul sito internet del Ministero, è stata invece pubblicata dalle organizzazioni sindacali ed è disponibile a questo link).

Il **comma 3** della **disposizione in esame** dispone che gli **eventuali risparmi di spesa** derivanti dall'attuazione del comma 1, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, **possono essere destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)**, **in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso**, con il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (su cui incide il precedente comma 2 del disegno di legge in esame), e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130 del presente disegno di legge (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Si ricorda che il **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** (MOF) è disciplinato dall'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2016/2018. Da ultimo, il medesimo fondo, in base

all’articolo 78 Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019/2021, è inoltre alimentato dalle risorse richiamate dal medesimo articolo, che ne ha altresì modificato, in parte, la disciplina.
Il Fondo MOF è **finalizzato** a **remunerare il personale** per le seguenti finalità:
a) finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007;
b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
d) gli incarichi specifici del personale ATA;
e) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
f) utilizzo delle risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, oggi fondo di valorizzazione del personale scolastico, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (in base al quale le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, già confluite nel MOF, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione);
g) utilizzo delle risorse finalizzate a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali;
h) utilizzo delle risorse finalizzate a garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole;
i) utilizzo delle risorse finalizzate a remunerare le prestazioni del personale secondo le finalità indicate dalle norme di legge che ne hanno previsto lo stanziamento nell’ambito del MOF;
l) altri compensi finanziati a carico del MOF sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL.
Il Fondo MOF è **ripartito** tra le diverse finalità di cui sopra e tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in sede di **contrattazione integrativa** di livello nazionale ed il relativo contratto collettivo è stipulato, di norma, con cadenza triennale.

# Articolo 106
## *(Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)*

L'**articolo 106**, al **comma 1** stabilisce che **l'organico dell'autonomia non sia più definito su base pluriennale, ma annualmente**, con decreto ministeriale. È comunque consentita, all'interno del decreto annuale, una programmazione pluriennale di massima per i due anni successivi.
Il **comma 2** elimina il riferimento al carattere "**triennale**" dell'organico dell'autonomia nella norma che consente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere rimodulate le riduzioni riferite al personale docente dell'organico.
Il **comma 3** stabilisce l'obbligo di acquisire il parere della Conferenza unificata per l'adozione del decreto di definizione dell'organico e prevede la possibilità di **non effettuare la rilevazione e il monitoraggio** del numero di classi e del numero di posti dell'organico dell'autonomia ove la riduzione dell'organico prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa.
Il **comma 4** precisa che il **numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici** può essere definito anche nell'ambito del decreto annuale di determinazione dell'organico di cui sopra.
Il **comma 5** stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle **dotazioni organiche del personale ATA** sia determinata annualmente, e non più con cadenza triennale.
Infine, il **comma 6** garantisce che il personale docente impiegato, ai sensi della normativa vigente, nei **gradi di istruzione inferiori** mantenga il trattamento economico di appartenenza.

L'**articolo 106** prevede interventi che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 hanno carattere ordinamentale, mentre il comma 6 ha natura meramente interpretativa.

Il **comma 1 della disposizione in esame** interviene sull'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. Buona scuola), sostituendo il **comma 64**, dedicato alla **determinazione dell'organico dell'autonomia**.

Preliminarmente, si ricorda che **l'organico dell'autonomia** è stato istituito dalla legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola), la quale all'articolo 1, comma 5, ha statuito che, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il citato organico è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

La medesima disposizione chiarisce che l'organico dell'autonomia è **funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali** delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
I **commi da 63 a 69** del medesimo articolo 1 fissano le nuove **modalità di definizione triennale degli organici** del personale docente.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposito ***box*** **riportato in calce alla presente scheda di lettura.**

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, **comma 64**, della legge n. 107 del 2015 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al successivo comma 201, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

L'ultimo decreto con il quale è stato determinato, e ripartiti su base regionale, l'organico triennale dell'autonomia, relativamente al triennio costituito dagli anni scolastici **2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026** è il decreto interministeriale n. 201 del 18 ottobre 2023.

Ora, il **nuovo comma 64**, come modificato dalla **disposizione in commento,** prevede che l'organico dell'autonomia è determinato **annualmente**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nell'ambito del decreto di cui al primo periodo può essere altresì definita una **previsione pluriennale** dell'organico dell'autonomia per i **due anni scolastici successivi a quello di riferimento**.

Si ricorda che il **comma 335** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 – su cui si dirà meglio *infra* in quanto novellato dal comma 3 della disposizione in commento – stabilisce che **con decreto annuale** del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo; sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento; è rilevato il numero di classi in deroga alle dimensioni previste dalla normativa vigente nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto; sono definiti il numero delle classi con una data percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana.

L'ultimo decreto adottato ai sensi del comma 335 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, relativamente all'**anno scolastico 2025/2026**, è il decreto interministeriale n. 121 del 25 giugno 2025

Il **comma 2** interviene sull'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), sopprimendo la parola "triennale".

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, comma 828, della legge di bilancio 2025, nel rimodulare in riduzione la dotazione organica del personale scolastico, prevede al **quarto periodo** – inciso dalla disposizione in esame – che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni riferite al **personale docente** possono essere rimodulate **nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia** di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad invarianza finanziaria.
La **modifica in esame**, in coerenza con quella di cui al precedente comma 1, elimina il riferimento al carattere "**triennale**" dell'organico dell'autonomia.

La **relazione illustrativa**, in proposito, afferma che la norma "consente che le riduzioni dell'organico riferite al personale docente possano essere rimodulate nell'ambito dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, ad invarianza finanziaria, superando, in tal modo, la vigente impostazione triennale".

Il **comma 3**, composto di **due lettere**, apporta delle **modifiche** all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
In particolare, la **lettera *a)*** interviene sul **comma 335**, che prevede l'adozione annuale di un decreto ministeriale volto a rilevare e definire le situazioni elencate dal medesimo comma.

In particolare, nel **testo vigente,** il **comma 335** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 stabilisce che **con decreto annuale** del Ministro dell'istruzione (oggi Ministro dell'istruzione e del merito), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:
*a)* è **rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare** a qualsiasi titolo, distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, **sulla base del quale**, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, **è rimodulato il fabbisogno di personale** derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto

dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
*b)* sono **definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria** presso le quali è attivato l'insegnamento di **educazione motoria** e il relativo numero dei posti di insegnamento;
*b-bis)* è **rilevato il numero di classi in deroga** attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione (si tratta delle classi in deroga alle dimensioni previste dalla normativa vigente nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto);
*b-ter)* sono **definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri**, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, **pari o superiore al 20 per cento degli studenti** della classe e il relativo numero dei posti di docente.

Ora, la **disposizione in commento** inserisce un riferimento alla Conferenza unificata, per cui il decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato, oltre che di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche **sentita la Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
Inoltre, si specifica che il suddetto decreto è da adottare **"di norma"** entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento.
Per ogni altro aspetto, il comma 335 rimane invariato.

La **lettera *b)*** del comma 3 della disposizione in esame incide sul **comma 335-*bis*** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022.

Nel **testo vigente**, il citato **comma 335-*bis*** prescrive che, a decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 **sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia**, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59 (che riguarda l'adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori).

Ora, la **disposizione in esame** aggiunge un nuovo periodo, con cui si stabilisce che al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, **non si dà luogo alla rilevazione** di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, ove la **riduzione** prevista avvenga con **esclusivo** riferimento alla dotazione organica dei **posti del potenziamento dell'offerta formativa**.

Il **comma 4** novella l'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (legge n. 175 del 2022), recante misure per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli **istituti tecnici**.

Nel **testo vigente**, il **comma 1** dell'**articolo 26-*bis*** citato dispone che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 26 (relativo alla riforma degli istituti tecnici), a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-*bis* del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-*bis* e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-*ter* nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, **il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024. La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.

Ora, la **disposizione in commento** interviene sul secondo periodo stabilendo che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, il **numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici** è definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze **"ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234"** (la norma novellata dalle disposizioni di cui al precedente comma 3).

In proposito, si segnala che è in atto la **riforma degli Istituti tecnici in attuazione del PNRR**. Per un approfondimento dettagliato in materia di istituti tecnici si rimanda alla sezione dedicata nel tema web "L'istruzione tecnica e professionale" predisposto dal Servizio studi e presente sul *Portale della documentazione* della Camera dei deputati.

Il **comma 5 dell'articolo in esame** dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la **consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA** è determinata annualmente.

Si ricorda che il decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024 reca la revisione, per l'**anno scolastico 2024/2025**, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Con la **nota n. 164875 del 18 luglio 2025**, il Ministero dell'istruzione e del merito ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali, nelle more dell'adozione dello stesso, lo **schema di decreto interministeriale** recante la revisione delle dotazioni organiche del personale A.T.A. per l'**anno scolastico 2025/2026** (la nota, per il momento non reperibile sul sito internet del Ministero, è stata pubblicata dalle organizzazioni sindacali ed è disponibile a questo link).
Lo schema di decreto non riporta la dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi (ora appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione per effetto del CCNL, Istruzione e Ricerca, 2019/2021 del 18 gennaio 2024) in quanto, a seguito della riforma del dimensionamento della rete scolastica, il numero di posti per il profilo professionale in esame è attualmente determinato, insieme a quello dei dirigenti scolastici, dal decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127, così come modificato dal decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124.

Il **comma 6 della disposizione in commento** statuisce che **il personale docente impiegato nei gradi di istruzione inferiori** ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (legge n. 106 del 224), **mantiene il trattamento economico di appartenenza.**

Si tratta, in particolare, ai sensi dell'articolo 11 menzionato dalla norma, dei **docenti** di cui è disposta, con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, **l'assegnazione con dedica all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana** almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), **pari o superiore al 20 per cento degli studenti** della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

- ***L'organico dell'autonomia***

L'**organico dell'autonomia** è stato istituito dalla legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola), la quale all'articolo 1, comma 5, ha statuito che, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il citato organico è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.
La medesima disposizione chiarisce che l'organico dell'autonomia è **funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali** delle istituzioni scolastiche come

emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
I **commi da 63 a 69** del medesimo articolo 1 fissano le nuove **modalità di definizione triennale degli organici** del personale docente. In particolare, il comma 64 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato su base regionale con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del medesimo articolo.
Il **comma 201** stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011 (riguardante la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica), nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013 (riguardante la determinazione dell'organico dei docenti di sostegno, su cui si dirà più diffusamente *infra*).
Il **comma 65** prevede poi che il **riparto della dotazione organica** tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il medesimo comma stabilisce inoltre che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei **posti di sostegno** sia effettuato in base al numero degli alunni disabili e che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, nonché che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso, si prevede che il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (che reca norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola) e che il personale della dotazione organica dell'autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
Il decreto interministeriale n. 121 del 25 giugno 2025, adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, reca la **determinazione per l'anno scolastico 2025/2026 dell'organico del personale docente** adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 335 e seguenti, 344 e 345, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con il decreto interministeriale n. 168 del 18 agosto 2025 è definito inoltre il **limite massimo dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga** alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 in attuazione dell'articolo 1, commi 344 e 345, lettere *a), b)* e *c)* della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

## CAPO II - MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

### Articolo 107
### *(Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR)*

L'**articolo 107**, **comma 1**, stabilisce che un Piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché delle Istituzioni AFAM afferenti al Ministero dell'università e della ricerca, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero. Dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del PNRR, dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC). Il **comma 2** prevede che il Piano triennale della ricerca è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate. Il **comma 3** dispone che, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130 del provvedimento in esame, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca. Il **comma 4** istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie afferenti a vari fondi istituiti da disposizioni legislative nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (sono: il Fondo integrativo speciale per la ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, il Fondo italiano per la scienza, il Fondo italiano per le scienze applicate e il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica). Il **comma 5** incrementa il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia, con riguardo all'**articolo 107**, **comma 4**, una maggiore spesa pari a € 259 mln per il 2026, a € 257,6 mln per il 2027 e a € 285,7 mln per il 2028 in termini di saldo netto da finanziare, a € 255,7 mln per il 2026, a € 254,3 mln per il 2027 e a € 282,4 mln per il 2028 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Con riguardo all'**articolo 107**, **comma 5**, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia una maggiore spesa pari a € 150 mln per ciascuno degli anni

2026, 2027 e 2028 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Come sopra anticipato, il **comma 1** stabilisce che un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché delle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero.

> L'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 218/2016 elenca i seguenti enti pubblici di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.
> In base all'articolo 2 della L. n. 508/1999, le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC).
Il **comma 2** prevede che il Piano triennale della ricerca ed il cronoprogramma di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le

caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo, revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.
Il **comma 3** dispone che, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130 del provvedimento in esame, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.
Il **comma 4** istituisce quindi nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie :
- di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 204/1998 (*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica*);

> Tale disposizione prevede che specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca - PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione dell'allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
> Il Fondo integrativo speciale per la ricerca è attualmente allocato sul capitolo 7310 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11), con un ammontare in conto residui pari a € 20.171.366 per il 2026 e a € 1.400.000 in termini di competenza e di cassa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

- di cui all'articolo 1, comma 554, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021);

> La disposizione citata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Esso ha quindi demandato a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione delle modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553.

In attuazione di tale previsione è stato quindi adottato il DM n. 615 del 19 maggio 2021 (*Modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale"*).
Il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale è allocato sul capitolo 1812 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11), con un ammontare in conto residui pari a € 9.499.892 per il 2026.

- di cui all'articolo 61 del D.L. n. 73/2021 (L. n. 176/2021);

L'**articolo 61** ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il **Fondo italiano per la scienza (FIS)**, più volte rideterminato, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo italiano per la scienza è destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale.
L'individuazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo è stata demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Tali criteri e modalità di assegnazione delle risorse devono conformarsi a **procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC)**, con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced Grant". Successivamente, l'art. 1, comma 311 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha incrementato il Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro (annui) a decorrere dall'anno 2024. L'art. 6, comma 5, del D.L. n. 61/2023 (L. n. 100/2023), ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per un importo pari a 12 milioni di euro per il 2023 mentre l'art. 1, comma 3, lett. c), del D.L. n. 90/2025 (L. 109/2025) ne ha disposto una riduzione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025.
Il Fondo è allocato sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11), con un ammontare in conto residui pari a € 375.259.468 per il 2026.

- di cui all'articolo 1, comma 312, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022);

Il Fondo italiano per le scienze applicate - FISA, allocato sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11), con un ammontare in conto residui pari a € 241.015.875 per il 2026, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

- di cui all'articolo 1, comma 870, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

La disposizione sopra richiamata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica

e tecnologica (FIRST), al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca. Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è allocato sul capitolo 7245 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11), con un importo pari a € 86.865.377 in conto residui e a € 393.500 in termini di competenza e di cassa per il 2026, a € 4.040.000 in termini di competenza e di cassa per il 2027 e a € 7.780.000 in termini di competenza e di cassa per il 2028.
Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica -finanziamento progetti di cooperazione internazionale è invece allocato sul capitolo 7345 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11), con un importo pari a € 25.892.481 in conto residui e a € 1.103.649 in termini di competenza e di cassa per il 2026 e a € 10 mln in termini di competenza e di cassa per il 2028.

La dotazione iniziale del fondo per la programmazione della ricerca è pari a:
- euro 259.029.354 nell'anno 2026;
- euro 257.633.003 nell'anno 2027;
- euro 285.703.366 nell'anno 2028;
- euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030;
- euro 687.830.876 per l'anno 2031;
- euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.

Il **comma 5** incrementa il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

## CAPO III - MISURE IN MATERIA DI CULTURA

# Articolo 108
## *(Carta elettronica "Valore")*

L'**articolo 108** istituisce una nuova carta elettronica, denominata **«Carta valore»**, finalizzata all'acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuta ai giovani che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Tale strumento, **dal primo gennaio 2027**, **sostituirà** la **«Carta della cultura giovani»** e la **«Carta del merito**».

L'**articolo 108** comporta oneri pari a **180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.** La relazione tecnica evidenzia che a tali oneri si farà fronte tramite la **minore spesa** annua, di pari ammontare, derivante **dal superamento**, disposto dal medesimo articolo in commento a decorrere dall'anno 2027, della **Carta della cultura giovani** e della **Carta del merito**.

La disposizione in esame, composta da dodici commi**, istituisce**, **a decorrere dal 2027, la «Carta valore»,** in sostituzione delle vigenti «Carta della cultura giovani» e «Carta del merito» di cui ai commi 357 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 243 (legge di bilancio 2022).

Si segnala fin d'ora che il commento della disciplina recata dai **commi 8** e **9** del presente articolo sarà esposta in calce alla scheda, congiuntamente al commento della disciplina recata dal **comma 12**, in ragione del fatto che tutti e tre i commi citati recano novelle alle disposizioni vigenti in materia di **«Carta della cultura giovani»** e **«Carta del merito**».

Il **comma 1** della disposizione in commento stabilisce che **a decorrere dall'anno 2027**, è assegnata, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, una carta elettronica denominata **«Carta valore»** ai soggetti che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il **diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore** o equiparati.
Il successivo **comma 2** prevede che **la «Carta valore» assegna un credito** utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, **strumenti musicali**, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Il **comma 3** stabilisce che la **«Carta valore»** è concessa nel rispetto del limite massimo di spesa di **180 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Il **comma 4** dispone che con **decreto annuale** del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono **definiti gli importi nominali da assegnare**, nel rispetto del limite di spesa pari a 180 milioni, di cui al citato comma 3, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della **«Carta valore»**.
Il **comma 5** prevede che il Ministero della cultura provvede al **monitoraggio semestrale delle spese** e **dell'utilizzo della Carta valore**, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Nell'adozione del decreto annuale di cui al comma precedente si tiene conto degli **esiti del monitoraggio** e **dei risultati** delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130 del presente disegno di legge (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Ai sensi del **comma 6**, il Ministero della cultura **vigila** sul corretto funzionamento della **«Carta valore»**, e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché, in via cautelare, alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.
Il successivo **comma 7** dispone che nei casi di violazione di cui al comma 6, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme sulle sanzioni amministrative previste dal capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il comma prosegue disponendo altresì che il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.
Il **comma 10** prevede che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la **«Carta valore»**, ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura **e a ogni altro adempimento richiesto** per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

Il **comma 11** stabilisce che il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un'apposita **convenzione** volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta valore, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante la disciplina delle funzioni e dei compiti svolti dalla Guardia di Finanza.

Come preannunciato, i **commi 8, 9 e 12** dell'articolo in commento intervengono invece sulla disciplina attualmente vigente della **«Carta della cultura giovani»** e della **«Carta del merito»**, di cui ai commi 357 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio per l'anno 2022).

Per una analisi delle **differenze** tra le due carte citate e la neoistituita Carta valore, si rinvia all'apposito approfondimento in calce alla scheda.

Il **comma 8** interviene in particolare sul **comma 357** il quale, nel testo **vigente**, istituisce, **a decorrere dal 2023**, la **«Carta della cultura giovani»** e la **«Carta del merito»** quali strumento di sostegno all'acquisto di materiali e di contenuti culturali, in favore, rispettivamente, di tutti i neodiciottenni appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro (Carta della cultura giovani), e di tutti i neodiplomati della scuola secondaria che abbiano conseguito una votazione di almeno 100 centesimi (Carta del merito).
Ora, la norma in commento **modifica tale disciplina**, incidendo sull'arco temporale di applicazione e di utilizzo dei suddetti strumenti di sostegno. La norma novellante prevede, infatti, che le carte sopracitate possono essere utilizzate a partire dall'anno 2023 e **fino all'anno 2026**, ed aggiunge la previsione in base alla quale, tale disciplina trova applicazione **esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025.**
Tali novelle si pongono in coerenza con l'istituzione della nuova **Carta valore**, che è configurata - dai precedenti commi dell'articolo in commento – in sostituzione delle predette carte, e cioè **a decorrere dal 2027** e in favore dei soggetti che hanno conseguito il **diploma** di scuola secondaria superiore, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, **a partire dall'anno 2026**.

Il successivo **comma 9** dell'articolo in commento**,** modifica la disciplina recata al comma 357-*sexies* dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234. Tale norma prevede, nel testo vigente, che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la **«Carta della cultura giovani»** e la **«Carta del merito»**, ai fini del pagamento del credito maturato, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla **trasmissione della fattura** entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
La **norma di odierno esame,** tra gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti sopracitati, **aggiunge**, ai fini del diritto al rimborso, oltre alla trasmissione della fattura, un

riferimento ad **ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture.**

Infine, il **comma 12**, **abroga**, a decorrere dal **1° gennaio 2027**, **i commi 357-*bis*, 357-*ter*, 357-*quater*, 357-*quinquies* e 358** dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234.
Si tratta di altre disposizioni che recano la disciplina del funzionamento della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito», anche in riguardo alle risorse stanziate: esse vengono abrogate **a decorrere dal 1° gennaio 2027** poiché è a decorrere da tale data che, come si è detto, le citate carte **saranno sostituite** dalla Carta valore introdotta dai commi, sopra descritti, dell'articolo in commento.
In particolare, la disciplina recata, in relazione alla Carta della cultura giovani e alla Carta del merito dai **cinque commi abrogati** corrisponde (in termini sostanzialmente identici dal punto di vista testuale) a quella recata, in relazione alla neoistituita Carta valore, rispettivamente ai **commi 3, 4, 6, 7 e 11 dell'articolo in commento**.

Come già segnalato, la Carta valore andrà a sostituire, a decorrere dal 1°gennaio 2027, la **«Carta della cultura giovani»** e la **«Carta del merito»**. Tali carte, volte a sostenere l'arricchimento culturale dei giovani e cumulabili tra loro, sono state previste dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 630, lettera *a)*, della legge n. 197 del 2022), che ha a tal fine novellato l'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), fino ad allora disciplinante un precedente strumento di sostegno, il **Bonus cultura 18app**, a sua volta sostituito dalle carte oggi esistenti.
Più in particolare, la **«Carta della cultura giovani»**, è concessa a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;
La **«Carta del merito**», è invece concessa ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma**.**

Ora, le **differenze** che si riscontrano tra la disciplina delle Carte oggi esistenti e la disciplina introdotta dall'articolo in commento in relazione alla nuova Carta valore, sono le seguenti:

- il beneficio economico erogato con la **Carta valore** è riconosciuto **a tutti i giovani** che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il **diploma di istruzione secondaria superiore**, **senza** prevedere il soddisfacimento di **requisiti economici** (come invece richiesto per la carta cultura giovani, assegnata a soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro) e senza prevedere il soddisfacimento di **requisiti di merito** (come accade, invece, per la Carta del merito che riconosce l'incentivo economico agli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 o 100 e lode).

- si prevede che il **decreto interministeriale** con cui sono definiti gli importi nominali da assegnare, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della «Carta valore» sia **adottato entro il 30 settembre di ciascun anno**, mentre il vigente comma 357-*ter* dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, in relazione alle due carte oggi esistenti**,** prevede che tale **decreto dovesse essere adottato una sola volta,** entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione istitutiva;
- si introduce - con il comma 5 dell'articolo in commento, che non ha corrispettivi nella normativa che disciplina le carte oggi esistenti - un meccanismo di **monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo della Carta valore**, effettuato dal Ministero della cultura, sul quale grava l'onere di trasmettere le risultanze del controllo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre.

Non si ravvisano, invece, innovazioni in relazione all'elenco di possibili materiali, prodotti e contenuti culturali acquistabili.

La **relazione tecnica** segnala che le risorse per il finanziamento della Carta cultura giovani e della Carta del merito sono appostate al capitolo n. 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura e che agli oneri previsti per l'introduzione della nuova Carta valore si provvede mediante le minori spese derivanti dall'abrogazione delle disposizioni concernenti la due carte oggi esistenti, **pari a euro 180.499.714.**

# Articolo 109
## *(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)*

L'**articolo 109** istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il **Fondo nazionale per il federalismo museale** (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale strumento di **sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali**.

L'**articolo 109** prevede interventi pari a un importo di **5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**.

L'articolo in commento, composto di due commi, al **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, il **Fondo nazionale per il federalismo museale** (FNFM), con una dotazione di **5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, al fine di assicurare uno strumento di **sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali** con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il **sistema museale nazionale** e renderlo, nell'ottica del **Piano Olivetti** per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie.
Il **comma 2** demanda ad un **decreto del Ministro della cultura**, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire un **piano di riparto relativo alle risorse del Fondo**, prevedendo al contempo che tale riparto possa essere modificato annualmente, con la medesima procedura, per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

Ai sensi del decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018, il **Sistema museale nazionale** è composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati accreditati. Il Sistema museale nazionale è **finalizzato**:
- a potenziare la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla sua capillare diffusione sull'intero territorio nazionale, nonché alle peculiari caratteristiche dei musei e luoghi della cultura italiani;
- a garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni culturali, attraverso la definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti e ai luoghi della cultura, di modalità uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione degli edifici, dei luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento e linee di politica museale condivise, comunque nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti;
- a favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, nonché delle specificità delle diverse tipologie di museo o luogo

della cultura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le case-museo, i musei demo-etnoantropologici, di impresa, religiosi, scientifici e universitari, le aree e i parchi archeologici;
- a favorire la generazione di economie di scala, ivi inclusa la prestazione condivisa di servizi e competenze professionali tra gli istituti che fanno parte del Sistema medesimo, con particolare riguardo alla formazione del personale e alla condivisione delle migliori pratiche.
La **Direzione generale Musei** del Ministero della cultura predispone e pubblica un apposito **elenco** recante l'indicazione dei musei e degli altri luoghi della cultura del Sistema museale nazionale e ne cura l'aggiornamento.
Il citato decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018 reca in allegato i **Livelli uniformi di qualità per i musei** e dispone che presso la Direzione generale operi la **commissione per il Sistema museale nazionale**, con compiti di proposta in ordine allo sviluppo e la promozione del sistema e di aggiornamento e verifica dei livelli di qualità richiesti, anche in sede di accreditamento. Di quest'ultimo si occupano, su istanza del museo o luogo della cultura non statale interessato, appositi organismi istituiti in ciascuna regione.
Le **prime modalità di organizzazione e funzionamento** del Sistema museale nazionale sono state dettate dal decreto ministeriale del 20 giugno 2018.

Quanto al **Piano Olivetti per la cultura**, esso è adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2024, con le seguenti **finalità**:
- favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;
- promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore;
- promuovere la produzione culturale e artistica giovanile;
- valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;
- promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona;
- promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, o da interesse storico-artistico e alle librerie di prossimità;
- tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione;
- promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo;
- promuovere e valorizzare il cinema e il settore audiovisivo;
- promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari.
Il Piano di cui al comma 1 deve essere adottato con un **decreto Ministro della cultura**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Presso l'ufficio di gabinetto del Ministro della cultura è istituita una **posizione dirigenziale di livello generale** avente funzioni di supporto alle attività svolte ai fini dell'attuazione del piano.

# Articolo 110
## *(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)*

L'**articolo 110** interviene con diverse novelle sulla legge n. 220 del 2016, dedicata al cinema e all'audiovisivo. In particolare, le modifiche introdotte prevedono: la **riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo**, che passa da 700 milioni di euro annui a 550 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027; l'introduzione di **sistema di monitoraggio trimestrale** sulla spese sostenute per tutte le tipologie di sostegno previste dalla citata legge; la sottoposizione di **tutte le tipologie di credito di imposta ai limiti massimi di risorse ad tali strumenti spettanti** ai sensi del decreto di riparto; l'**eliminazione dei vincoli di spesa minimi e massimi** previsti per le risorse destinate ai contributi selettivi, alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

L'**articolo 110**, rimodulando la dotazione minima del Fondo per il cinema e l'audiovisivo a decorrere dai vigenti 700 milioni di euro annui a 550 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, comporta **minori spese pari a 150 milioni di euro per il 2026 e per 200 milioni di euro a decorrere dal 2027**.

La disposizione in esame, composta da un **unico comma** a sua volta **suddiviso in cinque lettere**, interviene sulla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo, modificandone, in particolare, le seguenti disposizioni normative: **articolo 13** (recante la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo), **articolo 21** (recante disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), **articolo 27** (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva), **articolo 28** (recante la disciplina del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali) e l'**articolo 29** (recante la disciplina del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo).
Per una puntuale verifica delle modifiche introdotte, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda.

In via preliminare, si ricorda che **la legge n. 220 del 2016,** è stata oggetto di significative modifiche in occasione delle **ultime due leggi di bilancio**, ed in particolare ad opera dell'articolo 1, comma 54, della legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, qui il dossier) e dell'articolo 1, comma 869, della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024, qui il dossier).

Nel dettaglio, la **lettera *a*)** della disposizione in commento, suddivisa a sua volta nei **numeri 1) e 2)**, modifica l'**articolo 13, commi 2 e 5,** della legge n. 220 del 2016 che, come ricordato, reca la disciplina del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** (anche noto come "Fondo per il cinema e l'audiovisivo").
La norma novellata, nel **testo vigente**, dispone che il **Fondo per il cinema e l'audiovisivo** è destinato al finanziamento degli interventi di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 12 della medesima legge, riguardanti gli **incentivi** e le **agevolazioni fiscali** (disciplinati dai successivi articoli da 15 a 22), i **contributi automatici** (articoli da 23 a 25), i **contributi selettivi** (articolo 26) e i **contributi alla promozione** cinematografica e audiovisiva (articolo da 28 a 31).
La dotazione del Fondo, che a decorrere dal 2024 non può comunque essere inferiore a **700 milioni di euro annui**, è parametrata annualmente all'11 per cento delle entrate derivanti, per lo Stato, dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. Le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori da destinare agli interventi di agevolazione fiscale sono state disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017.
Il **riparto del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi è effettuato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, **fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi e i contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo**.
Le **risorse** stanziate per gli interventi diversi da quelli consistenti in incentivi e agevolazioni fiscali, laddove **inutilizzate**, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al **rifinanziamento dello stesso Fondo**.

Si ricorda che la disciplina concernente **la dotazione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo, è stata più volte modificata nel corso degli anni.
Inizialmente, la **norma istitutiva** aveva stabilito che l'importo minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del finanziamento non potesse essere inferiore a **400 milioni** di euro annui. Tale importo è stato poi più volte modificato negli anni successivi:
- la **legge di bilancio 2021** (legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 583, lett. *a)*), l'ha innalzato a **640 milioni** di euro annui dal 2021;
- **legge di bilancio 2022** (legge n. 234 del 2021: articolo 1, comma 348) l'ha ulteriormente innalzato a **750 milioni** di euro annui dal 2022;

- **la legge di bilancio 2024** (legge n. 213 del 2023: articolo 1, comma 538) l'ha ridotto a **700 milioni** di euro annui dal 2024.
Il Fondo è allocato sul **capitolo 8599** dello stato di previsione del **Ministero della cultura** ma ad esso vanno sommate le risorse che restano appostate nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, ed in particolare al **capitolo 7765** (Somma da riversare in entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d' imposta per il cinema) e al **capitolo 3872** (Somma da riversare in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).
Per quanto riguarda il **riparto del Fondo**, per quello relativo all'anno 2025 si veda il decreto ministeriale n. 55 del 6 marzo 2025.

Ora, venendo alle **modifiche introdotte** dall'articolo in commento alla **lettera *a)***, esse riguardano l'articolo 13 appena illustrato, ed in particolare i **commi 2 e 5.**
Più precisamente, la novella introdotta dalla **lettera *a),* numero 1),** incide sull'articolo 13, **comma 2** e **riduce la dotazione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo, che da un ammontare comunque non inferiore a **700 milioni di euro annui,** come previsto nel testo vigente, passa ad un ammontare comunque non inferiore a **550 milioni di euro annui per l'anno 2026** e a **500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.**

La novella introdotta dalla **lettera *a), numero 2), sostituisce il comma 5*** del citato articolo 13. Nella nuova versione del comma proposta dall'intervento in commento, resta confermato che al **riparto del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi si provvede con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, **ma risulta espunta** la norma che assicura che **l'importo complessivo per i contributi selettivi (articolo 26) e per i contributi destinati alla promozione cinematografica e audiovisiva (articolo 27, comma 1),** non possa essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo. Nel nuovo testo proposto, si demanda al decreto di cui al primo periodo **il compito di stabilire i criteri e le modalità** di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, concernenti **gli incentivi e le agevolazioni fiscali** (articoli da 15 a 22), al fine del **rispetto del limite di spesa**.
Quindi: da una parte vengono **rimossi i limiti minimi e massimi** di cui il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo a dovuto sinora tenere conto in ordine alle risorse da riservare ai **contributi selettivi e per la promozione**; dall'altra si introduce un riferimento espresso all'esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa in riguardo agli **incentivi e alle agevolazioni fiscali.**

Per quanto concerne i **contributi selettivi** disciplinati al citato **articolo 26** della legge 220 del 2016, si ricorda che il **Ministero**, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, nonché per le sale cinematografiche e per la promozione cinematografica e audiovisiva.

I contributi in questione, **erogati a fondo perduto**, sono destinati, per una spesa **massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2024**, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate

da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera.

I contributi sono attribuiti in relazione alla **qualità artistica o al valore culturale dell'opera** o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

Con **decreto ministeriale** acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative delle disposizioni in materia di contributi selettivi e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto. Possono inoltre essere definite ulteriori disposizioni applicative, fra cui, i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, , e i casi di revoca e di decadenza. Il decreto può inoltre stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. I proventi dell'opera sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Il decreto ministeriale vigente concernente le disposizioni applicative in materia di contributi selettivi è il decreto ministeriale n. 345 dell'8 ottobre 2024.

Per quanto riguarda i contributi destinati alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui all'**articolo 27**, comma 1 della legge 220 del 2016, si rinvia a quanto esposto *infra*, in commento alla lettera *c)*

La **lettera *b)*** della disposizione in commento, a sua volta suddivisa nei **numeri 1) e 2)**, come sopra ricordato, interviene sull'**articolo 21** che reca le **disposizioni comuni a tutti i crediti di imposta** modificandone, in particolare, il **comma 1** e introducendo un nuovo comma, il **comma 1-*bis***.

I crediti di imposta cui si riferisce l'articolo 21 riguardano quelli rivolti alle imprese di produzione (articolo 15), alle imprese di distribuzione (articolo 16), alle imprese dell'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17), agli esercenti sale cinematografiche (articolo 18), alle impese di produzione italiane, operanti in Italia e con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (articolo 19) e agli altri soggetti che apportano denaro al settore (articolo 20).

Nel dettaglio, **la lettera *b)*, numero 1)** modifica il **comma 1** dell'articolo 21, il quale, nel **testo vigente** dispone che i **crediti d'imposta**, ad **esclusione** di quelli di cui agli **articoli 15 e 19** (concernenti, rispettivamente, il credito di imposta per le

**imprese di produzione** e per le impese di produzione italiane operanti in Italia e con manodopera italiana ma su commissione di produzioni estere), **sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo**, ai sensi dell'articolo 13, comma 5. Ai sensi del medesimo comma, con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.
Ora, la **disposizione in esame** sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 21 appena illustrato, prevedendo che il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5 stabilisce il **limite massimo complessivo per tutte le tipologie di credito di imposta** (articoli 15-20).
La norma prosegue prevedendo che - **fermo restando** che con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento, e che lo stesso provvedimento può essere modificato in corso d'anno - qualora, per il **credito d'imposta di cui all'articolo 19**, sia necessario **incrementare** il **limite** previsto dal medesimo decreto, **tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per tutti i crediti di imposta** (articoli 15 a 20) sopra riepilogati.
Quindi, rispetto alla normativa vigente, la modifica in commento (da leggersi, evidentemente, in combinato disposto con quella di cui alla precedente lettera *a)*, numero 2)) **assoggetta**, indistintamente, **tutte le tipologie di credito di imposta,** ivi inclusi i crediti di imposta per la produzione (oggi esclusi), **al rispetto del limite massimo complessivo** stabilito con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
Con riferimento al credito di imposta di cui all'**articolo 19**, la norma novellante stabilisce inoltre che, qualora si rendesse necessario aumentare il massimale specifico destinato a tale tipologia di credito di imposta, l'incremento **non può comunque superare il limite massimo** complessivo di risorse previsto per i crediti di imposta e stabilito nel predetto decreto di riparto.

Su tale novella, la **relazione tecnica** precisa che le modifiche poste in essere sono volte a garantire l'adeguata flessibilità tra i vari interventi previsti dalla legge n. 220 del 2016 nel rispetto, comunque, del limite complessivo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e ripartite con decreto del Ministro della cultura. In particolare, con specifico riguardo al **credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi** di cui all'articolo 19 della legge n. 220 del 2016, si prevede che, qualora sia necessario incrementare il limite previsto dal suddetto decreto per tale tipologia di crediti, l'incremento non possa, comunque, determinare il superamento del limite massimo complessivo previsto dalla legge stessa.

In via generale, si ricorda che il **credito di imposta** rappresenta un meccanismo di incentivazione che consente alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo di recuperare una percentuale significativa dei costi sostenuti sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile per compensare debiti fiscali e previdenziali.

Nella legge n. 220 del 2016, la disciplina del *tax credit* è contenuta negli articoli da 15 a 22.
Il citato articolo 21, comma 5, che reca disposizioni comuni in materia di crediti di imposta, attribuisce ad uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il compito di stabilire **la disciplina di dettaglio del *"tax credit"***, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta di cui agli articoli da 15 a 20 della legge. In particolare, tali decreti devono individuare: gli eventuali limiti di importo per opera, ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base delle risorse disponibili e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali; i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
L'**articolo 15** disciplina il credito di imposta previsto a favore delle **imprese di produzione cinematografica e audiovisiva**. La norma di rango secondario che, in attuazione del citato articolo 21, comma 5, reca la disciplina attuativa è il decreto interministeriale del 10 luglio 2024 n. 225, come modificato dal decreto interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025.
L'**impresa di produzione** è definita dal decreto come l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore. Le diverse tipologie di opere eleggibili al credito di imposta sono: opere cinematografiche, opere tv e web, documentari, opere d'animazione, cortometraggi e videoclip.
Le altre tipologie di credito di imposta, diverse dalla produzione, sono disciplinate agli **articoli dal 16 al 20** della legge 220 del 2016. La norma di rango secondario che in attuazione del più volte citato articolo 21, comma 5, reca la disciplina attuativa di dettaglio delle diverse tipologie di credito di imposta appena menzionate, è il decreto interministeriale n. 152 del 2021. Tale decreto stabilisce le disposizioni applicative per i seguenti incentivi fiscali:
- il credito di imposta per le **imprese di distribuzione** disciplinato dall'**articolo 16**. L'impresa di distribuzione ha come oggetto e svolge prevalentemente l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento ai fini della fruizione da parte del pubblico attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Le **opere audiovisive** eleggibili al credito d'imposta sono: i film, in relazione alla distribuzione cinematografica in Italia e alla distribuzione all'estero e tutte le opere audiovisive in relazione alla sola distribuzione all'estero.
- il credito di imposta per le **imprese dell'esercizio cinematografico**, disciplinato dall'**articolo 17**, **comma 1**. Il citato decreto interministeriale definisce tali, le imprese che hanno sede legale e domicilio fiscale in Italia o sono soggette a tassazione in Italia, inclusi

gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata. Il credito d'imposta spetta per la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale;

- il credito di imposta per il **potenziamento dell'offerta cinematografica**, disciplinato dall'**articolo 18**; Il beneficio fiscale è riconosciuto alle medesime imprese di cui all'articolo 17 per potenziare l'offerta cinematografica, ossia per la programmazione di film, con particolare riferimento ai film italiani ed europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parete del pubblico.
- il credito di imposta per **l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi**, disciplinato dall'**articolo 19**. Tale tipologia di credito di imposta è riconosciuta alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione. L'attività di post-produzione è la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione. Il credito di imposta è riconosciuto per la realizzazione di opere audiovisive, o parti di essa, **non aventi il requisito della nazionalità italiana**, realizzate utilizzando manodopera italiana, **su commissione di produzioni estere**, a condizione che sia effettuato sul territorio italiano almeno un giorno di riprese ovvero di lavorazioni in caso di opere di animazione.
- il credito di imposta per le **imprese non appartenenti al settore cinematografico**, disciplinato dall'**articolo 20**. Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo. Tali imprese sono i soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR e i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. Il credito di imposta è riconosciuto per apporti in denaro effettuati per la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

L**a lettera *b)*, numero 2),** dopo il comma 1**, aggiunge** un'altra previsione normativa**, il comma 1-*bis*,** il quale prevede che al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, concernenti il decreto di riparto delle risorse del Fondo, il Ministero della cultura effettua il **monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi** e **del tiraggio dei crediti d'imposta** previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.

La **lettera *c)*** interviene sull'**articolo 27** recante, come sopra ricordato, la disciplina in materia di **contributi** per le attività e le iniziative di **promozione** cinematografica e audiovisiva. Nello specifico, la modifica normativa interessa la **lettera *i)*** dell'articolo 27, comma 1.

Nel **testo vigente**, l'articolo 27, comma 1, prevede che i **contributi per la promozione** sono concessi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;

c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
g) sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, nonché dai circoli di cultura cinematografica;
h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;
**i) novellata dal presente articolo, si veda subito *infra*.**
I commi successivi della norma in esame prevedono che le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.
I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti.
Con decreto del Ministro sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità previste al comma 1.

La disciplina contenuta nell'articolo 27, comma 1, **lettera *i),*** modificata dalla norma in commento, nel **testo vigente**, stabilisce che il Ministero, **per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo,** aggiuntivo rispetto al limite massimo del 30 per cento del Fondo, oggi previsto, per i contributi di cui all'articolo 26 e 27, primo comma, concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a sostenere il **potenziamento delle competenze** nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché **l'alfabetizzazione** all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
Ora, la **norma novellante sopprime** la disciplina che attualmente prevede il **vincolo di spesa** pari ad **almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo** da destinare alle finalità sopra elencate.

La **lettera *d)*** dell'articolo in commento interviene sull'**articolo 28,** dedicato al **Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.**
La norma in questione **nel testo vigente**, al comma 1 stabilisce che per consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, **è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione** di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 **fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:
a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
Ora, la **norma in commento modifica** la disciplina appena riepilogata sostituendo le previsioni che quantificano annualmente le risorse da destinare al potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, stabilendo che per tali finalità è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con **dotazione annua stabilita con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5.**

L'ultima modifica recata dall'articolo in commento, di tenore analogo a quella appena illustrata, riguarda **l'articolo 29** che reca la disciplina del **Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo**.
Tale norma, nella **formulazione vigente**, prevede che al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, **con dotazione annua** di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e **fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025** per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto concernente le disposizioni applicative, tenendo altresì conto della

rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.
Ora, la **norma novellante modifica** la disciplina appena riepilogata sostituendo le previsioni che quantificano annualmente le risorse da destinare al Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, stabilendo che per tale finalità è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con **dotazione annua stabilita con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5.**

Sul punto, come si evince anche dalla lettura della **relazione tecnica**, le **modifiche normative che incidono sugli articoli 27, 28 e 29** sopra illustrate**,** sono tutte accumunate dalla circostanza che si procede alla **soppressione dei vincoli di spesa minimi precedentemente previsti**. Trattandosi di modifiche alle regole di riparto interne del Fondo, i relativi effetti finanziari sono già stati considerati nella rideterminazione della spesa complessiva riguardante la dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

In ordine alla *ratio* complessiva delle disposizioni di cui al presente articolo, la relazione illustrativa afferma che essa è tesa alla soppressione delle soglie di finanziamento e alla **rimessione al decreto ministeriale di riparto del Fondo dell'*an* e del *quantum* dei contributi**.
Sul fronte degli **incentivi fiscali**, invece, le novelle in commento sembrano andare **nella direzione opposta**, quella di evitare che il limite complessivo di spesa posto dal decreto di riparto per tale forma di sostegno venga superato.

| **Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)** | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689** |
| *Artt. da 1 a 12 (Omissis)* | *Identici.* |
| Art. 13<br>*(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)* | Art. 13<br>*(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)* |
| 1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo». | 1. *Identico.* |
| | |
| 2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale | 2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale |

| Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016) | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689** |
| cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a **700 milioni di euro annui**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. | cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, **e** comunque in misura non inferiore a **550 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. |
| 3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. | *3. Identico.* |
| 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» | *4. Identico.* |

| Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016) | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689** |
| dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | |
| 5.Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, **fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo**. | 5.Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. **Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa.** |
| 5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. | 5-*bis*. *Identico*: |
| 6.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti. | *6. Identico* |
| *Artt. da 14 a 20 (Omissis)* | *Identici.* |
| Art. 21<br>*(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)* | Art. 21<br>*(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)* |
| 1. **I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5.** Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno. | 1. **Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5 stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione**. Con il medesimo decreto, si |

| Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016) | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689** |
| | provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno. |
| | 1-*bis*. **Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero della cultura effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti di imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.** |
| 2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. | 2. *identico* |
| 3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. | 3. *identico* |
| 4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo | 4.*identico* |

| Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016) | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689** |
| irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo. | |
| 5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la | 5. *identico* |

| Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016) | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689** |
| specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie. | |
| 5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al | 5-*bis*. *Identico* |

| Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016) | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689** |
| limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo. | |
| 5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. | 5-*ter*. *Identico* |
| 6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. | 6. *Identico* |
| *Artt. da 22 a 26 (Omissis)* | *Identici.* |
| Art. 27<br>*(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)* | Art. 27<br>*(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)* |
| 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:<br>a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;<br>b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;<br>c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;<br>d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;<br>e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;<br>f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;<br>g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle | 1.Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:<br>a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;<br>b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;<br>c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;<br>d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;<br>e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;<br>f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;<br>g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle |

| Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016) | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689** |
| sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;<br>h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;<br>i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo**, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi | sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;<br>h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;<br>i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. |

| Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016) | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689** |
| dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. | |
| 2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale. | 2. *Identico.* |
| 2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*ter*. | 2-*bis. Identico.* |
| 2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. | 2-*ter*. *Identico.* |
| 3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:<br>a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);<br>b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema; | 3. *Identico.* |

| Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016) | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689** |
| c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale;<br>d) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli. | |
| 4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. | 4. *identico* |
| 4-*bis*. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. | 4-bis. *Identico* |
| 4-*ter*. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. | 4-*ter*. *Identico* |

| **Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)** | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689** |
| Art. 28<br>*(Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)* | Art. 28<br>*(Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali* |
| 1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione **di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:<br>a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<br>b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;<br>c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;<br>d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. | 1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione **annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5**, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:<br>a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<br>b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;<br>c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;<br>d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. |
| 2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata. | 2.*identico* |

| **Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)** | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689** |
| 3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. | 3.*identico* |
| 4.Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane. | 4.*identico* |
| 5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. | 5.*identico* |
| Art. 29<br>*(Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)* | Art. 29<br>*(Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)* |

| **Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)** | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689** |
| 1.Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua **di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025** per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. | 1.Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua **stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5,** per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. |
| 2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. | 2. *Identico* |
| 3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge. | 3. *Identico* |
| 4. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3. | 4. *Identico* |

# TITOLO VIII - MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

## Articolo 111
### *(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)*

L'**articolo 111** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche (comma 1). Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di contributi a soggetti privati finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi (comma 2). Le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità (commi 3 e 4).

L'**articolo 111** prevede un intervento pari ad un importo di 350 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 1**, al fine di **ridurre l'esposizione a situazioni di rischio** che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un **fondo con una dotazione di 350 milioni di euro** per l'anno 2026.

Il **comma 2** stabilisce che le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di **contributi a soggetti privati** finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi, nei termini e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

Il **comma 3** dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1.

Il **comma 4** precisa che i contributi di cui al comma 2 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

# Articolo 112, commi 1-4
## *(Disposizioni concernente il Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009)*

**I commi 1-4 dell'articolo 112, prevedono interventi in favore del Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009**

Il **comma 1** prevede, per l'anno **2026,** interventi pari **a 2,85 milioni di euro,** di cui **1,7 milioni di euro** per il Comune dell'Aquila e **1,15 milioni** di euro per i comuni del cratere**.**
Il **comma 2** prevede, per l'anno **2026,** interventi pari a **mezzo milione di euro,** e pari a **1,5 milioni di euro** per l'anno **2027.**
Il **comma 3** prevede, per l'anno **2026,** interventi pari **5 milioni di euro.**
Il **comma 4** prevede interventi pari **a 2 milioni di euro** per l'anno **2023, 1,8 milioni di euro** per l'anno **2024, di 1,5 milioni di euro** per l'anno **2025 e di 2 milioni di euro** per l'anno **2026.**

Il **comma 1** dell'articolo 112 prevede la **proroga** dell'efficacia delle disposizioni di cui all' articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, fino **all'anno 2026**, autorizzando a tal fine la spesa di **2,85 milioni di euro per l'anno 2026**, di cui **1,7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila** e **1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.**

Il **comma 2** innalza il limite massimo di spesa di 1 milione di euro, previsto per l'anno 2026, al limite massimo di spesa di **1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** per consentire, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, al Comune di L'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato.

Il **comma 3** prevede che per le finalità connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata la spesa di **5 milioni di euro** per l'anno **2026**.

Il **comma 4** prevede modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. In particolare:

a) al comma 2, sesto periodo, in sostituzione di quanto previsto, è assegnato un contributo straordinario dell'importo di **2 milioni di euro** per l'anno **2023**, di **1,8 milioni di euro** per l'anno **2024**, di **1,5 milioni di euro** per l'anno **2025** e di **1,5 milioni di euro** per l'anno **2026**;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, un nuovo periodo che prevede che per l'anno **2026** il contributo di cui **all'ottavo periodo** (relativo alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e riassegnazione del relativo personale in servizio, alla data del 1° luglio

2018, all'Ufficio speciale per i comuni del cratere, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, nonché per la possibilità che l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere possa, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi) è riconosciuto nella misura di **500.000 euro**.

# Articolo 112, commi 5-9
## *(Esigenze connesse alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012)*

L'**articolo 112, commi 5-9**, riguardante gli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel 2012, dispone l'applicazione della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità per il completamento degli interventi stessi (**comma 5**); prescrive che il Commissario delegato, presidente della Regione Emilia-Romagna, presenti una relazione al termine dello stato di emergenza e ne disciplina termini e contenuti (**comma 6**); dichiara il relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale (**comma 7**); dispone la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, che succede all'attuale Commissario delegato, autorizzando la spesa necessaria alla costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario e al finanziamento degli interventi di assistenza tecnica, assistenza alla popolazione, degli interventi sostitutivi per gli eventi sismici e del contributo di autonoma sistemazione (**comma 8**); dispone in merito ai poteri del Commissario straordinario (**comma 9**).

L'**articolo 113, commi 5-9** prevede interventi pari a un importo di **9,6 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027**, a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1 della Legge 40/2025.

Il **comma 5** dispone l'**applicazione**, in quanto compatibili, delle disposizioni della **Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità** (Legge 40/2025), per il completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della **Regione Emilia Romagna** in relazione agli **eventi sismici** del 20 e 29 **maggio 2012**, per cui lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2025 (Legge 207/2024, articolo 1, comma 649).
Il citato articolo 1, comma 649, della Legge di bilancio 2025 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza del suddetto stato di emergenza, dichiarato con la delibera del 22 maggio 2012 e con la delibera del 30 maggio 2012. Gli eventi sismici in parola hanno colpito territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Rilevanti interventi sono stati disposti e disciplinati dal D.L. 74/2012, ad essi dedicato. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema web della Camera dei deputati.
Per l'analisi delle disposizioni introdotte dalla Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Legge 40/2025), v. *infra* l'approfondimento.

Il **comma 6** prescrive che il **Presidente della Regione Emilia-Romagna**, attualmente Commissario delegato per il periodo dell'emergenza (come disposto dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 74/2012), trasmette al Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla fine dello stato di emergenza (e conseguentemente del suo incarico), una **relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata**, contenente:

a) l'indicazione delle risorse economiche stanziate a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;
b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;
c) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi, pendenti alla data di cessazione dello stato di emergenza, relativi al processo di ricostruzione come definito al comma 5;
d) pendenti alla data di cessazione dello stato d'emergenza, relativi al processo di ricostruzione.

Il **comma 7** dichiara lo **stato di ricostruzione di rilievo nazionale** nei territori della Regione Emilia-Romagna, conseguente agli **eventi sismici** citati, per la **durata** di **24 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.
Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale costituisce il presupposto per l'applicazione delle disposizioni della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, come disposto dall'articolo 1 della legge stessa (v. approfondimento).

Il **comma 8** dispone la **nomina,** secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della citata Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**,** del **Commissario straordinario alla ricostruzione** nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato (ossia il presidente della Regione Emilia-Romagna) ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato.
Il comma prosegue disponendo anche che, con uno o più D.P.C.M**.**, previsti dall'articolo 3, comma 2, della citata Legge quadro, si provvede alla **costituzione**, all'**organizzazione** e alla disciplina del **funzionamento** della **struttura di supporto** che assiste il Commissario.
Il comma, infine, autorizza la **spesa di 9,6 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027**, per le spese relative al **funzionamento** della **struttura di supporto** al Commissario (di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima), all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione**,** al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici. Agli oneri relativi, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima Legge quadro.
Il **comma 9** autorizza il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, istituito dal comma 8, per l'esercizio delle proprie funzioni, a **provvedere anche a mezzo di ordinanze** disciplinate dall'articolo 3, comma 7, della già citata Legge quadro. Il comma precisa tuttavia che in ogni caso restano in vigore, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato per il periodo di emergenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

- ***La Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità***

La Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Legge 40/2025) ha quale scopo il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale (**articolo 1**).

L'**articolo 2** disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale e a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora sia valutata l'impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile.

La deliberazione, da assumere previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, e fissa la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci anni, e può essere revocato prima della sua scadenza. Si prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria. Con la stessa ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

L'**articolo 3**, comma 1, disciplina la **nomina del Commissario straordinario** alla ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, con decreto:

- del Presidente del Consiglio dei ministri;
- oppure dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata. Tale nomina avviene dopo la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale indicato all'articolo 2 della legge quadro.

Il Commissario straordinario per la ricostruzione può essere individuato:

- nel Presidente della Regione interessata;
- in uno dei Presidenti delle Regioni interessate, in caso di evento calamitoso ultraregionale;
- in alternativa, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.

Il medesimo procedimento previsto per la nomina del Commissario straordinario è utilizzabile per l'eventuale revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il Commissario straordinario trasmette con cadenza semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione

e alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una **relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione**, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare.

Il compenso del Commissario straordinario è stabilito secondo le norme previste dall'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione indicate all'articolo 6, comma 1 della legge quadro, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Si conferma, altresì, quanto indicato dall'articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010, che prevede, in sintesi, che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

L'articolo 3, comma 2 prescrive che la costituzione, l'organizzazione e la disciplina della **struttura di supporto del Commissario straordinario** sono stabilite da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. La suddetta struttura di supporto può essere articolata a livello territoriale, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge. Il comma 3 disciplina il passaggio alla gestione commissariale delle attività e delle funzioni non concluse dal commissario delegato per l'emergenza e il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Tale passaggio viene formalizzato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina per il completamento delle attività e delle funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite al Commissario straordinario, avviene con ordinanze di protezione civile finalizzate a favorire il rientro nel regime ordinario delle emergenze di rilievo nazionale (previste dall'articolo 26 del codice della Protezione civile di cui al D. Lgs. n. 1/2018).

Il comma 4 prevede che la struttura di supporto del Commissario straordinario sia dotata delle seguenti unità di personale:

a) personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, per un periodo non superiore a un anno;

b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, eccetto il personale delle istituzioni scolastiche, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione. Per tale personale si dispone inoltre in merito al collocamento in organico e al relativo trattamento economico.

Il comma 5 dispone sugli oneri per l'istituzione della struttura di supporto, compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale indicato al comma 4, lettera a),

del presente articolo, mentre il comma 6 dispone in merito alle funzioni del Commissario e al piano pluriennale di interventi.

L'articolo 3, comma 7 prevede che il Commissario straordinario provveda, anche a mezzo di ordinanze, all'esercizio delle funzioni attribuite, previa intesa con la Cabina di coordinamento, e con la possibilità di derogare a disposizioni di legge secondo apposita motivazione, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si specifica che le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie ambientali (D. Lgs. 152/2006) e dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della **Cabina di coordinamento** per la ricostruzione, mentre l'articolo 5 stabilisce l'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.

L'articolo 6 disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari.

La legge quadro disciplina inoltre le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 7), gli interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali (articolo 8), gli interventi di ricostruzione privata (articoli 9 e 12), la relativa procedura di concessione ed erogazione dei contributi (articolo 11), i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati (articolo 10), la disciplina degli interventi di ricostruzione pubblica (articoli da 13 a 18), il trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso (articolo 19), il controllo della Corte dei conti (articolo 20), i profili in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti (articolo 21) e di tutela dei lavoratori (articolo 22). Sono poi dettate disposizioni in materia di procedure di liquidazione anticipata del danno (articolo 23) e di interventi destinati al recupero del sistema produttivo e allo sviluppo (articoli 24 e 25).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo dossier.

## Articolo 112, comma 10
## *(Applicazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione)*

Il **comma 10** stabilisce l'applicazione del Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione per le attività di ricostruzione dei territori colpiti dalle calamità indicate all'art. 112.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

Il **comma 10** stabilisce che per il finanziamento delle attività di ricostruzione previste dall'art. 112 (per l'individuazione dei singoli interventi di ricostruzione per varie calamità e delle relative risorse previste, si rinvia alle schede del presente dossier sul medesimo art. 112) si applica l'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge di bilancio 2025 (l. n. 207 del 2024).
I citati commi 644-646 dell'articolo 1 della richiamata legge di bilancio 2025 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del **Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In proposito, l'art. 9, comma 1 del D.L. 65/2025 (che ha inserito l'art. 20-*novies*.1, comma 4, nel D.L. 61/2023) ha previsto l'utilizzo di una quota, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, del Fondo per la ricostruzione, per il finanziamento degli interventi previsti dal programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (cd. PSIRRII) nei territori Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.
Con l'art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 65/2025 è stata prevista, inoltre, la destinazione di una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, delle risorse del suddetto Fondo per interventi vari nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

# Articolo 112, comma 11
## *(Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012)*

L'**articolo 112, comma 11, proroga** dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026** la possibilità di utilizzare i **finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012** nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

All'**articolo 112, comma 11**, non sono ascrivibili effetti finanziari.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

L'**articolo 112**, **comma 11**, prevede la **proroga al 31 dicembre 2026**, per le **imprese agricole** e agroindustriali colpite dal **sisma** del 20 e 29 maggio **2012**, della possibilità di utilizzare **i finanziamenti agevolati**, stanziati a favore delle medesime imprese.
A tal fine, **novella l'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis***, del d.l. n. 95 del 2012.

Nell'esaminare il quadro giuridico della disposizione in esame, si ricorda che il **comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis*** del d.l. n. 95 del 2012 prevede:

- **finanziamenti agevolati** per le **imprese agricole ed agroindustriali** di individuate dai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati per la ricostruzione post-sisma 2012;
- i finanziamenti sono erogati su un **conto corrente bancario vincolato** intestato al relativo beneficiario, **in unica soluzione** entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi;
- alla data di erogazione del finanziamento matura in capo al beneficiario un **credito di imposta**, che è **contestualmente ceduto alla banca** finanziatrice e calcolato sommando al capitale gli interessi dovuti, nonché le spese necessarie alla gestione del medesimo finanziamento;
- le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati **sono utilizzabili** sulla base degli stati di avanzamento lavori entro il 31 dicembre 2025. **Con la disposizione in esame si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare tali finanziamenti agevolati**.
- le somme non utilizzate entro la data di scadenza sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.

In precedenza, l'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 19 del 2024 aveva disposto la **proroga al 31 dicembre 2025** della possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (prima ancora l'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023 aveva prorogato il termine al 31 dicembre 2024, l'articolo

17, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 183 del 2020 aveva prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, così come l'articolo 11, comma 3-*ter*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021).
Si ricorda, infine, che il comma 4-*bis* è stato inserito dall'articolo 25-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 119/2018 (L. n. 136/2018).

Infine, si ricorda che i finanziamenti agevolati erogati dagli istituti di credito **sono previsti in deroga** a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 3-*bis* del d.l. n. 95/2012.

**Finanziamenti agevolati per la ricostruzione post- sisma 2012**
Si ritiene opportuno ricostruire la disciplina dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012 prevista dall'**articolo 3-*bis* del d.l. n. 95/2012**.
Innanzitutto **i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili** di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal **sisma del 2012**, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le **modalità del finanziamento agevolato**.
A tal fine, **i soggetti autorizzati all'esercizio del credito**, sulla base di contratti tipo definiti da apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, **erogano finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato** (fino a un massimo di 6 miliardi di euro), **a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici**. Con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2012 e 19 maggio 2014 sono state definiti i criteri e le modalità di operatività della garanzia dello Stato, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di spesa autorizzato
Il **beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta**, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ogni rata, all'importo risultante dalla somma del capitale, degli interessi dovuti e delle spese per la gestione dei finanziamenti. In caso di risoluzione totale o parziale del contratto di credito agevolato, il credito di imposta è revocato in tutto o in parte.
Il **comma 4 dell'art. 3-*bis*** stabilisce che:

- i finanziamenti agevoli hanno una durata fino a 25 anni;
- l'erogazione e l'avvio dell'ammortamento avvengono sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- si prevedono clausole risolutive (anche parziali) in caso di mancato o improprio impiego e, in caso di risoluzione, si procede al recupero delle somme e, se necessario, all'iscrizione a ruolo.

# Articolo 112, commi 12-14
## *(Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)*

**I commi 12-14 dell'articolo 112, prevedono interventi conseguenti alla proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione successiva al sisma 2016-17.**

Il **comma 12** prevede, per l'anno **2026, un limite di spesa di 59 milioni di euro.**
**Il comma 13** prevede, per l'anno **2026, la spesa di 470.000 euro.**
**Il comma 14** prevede, per l'anno **2026, la spesa di 7,5 milioni di euro.**

Il **comma 12**, dell'articolo 112 prevede, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, **la proroga** del termine della gestione straordinaria sugli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, fino al **31 dicembre 2026**. Si prevede che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano **per l'anno 2026** nel limite di spesa di **59 milioni di euro**.

Si autorizza ai fini dell'attuazione del medesimo comma la spesa di 59 milioni di euro di cui:

a) **18,5 milioni di euro** per personale della struttura commissariale e per il personale impiegato in attività emergenziali;

b) **3 milioni di euro** per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato;

c) **21,5 milioni di euro** per personale destinato a regioni, province e comuni e del Dipartimento della protezione civile;

d) **13 milioni di euro** per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco;

e) **3 milioni di euro** per personale amministrativo contabile.

Il **comma 13** prevede che per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di **470.000** euro per **l'anno 2026**.

Il **comma 14** prevede che per la finalità di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, a mezzo di ordinanze, emanate nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante

ampliamento delle convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, e convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata nel limite di spesa di **7,5 milioni di euro** per l'**anno 2026**. A tale fine è autorizzata la spesa di **7,5 milioni di euro** per **l'anno 2026**.

# Articolo 112, commi 15-20
## *(Misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017)*

L'articolo 112, **comma 15**, estende al **31 dicembre 2026** la sospensione dei termini di pagamento per le **utenze** del **servizio idrico integrato**, di **energia elettrica** e **gas** localizzate nella "**zona rossa**" dei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017.
Il **comma 16** estende al **31 dicembre 2026** la sospensione dei termini di pagamento per i titolari di **utenze** del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas relative a **immobili** (casa di abitazione, studio professionale o azienda) localizzati nei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017 e **dichiarati inagibili** entro il **30 aprile 2021**.
Il **comma 17** differisce di un ulteriore anno, per **tutto il 2026**, il **pagamento** delle **rate dei mutui** concessi dalla **Cassa depositi e prestiti S.p.A**. ai **Comuni** interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017; il differimento prevede altresì la non applicazione di sanzioni ed interessi.
Il **comma 18** sospende di un altro anno, fino al **31 dicembre 2026**, il pagamento delle **rate** dei **mutui**, dei **finanziamenti** e dei relativi interessi, nonché, tra gli altri, il pagamento di **canoni** per immobili dichiarati **inagibili** o di alcuni **beni mobili strumentali**, per le attività economiche e produttive e per i **soggetti privati** per quanto concerne i mutui relativi alla **prima casa** di abitazione, **inagibile** o distrutta localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e i Comuni della "zona rossa" istituita da apposite ordinanze dei sindaci.
Il **comma 19 sospende** per un altro anno, e senza oneri aggiuntivi per i beneficiari, il **pagamento delle rate dei mutui** o finanziamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2026, **qualora** i singoli **istituti bancari** o gli **intermediari finanziari non** abbiano **informato**, secondo i criteri prescritti, i **beneficiari** di tali mutui o finanziamenti della possibilità di **chiedere** la **sospensione** delle rate in scadenza.
Il **comma 20** dispone che lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 18 e 19 concernenti, tra gli altri, la **sospensione delle rate dei mutui**, nel limite di spesa di **1,5 milioni** nel **2026**.

I commi **15** e **16 non comportano nuovi o maggiori oneri** in quanto la relazione tecnica illustra che la copertura è disposta mediante specifiche componenti tariffarie. Il **comma 17** comporta **maggiori oneri** per **0,8 milioni** nel **2026** e **0,8 milioni** nel **2027**. Per i commi **18** e **19**, lo Stato concorre agli oneri nel **limite di spesa** di **1,5 milioni** nel 2026.

L'**articolo 112, comma 15**, proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2026,** le esenzioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Tale misura, come indicata all'articolo 2, punto 2.1, lettera *h)* della deliberazione ARERA 810/2016/R/COM del 28 dicembre 2016 come successivamente integrata, consiste in una **sospensione** dei termini di **pagamento** per le **utenze** del **servizio idrico integrato** e per i clienti finali titolari di forniture di **energia elettrica** e **gas naturale** e **gas diversi** distribuiti a mezzo di reti canalizzate **localizzate** in una **zona rossa** istituita mediante apposita ordinanza sindacale, emessa dal 24 agosto 2016 al 25 luglio 2018, in relazione agli eventi **sismici** che hanno interessato i **Comuni** di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
La sospensione per le utenze della zona rossa è **automatica**, ai sensi dell'articolo 2, punto 2.2 della medesima delibera.
Il comunicato ARERA del 23 gennaio 2025, relativo alla estensione disposta dall'art. 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, illustra che le **agevolazioni** vengono **riconosciute** attraverso il **normale ciclo di fatturazione** dagli esercenti o dai gestori dei servizi di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, e per **garantire l'equilibrio economico degli operatori** sono confermati i **meccanismi di compensazione** già previsti per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, gli esercenti la vendita, le imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e i gestori del servizio idrico integrato. Pertanto, come rileva la relazione tecnica, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi.

> Si rammenta che la norma originaria disponeva che le esenzioni restassero in vigore sino al 31 dicembre 2020. Tale termine è stato successivamente prorogato a tutto il 2021 dall'art. 17-*ter*, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, a tutto il 2022 dall'art. 1, comma 452, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), a tutto il 2023 dall'art. 1, comma 755, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), a tutto il 2024 dall'art. 1, comma 416, della legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) e infine al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 657, della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Il **comma 16** proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123.
Tale misura consiste in una **sospensione** dei termini di **pagamento** per le **utenze** del **servizio idrico integrato** e per i clienti finali titolari di forniture di **energia elettrica** e **gas naturale** e **gas diversi** distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché delle assicurazioni e della telefonia, e si applica ai **titolari di utenze relative a immobili inagibili** localizzati nei **Comuni** di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La dichiarazione di inagibilità deve essere avvenuta **entro** la citata data del **30 aprile 2021** e secondo le modalità previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; inoltre, deve essere stata trasmessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti.

Nel dettaglio, tale misura è disciplinata dalla deliberazione ARERA 252/2017/R/COM del 18 aprile 2017 e successive integrazioni ed estensioni (da ultimo, l'articolo 1, punto 1.1 della deliberazione ARERA 111/2021/R/COM del 18 marzo 2021, come successivamente modificata). In particolare, tra gli altri, l'articolo 5 della citata delibera 252/2017/R/COM disciplina l'agevolazione per l'energia elettrica alle utenze domestiche, l'articolo 6 l'agevolazione per l'energia elettrica per le utenze non domestiche, l'articolo 8 l'agevolazione per il gas naturale per le utenze domestiche, l'articolo 9 l'agevolazione per il gas naturale per le utenze non domestiche, l'articolo 11 l'agevolazione per gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'articolo 29 le agevolazioni per il settore idrico.
Peraltro, poiché la copertura è disposta mediante specifiche componenti tariffarie, la disposizione non comporta effetti finanziari negativi come rileva la relazione tecnica.

Si rammenta che la norma originaria disponeva che le esenzioni restassero in vigore sino al 31 dicembre 2020. Tale termine è stato successivamente prorogato a tutto il 2021 dall'art. 17-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, a tutto il 2022 dall'art. 1, comma 453, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a tutto il 2023 dall'art. 1, comma 756, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tutto il 2024 dall'art. 1, comma 417, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e infine al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 658, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il **comma 17** proroga di un anno, per tutto il 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
L'agevolazione, come integrata dalla disposizione in esame, consiste nel **differimento**, peraltro **senza applicazione di sanzioni né interessi**, del **pagamento delle rate dei mutui** concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 ed elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 nonché alle Province in cui tali Comuni ricadono.
Nel dettaglio, la disposizione prevede che il **pagamento delle rate in scadenza** negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e, ai sensi del presente comma, anche nell'esercizio 2026, sia altresì **differito**, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, al sesto, al settimo, all'ottavo e, ai sensi del presente comma, al nono anno **immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento**, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
La disposizione in esame reca pertanto un **differimento** del pagamento delle rate in scadenza nel **2026** al **nono anno successivo** alla scadenza del periodo di ammortamento. La Relazione tecnica rileva che il presente comma 17 comporta oneri per **0,8 milioni** di euro nel **2026** e **0,8 milioni** nel **2027**.

Si rammenta che la norma originaria disponeva che il differimento fosse disposto per le rate in scadenza nel 2016 e nel 2017, e che il pagamento avvenisse, senza applicazione di sanzioni e interessi, nell'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del

periodo di ammortamento. Tuttavia, il differimento è stato poi disposto anche per le rate in scadenza nel 2018 dall'art. 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le rate in scadenza nel 2019 dall'art. 015, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, per le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 dall'art. 8, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per le rate in scadenza nel 2022 dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, per le rate in scadenza nel 2023 dall'art. 1, comma 745, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le rate in scadenza nel 2024 dall'art. 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, da ultimo, per le rate in scadenza nel 2025, dall'articolo 1, comma 659, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il **comma 18** proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. L'agevolazione, come integrata dalla disposizione in esame, rinviando all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sospende di un altro anno, fino **al 31 dicembre 2026**:

- le **rate** dei **mutui** e dei **finanziamenti** di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- i relativi **interessi** (al riguardo, si prevede che per le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti S.p.A., gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui saranno effettivamente incassati);
- i pagamenti di **canoni** per **contratti di locazione** finanziaria aventi ad oggetto **edifici distrutti o divenuti inagibili**, anche parzialmente, ovvero **beni immobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- i pagamenti di **canoni** per **contratti di locazione** finanziaria aventi per oggetto **beni mobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Tali sospensioni, previste inizialmente sino al 31 dicembre 2016 e successivamente estese sino all'attuale prevista data del 31 dicembre 2026, si applicano alle **attività economiche e produttive**, e ai **soggetti privati** per quanto concerne i **mutui relativi alla prima casa** di abitazione, **inagibile o distrutta**, localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 ed elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché localizzati in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si rammenta che la norma originaria disponeva che le sospensioni si applicassero fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; successivamente, la sospensione è stata estesa al 31 dicembre 2017 dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, al 31 dicembre 2018 per i Comuni negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e al 31 dicembre 2020 per i Comuni della "zona rossa" dall'art. 2-*bis*, comma 21, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, al 31 dicembre 2020 per i Comuni negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e al 31 dicembre 2021 per i Comuni della "zona rossa" dall'art. 1-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, al 31 dicembre 2021 per i Comuni negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 dall'art. 1, comma 946, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al 31 dicembre 2022 per entrambe le tipologie di Comuni dall'art. 22, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, al 31 dicembre 2023 per entrambe le tipologie di Comuni dall'art. 1, comma 752, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 31 dicembre 2024 per entrambe le tipologie di Comuni dall'art. 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e da ultimo al 31 dicembre 2025 per entrambe le tipologie di Comuni dall'art. 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il **comma 19** proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Nel dettaglio, l'articolo 2-*bis*, comma 22, secondo periodo, prevedeva che le **banche** e gli **intermediari finanziari** dovessero informare i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti per cui valesse la sospensione del pagamento delle rate disposta dall'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (si veda *supra* il precedente comma 18) della possibilità di chiedere la sospensione delle rate. Nel dettaglio, le banche e gli intermediari finanziari erano **tenuti**, oltre che a **informare** di tale **possibilità** di **sospensione**, ad indicare **costi** e **tempi di rimborso** dei pagamenti sospesi, nonché il **termine**, non inferiore a trenta giorni, per **l'esercizio** della facoltà di **sospensione**; la comunicazione doveva avvenire almeno mediante avviso **esposto** nelle **filiali** e pubblicato sul sito *internet* delle medesime banche o intermediari finanziari.
L'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, come integrato dal comma 19 in esame, dispone che, **qualora** la banca o l'intermediario finanziario **non abbia fornito tali informazioni** nei termini e con i contenuti prescritti, ed illustrati *supra*, il **pagamento** delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2026 (in luogo della precedente scadenza al 31 dicembre 2025) sia **sospeso** sino al 31 dicembre 2026. Tale ulteriore sospensione del pagamento delle rate deve avvenire **senza oneri aggiuntivi** per il beneficiario del mutuo o del finanziamento.

Si rammenta che la **norma originaria** disponeva che le **sospensioni** si applicassero fino al **31 dicembre 2018** per le attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e fino al 31 dicembre 2020 nei comuni della cosiddetta "zona rossa". Successivamente, la sospensione è stata estesa al 31 dicembre 2020 per le attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, nei Comuni

di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e fino al 31 dicembre 2021 nei comuni della cosiddetta "zona rossa", dall'art. 1-*bis*, comma 2, lett. a) e b), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55. La sospensione è stata poi resa pari per entrambe le tipologie di comuni ed estesa al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 947, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al 31 dicembre 2022 dall'art. 22, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, al 31 dicembre 2023 dall'art. 1, comma 753, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 31 dicembre 2024 dall'art. 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e infine al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Da ultimo, il **comma 20** dispone che lo Stato **concorra agli oneri** derivanti dai commi 18 e 19, causati tra gli altri dalla sospensione per un altro anno, sino al 31 dicembre 2026, del pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti. Poiché la disposizione fissa un **limite di spesa** di 1,5 milioni di euro, il **concorso** agli oneri potrà essere totale o parziale a seconda dell'effettivo ammontare degli oneri.

# Articolo 112, comma 21
## *(Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale)*

L'**articolo 112, comma 21, proroga** le norme che disciplinano le **esenzioni dei redditi da fabbricati**, ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici nell'Italia centrale del 2016 e 2017, del reddito imponibile **ai fini IRPEF e IRES,** nonché le **esenzioni,** per i medesimi fabbricati, **dall'IMU e dalla TASI**.

Come risulta dalla relazione tecnica, gli oneri complessivamente sono stimati in **18,33 milioni di euro per l'anno 2026**, così suddivisi: **minor gettito IMU per 14,9 milioni di euro** (di cui 14,3 milioni di euro per IMU quota comune e 0,6 milioni di euro per IMU quota Stato); **minori entrate tributarie per 3,43 milioni**.

La disposizione in esame modifica l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (convertito dalla legge n. 229 del 2016).
Tale disciplina si applica ai fabbricati ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, nonché di quello del 18 gennaio 2017 che hanno interessato le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Si tratta dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
La **lettera *a*) del comma in esame,** novellando il primo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i **redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici** di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ordinanze comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES**, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque **fino all'anno d'imposta 2025** (in luogo dell'anno d'imposta 2024 previsto a legislazione vigente).
La **lettera *b*),** novellando il secondo periodo del comma 16 in oggetto, stabilisce che i predetti fabbricati sono, altresì, **esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI** a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque **non oltre il 31 dicembre 2026** (in luogo del 31 dicembre 2025 previsto a legislazione vigente).
Si segnala che i suddetti termini temporali sono stati da ultimo prorogati dall'art. 1, comma 663, lettera *b)*, della legge di bilancio per il 2025 (l. n. 207 del 2024).

# Articolo 112, commi 22 e 23
## *(Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale)*

I **commi 22 e 23 dell'articolo 112 prorogano di un anno**, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, alcuni termini previsti per la **gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo** nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

I commi in esame non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il **comma 22 proroga di un anno**, vale a dire dal 31 dicembre 2025 fino **al 31 dicembre 2026** – in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, nonché ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza nei territori medesimi – i termini relativi:

- alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a **deposito temporaneo delle macerie**;
- alla possibilità di incrementare (in deroga alle autorizzazioni vigenti) le **quantità e** le **tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento**;
- al regime giuridico speciale previsto per i **materiali da scavo** suddetti.

La proroga in esame riguarda, nello specifico, il termine contenuto nel comma 7 (relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e nel comma 13-*ter* (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione) dell'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016 (convertito dalla legge n. 229 del 2016).

I termini oggetto della proroga in esame sono già stati prorogati più volte nel corso degli ultimi anni. L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2025) dall'art. 1, comma 665, della legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024). Precedentemente la medesima proroga era stata disposta dall'art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 757, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Il **comma 23 proroga di un anno**, dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026**, il termine (recato dall'art. 28-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016) fino al quale è consentito l'**aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non**

**pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione** conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti **e destinati al recupero**. Si ricorda che, in base al disposto del citato comma 2 dell'art. 28-*bis*, l'aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.

Il termine oggetto della proroga in esame è già stato prorogato più volte nel corso degli ultimi anni. L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2025) dall'art. 1, comma 665, della legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024). Precedentemente la medesima proroga era stata prevista dall'art. 1, comma 424, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 758, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

## Articolo 112, comma 24
### *(Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)*

**Il comma 24 dell'articolo 112 dispone il riparto delle somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.**

Il **comma 24 comporta oneri finanziari pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026.**

Il **comma 24** dell'articolo 112 prevede che il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a **5 milioni di euro** complessivi per **l'anno 2026** ai Comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all' articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si tratta:

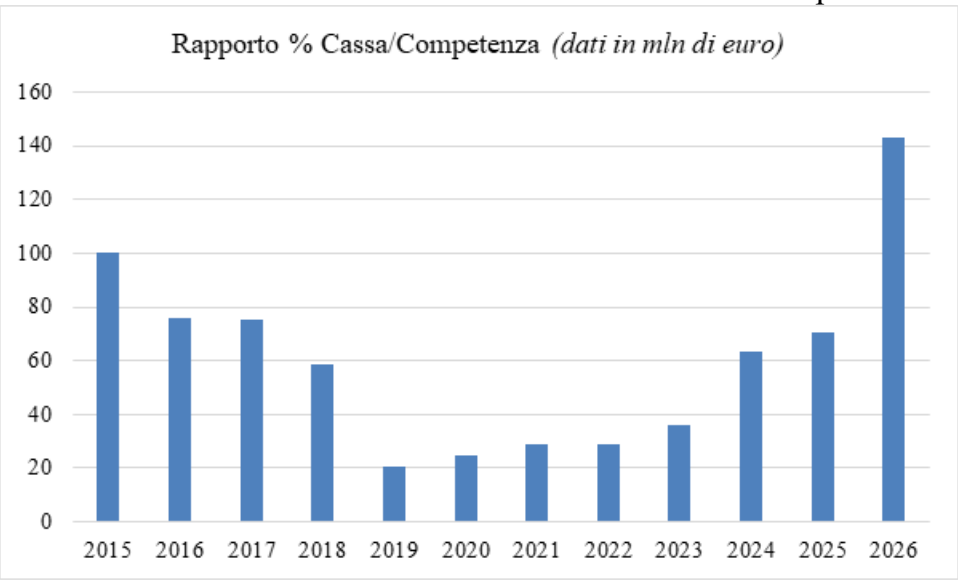
- del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
- del c.d. canone antenne (gravante sugli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente). Tali canoni sono stati introdotti in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

La previsione normativa riguarda tutte le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di **5 milioni di euro per l'anno 2026**, che costituisce limite di spesa.

## Articolo 112, comma 25
### *(Esclusione dal calcolo dell'ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali)*

Il **comma 25** estende all'anno 2026 la disposizione transitoria




, già stabilita per l'anno 2019 e per gli anni 2021-2025, che esclude, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno, dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale – valido al fine della determinazione dell'ISEE[1] del nucleo familiare – gli immobili di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

Il **comma** contempla un limite di spesa pari a 2 milioni di euro, per l'anno 2026; l'onere (in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni) è quantificato dalla **relazione tecnica** nella misura corrispondente al suddetto limite.

In merito alla disciplina dell'ISEE, si rinvia alla scheda relativa al precedente **articolo 47**.

[1] Indicatore della situazione economica equivalente.

## Articolo 112, comma 26
### *(Compensazione della perdita del gettito TARI in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017)*

**Il comma 26 dell'articolo 112 detta disposizioni necessarie a compensare la perdita del gettito TARI in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.**

Il **comma 26 comporta oneri finanziari pari 10 milioni di euro per l'anno 2026.**

Il **comma 26** dell'articolo 112 prevede che per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di **10 milioni di euro per l'anno 2026**.

Si fa riferimento nello specifico ai Comuni indicati nell'Allegato 1, Allegato 2 ed allegato 2 bis, oltre ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto menzionati al già citato articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

## Articolo 112, comma 27
### *(Contratti a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso altri enti compresi nel cratere del sisma 2016)*

**Il comma 27 dell'articolo 112 detta disposizioni per la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016.**

Il **comma 27 non comporta oneri finanziari per l'anno 2026.**

Il **comma 27**, dell'articolo 112 prevede che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata e con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata, **la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026** sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego), e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

## Articolo 112, comma 28
## *(Proroga contributo disagio abitativo per il sisma 2016)*

Il **comma 28** proroga fino al 31 dicembre 2026 la concessione del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (CDA), previsto nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per tali fini è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 28** comporta effetti finanziari per 82 milioni di euro per il 2026.

Il **comma 28** modifica l'articolo 9-*duodecies*, comma 2, primo periodo, del D.L. 76/2024, al fine di **prorogare** di un anno, cioè dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026**, il **riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione**, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tale fine si autorizza la spesa nel limite di **82 milioni di euro per l'anno 2026**.
L'art. 9-*duodecies*, comma 1, del D.L. 76/2024, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2024, la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS). Il comma 2 ha sostituito il CAS con un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (CDA), riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024 (termine, su cui ora si interviene, e precedentemente già prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 670 della legge di bilancio 2025), in favore dei nuclei familiari, già percettori del CAS, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il nuovo contributo è riconosciuto altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione, mentre non è riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in questione dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del CDA sono stati disciplinati con l'ordinanza 24 luglio 2024, n. 197, emanata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pagina "Contributo per il disagio abitativo" del sito web del Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016.

# Articolo 112, comma 29
## *(Piattaforme informatiche del Commissario straordinario per il sisma 2016)*

**Il comma 29 dell'articolo 112 detta disposizioni finanziarie volte ad assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori compiti dal sisma del 2016.**

Il **comma 29** comporta oneri finanziari pari ad **1 milione di euro per l'anno 2025** e di **1 milione di euro per l'anno 2026.**

Il **comma 29** dell'articolo 112 prevede che al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è implementato lo stanziamento previsto dall' articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (**originariamente quantificato** in **1 milione di euro per l'anno 2025** viene incrementato ad **1 milione di euro per l'anno 2025** e di **1 milione di euro per l'anno 2026)**.

Per quanto concerne il Ruolo del **Commissario Straordinario per la Ricostruzione** si segnala il

Rapporto ricostruzione sisma 2016

Il Quadro della normativa primaria relativo alle competenze ed ai poteri del Commissario Straordinario

Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario

## Articolo 112, comma 30
## *(Misure per gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale)*

Il **comma 30** proroga le misure di supporto a favore del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, per lo svolgimento dei procedimenti di attuazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale Complementare (PNC) nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale, per una spesa complessiva per il 2026 pari a 3,4 milioni di euro.

Il **comma 30** comporta effetti finanziari per 3,4 milioni di euro per il 2026.

Il **comma 30 proroga** di un anno, dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026**, le misure previste dai commi 1 e 2 dell'art. 13-*ter* del D.L. 228/2021, destinate ad assicurare al **Commissario straordinario** per la ricostruzione post-sisma 2016, il **supporto** per lo svolgimento di **procedimenti amministrativi**, finalizzati all'attuazione degli investimenti previsti con le **risorse del Fondo complementare al PNRR** nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale.

L'art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il "Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. In particolare il comma 2, lett. b), n. 1), del medesimo articolo, prevede l'assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016", per gli anni dal 2021 al 2026 (220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026). Le dotazioni 2024 e 2025 sono state ridotte, rispettivamente di 150 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni per l'anno 2025, allocate per gli stessi importi a favore delle annualità 2027-2028 (art. 1, comma 6, lett. b) e comma 8, lett. a), numero 2, del D.L. 19/2024).

Nel dettaglio, il comma in esame **prolunga fino al 31 dicembre 2026 la possibilità,** stabilita dal comma 1 del citato art. 13-*ter* e attualmente prevista dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2025, a favore del Commissario in questione **di avvalersi di un contingente massimo di 8 esperti**, nel **limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2026,** per lo svolgimento dei succitati procedimenti amministrativi, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito.

La norma in esame prolunga altresì **fino al 31 dicembre 2026** quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 13-*ter*, al fine di consentire al Commissario in questione, anche per il 2026**, di avvalersi,** mediante apposite **convenzioni**, nel limite annuo di spesa di **2,5 milioni di euro,** del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - **INVITALIA**.

Per quanto sopra stabilito, la norma in esame autorizza complessivamente una **spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026**.

Le due misure, ora estese fino al 2026, sono state oggetto di proroga per gli anni 2023 e 2024 ad opera del comma 760 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) e per l'anno 2025 ad opera del comma 672 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).

# Articolo 112, comma 31
## *(Proroga stato d'emergenza sisma 2016)*

**Il comma 31 dell'articolo 112 prevede la proroga dello stato d'emergenza deliberato a seguito del sisma 2016.**

Il c**omma 31 non comporta oneri finanziari.**

Il **comma 31** dell'articolo 112, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, interviene sull'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con l'inserimento del comma 4-*decies* con cui si proroga lo stato di emergenza (la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2025), fino al 31 dicembre 2026.

# Articolo 112, comma 32
## *(Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)*

L'**articolo 112**, **comma 32**, prevede **l'applicazione anche per l'anno 2026** di alcune **esenzioni** fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della **Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016** che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.
Le esenzioni sono previste entro un limite di spesa di 11,7 milioni di euro. Anche ai benefici concessi per l'annualità 2026 si applicano la normativa dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis" e le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza».

Come risulta dalla relazione tecnica, il **comma 32** comporta effetti finanziari in termini di **maggiori spese** pari a **11,7 milioni di euro** per l'anno **2026**.

Nel dettaglio, la disposizione **estende al 2026** l'applicazione delle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge n. 215 del 2023 (convertito dalla legge n. 18 del 2024), il quale ha disposto la **concessione** anche nell'anno **2024** delle **esenzioni** previste in favore delle imprese ubicate all'interno della **Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016,** allo scopo di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca.
Successivamente, recando una norma analoga al comma in esame, l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2025 (convertito dalla legge n. 118 del 2025) **ha esteso il beneficio in questione all'anno 2025**, ponendo, per quell'anno, il medesimo limite di spesa di 11,7 milioni di euro.
Con tali finalità, la disposizione di esame autorizza la spesa di **11,7 milioni** di euro**,** quale limite di spesa per la proroga della concessione delle agevolazioni per **l'anno 2026**.

Si ricorda che l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha istituito una **Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia** nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
Il citato articolo 46, comma 2, come successivamente modificato e integrato, prevede le seguenti agevolazioni:

- **esenzione dalle imposte sui redditi** del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;
- **esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive** (IRAP) del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

- **esenzione dalle imposte municipali** proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- esonero dal **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato, almeno pari al 25 per cento, nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (articolo 46, comma 2).
Il comma 3 dell'articolo 46 dispone l'applicazione delle predette agevolazioni alle **imprese** e i **professionisti** che intraprendono una **nuova iniziativa** economica all'interno della Zona franca **entro il 31 dicembre 2021**, ad eccezione delle imprese di costruzioni (categoria F della codifica ATECO 2007) che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella medesima Zona franca.
Il comma 4 dell'articolo 46 sopra menzionato**,** nella formulazione vigente, dispone che le **esenzioni siano concesse per il periodo** di **imposta in corso al 24 giugno 2017**, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, e per i **sei anni successivi**, ovvero per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Per i professionisti, le esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023.

Il **comma in esame** prevede altresì **l'applicazione nel 2026**, in quanto compatibili, delle **disposizioni** recate dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-*ter* del D.L. n. 215 del 2023.
In particolare, il richiamato comma 2 chiarisce che le esenzioni sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea sugli aiuti di importanza minore **("*de minimis*")** applicabile in funzione del settore di attività prevalente svolta del soggetto beneficiario.
Il richiamato comma 3 stabilisce che alle agevolazioni prorogate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al **decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013**, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Si tratta del decreto recante condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di **micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane** delle regioni dell'Obiettivo Convergenza.

Il comma 4 del menzionato art. 17-*ter* reca la copertura dell'intervento disponendo che, per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 siano utilizzate le risorse, nel limite di spesa di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rinvenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle predette risorse, così determinato, costituisce limite di spesa.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a euro 11, 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Per approfondimenti, si veda la scheda sull'**articolo 95**.

## Articolo 112, commi 33-35
## *(Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23)*

**I commi 33-35 dell'articolo 112 prevedono la cessazione dei contributi per autonoma sistemazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le Marche e l'Umbria nel 2022-23, nonché, a far data dalla cessazione del contributo e fino al 31 dicembre 2026, il riconoscimento di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.**

**I commi 33-35 dell'articolo 112 prevedono** oneri finanziari nei limiti **di 2,5 milioni di euro** per l'anno **2026.**

Il **comma 33** dell'articolo 112 prevede che a decorrere dal **1° gennaio 2026** è disposta la cessazione del contributo per **l'autonoma sistemazione** a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Si prevede che a far data dalla cessazione del contributo e fino **al 31 dicembre 2026**, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione, è riconosciuto, **nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026**, un contributo denominato "Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione". Tale contribuito è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma successivo, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il **comma 34** prevede che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma precedente, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del governo, con ordinanze *extra ordinem* emesse nel rispetto della

Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Il contributo di cui al comma precedente è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Il **comma 35** prevede che al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'attuazione delle misure di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di **2,5 milioni di euro per l'anno 2026**.

# Articolo 112, comma 36
## *(Esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria)*

Il **comma 36 dell'articolo 112** riconosce anche per l'**anno 2026** l'**esenzione dall'imposta municipale propria** (esenzione già prevista fino al 31 dicembre 2025) per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni **Marche e Umbria**, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Demanda ad un **decreto** ministeriale la determinazione dei criteri da adottare per il **ristoro del minor gettito**, da ripartire tra i territori delle due regioni interessate.

In merito agli effetti finanziari della disposizione in esame, viene indicato un **limite massimo di spesa pari a complessivi 300.000 euro per il 2026**. Tale è la perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica sulla base dei dati utilizzati nell'istruttoria per l'anno 2025. L'allegato alla relazione tecnica indica conseguentemente un onere di **0,3 milioni per il 2026** in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Il **comma in esame stabilisce che si applichino anche per l'anno 2026** le esenzioni previste dal comma 560-*bis* all'articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Tale comma riconosce per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, l'**esenzione dall'applicazione dell'IMU**.
Tale agevolazione è rivolta ai **fabbricati ad uso abitativo**, ubicati nelle **regioni Umbria e Marche**, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato **dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale**. Il beneficio si applica a condizione che tali fabbricati siano **distrutti** od oggetto di ordinanze sindacali di **sgombero**, in quanto totalmente o parzialmente inagibili.
La disposizione demanda ad un **decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione dei **criteri per il ristoro**. Si prevede che il decreto debba essere emanato entro il **30 aprile 2026**.

Si rammenta che il comma 560-*bis* citato recava i **criteri ai fini del ristoro** del minor gettito derivante dall'esenzione, rispettivamente nei limiti massimi pari a:

- 110.000 euro per la regione Umbria;
- 86.400 euro per la regione Marche.

Il comma 680 all’articolo 1 della medesima legge n. 213 del 2023 prevede che agli oneri suddetti, pari a 196.400 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

## Articolo 112, commi 37-38
### *(Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017).*

**I commi 37-38 dell'articolo 112** prevedono la **proroga del termine per la** *gestione straordinaria*, finalizzata all'attuazione delle misure per gli eventi sismici del 2016 e 2017, nonché **lo stanziamento necessario** alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Il **comma 37** dell'articolo 112 prevede oneri finanziari pari a 4 milioni di euro per **l'anno 2026**.
Il **comma 38** dell'articolo 112 prevede oneri finanziari pari **4.550.000 euro per l'anno 2026.**

Il **comma 37** dell'articolo 112 prevede che il termine per la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure per gli eventi sismici del 2016 e 2017, è prorogato al **31 dicembre 2026**. Per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2026**, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo relativo all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 con ordinanze adottate, ai sensi dell' articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 secondo cui il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

*Si segnala che andrebbe valutata la coerenza di tale previsione con i principi generali in tema di ordinanze: di solito ordinanze non contengono atti di indirizzo ma previsioni a carattere concreto (con cui si impongono obblighi o divieti) finalizzate ad intervenire in situazioni di necessità e di urgenza.*

Il **comma 38** prevede che è autorizzata la spesa di **4.550.000 euro per l'anno 2026**, di cui:

a) **1.409.000 euro** per le finalità di cui all' articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) **641.000 euro** per le finalità di cui all' articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

c) **1,5 milioni di euro** per le finalità di cui all' articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) **1 milione di euro** per le finalità di cui all' articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

## Articolo 112, commi 39-40
***(Interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 ed alluvionali del 2022.)***

**I commi 39-40 dell'articolo 112** prevedono disposizioni necessarie ad assicurare le attività di assistenza alla popolazione compita dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il **comma 39** dell'articolo 112 prevede oneri finanziari pari a **1,8 milioni di euro per l'anno 2026**
Il **comma 40** dell'articolo 112 prevede oneri finanziari pari **2,6 milioni di euro per l'anno 2026.**

Il **comma 39**, dell'articolo 112, prevede che per le attività di assistenza alla popolazione previste dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è autorizzata la spesa di **1,8 milioni di euro** per l'**anno 2026**. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Il **comma 40 dell'articolo 112** prevede che per le finalità di assicurare ai Comuni di Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è autorizzata la spesa di **1,7 milioni di euro per l'anno 2026**. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le medesime finalità, è autorizzata la spesa di **900.000 euro per l'anno 2026**.

# Articolo 112, commi 41-44
## *(Disposizioni per gli eventi sismici del 2018 della Regione Molise e dell'Area Etnea)*

Il **comma 41** proroga al 31 dicembre 2026: i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e del relativo personale, e i termini per le assunzioni, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, da parte della città metropolitana di Catania, autorizzando una spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026. Il **comma 42** consente, inoltre, alla città metropolitana di Catania la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti e del divieto di rinnovo per i contratti di lavoro della PA previsti dalla normativa vigente**.** Il **comma 43** provvede a rifinanziare il Fondo per la ricostruzione, istituito per i suddetti eventi sismici, per 800.000 euro per l'anno 2026, per la stipula di convenzioni sottoscritte dal Commissario alla ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso. Il **comma 44** proroga fino 31 dicembre 2026, il riconoscimento, con riferimento ai comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 2018, del contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», autorizzando a tale fine una spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026.

La relazione tecnica ascrive effetti finanziari per il 2026: al comma 41 per complessivi 2,82 milioni di euro, al comma 43 per 800.000 euro, al comma 44 per 1,3 milioni di euro, per un totale complessivo pari a 4,92 milioni di euro. Dal comma 42 non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

### *Commissari straordinari, gestione straordinaria e assunzioni per Campobasso e Catania*

Il **comma 41 proroga di un anno, cioè dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026** i termini – indicati dall'art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 32/2019 – di **durata della nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione** nei territori dei comuni della provincia di **Campobasso** colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di **Catania** colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative **gestioni straordinarie**. La medesima proroga di un anno (cioè dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026) è prevista, dal comma in esame, anche per i termini relativi alle **strutture commissariali** e al **personale**, previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019, nonché per i termini per **assunzioni in deroga** ai

vincoli di contenimento della spesa di personale **da parte della città metropolitana di Catania** previsti dall'art. 14-*bis* del D.L. 32/2019.

A tale fine è autorizzata la **spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026**, di cui:

a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti, per le **assunzioni a tempo determinato** consentite, in deroga alla legislazione ordinaria, per i comuni della **città metropolitana di Catania**, dal citato articolo 14-bis del D.L. n. 32 del 2019;

b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il **funzionamento** della **struttura** di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della **città metropolitana di Catania**, dal citato articolo 18 del D.L. n. 32 del 2019;

c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il **funzionamento** della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della **provincia di Campobasso**, dal medesimo articolo 18 del D.L. n. 32 del 2019.

Si ricorda che i suddetti termini temporali, previsti in origine fino al 31 dicembre 2021, sono stati oggetto di successive proroghe dal 2022 al 2025 (art. 1, comma 463 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), art. 1, comma 733 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1, comma 433 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) e art. 1, comma 689 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).

Il **comma 42** precisa che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei **contratti di lavoro** del personale dei comuni della **città metropolitana di Catania**, previsti dal citato articolo 14-bis del D.L. n. 32 del 2019 (vedi *supra)*, sono effettuati, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti di durata previsti dal D. Lgs. 165/2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego, e in deroga ai limiti previsti agli articoli 19, 21 e 23 del D. Lgs. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), riguardanti, rispettivamente, l'apposizione del termine al contratto di lavoro e la sua durata massima (art. 19), le proroghe e i rinnovi (art. 21) e le limitazioni quantitative dei contratti a tempo determinato (art. 23).

Tale disposizione è stata oggetto di proroga per il 2024 e il 2025, rispettivamente, dall'art. 1, comma 434 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) e dall'art. 1, comma 690 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).

***Rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione***

Il **comma 43** rifinanzia per **800.000 euro, per l'anno 2026**, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dai suddetti eventi sismici, istituito dall'articolo 8, comma 1, del D.L. 32/2019, per la copertura degli oneri derivanti dalle **convenzioni** stipulate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 32/2019, sottoscritte dal **Commissario** alla ricostruzione nei territori dei comuni della **provincia di Campobasso**.

L’articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 32/2019 consente per le attività dei suddetti Commissari di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 8 del medesimo D.L. 32/2019.

Il **comma 44,** che modifica il comma 692 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), **proroga** di un anno, cioè dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026**, il riconoscimento per i comuni della **Città metropolitana di Catania** colpiti dal sisma del 2018 del contributo denominato «**contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione**» (**lett. a**). A tale fine è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l’anno 2026 (**lett. b**).

Il comma 692 dell’art. 1 della legga di bilancio 2025 prevede, nello specifico, il riconoscimento del richiamato contributo in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione (cessato, ai sensi del comma 691 del medesimo art. 1 della legge di bilancio 2025, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, cioè dal 31 dicembre 2024), la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì, con la medesima decorrenza indicata, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico, per l'esecuzione di interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione, Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data dell'evento sismico dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il contributo è concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze commissariali. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

# Articolo 112, commi 45-46
## *(Proroghe per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del 2023-2024)*

I **commi 45 e 46 dell'articolo 112** – al fine di ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi, a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché, nei mesi di settembre e ottobre 2024, nei territori della regione Emilia-Romagna – prevedono:
- la proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2026, del termine di durata dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione, nonché l'autorizzazione di spesa (nel limite massimo complessivo di 10,55 milioni di euro) necessaria alla copertura, per l'anno 2026, degli oneri conseguenti (comma 45);
- la proroga di un anno della durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati da regioni ed enti locali compresi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione in deroga alle facoltà assunzionali vigenti. Per la copertura degli oneri conseguenti è autorizzata la spesa complessiva di circa 11,155 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Tali risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza (comma 46).

Il **comma 45** dell'articolo 112 comporta un onere complessivo di 10,55 milioni di euro per il 2026.
Il successivo **comma 46** comporta un onere complessivo di circa 11,155 milioni di euro per il triennio 2026-2028 (euro 3.195.286 per l'anno 2026, euro 4.697.149 per l'anno 2027 ed euro 3.262.415 per il 2028).

I commi in esame recano disposizioni finalizzate ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli **eventi alluvionali**:
- verificatisi, a far data **dal 1° maggio 2023**, nei territori delle regioni **Emilia-Romagna, Toscana e Marche**;
- verificatisi nei mesi di **settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna**.

Si ricorda che le attività di ricostruzione nei territori citati sono disciplinate, per quanto precisato dall'art. 20-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, del D.L. 61/2023, dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* del medesimo decreto-legge[2].

[2] L'art. 20-*bis*, comma 1, del D.L. 61/2023, stabilisce che le disposizioni di tale articolo e degli articoli 20-*ter* e seguenti disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso a tale decreto. Il successivo comma 1-*bis* ha esteso l'ambito di applicazione individuato dal comma precedente, stabilendo che, a decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni degli articoli 20-*bis* e seguenti si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi

Tali attività sono affidate (dall'art. 20-*ter* del D.L. 61/2023) ad un apposito Commissario straordinario alla ricostruzione, in carica (ai sensi del comma 1 del citato art. 20-*ter*) fino al 31 dicembre 2024. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 693, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).
Per approfondire il quadro normativo e per ulteriori informazioni sulla gestione commissariale relativi ai territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione si rinvia alla scheda *web* "L'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023".

Nello specifico, per gli eventi calamitosi in questione si prevede:
- la **proroga** di un anno, vale a dire **fino al 31 dicembre 2026**, del termine di durata **dell'incarico commissariale** (comma 45, primo periodo);
- l'**autorizzazione di spesa** necessaria alla copertura, **per l'anno 2026,** degli oneri conseguenti dalla proroga (comma 45, periodi secondo e terzo). Viene pertanto autorizzata, per il 2026, la spesa nel limite massimo di **3,05 milioni di euro** per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della relativa struttura di supporto, nonché la spesa di **7,5 milioni di euro** per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni (previste dall'art. 20-*ter*, comma 8, del D.L. 61/2023) mediante le quali il Commissario si avvale delle strutture di amministrazioni pubbliche, di organismi *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate;
- la **proroga di un anno della durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato di regioni ed enti locali, compresi nei territori colpiti** dagli eventi calamitosi in questione, autorizzati dai commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 20-*septies* del medesimo decreto-legge (comma 46, primo periodo). Per la copertura degli oneri conseguenti è autorizzata (dal secondo periodo del comma 46) la **spesa complessiva di circa 11,155 milioni di euro per il triennio 2026-2028** (euro 3.195.286 per l'anno 2026, euro 4.697.149 per l'anno 2027 ed euro 3.262.415 per l'anno 2028). Tali importi (in base al disposto del terzo periodo del comma in esame) sono **versati nella contabilità speciale intestata al Commissario** straordinario, per il successivo **riparto** da effettuare **con apposita ordinanza**.
Il comma 8-*bis* dell'art. 20-*septies* del D.L. 61/2023 ha autorizzato le regioni e gli enti locali compresi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a 24 mesi (elevati a 36 dal comma in esame) decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2027

nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi emergenziali disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di protezione civile.
Per completezza si ricorda anche quanto previsto dal comma 2, in base al quale le disposizioni degli articoli 20-*bis* e seguenti possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nel succitato allegato 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 (relative ai territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023), nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024 (relative ai territori colpiti dagli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna). Per tali territori viene precisato che, in caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-*bis*.

(termine prorogato al 31 dicembre 2028 dal comma in esame), fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti. Lo stesso comma dispone che la ripartizione di tali unità tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con apposita ordinanza, d'intesa con le regioni interessate, e prevede le autorizzazioni di spesa per la copertura degli oneri conseguenti, ma limitatamente agli esercizi 2023-2025 (per tale motivo il comma in esame reca un'autorizzazione di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028, in ragione del nuovo termine del 31 dicembre 2028 previsto dal medesimo comma).
Il successivo comma 8-*ter* dispone che, a decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma precedente è incrementato, con le medesime modalità, fino a un massimo di 25 unità (di cui un dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori). Viene altresì disciplinata la copertura degli oneri conseguenti per gli anni 2025-2027 e stabilito che all'attuazione di quanto previsto dal medesimo comma si provvede con ordinanza commissariale.

# Articolo 112, commi 47-48
## *(Proroga dell'incarico e modifica delle funzioni del Commissario straordinario per il contrasto della scarsità idrica)*

I **commi 47 e 48 dell'articolo 112** recano una serie di modifiche alla disciplina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità). Nel dettaglio si prevede:
- l'individuazione, con provvedimento commissariale da adottarsi entro il 31 gennaio 2026, degli interventi urgenti, per la realizzazione dei quali è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per il 2026 (comma 47, lett. *a)*);
- la proroga di due anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2027, del termine ultimo di durata dell'incarico del Commissario (comma 47, lett. *b)*, n. 1)) e la copertura dei maggiori oneri che ne derivano, mediante un'autorizzazione di spesa pari complessivamente a circa 3,26 milioni di euro per il biennio 2026-2027 (comma 48);
- la modifica dei compiti attribuiti al Commissario, al fine di eliminare i compiti di acquisizione di dati, nonché quelli di monitoraggio e controllo e, al contempo, di potenziare le funzioni di coordinamento ad esso attribuite (comma 47, lett. *b)*, n. 2)).

Il **comma 47** dell'articolo 112 comporta un onere complessivo di 41 milioni di euro per l'anno 2026.
Il successivo **comma 48** comporta un onere complessivo di circa 3,26 milioni di euro nel biennio 2026-2027 (1.630.284 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027).

Il **comma 47, lettera *a)***, inserisce un nuovo comma 5-*bis* all'art. 1 del D.L. 39/2023 che prevede che il c.d. **Commissario per la siccità** – in coerenza con le iniziative formulate, nelle relazioni presentate alla Cabina di regia per la crisi idrica ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, da una serie di commissari (v. *infra*), compreso il Commissario per la siccità – **individua**, con apposito provvedimento da adottarsi **entro il 31 gennaio 2026, gli interventi urgenti da realizzare**.
Per la realizzazione di tali interventi è **autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026**, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.
Viene inoltre stabilito che alla realizzazione degli interventi in questione **provvede il Commissario in via d'urgenza**.
È inoltre prevista la **revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo** delle stesse **entro il 31 dicembre 2026**. Le risorse revocate sono versate tempestivamente dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato.
Si ricorda che con il D.L. 39/2023 sono state introdotte disposizioni per il contrasto della scarsità idrica nonché per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Tra le principali disposizioni recate da tale decreto-legge (per una trattazione più approfondita si rinvia al paragrafo "L'emergenza idrica" della scheda *web* "Acque") si segnalano, in particolare:
- l'istituzione (prevista dall'art. 1), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la crisi idrica, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica;
- la nomina (prevista dall'art. 3) di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità).
L'art. 1, nel disciplinare i compiti della Cabina di regia, dispone tra l'altro, al comma 11, che i Commissari individuati dal medesimo comma sono tenuti a riferire periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari tenuti a tale adempimento, come individuati dal comma 11, sono: il Commissario per la siccità; i c.d. Commissari sblocca cantieri (cioè quelli nominati ai sensi del D.L. 32/2019); i Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico; il Commissario unico nazionale per la depurazione e il riuso delle acque reflue; i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi del Codice della protezione civile, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023; ecc.

Il **comma 47, lettera *b)*, n. 1)**, modifica il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 39/2023 al fine di disporre la **proroga** di due anni, vale a dire dal 31 dicembre 2025 fino **al 31 dicembre 2027, del termine ultimo di durata dell'incarico del Commissario** per la siccità.
Come detto in precedenza, l'art. 3 del D.L. 39/2023 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Lo stesso articolo, al comma 1, dispone inoltre che il Commissario in questione resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2025. Tale ultimo termine è prorogato di due anni dalla norma in esame. In attuazione del citato art. 3, con il D.P.C.M. 4 maggio 2023 l'incarico commissariale è stato attribuito a Nicola Dell'Acqua. Tale incarico è stato prorogato al 31 dicembre 2024 con il D.P.C.M. del 19 dicembre 2023 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2025 con il D.P.C.M. 29 ottobre 2024.

Il **comma 47, lettera *b)*, n. 2)**, **modifica i compiti attribuiti al Commissario** in questione. La novella interviene sull'elenco dei compiti commissariali recato dal comma 3 dell'art. 3 del D.L. 39/2023, al fine di:
- **eliminare i compiti di acquisizione di dati, nonché quelli di monitoraggio e controllo**;
Sono infatti soppressi i seguenti compiti, previsti dalle lettere b), c), d), f) e g) del citato comma 3:
b) acquisire dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate sul territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle

domande di concessione presentate entro il 15 aprile 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2023);
c) provvedere alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene;
d) acquisire i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati dagli enti di governo degli ambiti territoriali idrici;
f) verificare e monitorare lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo;
g) effettuare una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo.

- **mantenere** in capo al Commissario **solo funzioni prevalentemente di coordinamento**;

Sono infatti mantenuti, senza alcuna modifica, i seguenti compiti, previsti dalle lettere a), e), h), h-*bis*) e h-*ter*) del succitato comma 3:
h) collaborare con le regioni e supportarle nell'esercizio delle relative competenze in materia;
h-*bis*) coordinare la ricognizione delle risorse investite dalle autorità di bacino distrettuali in interventi contenuti nelle programmazioni statali dell'ultimo quinquennio;
h-*ter*) verificare e coordinare la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, formulata dal Commissario medesimo sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali.

- **potenziare ulteriormente i compiti di coordinamento**. Sono infatti attribuiti al Commissario i seguenti nuovi compiti (mediante l'inserimento, al succitato comma 3, delle nuove lettere h-*quater*), h-*quinquies*) e h-*sexies*)):
h-*quater*) coordinare l'attività delle autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-bis;
*Si osserva che il riferimento al comma 3-bis non appare corretto, in quanto non esiste un comma con tale numerazione all'interno dell'articolo 3 del D.L. 39/2023.*
h-*quinquies*) promuovere e coordinare l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsità idrica;
h-*sexies*) coadiuvare gli enti istituzionalmente competenti nell'attività di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

Il **comma 48** reca disposizioni di **copertura dei maggiori oneri derivanti dalla proroga** biennale **dell'incarico commissariale** prevista dal comma 47, lettera *b)*, n. 1).

A tal fine viene autorizzata la **spesa complessiva di circa 3,26 milioni di euro per il biennio 2026-2027**, così ripartita:

- 132.700 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario;

Nel disciplinare la figura commissariale, l'art. 3, comma 1, del D.L. 39/2023 dispone che agli oneri derivanti dal compenso riconosciuto al Commissario si provvede "nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione".

- 1.497.584 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la proroga della struttura di supporto al Commissario disciplinata dall'art. 3, comma 6 del D.L. 39/2023.

Tale comma 6 dispone che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, e ne disciplina la costituzione e la composizione. Lo stesso comma, inoltre, precisa che "la struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario" e, per il suo funzionamento, autorizza la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

## Articolo 112, comma 49
*(Ricostruzione pubblica e privata post sismica per i territori della provincia di Campobasso ed i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania)*

Il **comma 49 dell'articolo 112, per l'anno 2026 prevede il rifinanziamento del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea.**

Il **comma 49** dell'articolo 112 prevede oneri finanziari pari a **10 milioni di euro per l'anno 2026.**

Il **comma 49** dell'articolo 112 prevede che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea è rifinanziato di **10 milioni di euro per l'anno 2026**, per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata di cui agli articoli 9 e 13 del decreto legge n. 32 del 2019, **,** nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018.

# Articolo 112, comma 50

***(Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)***

**Il comma 50 dell'articolo 112 prevede l'incremento di un importo pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa prevista per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.**

Il **comma 50** dell'articolo 112 comporta oneri pari a **100 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

Il **comma 50** dell'articolo 112 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia incrementata di un importo pari a **100 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prevista per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Nei territori colpiti dal sisma sono stati disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:

a) **la concessione di contributi a fondo perduto**, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;

d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;

e) la **concessione di contributi**, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;

e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali;

f) la **concessione di indennizzi** a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione, previa presentazione di una perizia giurata, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

# Articolo 112, comma 51
## *(Autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi dell'Isola di Ischia verificatisi nel 2017 e nel 2022)*

Il **comma 51 dell'articolo 112 prevede un'autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia nel 2017 e nel 2022.**

Il **comma 51** dell'**articolo 112** comporta oneri pari a **20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni per l'anno 2027**.

Il **comma 51** dell'articolo 112 prevede il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022 verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia.

Per tali interventi è autorizzata la spesa complessiva di **20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni per l'anno 2027**, di cui una quota pari a **16 milioni di euro per l'anno 2026** e a **24 milioni di euro per l'anno 2027.**

Tale quota è finalizzata al riconoscimento di contributi per la **ricostruzione privata** (di cui all'articolo 20 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109) e al finanziamento degli interventi relativi alla **ricostruzione pubblica** (di cui all'art. 26 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109).

**Interventi di edilizia privata.**

In particolare per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

Si tratta di opere di **edilizia pubblica** riguardanti le seguenti attività:

a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica;

c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.

Una quota pari a **4 milioni di euro per l’anno 2026** e a **6 milioni di euro per l’anno 2027** è stata prevista per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico e per quelli relativi alla predisposizione di un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme.

# Articolo 112, comma 52
## *(Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23)*

**Il comma 52 dell'articolo 112 prevede risorse per interventi di ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23.**

Il **comma 52** dell'**articolo 112** comporta oneri pari a **20 milioni di euro per l'anno 2026**, **90 milioni di euro per l'anno 2027** e **220 milioni di euro per l'anno 2028**.

Il **comma 52 dell'articolo 112** in esame prevede, un'autorizzazione di spesa per gli **interventi di ricostruzione privata** nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023.

Per tali interventi è autorizzata la spesa di **20 milioni di euro per l'anno 2026**, **90 milioni di euro per l'anno 2027** e **220 milioni di euro per l'anno 2028**.

Il Commissario straordinario provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti.

Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e alla ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

## Articolo 112, commi 53 e 54
## *(Proroga detrazioni 110% nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nell'Italia centrale)*

L'**articolo 112, comma 53,** estende la **detrazione fiscale del 110 per cento** anche alle **spese sostenute nell'anno 2026** per interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. La disposizione si applica a condizione che le relative istanze o dichiarazioni siano state presentate in data antecedente al **30 marzo 2024** (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024).
Il **comma 54** prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati trasmetta le suddette istanze all'Agenzia delle entrate.

La relazione tecnica ascrive alle disposizioni in oggetto effetti finanziari in termini di minori entrate pari a complessivi **1,328 miliardi nel periodo 2027-2037** così suddivisi: -232,4 milioni per il 2027, -132,8 milioni annui dal 2028 al 2036, +99,6 milioni nel 2037.

Il **comma 53** propone l'introduzione del comma 8-*ter*.2 nell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020).
Tale comma stabilisce che le **detrazioni del 110%,** previste per taluni interventi edilizi dai precedenti commi 1-*ter* e 4-*quater* del medesimo articolo 119, si applichino **anche alle spese sostenute nel 2026 per interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo**. Si tratta degli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189 del 2016 (convertito dalla legge n. 229 del 2016).
I richiamati commi 1-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabiliscono che le detrazioni in oggetto, disciplinate rispettivamente dai commi 1 e 4 del medesimo articolo 119, spettino per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione concesso nei territori colpiti da eventi sismici.
La disposizione si applica a condizione che le relative istanze per la fruizione del beneficio siano state presentate in **data antecedente al 30 marzo 2024** (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024).
Si rammenta che l'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2024 (convertito dalla legge n. 67 del 2024) restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei **comuni dei territori colpiti da eventi sismici**, alcune possibilità di deroga.

Il **comma 54** affida al **Commissario straordinario** del Governo - di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023 - il compito di **trasmettere all'Agenzia delle entrate le istanze relative agli interventi** oggetto delle disposizioni in esame, per consentire i controlli in sede di dichiarazione.

L'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023 (convertito dalla legge n. 21 del 2023) stabilisce che il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Con d.P.R. 13 gennaio 2023 tale incarico è stato conferito al sen. Guido Castelli.

L'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) ha introdotto una **detrazione pari al 110% delle spese (cd. superbonus)** relative a specifici interventi di **efficienza energetica** (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di **misure antisismiche sugli edifici** (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione era ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022 e **in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute direttamente a partire dal periodo d'imposta 2024** (articolo 4-bis del decreto legge 39 del 2024), salvo il caso di crediti fiscali ceduti per il quale rimane la ripartizione in quattro anni. L'**articolo 121** del medesimo decreto-legge n. 34 consente, inoltre, la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. **sconto in fattura**) o, in alternativa, per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. Il comma 1-*quater* dell'articolo 121 (introdotto dall'art. 28, comma 1-bis, lett. a), n. 3), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) stabilisce che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive.

La disciplina prevede che ai comuni dei **territori colpiti da eventi sismici** la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione e i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, nonché, secondo una norma introdotta dalla legge di bilancio 2021, tutti i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (in alternativa al contributo per la ricostruzione).

**Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.**

Sul punto l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la guida "**Ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110%**", che chiarisce aspetti normativi e operativi sulle misure agevolative finalizzate a velocizzare e rafforzare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dagli eventi calamitosi del 2016 e quelli situati nei comuni

in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il documento indica come usufruire dei bonus e spiega le modalità di applicazione del superbonus nell'ambito dei progetti di ricostruzione, le procedure per accedervi, la rendicontazione e la modalità di fatturazione degli interventi. Come segnalato l'incentivo spetta per la parte eccedente il contributo concesso sugli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma. Nella guida, pertanto, si chiarisce che è possibile accedere a entrambi gli istituti con la presentazione di un unico progetto e di un unico computo metrico, ferma restando la chiara riferibilità nell'ambito di tale computo metrico delle spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti ammesse al superbonus. L'articolo 1, comma 10, del decreto legge n.61 del 1° giugno 2023 proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cd. superbonus al 110% per gli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dall'alluvione.
Fonte: dossier del Servizio studi della Camera **"Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto legge n. 39 del 2024"** al quale si rinvia per approfondimenti.

# Articolo 113, commi 1-3
## *(Misure in materia di protezione civile)*

L'**articolo 113, comma 1,** destina al **Fondo regionale di protezione civile** risorse pari a 40 milioni di euro per il 2026, a 60 milioni ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2029.
Il **comma 2** reca uno stanziamento di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, al fine di far fronte ai **danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive** in relazione agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo **stato di emergenza nazionale**.
Il **comma 3** destina 2,35 milioni per l'anno 2026 al fondo per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del **sistema di allarme pubblico IT-alert**.

L'**articolo 113, commi 1-3,** prevede interventi in materia di protezione civile pari a un importo complessivo di **42,35 milioni di euro per il 2026, 110 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 40 milioni di annui dal 2029**.

Il **comma 1** modifica l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2025 (come convertito dalla legge n. 118 del 2028). Tale comma 4 attribuisce al **Fondo regionale di protezione civile**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.
La disposizione in esame attribuisce al medesimo Fondo ulteriori risorse, pari a **40 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 40 milioni annui a decorrere dal 2029**.
Riguardo al Fondo in esame, si veda il *box*, in calce alla presente scheda.

Il **comma 2** modifica l'art. 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che autorizza lo stanziamento di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, al fine di far fronte ai **danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive** in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza nazionale** verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021, nonché agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, a determinate condizioni.
La disposizione in esame destina alle suddette finalità ulteriori risorse **pari a 50 milioni di euro per il 2027** (prevedendo per tale anno la somma complessiva di 100 milioni) e risorse pari a **50 milioni per il 2028**.
La legge di bilancio per il 2022, articolo 1, comma 448, ha previsto risorse per il finanziamento degli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Tale stanziamento è destinato anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 2023 (di conversione del presente decreto-legge n. 3 del 2023 che ha modificato il citato comma 448), relative agli

eventi verificatisi nell'anno 2021 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
La disposizione si applica anche - a seguito di ulteriori modifiche al citato comma 448 introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito dalla legge n. 111 del 2024 - agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, alle seguenti condizioni:

- la ricognizione dei fabbisogni relativi all'evento è stata completata alla data del 1° giugno 2024;
- per l'evento non sono stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la citata finalità.

Le disposizioni operative per la concessione dei contributi a valere sulle somme previste dal menzionato comma 448 sono dettate dalle Ordinanze di protezione civile: 13 ottobre 2022, n. 932 (eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020); 21 giugno 2023, n. 1009 (eventi 2019 e 2021, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5-*sexies*, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2023, come convertito); 19 luglio 2024, n. 1089 (eventi 2021); n. 1158 del 29 agosto 2025 (eventi 2022 e 2023).
Si ricorda che lo **stato di emergenza nazionale** disciplinato dall'art. 7 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) elenca tre tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, individuando al comma 1, lettera c), le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che determinano, conseguentemente, l'emanazione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, come previsto dall'art. 24 del Codice medesimo.

Il **comma 3** modifica l'art. 1, comma 674, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023). Tale comma 674 prevede una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-alert.
Con la **novella** in esame si prevede la dotazione di **2,35 milioni per l'anno 2026.**
**IT-alert** è il sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso. Il messaggio IT-alert, che viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, contiene informazioni circa lo scenario di rischio e le relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente. Il servizio IT-alert è conforme allo standard internazionale "*Common Alerting Protocol*" (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici. IT-alert nasce con l'obiettivo di coprire "l'ultimo miglio" dell'informazione in ambito di protezione civile e quindi raggiungere i cittadini potenzialmente interessati da una situazione di emergenza.
Per ulteriori informazioni su IT-alert, si veda il sito: https://www.it-alert.it/it/.

- ***Il Fondo regionale di protezione civile***

Il Fondo, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, concorre agli interventi diretti a fronteggiare emergenze derivanti da eventi calamitosi

che per loro natura o estensione comportano l'**intervento coordinato di più enti o amministrazioni** e richiedono **mezzi e poteri straordinari, in periodi di tempo limitati** e **predefiniti**, come **disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome**. Si tratta degli interventi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del medesimo codice di protezione civile. In attuazione del citato articolo 45 del codice, il d.P.C.m 13 luglio 2022 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2022, n. 231) dispone circa i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo medesimo.

Per quanto concerne la **destinazione delle risorse** attribuite al **Fondo regionale di protezione civile** dal citato art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2025, il comma 5 del medesimo art. 2 prevede che:

1. il **40 per cento** delle risorse sia destinata al **potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali**;
2. il **60 per cento** sia destinata al concorso agli interventi e alle misure urgenti per fronteggiare le emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del codice di protezione civile per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'**emergenza di rilievo regionale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge**.

La disposizione di cui al punto n. 1 si applica a condizione che la Regione o la Provincia autonoma interessata abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice medesimo. Tali norme stabiliscono nei casi di emergenze che coinvolgano più enti o amministrazioni - secondo quanto previsto dal più volte citato articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del codice - che le Regioni e le Province autonome, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscano provvedimenti con finalità analoghe alle deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale oppure alle ordinanze di protezione civile.

Il comma 6 del medesimo art. 2 stabilisce che la **quota del 40 per cento** - destinata al potenziamento delle strutture di protezione civile regionali e degli enti locali - sia ripartita e trasferita a ciascuna regione secondo le disposizioni dettate dal citato d.P.C.m. del 13 luglio 2022, ai seguenti articoli:

- art. 1, comma 1, il quale prevede il Fondo regionale di protezione civile sia ripartito con i seguenti criteri:
  - 30% ripartito in ugual misura per ciascuna regione quale **quota fissa**;
  - 15% ripartito proporzionalmente alla **popolazione** residente desunta dai dati Istat dell'anno precedente;
  - 15% ripartito proporzionalmente alla **superficie** territoriale desunta dai dati Istat dell'anno precedente;
  - 25% ripartito in funzione della estensione delle aree R4 e R3, **rischio molto elevato ed elevato o equivalenti** individuate per il rischio frana nei piani di assetto **idrogeologico** (art. 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e, per il rischio **alluvione**, nei piani di gestione del rischio alluvioni (decreto legislativo n. 49 del 2010);
  - 15% ripartito in funzione della popolazione residente in **comuni classificati in zona sismica 1 e 2**;
- art. 2, comma 1, primo e terzo capoverso, il quale prevede che le Regioni utilizzino le risorse loro assegnate per la realizzazione di **programmi** secondo le seguenti linee di intervento:

- ripristino della capacità di risposta alle emergenze in considerazione dell'**intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi** delle componenti e strutture operative regionali e comunali, ivi comprese le colonne mobili impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione nonché per il **ricondizionamento**, alla **manutenzione straordinaria** e al **reintegro** delle **attrezzature e dei mezzi** impiegati nelle attività, qualora non convenientemente ripristinabili;
- **potenziamento** (per una quota non inferiore al 30%) **del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti local**i, riservandone, di norma, a questi ultimi una quota non inferiore al 50%, sulla base delle effettive esigenze riscontrate dalle regioni sul territorio.

- art. 2, comma 2, il quale stabilisce che i **programmi** qui sopra illustrati, dopo l'approvazione delle regioni interessate, siano trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dall'adozione del Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni; quest'ultimo Paino generale viene trasmesso dalla Conferenza unificata al Dipartimento della protezione civile (secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del d.P.C.m. in esame);
- art. 3 e 4, che dispongono, rispettivamente sulle **modalità di trasferimento** e sulla **premialità**, con esclusione dei riferimenti agli interventi "di tipo *b)*", ossia i più volte richiamati interventi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice di protezione civile;
- art. 5, inerente al **monitoraggio degli interventi**, che pone in capo alle Regioni l'obbligo di trasmettere relazioni semestrali al Dipartimento della protezione civile, presso il quale è costituito apposito gruppo di lavoro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 dell'art. 2 demanda ad apposito **decreto** le disposizioni relative riparto della **quota del 60 per cento**, in deroga al citato d.P.C.m. del 13 luglio 2022.

Si prevede, quindi, con riferimento alla quota del 60 per cento, che i criteri di riparto, le modalità di trasferimento, il monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione da parte delle regioni delle richieste e la relativa istruttoria e valutazione siano disciplinati con **decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unifica. Tale decreto è adottato **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Rimane ferma la **necessità di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

## Articolo 113, comma 4
## *(Risorse per le politiche della dimensione subacquea)*

L'**articolo 113, comma 4**, aggiunge la promozione delle **politiche della dimensione subacquea** alle finalità del Fondo per un'economia e una crescita blu sostenibili. La disposizione fissa a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate a tali finalità.

Il comma in esame determina oneri **pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026**.

Il comma in esame modifica l'articolo 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025).
Tale comma 725 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili.
La disposizione in esame:

- integra le finalità del fondo con il riferimento alle **politiche della dimensione subacquea;**
- ne incrementa la **dotazione finanziaria di 5 milioni euro annui a decorrere dal 2026**.

Le risorse sono allocate sul capitolo 313, pg. 1, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I **settori di intervento ammissibili** al finanziamento del fondo, nonché i criteri per il **riparto** delle risorse sono definiti con uno o più **decreti** del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare.
Il decreto del luglio 2025 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, reca la definizione dei settori di intervento.
Il decreto del 6 agosto 2025 del Capo Dipartimento per le politiche del mare dispone circa i criteri di riparto.

Si ricorda che l'art. 12 del D.L. 173/2022 ha introdotto nel d.lgs. n. 303/1999 l'art. 4-*bis* (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare), il cui comma 1 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare e il cui comma 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le

competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, tra cui, ai sensi del comma 3, l'elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Al momento della presentazione alle Camere del presente disegno di legge di bilancio, risulta all'esame della IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee" C. 2521 (approvato dal Senato). Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo dossier di documentazione.

# TITOLO IX - MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

## CAPO I - DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE REGIONI

### Articolo 114
### *(Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)*

L'**articolo 114** prevede la riduzione del concorso alla finanza pubblica previsto per le regioni a statuto ordinario, con diverse modalità:
- ai **commi 1 e 2,** riduce di 100 milioni, limitatamente al 2026, il contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge di bilancio 2025 per gli anni dal 2025 al 2029;
- al **comma 3** prevede la **possibilità** per le regioni a statuto ordinario **di rinunciare, per il 2026, alle risorse** erogate dallo Stato alle regioni, previste dalla legge n. 145 del 2018 e **destinate agli investimenti** per la **realizzazione di opere pubbliche** per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio; a fronte della rinuncia, si disciplina la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge di bilancio 2024 per l'anno 2026 e di quello previsto dalla legge di bilancio 2025 per gli anni dal 2027 al 2029.

Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, gli oneri derivanti dal **comma 1** dell'articolo 114 in esame sono quantificati pari a **100 milioni** di euro in termini di **indebitamento netto e fabbisogno**; inoltre, stante le modalità di attuazione della contribuzione richiesta alle regioni, per cui si prevede l'accantonamento in un fondo dedicato e la destinazione dello stesso agli investimenti per le regioni in avanzo (si veda *infra*), sono altresì quantificati anche gli **effetti positivi,** sempre in termini di indebitamento netto e fabbisogno, dovuti ai minori investimenti, negli esercizi successivi, **dal 2027 al 2033**, complessivamente pari a **15,6 milioni** di euro (come illustrato nella tabella riportata a seguire, relativa al comma 1).
Per il **comma 3**, la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari della norma (illustrati nella **tabella** riportata a seguire, relativa al comma 3, tratta dalla relazione medesima), ipotizzando che **tutte le regioni optino per la rinuncia alle risorse per investimenti**. Gli effetti positivi in termini di **saldo netto da finanziare** sono pari a **173,865 milioni** di euro **per il 2026**; in termini di **indebitamento netto e fabbisogno** per gli anni **dal 2026 al 2029 si compensano** i minori oneri derivanti dalla rinuncia alle risorse per investimenti (rappresentati con il segno meno nella tabella), con i maggiori oneri dovuti alla riduzione del concorso alla finanza pubblica (rappresentati con il segno positivo). Considerando gli esercizi **dal 2030 al 2035,** la relazione quantifica effetti positivi per ciascun anno **complessivamente** pari a **66, 94 milioni** di euro.

*in milioni di euro*

| | INDEBITAMENTO E NETTO E FABBISOGNO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **art. 114, comma 1** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| Minore concorso comma 786 (L.n.207 del 2024) | 100 | | | | | | | |
| Minori investimenti derivanti dal minore concorso comma 786 (L.n.207 del 2024) | | -0,8 | -4,9 | -6,4 | -2,8 | -0,4 | -0,2 | -0,1 |
| | | | | totale esercizi 2027-2033 | | | | -15,6 |

*Fonte:* elaborazione Servizio studi – Camera dei deputati

*in milioni di euro*

| **art. 114, comma 3** | SALDO NETTO DA FINANZIARE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Rinuncia contributo comma 134 (L.n.145 del 2018) | -259,500 | | | | | | | | | |
| Minore concorso comma 527 (L.n.213 del 2023) | 85,635 | | | | | | | | | |
| Minore concorso comma 786 (L.n.207 del 2024) | | | | | | | | | | |
| **Differenza (se negativa risorse libere non utilizzate)** | **-173,865** | | | | | | | | | |

*in milioni di euro*

| **art. 114, comma 3** | INDEBITAMENTO NETTO E FABBISOGNO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Rinuncia contributo comma 134 (L.n.145 del 2018) | -85,635 | -85,635 | -88,23 | | | | | | | |
| Minore concorso comma 527 (L.n.213 del 2023) | 85,635 | | | | | | | | | |
| Minore concorso comma 786 (L.n.207 del 2024) | | 85,635 | 89,43 | 9,10 | | | | | | |
| Minori investimenti derivanti dal minore concorso comma 786 (L.n.207 del 2024) | | | -1,20 | -9,10 | -22,00 | -24,70 | -14,70 | -4,80 | -0,70 | -0,04 |
| **Differenza (se negativa risorse libere non utilizzate)** | - | - | - | - | **-22,00** | **-24,70** | **-14,70** | **-4,80** | **-0,70** | **-0,04** |

*Fonte:* Relazione tecnica allegata al Disegno di legge A.S. 1689 - articolo 114

Il **comma 1** dell'**articolo 114**, **riduce di 100 milioni per l'anno 2026,** il contributo alla finanza pubblica stabilito dalla legge di bilancio 2025 per le regioni a statuto ordinario dalla legge di bilancio 2025 per gli anni dal 2025 al 2029.
Conseguentemente il **comma 2, riduce** proporzionalmente **gli importi di spettanza di ciascuna regione** stabiliti nel decreto ministeriale di riparto del suddetto contributo.

Il contributo alla finanza pubblica in questione, è quello stabilito dalla **legge n. 207 del 2024**, all'articolo 1, commi 784-795, per tutti gli enti territoriali ai fini dell'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalla nuova governance economica dell'UE, **per gli anni dal 2025 al 2029**. Per il comparto delle Regioni a statuto ordinario il comma 786 determina un **contributo annuo aggiuntivo** pari a complessivi 280 milioni di euro per il 2025 e **840 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028** e **1.310 milioni per l'anno 2029**.
Il medesimo comma 786, stabilisce che il riparto del contributo tra le regioni a statuto ordinario, sia che avvenga o meno in sede di autocoordinamento, deve comunque essere formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Lo schema di decreto con cui viene ripartito il contributo ha ottenuto il **parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni** nella seduta del **2 ottobre 2025**.

Il contributo aggiuntivo stabilito dalla legge di bilancio per il 2025 si differenzia dagli altri contributi alla finanza pubblica per le **modalità di realizzazione**, disciplinate per tutti gli enti territoriali dai commi 789 e 790 della legge n. 207 del 2024. Gli enti territoriali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, sono tenuti ad iscrivere, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale richiesto. Al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziate costituiscono un'economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione registrato alla fine dell'esercizio precedente; per gli enti invece che nell'esercizio precedente, abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero le somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo.
Quanto al monitoraggio dei risultati, è previsto un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l'utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l'imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento.

Il contributo alla finanza pubblica stabilito dalla legge di bilancio per il 2025 è definito aggiuntivo in quanto si somma a quelli già determinati dalla legislazione vigente. Nello specifico la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 527, legge n. 213 del 2023) ha stabilito per le regioni a statuto ordinario per gli anni **dal 2024 al 2028** un contributo annuo complessivo pari a 305 milioni di euro per l'anno 2024 e in **350 milioni** di euro per **ciascuno degli anni dal 2025 al 2028**.

La seguente tabella mostra il quadro del concorso alla finanza pubblica chiesto alle regioni a statuto ordinario a legislazione vigente.

*in milioni di euro*

| *norma di riferimento* | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** | ***2029*** |
|---|---|---|---|---|
| L. n.213 del 2023, art. 1 co.527-527-*quinques* | 350 | 350 | 350 | |
| L. n.207 del 2024, art.1 co. 786 | 840 | 840 | 840 | 1.310 |
| **Totale** | **1.190** | **1.190** | **1.190** | **1.310** |

*Fonte:* elaborazione Servizio studi – Camera dei deputati

Si rammenta, infine, che la recente **sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 2025**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Regione Campania in merito alle norme della legge di bilancio 2025 che disciplina il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2029. La Corte conferma la giurisprudenza in materia ritenendo legittimo il contributo richiesto, in quanto risponde ai requisiti necessari per essere qualificato come principio fondamentale della materia legislativa concorrente

«coordinamento e finanza pubblica»: la determinazione di un contenimento complessivo della spesa e la transitorietà della misura. In risposta alle altre censure (sul carattere aggiuntivo del contributo e sulle modalità di realizzazione del concorso), che pure respinge, sollecita il legislatore in merito a due aspetti. Stante gli «importi considerevoli» che ha raggiunto il concorso complessivo chiesto alle regioni, il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (già auspicato dalla sentenza numero 195 del 2024), deve ora «ritenersi certamente indefettibile» in occasione della manovra di bilancio per il 2026, in quanto è funzionale a salvaguardare l'assetto costituzionale, e cioè a scongiurare l'adozione di "tagli al buio", i quali oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali, «con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede parlamentare».
In merito alla previsione legislativa che consente alle sole regioni senza disavanzo di amministrazione (peraltro al netto del disavanzo dal debito autorizzato e non contratto) di utilizzare le risorse corrispondenti al contributo per finanziare investimenti, la Corte invita il legislatore a rivedere il divieto assoluto per le regioni in disavanzo di investire le risorse, avvertendo che ciò rischia di accentuare i divari territoriali.

Il **comma 3** dell'**articolo 114**, disciplina la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di **rinunciare, per il 2026**, ai **contributi erogati dallo Stato** previsti dal comma 134 della legge n. 154 del 2018, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2025 e, conseguentemente, la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il 2026 dalla legge di bilancio 2024 e per gli anni dal 2027 al 2029 dalla legge di bilancio 2025.

Il **comma 134 della legge n. 154 del 2018** ha previsto lo stanziamento di **risorse** per le Regioni a statuto ordinarie, **destinate ad investimenti** per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. I contributi, come specificato al comma 135, sono erogati dalle regioni, per un ammontare pari ad almeno il 70 per cento per ciascun anno, ai comuni del proprio territorio. Lo stanziamento di contributi, inizialmente previsto fino al 2034, è stato rivisto da ultimo con la legge di bilancio 2025 e limitato al 2026.
Nello specifico, la riduzione di contributi operata dalla legge di bilancio 2025 delle risorse assegnate nel periodo 2027-2034 ammonta a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034, per complessivi 2.376,5 milioni di euro.

Gli **stanziamenti** a legislazione vigente, dopo i tagli compiuti dalla legge di bilancio 2025, ammontano a complessivi **259,5 milioni** di euro, imputabili all'esercizio 2026, in termini di saldo netto da finanziare e ripartiti nel triennio 2026-2028 in termini di indebitamento netto e fabbisogno: 85,635 milioni di euro

per ciascun anno 2026 e 2027 e 88,23 milioni di euro per l'anno 2028 (si veda *supra*, la tabella sugli effetti finanziari del comma 3, tratta dalla Relazione tecnica).

Il comma 3 della norma in esame stabilisce che le Regioni comunicano, entro il 15 gennaio 2026, alla Ragioneria generale dello Stato, l'opzione per la rinuncia alle risorse destinate agli investimenti ed entro i successivi quindici giorni, con **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, sulla base delle rinunce trasmesse, è **definita la situazione per singola Regione**. Conseguentemente, per ciascuna regione, sono rivisti i contributi alla finanza pubblica di cui alle leggi di bilancio 2024 e 2025.

La norma specifica che in presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle Regioni a statuto ordinario a valere sulle risorse destinate agli investimenti, le stesse Regioni vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio (come definito da ultimo dal comma 785 della legge di bilancio 2025).

Il comma 3, stabilisce quindi la massima **riduzione del contributo** alla finanza pubblica, nel caso in cui tutte le Regioni a statuto ordinario optino per la rinuncia alle risorse per investimenti:

- in relazione al contributo alla finanza pubblica stabilito dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 527, legge n. 213/2023), in un importo annuo complessivo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, la **riduzione** è pari ad un importo massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, di **85.635.000 euro per l'anno 2026.**
- in relazione al già citato contributo alla finanza pubblica previsto dalla **legge di bilancio 2025** (articolo 1, comma 786, legge n. 207/2024), determinato in 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1.310 milioni per l'anno 2029, la **riduzione** è pari ad un importo massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, di **85.635.000 euro per l'anno 2027**, di **89.430.000 euro per l'anno 2028** e di **9.100.000 euro per l'anno 2029**.

Il comma 3, infine, detta disposizioni in merito agli eventuali effetti positivi, in termini di saldo netto da finanziare e minori spese:

- gli eventuali **effetti positivi**, in termini di **saldo netto da finanziare per l'anno 2026**, risultanti dalla rinuncia da parte regionale alle risorse per gli investimenti e dalla rimodulazione del contributo alla finanza pubblica di cui alla legge di bilancio 2024, come determinata nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui sopra, sono attribuiti al **Fondo per la sistemazione contabile** delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui al comma 519, della legge n. 213/2023).

- le eventuali **minori spese**, in termini di **fabbisogno e indebitamento netto** per ciascuno degli **anni dal 2030 al 2035**, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui alla legge di bilancio 2025, come definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui sopra, sono attribuite al Fondo di conto capitale (di cui al comma 886, della n. 207/2024) destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

# Articolo 115
## *(Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)*

L'**articolo 115** stabilisce **a decorrere dal 1° gennaio 2026**, la **cancellazione del debito nei confronti dello Stato** relativo alle **anticipazioni di liquidità** (**comma 1) delle regioni** concesse per il pagamento dei **debiti** ai quali le regioni non sono state in grado di far fronte per carenza di liquidità. Si prevede, inoltre, il **trasferimento a carico dello Stato del debito contratto** dalle regioni **con Cassa depositi e prestiti S.p.A**. per l'estinzione delle anticipazioni di liquidità erogate **ai fini** dell'**estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005**. Tali operazioni di cancellazione e trasferimento del debito **non trovano applicazione** in **mancanza della richiesta** alle regioni da parte **della Conferenza delle regioni e province autonome,** di cui al comma 5, di **limitare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione** negli anni dal 2026 al 2051, nonché in caso di **mancato invio** al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2026 delle **conseguenti delibere dei Consigli regionali** con le quali le regioni si impegnano in tal senso (**comma 2**).
Si dispone, a **compensazione** degli effetti finanziari negativi derivanti dalle anzidette operazioni, che le **regioni versano all'entrata del bilancio dello Stato**, entro il 30 giugno di ogni anno **dal 2026 al 2051**, gli importi previsti **pari complessivamente agli oneri non più sostenuti** (**commi 3 e 4**). Si prevede, altresì, che la **Conferenza delle regioni e delle province autonome chieda alle regioni una limitazione**, definita in base ai risultati della gestione accertati nel rendiconto 2024, **nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dal 2026 al 2051** (**comma 5**) a compensazione degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla **cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità**, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025, dalle quote accantonate del risultato di amministrazione (**comma 6**). Gli **oneri finanziari** complessivamente derivanti dalle operazioni anzidette sono quantificati in **120 milioni di euro annui dal 2026 al 2030**, ripartiti su più esercizi (**comma 7**).

**All'articolo 115 sono ascrivibili oneri finanziari in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto**, quantificati in 30,7 milioni di euro nel 2026, 68,2 milioni di euro nel 2027, 103,7 milioni di euro nel 2028, 118,1 milioni di euro nel 2029, 120 milioni di euro nel 2030, 89,3 milioni di euro nel 2031, 51,8 milioni di euro nel 2032, 16,3 milioni di euro nel 2033 e 1,9 milioni di euro nel 2034.
La norma determina, tuttavia, anche un **impatto sul saldo netto da finanziare, di carattere puramente contabile,** in termini di maggiori entrate nette per **231,7 milioni** per il **2026**, **235,1 milioni** per il **2027** e **238,6 milioni** per il **2028** provenienti dalle Regioni dal 2026 al 2051. Si tratta di un miglioramento del tutto **contabile** in quanto, con rifermento all'operazione di accollo del debito contratto dalla Regioni con CDP da parte dello Stato, a fronte delle predette maggiori entrate, vanno considerate le maggiori spese

per il bilancio dello Stato afferenti al rimborso delle passività finanziarie (quota capitale del debito con CDP), contabilizzate al di fuori del saldo netto da finanziare.

L'**articolo 115**, **comma 1**, **elimina il debito delle regioni nei confronti dello Stato riferito alle anticipazioni di liquidità** concesse per il pagamento dei debiti commerciali e finanziari degli enti, al fine di liberare spazi fiscali.
A tale previsione normativa consegue contabilmente la **cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità** dalle quote accantonate del risultato di amministrazione delle regioni, disposto dal successivo comma 6 dell'articolo in esame.

Il debito delle regioni che viene cancellato dal comma 1 in esame riguarda le seguenti **anticipazioni di liquidità**:

- Le anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 2, comma 46, legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), in favore delle **regioni Lazio**, **Campania**, **Molise e Sicilia** per il **risanamento** strutturale dei relativi **servizi sanitari regionali**, finalizzate a garantire a tali enti la liquidità necessaria per l'**estinzione dei debiti** contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali **cumulati fino al 31 dicembre 2005.** Tali anticipazioni di liquidità sono state disposte in attuazione degli accordi[3] sottoscritti tra lo Stato e le regioni indicate, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base dei singoli piani di rientro del disavanzo sanitario. Il successivo comma 47 dell'articolo 2, legge n. 244 del 2007, stabilisce un **periodo massimo di 30 anni per la restituzione** delle somme ricevute da parte delle regioni;
- Le anticipazioni concesse dallo Stato in favore delle **regioni** e delle **province autonome** ai sensi **dell'articolo 2 decreto-legge n. 35 del 2013**, per il pagamento dei **debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012**, diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, nonché le anticipazioni concesse ai sensi **dell'articolo 3 del medesimo D.L. n. 35 del 2013** per **il pagamento dei debiti sanitari** cumulati al 31 dicembre 2012.
  - Per l'erogazione dell'anticipazione era prevista la presentazione di un **piano di pagamento** dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, e la sottoscrizione di un apposito **contratto tra il Ministero dell'economia** e delle finanze **e la regione interessata**, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di **restituzione** delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore **a 30 anni.** Il comma 8 dell'articolo 3, decreto-legge n. 35 del 2013, indica come, nei termini stabiliti dal medesimo articolo, le disposizioni ivi contenute si applicano anche alle Regioni a statuto

[3] Gli accordi in oggetto sono stati stipulati - oltre che delle quattro regioni menzionate (Lazio, Campania, Molise e Sicilia), anche dalle regioni Liguria ed Abruzzo. Tali regioni, che hanno presentato disavanzi strutturali, hanno concluso i suddetti accordi, comprensivi dei piani di rientro dal deficit sanitario, nelle seguenti date: le regioni Lazio e Liguria, il 28 febbraio 2007, la regione Abruzzo il 6 marzo 2007, la regione Campania il 13 marzo 2007, la regione Molise il 27 marzo 2007 e la regione Sicilia il 31 luglio 2007.

speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale.

- Le anticipazioni concesse dall'**articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020** in favore delle **regioni** e delle **province autonome** (nonché degli enti locali) che, in caso di carenza di liquidità, anche a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19, non potevano far fronte ai pagamenti dei **debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019** relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La norma prevede che le anticipazioni di liquidità siano gestite da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) - sulla base di una Convenzione sottoscritta tra il MEF e la CDP il 28 maggio 2020, a valere sulle risorse di un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – e **restituite** con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un **massimo di 30 anni** o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità;
- Le anticipazioni erogate dalla **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, ai sensi **dell'articolo 1, comma 833, della legge di bilancio 2021** (legge 178 del 2020), sulla base dell'*addendum* alla predetta Convenzione, siglato il 20 gennaio 2021, concesse in favore delle **regioni** e delle **province autonome** i cui enti del servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei **debiti certi**, **liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019** relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19. Il successivo comma 838 stabilisce che la **restituzione** dell'anticipazione è stabilito avvenga con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un **massimo di 30 anni** o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

***Le anticipazioni di liquidità***

Le anticipazioni di liquidità sono lo strumento con il quale si è consentito alle regioni, in condizioni di carenza di liquidità, il **pagamento dei debiti** commerciali e finanziari **riferiti a spese previste nei bilanci e già autorizzate**, al fine di favorire nel tempo il **riallineamento della gestione di cassa con quella di competenza**.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni, come evidenziato sia dalla Corte costituzionale che dalla magistratura contabile, **non devono rappresentare uno strumento espansivo della spesa**, essendo delle **pure anticipazioni di cassa**, di durata superiore a quelle ordinarie che si chiudono nel corso dell'esercizio, **finalizzate alla riduzione dei debiti** commerciali e finanziari degli enti.

In particolare, il trattamento contabile delle anticipazioni è stato affrontato, tra l'altro, nelle sentenze n. 181/2015 e n. 4/2020 della Corte costituzionale nonché nelle deliberazioni n. 33/2015 e n. 28/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

**La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020**

Con la **sentenza n. 4 del 2020** la Corte costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** di disposizioni che prevedevano per gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità la possibilità di **utilizzo della relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione per finalità differenti dal pagamento dei debiti pregressi.**

La Corte, in particolare, si è pronunciata su **due disposizioni legislative**:

1) **l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n.78 del 2015**, che stabiliva con riferimento alle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.35 del 2013), che gli enti beneficiari fosse possibile l'**utilizzo della relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione**;

2) **l'art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017** (recante un'interpretazione autentica dell'art.2, comma 6, decreto-legge n. 78 del 2015), che prevedeva per gli enti l'esercizio della facoltà di **utilizzo della quota accantonata nel risultato di amministrazione anche con effetti sulle risultanze finali** (esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) **conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui nonché sul ripiano del disavanzo tecnico eventualmente derivante dal riaccertamento straordinario**.

La Corte costituzionale, in merito alle anzidette disposizioni, ha dunque ravvisato la **violazione**:

1) degli **articoli 81 e 97 Cost.** sull'**equilibrio di bilancio**, in quanto le disposizioni rendono attivabili anticipazioni di liquidità che, consentendo di accantonare meno risorse a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, determinano un miglioramento surrettizio del risultato di amministrazione e, dunque, la **possibilità di accrescere la spesa dell'ente locale**, senza la necessità di individuarne una copertura;

2) **dell'articolo 119, sesto comma, Cost.**, per via della violazione della "regola aurea", per la quale l'**indebitamento degli enti territoriali è ammissibile solo per il finanziamento di spese di investimento**.

Il **comma 2** stabilisce il **passaggio a carico del bilancio dello Stato del debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.A**. per l'estinzione, totale o parziale, delle anticipazioni di liquidità ricevute per il pagamento dei **debiti** contratti sui **mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005**, ai sensi dell'articolo 2, comma 46, legge n. 244 del 2007.

La disposizione richiamata dava attuazione agli accordi stipulati, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tra i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e le regioni **Lazio, Campania, Molise e Sicilia**, che impegnavano le regioni interessate al **risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali**, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti.

Si prevede in tal senso la **continuità nel pagamento del debito da parte del Ministero dell'economia e delle finanze**, secondo i piani di ammortamento già stabiliti tra regioni e Cassa depositi e prestiti S.p.A. e allegati ai relativi contratti di mutuo.

Le operazioni di **cancellazione** e **trasferimento del debito**, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2, **non trovano applicazione:**

- **in assenza della richiesta della Conferenza** delle Regioni e delle Province autonome **alle singole regioni di limitare l'utilizzo del risultato di amministrazione** in determinate annualità, ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame, nonché
- **in assenza della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze**, **entro il 28 febbraio 2026**, **delle conseguenti delibere dei Consigli regionali** con le quali le regioni si impegnano ad applicare al bilancio di previsione gli importi così come stabiliti dal medesimo comma 5.

La quota del risultato di amministrazione da applicare al bilancio di previsione regionale è dettagliata, per quanto concerne gli **importi** e le **annualità**, nel successivo comma 5.

A **compensazione** degli effetti finanziari negativi derivanti dalle anzidette operazioni – quantificati dalla relazione tecnica in 25 miliardi per quanto concerne la cancellazione del debito di cui al comma 1 nonché in 6,3 miliardi con riferimento al trasferimento del debito di cui al comma 2 - le **regioni beneficiarie versano**, ai sensi del **comma 3**, all'entrata del bilancio dello Stato **in quote annuali**, **dal 2026 al 2051**, i seguenti **importi complessivi**, di cui all'allegato IV del disegno di legge in esame:

| Anno | Importo annuale complessivamente versato | Anno | Importo annuale complessivamente versato |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.092.279.191,32 | 2039 | 1.496.982.477,47 |
| 2027 | 1.502.120.528,27 | 2040 | 1.496.982.477,43 |
| 2028 | 1.502.120.528,26 | 2041 | 1.496.982.477,50 |
| 2029 | 1.502.120.528,24 | 2042 | 1.476.365.973,74 |
| 2030 | 1.502.120.528,30 | 2043 | 1.476.365.973,74 |
| 2031 | 1.502.120.528,25 | 2044 | 1.446.988.789,19 |
| 2032 | 1.502.120.528,21 | 2045 | 797.680.232,34 |
| 2033 | 1.502.120.528,28 | 2046 | 536.665.301,90 |
| 2034 | 1.502.120.528,20 | 2047 | 527.608.574,71 |
| 2035 | 1.501.647.500,55 | 2048 | 383.202.388,94 |
| 2036 | 1.501.647.500,52 | 2049 | 383.202.389,03 |
| 2037 | 1.501.647.500,50 | 2050 | 378.983.264,60 |
| 2038 | 1.501.647.500,51 | 2051 | 378.983.264,57 |
| **Totale versamenti** (2026 - 2051) **31.392.827.004,56** | | | |

- Fonte: Allegato IV, disegno di legge A.S. 1689

Entro il **28 febbraio 2026,** con **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è determinata la **ripartizione tra le regioni degli importi complessivi da versare al bilancio** dello Stato, in misura pari ai minori oneri per le stesse derivanti dall'attuazione delle operazioni di cancellazione e trasferimento del debito afferenti alle anticipazioni di liquidità, le **modalità di versamento** degli importi nonché, con riferimento a ciascun ente, **le quote da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli dello Stato**.

*Si evidenzia che il termine per l'adozione del suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che determina la ripartizione degli importi del versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni beneficiarie delle operazioni di cancellazione e trasferimento del debito coincide con il termine di trasmissione al medesimo Ministero delle delibere dei Consigli regionali, di cui al comma 5, necessarie per definire quali regioni partecipano all'attuazione delle anzidette operazioni di cancellazione e trasferimento del debito.*

Il **comma 4** individua come **scadenza per il versamento** degli importi, di cui al comma 3, il **30 giugno di ogni anno** dal 2026 al 2051.
La Ragioneria generale dello Stato, in caso di mancato rispetto del termine per il versamento, provvede al **recupero** delle somme sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei **conti intestati a ciascuna regione aperti presso la tesoreria statale**, **esclusi quelli riguardanti l'ambito sanitario**.

Il **comma 5** contiene disposizioni volte a **limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica** derivanti dalla **cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità** accantonato nel risultato di amministrazione.
Nello specifico, si prevede che, su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, e prendendo come riferimento i risultati del rendiconto di gestione 2024 (o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio), **le regioni si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione**, **per un periodo stabilito**, **una quota limitata del risultato di amministrazione**.

Si evidenzia che, ai sensi dell'**Allegato 4/1**, **punto 4.1**, **decreto legislativo n. 118 del 2011**, il **termine per l'approvazione del rendiconto** della gestione è fissato al **30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento per la Giunta**, ed al **31 luglio per il Consiglio**.

Nello specifico, il comma 5 stabilisce la **modalità di definizione del suddetto limite sulla base della legislazione vigente**, **con delle varianti per alcune regioni,** come dettagliate nelle **lettere *a), b)*, *c)*, *d)*** del medesimo comma:

- *a*) per le regioni **Calabria**, **Liguria**, **Molise**, **Piemonte**, **Puglia** e **Umbria dal 2026 al 2051** nonché per la regione **Sicilia dal 2026 al 2045**, tale quota applicabile è di importo **non superiore**:
  - a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, se al 31 dicembre 2024 la quota libera del risultato di amministrazione è negativa (vale a dire ente in disavanzo);
  - al risultato di amministrazione, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 la quota libera del risultato di amministrazione è positiva o pari a 0;
    Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 42, decreto legislativo n.118 del 2011, il **risultato di amministrazione**, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed **è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi**.
- *b*) per la regione **Abruzzo,** nel **2026** il **limite massimo** di applicazione del risultato di amministrazione al bilancio al bilancio di previsione è il **medesimo definito alla lettera *a)***, laddove **dal 2027 al 2051** tale limite è **incrementato di 5 milioni di euro**;
- *c*) per le regioni **Campania**, **Veneto**, **Emilia-Romagna** e **Toscana il limite alla quota applicabile** al bilancio di previsione del risultato di amministrazione è di importo **non superiore:**
  - a quanto stabilito dalla lettera *a*), **dal 2026 al 2030**, **incrementato per ciascuna annualità come indicato nell'allegato V** del disegno di legge in esame;
  - a **quanto stabilito dalla lettera *a*)** per gli anni **dal 2031 al 2051**;
- *d*) per la regione **Lazio** il **limite massimo** di applicazione del risultato di amministrazione al bilancio al bilancio di previsione è il **medesimo definito alla lettera *a*)**, **incrementato**:
  - degli **importi indicati nell'allegato V** del disegno di legge in esame per il **2026**;
  - di **404 milioni di euro** e degli **importi indicati nell'allegato V** del disegno di legge in esame e, **dal 2027 al 2030**;
  - di **404 milioni di euro** dal **2031 al 2051**.

L'**impegno delle regioni** a rispettare gli anzidetti termini e criteri nell'applicazione del risultato di amministrazione al bilancio di previsione deve essere **assunto formalmente mediante delibera del Consiglio regionale ovvero mediante delibera dell'Assemblea regionale** con riferimenti alla regione Sicilia.

| Importo massimo applicabile al bilancio di previsione del risultato di amministrazione (comma 5) | | |
|---|---|---|
| | **Annualità** | **Modalità di definizione del limite** |
| **Abruzzo** | 2026 | lettera *a*) |
| | dal 2027 al 2051 | lettera *a*), incrementato di 5 mln € |
| **Calabria** | dal 2026 al 2051 | lettera *a*) |
| **Campania** | dal 2026 al 2030 | lettera *a*), incrementato degli importi di cui all'allegato V |
| | dal 2031 al 2051 | lettera *a*) |
| **Emilia-Romagna** | dal 2026 al 2030 | lettera *a*), incrementato degli importi di cui all'allegato V |
| | dal 2031 al 2051 | lettera *a*) |
| **Lazio** | 2026 | lettera *a*), incrementato degli importi di cui all'allegato V |
| | dal 2027 al 2030 | lettera *a*), incrementato di 404 mln € e degli importi di cui all'allegato V |
| | dal 2031 al 2051 | lettera *a*), incrementato di 404 mln € |
| **Liguria** | dal 2026 al 2051 | lettera *a*) |
| **Molise** | dal 2026 al 2051 | lettera *a*) |
| **Piemonte** | dal 2026 al 2051 | lettera *a*) |
| **Puglia** | dal 2026 al 2051 | lettera *a*) |
| **Sicilia** | dal 2026 al 2045 | lettera *a*) |
| **Toscana** | dal 2026 al 2030 | lettera *a*), incrementato degli importi di cui all'allegato V |
| | dal 2031 al 2051 | lettera *a*) |
| **Umbria** | dal 2026 al 2051 | lettera *a*) |
| **Veneto** | dal 2026 al 2030 | lettera *a*), incrementato degli importi di cui all'allegato V |
| | dal 2031 al 2051 | lettera *a*) |

Per le regioni **Campania**, **Emilia-Romagna**, **Lazio**, **Toscana** e **Veneto** si contempla, nella **lettera *e*)** del comma 5, per gli anni dal **2026 al 2030** la possibilità in sede di **autocoordinamento** di **rimodulare tra le regioni stesse il riparto** dell'anzidetto **Allegato V** nel **limite complessivo di 120 milioni di euro**, cedendo o acquisendo quote.
Le eventuali variazioni in tale ambito sono **comunicate dalla Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano **al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 giugno** di ogni anno.

| Incremento utilizzo annuale dell'avanzo di amministrazione dal 2026 al 2030 (Allegato V) | |
|---|---|
| Campania | 29.790.000,00 |
| Emilia-Romagna | 15.465.000,00 |
| Lazio | 29.490.000,00 |
| Toscana | 5.220.000,00 |
| Veneto | 40.035.000,00 |
| **Totale** | **120.000.000,00** |

- Fonte: Allegato V, disegno di legge A.S. 1689
-

La **lettera *f*)** del comma 5 riporta il **regime sanzionatorio** afferente al **mancato rispetto dei limiti** di applicazione del risultato di amministrazione al bilancio di previsione, come disciplinati dalle lettere *a*) ed *e*).

Si prevede per le regioni inadempienti il **versamento all'entrata del bilancio dello Stato** di un **importo pari alla differenza tra il limite massimo** previsto per l'applicazione del risultato di amministrazione al bilancio di previsione e **l'importo effettivamente applicato** in entrata al bilancio.
Il **termine** per il predetto versamento è stabilito in **sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto** che accerta il risultato di gestione. Scaduto tale termine, la Ragioneria generale dello Stato procede al **recupero** degli importi sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei **conti intestati a ciascuna regione aperti presso la tesoreria statale**, **esclusi quelli riguardanti l'ambito sanitario**.
Il **comma 6** dispone l'**eliminazione** dai fondi accantonati del risultato di amministrazione, **a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025**, del **fondo anticipazioni di liquidità** (**FAL**).

Il **fondo anticipazioni di liquidità (FAL)** è lo **strumento mediante il quale gli enti accantonano nel risultato di amministrazione gli importi corrispondenti alle anticipazioni di liquidità** erogate dallo Stato, e non ancora rimborsate, per far fronte al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili.
Il **paragrafo 3.20-*bis*, allegato 4/2, decreto legislativo n. 118 del 2011** (come aggiornato dall'articolo 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/08/2019, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2019), indica che **la configurazione delle anticipazioni di liquidità con rimborso a carattere pluriennale come entrate che non comportano risorse aggiuntive** ai fini della spesa, **richiede l'iscrizione contabile di un fondo anticipazione di liquidità** nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.
La costituzione del FAL da attuazione alle delibere della Corte costituzionale e della Corte dei conti afferenti alla **necessaria sterilizzazione contabile degli importi ricevuti**, al fine di evitare che si possano generare a seguito delle maggiori entrate accertate un miglioramento fittizio del risultato della gestione nonché effetti espansivi della spesa.
Il ripianamento del FAL avviene progressivamente con rate annuali comprensive di quota capitale e interessi, l'accantonamento è conseguentemente ridotto di anno in anno al procedere del rimborso.

Il **comma 7** quantifica gli **oneri finanziari**, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ascrivibili all'articolo 115 in esame in:

- **30,7 milioni** di euro nel **2026**;
- **68,2 milioni** di euro nel **2027**;
- **103,7 milioni** di euro nel **2028**;
- **118,1 milioni** di euro nel **2029**;
- **120 milioni** di euro nel **2030**;
- **89,3 milioni** di euro nel **2031**;
- **51,8 milioni** di euro nel **2032**;
- **16,3 milioni** di euro nel **2033**;

- **1,9 milioni** di euro nel **2034**.

La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge **evidenzia a tal proposito che gli oneri indicati tengono conto degli effetti negativi** sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle operazioni di cancellazione e trasferimento del debito afferente alle anticipazioni di liquidità (commi 1 e 2) **compensati dalle previsioni del versamento da parte regioni** all'entrata del bilancio dello Stato **degli importi di cui all'allegato IV** (commi 3 e 4) **nonché dell'impegno da parte delle regioni a limitare la quota applicata del risultato di amministrazione** al bilancio di previsione (comma 5).
Secondo tale valutazione, pertanto, gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica sono **ascrivibili esclusivamente all'incremento previsto del limite massimo di utilizzo del risultato di amministrazione.**
Dal suddetto incremento, pari a **120 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2026 al 2030**, sono stati quantificati gli impatti negativi sui saldi di finanza pubblica (600 milioni di euro complessivi) ipotizzando i relativi effetti ripartiti su più esercizi.

# Articolo 116
## *(Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio)*

L'**articolo 116** contiene delle **modifiche** al **decreto legislativo n. 118 del 2011** e al **Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000** inerenti all'**approvazione e alla trasmissione** alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del **bilancio consolidato delle regioni e degli enti locali** nonché all'**adozione dei provvedimenti di variazione del bilancio regionale**.

All'**articolo 116** sulla base alla relazione tecnica **non sono ascrivibili effetti finanziari**.

L'**articolo 116** riforma il decreto legislativo n.118 del 2011 per ciò che concerne i **termini di approvazione dei bilanci consolidati delle regioni** e la **trasmissione** di questi alla **Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP)** nonché la disciplina in materia di **variazioni del bilancio** regionale.
Ai fini dell'armonizzazione della disciplina afferente ai bilanci pubblici vengono previste **le medesime riforme concernenti l'approvazione e la trasmissione dei bilanci consolidati anche per gli enti locali**, con conseguenti modifiche al Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo in esame **riforma il decreto legislativo n. 118 del 2011** nel seguente modo:

- la **lettera *a*)** modifica l'articolo 18, comma 1, lettera c), spostando al **31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento il termine per l'approvazione del bilancio consolidato degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali**, in luogo del termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento previsto a legislazione vigente. Parimenti la **lettera *d*)** e la **lettera *f*)** intervengono rispettivamente sull'articolo 68, comma 5, e sull'allegato 4/4 apportando la medesima modifica;

  La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali nonché con le aziende e le società controllate e partecipate, che insieme costituiscono il "Gruppo della regione". Il bilancio, approvato dal Consiglio regionale, è redatto secondo lo schema di bilancio di cui all'allegato 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

- la **lettera *b*)**, interviene sull'articolo 51, comma 4, ampliando le **attribuzioni del dirigente finanziario della regione**: la nuova formulazione prevede che il dirigente finanziario della regione può

effettuare le **variazioni di bilancio**, in termini di competenza o di cassa, **degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso**, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie;

- la **lettera *c*)** introduce il **nuovo articolo 51-*bis***, rubricato "***Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale***".

  Nel nuovo articolo si dispone, al comma 1, che le **regioni** e le **province autonome** possono, **con delibera d'urgenza e motivata della giunta regionale**, **adottare le variazioni di bilancio di competenza del consiglio regionale**.

  Le anzidette variazioni di bilancio a carattere d'urgenza, **se non ratificate** dal Consiglio **entro i 60 giorni seguenti e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso**, **decadono**. In tale eventualità, ovvero nel caso di ratifica parziale del provvedimento di variazione del bilancio, il comma 2 dell'articolo 51-*bis* dispone che il **Consiglio regionale provvede agli atti necessari con riferimento ai rapporti sorti sulla base del provvedimento di variazione non ratificato** entro i successivi 30 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

*L'articolo 51 decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone al comma 1 che il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge nel corso dell'esercizio, contemplando al comma 2, tra l'altro, specifiche tipologie di variazioni del bilancio di previsione attribuite ai poteri della giunta regionale. Si valuti se chiarire le condizioni di urgenza richiamate dal nuovo articolo 51-*bis *a fronte delle quali diviene possibile applicare una disciplina che si configura come una deroga in grado di determinare rapporti giuridici e potenzialmente produrre effetti finanziari.*

- La **lettera *e*)** introduce il nuovo comma 5-*bis* all'articolo 68, ai sensi del quale **i bilanci consolidati** delle regioni devono essere **trasmessi alla BDAP entro 7 giorni dalla loro approvazione**.

  Come indicato nella relazione illustrativa la previsione di tale termine è volta a compensare lo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio consolidato di cui alle lettere *a*) e *d*).

  L'anzidetta previsione normativa sostituisce il termine di 30 giorni dall'approvazione per l'invio del bilancio consolidato alla BDAP, attualmente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, attuativo dell'articolo 13, legge n. 196 del 2009, nonché dell'articolo 4, commi 6 e 7, decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il **comma 2** dell'articolo in esame introduce delle **modifiche** al Testo unico di cui al **decreto legislativo n. 267 del 2000,** anche al fine di **armonizzare la disciplina**

ivi contenuta con le riforme introdotte dal comma 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Nello specifico:

- la **lettera *a*)** sostituisce all'articolo 151, comma 8, il riferimento al **termine per gli enti locali per l'approvazione del bilancio consolidato** con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Il termine è fissato al **31 ottobre**, in luogo del termine del 30 settembre previsto a legislazione vigente;

*Si osserva che il termine contenuto nell'articolo 151, comma 8, decreto legislativo n. 267 del 2000, indica la data entro la quale il bilancio consolidato deve essere approvato dall'ente locale senza specificare se tale data è da riferirsi all'anno successivo a quello di riferimento. Il medesimo comma 8 richiama, tuttavia, quale riferimento il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che specifica che la data per l'approvazione del bilancio consolidato è da riferirsi all'anno successivo a quello di riferimento. Si valuti se inserire tale dicitura anche nella modifica introdotta dalla lettera* a) *del comma 2 in esame.*

- la **lettera *b*)** riforma l'articolo 161, comma 4, stabilendo che **qualora un ente locale non invii alla BDAP il bilancio consolidato entro 7 giorni dal termine previsto per l'approvazione**, trova applicazione la **disciplina sanzionatoria di sospensione dei pagamenti** delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

Il **comma 3**, **lettere *a*) e *b*)**, aggiorna alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo in esame, l'articolo 9, comma 1-*quinquies*, decreto-legge n. 113 del 2016, afferente alle **sanzioni derivanti dalla mancata approvazione dei documenti contabili di bilancio e dal mancato invio di questi alla BDAP nei termini prescritti** dalle norme.

L'anzidetto regime sanzionatorio prevede che gli enti inadempienti, fino a quando non abbiano adempiuto, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo né stipulare contratti di servizio con soggetti privati al fine di eludere il blocco alle assunzioni di personale. Sono escluse dal regime sanzionatorio le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie all'attuazione del PNRR e quelle effettuate, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla legislazione vigente e per l'esercizio di determinate funzioni, dai comuni delle isole minori con meno di 10.000 abitanti interessati nell'ultimo anno dallo sbarco di un numero di migranti superiore almeno al triplo della popolazione residente.

Conseguentemente, si prevede nella nuova formulazione che per quanto concerne il **bilancio consolidato** degli enti territoriali **la disciplina** di cui al suddetto comma 1-*quinquies* **trova applicazione in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione** nonché **in caso di mancato invio alla BDAP entro 7 giorni dal termine previsto per l'approvazione**.

# Articolo 117
## *(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF)*

L'**articolo 117** estende fino **all'anno 2028** la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di **determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche** sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino **alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.**

All'**articolo 117,** secondo quanto riportato nella relazione tecnica, non si ascrivono effetti di natura finanziaria rispetto agli attuali livelli di gettito.

L'articolo in commento si limita a prorogare quanto previsto dagli articoli 727 e 728 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).
Il **comma 727** dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027**, **aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche** sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino **alla data di entrata in vigore della presente legge (ossia la legge di bilancio 2025)**.

Per gli anni 2026 e 2027 il **termine** è invece quello previsto dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale l'addizionale si riferisce.

Il **comma 728** disciplina l'ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **non approvino,** secondo quanto indicato in una modifica introdotta in sede parlamentare**, entro i termini stabiliti** (anziché entro il termine indicato al comma 2 vale a dire entro il 15 aprile per l'anno 2025 ed entro il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027) - la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027.
In tale caso l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicherà **sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.**

Come segnalato dalla relazione illustrativa del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati tale norma risponde alle esigenze di semplificazione dell'*iter* procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.

## CAPO II - DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

# Articolo 118
## *(Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali)*

L'**articolo 118** stabilisce che **entro il 31 marzo 2026** con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, siano apportate delle **modifiche** alla disciplina per gli enti locali afferente alle **modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**. Nello specifico, viene introdotta la possibilità di una **diversa determinazione dell'ammontare** dell'accantonamento del FCDE per gli enti locali, con decorrenza **dal bilancio di previsione 2027-2029**, **con estensione ai bilanci 2028-2030 e 2029-2031** (**comma 1**). Si prevede altresì che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano **riviste le modalità di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP delle informazioni relative ai residui risultanti dal rendiconto** di gestione, ai fini dell'acquisizione di tali dati al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e permetterne il monitoraggio (**comma 2**) nonché l'introduzione della **possibilità**, **che diviene obbligo a determinate condizioni**, per gli enti locali di **affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla *Asset management company* S.p.A. (AMCO)** (**comma 3**).

La relazione tecnica **non ascrive effetti finanziari** in termini di **saldo netto da finanziarie** alle disposizioni in oggetto.

L'**articolo 118** stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è introdotta una **differente modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità**, che costituisce l'accantonamento prudenziale che gli enti locali effettuano al fine di tenere conto dei crediti di dubbia o difficile esazione conteggiati nell'ammontare complessivo delle entrate accertate (**comma 1**).
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si prevede altresì che siano **riviste le modalità di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP delle informazioni relative ai residui** risultanti dal rendiconto di gestione (**comma 2**).
Infine, mediante delle modifiche apportate al decreto-legge n. 193 del 2016, è contemplata la **possibilità**, **che diviene obbligo a determinate condizioni**, per gli **enti locali di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla *Asset management company* S.p.A. (AMCO)** (**comma 3**).

Il **comma 1** stabilisce **entro il 31 marzo 2026** l'**aggiornamento**, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, degli **allegati 4/1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011** concernenti rispettivamente il **principio contabile applicato relativo alla programmazione di bilancio e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria**.

Con riferimento al suddetto decreto di aggiornamento, nello specifico l'articolo 3, comma 6, decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che i principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*.

L'aggiornamento è disposto per **diverse finalità**, di cui alle seguenti **lettere *a)***, ***b)***, ***c)***, e ***d)*** del comma in esame.

La **lettera *a)*** indica tra gli obiettivi dell'aggiornamento la modifica della disciplina afferente alla **determinazione dell'accantonamento effettuato dagli enti locali nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in sede di bilancio di previsione**.

Il FCDE si configura come strumento contabile volto a garantire la salvaguardia degli equilibri economico finanziari degli enti.

**Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 disciplina il **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)** nell'**Allegato 4/2**, **punto 3.3**, prevedendo che **a fronte dell'accertamento per intero anche delle entrate di entrate di dubbia e difficile esazione** deve essere effettuato un apposito **accantonamento nel bilancio di previsione che genera un'economia e confluisce come quota accantonata nel risultato di amministrazione**, il cui ammontare è calcolato in relazione alla **media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata negli ultimi cinque esercizi precedenti**.

L'accantonamento al FCDE così disposto ha il fine di **evitare** che possano essere effettuati **impegni di spesa esigibili in mancanza di adeguate coperture**. In particolare:

- con riferimento al **bilancio di previsione**, viene **limitato fino all'avvenuta riscossione l'utilizzo di risorse di dubbia o difficile esazione di competenza dell'esercizio**;
- con riferimento al **rendiconto**, viene limitato **fino all'avvenuta riscossione o eliminazione l'utilizzo di residui attivi di dubbia o difficile esazione**.

La sua introduzione risponde all'applicazione dei **principi contabili generali**, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, della **veridicità**, **attendibilità**, **correttezza**, **comprensibilità** e **prudenza** nella rappresentazione dei documenti di bilancio.

La funzione assunta dal Fondo crediti di dubbia esigibilità è pertanto quella di un fondo svalutazione crediti in contabilità finanziaria, tale denominazione deriva dalla necessità

di distinguerlo dal fondo svalutazione crediti coesistente nella contabilità economico-patrimoniale, introdotta per gli enti territoriali a fini conoscitivi dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 (la relazione tra i due fondi è trattata nell'Allegato 4/3).

L'accantonamento in sede di bilancio di previsione è richiesto per ogni esercizio ricompreso nel bilancio, e avviene nella missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", con separata indicazione degli importi in due distinti titoli, quota corrente e quota in conto capitale, per tenere conto della diversa natura dei crediti.

In sede di rendiconto l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato sulla base delle risultanze di cui all'apposito prospetto allegato al rendiconto.

È previsto altresì che in sede di assestamento di bilancio nonché in sede di rendiconto, sia verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato e si proceda agli eventuali adeguamenti degli importi ivi iscritti in mancanza dei quali non è possibile per l'ente disporre dell'avanzo di amministrazione.

La suddetta possibilità di una diversa **determinazione dell'ammontare dell'accantonamento del FCDE per gli enti locali** è prevista **a decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029**, **con estensione ai bilanci 2028-2030 e 2029-2031**, con possibilità di anticipare tale modalità in sede di assestamento del bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028. È esclusa la possibilità di ricorrere a tale modalità in sede di assestamento negli anni successivi.

Per quanto concerne il calcolo dell'**importo da accantonare**, si prevede che sia preso in considerazione come riferimento **il risultato accertato in sede di rendiconto riferito a un unico esercizio finanziario**, e in particolare l'esercizio finanziario nel quale si è registrato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del rapporto tra **incassi e accertamenti** per ciascuna tipologia di entrata degli ultimi tre anni, comprensivi dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Condizione necessaria affinché si possa ricorrere a tale modalità di quantificazione del FCDE è altresì la **formale attivazione di un progetto, almeno triennale**, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato.

Si ricorda che, ai sensi della **disciplina vigente** (Allegato 4/2, punto 3.3, decreto legislativo n. 118 del 2011) l'ammontare dell'accantonamento riferito ai crediti di dubbia e difficile esazione effettuato in sede di bilancio di previsione è calcolato in relazione alla **media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata negli ultimi cinque esercizi precedenti**.

*Si evidenzia come le condizioni per la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui al comma 1, lettera* a), *possano determinare l'impegno di risorse eccedenti la copertura derivante dalle entrate effettivamente riscosse.*

La successiva **lettera *b)*** del comma 1 dispone l'**aggiornamento** degli allegati 4/1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 **ai fini del monitoraggio relativo**

**all'attuazione della nuova disciplina per gli enti locali in materia di determinazione in sede di bilancio di previsione dell'accantonamento riferito ai crediti di dubbia e difficile esazione**, di cui alla lettera *a)*.

**Ulteriori finalità** della riforma del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria sono individuati dalle **lettere *c)* e *d)***, che contemplano rispettivamente:

- il raggiungimento di una **maggiore congruenza tra gli stanziamenti in competenza e le previsioni di cassa** nel bilancio di previsione, da perseguire mediante un **maggior livello di accuratezza delle previsioni di cassa** nel bilancio;
- la **promozione del rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali** attraverso l'**indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa**.

Il **comma 2** stabilisce la **ridefinizione**, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, delle **modalità con le quali gli enti territoriali trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati riferiti ai residui risultanti dal rendiconto di gestione**.
La ridefinizione è volta a **permettere l'acquisizione di tali dati al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato** nonché a favorirne il **monitoraggio**, di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo in esame.
Il **piano dei conti integrato**, introdotto normativamente dall'articolo 2, legge n.196 del 2009, è lo strumento redatto secondo criteri comuni di contabilizzazione con il quale tutte le amministrazioni pubbliche classificano i fatti di gestione mediante **conti che rilevano entrate e spese in termini di contabilità finanziaria e conti economico-patrimoniali**, che sono collegati ai documenti contabili e di bilancio.
L'adozione del piano dei conti integrato persegue la finalità dell'**armonizzazione** dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, dell'**integrazione** delle rilevazioni afferenti alla contabilità finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale, del **consolidamento** e **monitoraggio** dei conti pubblici nonché di una maggiore **trasparenza**, **tracciabilità** e **attendibilità** dei dati contabili.
L'**articolazione del piano dei conti è prevista su più livelli gerarchici**, che riportano un **crescente livello di dettaglio** dei fatti contabili. Il **livello minimo richiesto** ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, se previsti, del bilancio è pari al **quarto livello**. **Per gli enti territoriali in contabilità finanziaria**, **ai fini della gestione**, il livello di riferimento è il **quinto livello**.
La struttura del piano dei conti integrato degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali è stata in ultimo rivista con il decreto del 6 agosto 2025 del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del consiglio dei ministri, che ha aggiornato, tra l'altro, i relativi schemi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, riferiti in particolare al piano dei conti finanziario (Allegato 6/1), al piano dei conti economico (Allegato 6/2) e al piano dei conti patrimoniale (Allegato (6/3).

Il **comma 3** introduce delle nuove disposizioni all'articolo 2, decreto-legge n. 193 del 2016, che al fine di incrementare la capacità di riscossione degli **enti locali** disciplinano per questi la **possibilità**, che diviene **obbligo a determinate condizioni**, di **affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset management company S.p.a (AMCO)**.

AMCO è una società partecipata al 99,78% dal MEF, ed ha come oggetto sociale l'acquisto e la gestione, per finalità di realizzo, di crediti e rapporti originati da banche e altri intermediari finanziari. La società, secondo quanto riportato nel proprio sito istituzionale, nata nel 2019 per contenere gli impatti delle crisi bancarie, in continuità con il mandato di SGA (Società per la gestione di attività), opera nella gestione dei crediti deteriorati, con l'obiettivo di favorire il riequilibrio finanziario di famiglie e imprese e di sostenere la stabilità del sistema bancario italiano.

Nello specifico vengono inseriti dieci commi dopo il comma 2, che sinteticamente prevedono:

- il comma 2-*bis* la **possibilità per gli enti locali di affidare** le attività afferenti ai servizi di **riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie ad AMCO**;
- il comma 2-*ter* la **possibilità** per gli enti locali di affidare ad AMCO **anche la riscossione dei crediti già affidati ad Agenzia delle entrate - Riscossione**, compresi quelli da quest'ultima discaricati ai sensi dell'articolo 3, decreto legislativo n. 110 del 2024.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.110 del 2024 l'Agenzia delle entrate – Riscossione può, tra l'altro, discaricare anticipatamente i carichi di riscossione ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 pe i quali ha riscontrato il ricorrere di determinate condizioni. L'articolo 3 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 33 del 2015.

- il comma 2-*quater* **l'applicazione della disciplina di cui ai successivi commi da 2-*quinquies* a 2-*undecies* nel caso di affidamento** di carichi di riscossione ad AMCO da parte degli enti locali;
- il comma 2-*quinquies* la **permanenza nella titolarità degli enti locali**, alle condizioni stabilite nell'atto di affidamento come disciplinate dal decreto di cui al comma 2-*undecies*, **dei crediti affidati ad AMCO** per la riscossione;
- il comma 2-*sexies* la **facoltà per AMCO di costituire uno o più patrimoni destinati** allo svolgimento delle attività di riscossione dei carichi affidati dagli enti locali. Gli anzidetti patrimoni destinati, che possono avere valore superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società, sono costituiti da AMCO secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2-*undecies* e con delibera dell'organo di amministrazione, depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, nella quale sono individuati i beni e i rapporti giuridici compresi;

- il comma 2-*septies* **l'obbligo di ricorrere all'affidamento ad AMCO per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie al termine dei contratti in essere** con i soggetti affidatari della riscossione coattiva per gli enti **che**, non essendo già ricorsi a tale facoltà, **hanno registrato una percentuale di riscossione** in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 **inferiore alla soglia stabilita dal decreto** di cui al comma 2-*undecies*;
- il comma 2-*octies* che **AMCO ricorre a uno o più operatori**, da individuare mediante procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza e sulla base dei requisiti stabiliti dal comma 2-*novies*, **per lo svolgimento delle attività di riscossione coattiva** dei crediti affidati dagli enti. **AMCO deve garantire** il **coordinamento** delle procedure di riscossione, il **monitoraggio** delle attività svolte dai soggetti affidatari della riscossione nonché la **rendicontazione dei flussi di cassa** nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse;
- il comma 2-*novies* che **AMCO individui i soggetti affidatari** delle attività di riscossione, di cui al comma 2-*octies*, **mediante procedura competitiva**. Gli anzidetti soggetti affidatari devono essere **iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni**, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La procedura competitiva di individuazione dei soggetti affidatari deve considerare i seguenti i criteri inerenti agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti con il decreto di cui al comma 2-*undecies* ad AMCO:
  - idoneità ed adeguatezza patrimoniale della stessa per l'effettivo svolgimento delle attività e l'assunzione del rischio operativo;
  - capacità di recupero coattivo ed extra giudiziale nel rispetto della normativa vigente e dei diritti dei debitori;
  - capacità organizzativa, tecnologica ed operativa in considerazione anche del personale qualificato e degli strumenti tecnologici a disposizione;
  - presenza di sistemi di separazione dei crediti e idonei presidi interni atti a garantire l'assenza di conflitti di interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.
- il comma 2-*decies* l'**attribuzione ad AMCO** per l'esercizio delle funzioni afferenti al recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali proprie degli enti locali **dei poteri assegnati all'Agenzia delle entrate – Riscossione**. Ai debitori sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa vigente;
- il comma 2-*undecies* che le **modalità di attuazione** delle disposizioni di cui ai commi da 2-*bis* al 2-*decies* sono definite **entro il 1° marzo 2026 con**

**decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, adottato d'**intesa con la Conferenza Stato – città e autonomie locali**.

***L'assetto della riscossione degli enti locali secondo la legislazione vigente***

L'attuale quadro della riscossione delle entrate degli enti locali è il frutto di un'articolata evoluzione normativa che ha portato, dal 1° luglio 2017, con l'istituzione dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), alla possibilità per le amministrazioni locali di deliberare l'affidamento diretto alla stessa Agenzia delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (il termine è così stato fissato dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).

In sintesi, da tale data, gli enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità:

-svolgimento del servizio **tramite risorse interne**;

-**affidamento *in house*** del servizio (tramite società strumentali);

-affidamento **del servizio all'ente pubblico economico** (AdeR) **titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale**, previa delibera;

- affidamento del servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica.

I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legge n.113 del 2024 contengono **disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali**.

Si dispone l'obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di **aprire conti correnti dedicati alla riscossione**, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all'adempimento di tale obbligo non trovano applicazione le sanzioni relative alle violazioni commesse in materia di incasso diretto delle somme riscosse da parte di alcune categorie di concessionari della riscossione indicate dalla norma. Sono infine disciplinati i casi in cui i concessionari della riscossione ovvero gli enti locali siano inadempienti rispetto a quanto disposto.

In precedenza, sostanziali innovazioni hanno riguardato (commi 784 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020) **i poteri di riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva**.

In dettaglio, tali norme hanno previsto, anche per gli enti locali, **l'istituto dell'accertamento esecutivo**, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo. Esso opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data; esso dunque opera anche per le entrate tributarie (IMU, TARI, ecc.) e patrimoniali degli enti locali (rette refezione scolastica, canoni idrici, fitti, lampade votive, ecc.), con l'eccezione delle contravvenzioni del Codice della strada.

In questa sede si ricorda inoltre che un significativo impatto sulla riscossione affidata dagli enti locali all'Agenzia delle entrate-Riscossione è seguito alla riforma del sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione operata dalla legge di bilancio 2022, che ha eliminato gli oneri di riscossione (c.d. aggio) per i carichi – riportati sia nei ruoli sia negli avvisi di accertamento esecutivo – affidati dagli enti creditori all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In particolare, l'intervento di riforma, nel prevedere uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato delle risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ha eliminato il cd. "aggio", a carico del contribuente o parzialmente dell'ente.

Per le attività svolte dall'agente della riscossione, a decorrere dal 1°gennaio 2022, è inoltre venuta meno la precedente disposizione che prevedeva, a carico del singolo ente creditore, il rimborso all'agente della riscossione delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento non riscosse dal contribuente.

In sintesi, con il nuovo sistema di remunerazione di Agenzia delle entrate-Riscossione, per i carichi affidati dagli enti creditori alla stessa Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022, rimangono a carico del solo contribuente una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione e una quota correlata all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione.

A carico degli enti locali (in quanto enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali) il nuovo sistema di remunerazione ha, invece, previsto:

- una quota pari all'1 per cento delle somme riscosse;
- una quota, nella misura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate (c.d. provvedimento di sgravio).

Tali quote (a carico del contribuente o degli enti) – unitamente al c.d. "aggio" riscosso su carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 – sono riversate al bilancio dello Stato a parziale copertura degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

## Articolo 119
### *(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)*

L'**articolo 119, comma 1,** con una modifica al TUEL prevede **che l'ente locale in dissesto ridetermina il proprio risultato di amministrazione** al 31 dicembre dell'**esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,** al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, **comprensivo del fondo anticipazioni di liquidità** (FAL). **Si consente, in particolare, di ripianare in dieci anni**, a quote costanti, **l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante da tale rideterminazione**.
Il **comma 2**, integrando la disciplina delle quote vincolate accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione (commi 897 e 898 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018), **consente agli enti locali in disavanzo che rispettano il piano di rientro** approvato per il recupero del disavanzo, **di utilizzare**, nell'esercizio in corso, e dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, **l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente**, **in deroga ai limiti previsti** dalla legge. Il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro è attestato con parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione.

L'**articolo 119, comma 1**, non determina effetti negativi sui saldi.
Il **comma 2** determina oneri solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 150 milioni annui nel triennio.

Il **comma 1** modifica l'articolo 259 del TUEL il quale disciplina l'**ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato**.
Si ricorda che l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è presentato dal consiglio dell'ente al Ministro dell'interno entro tre mesi dall'emanazione del decreto di nomina dell'Organo straordinario di liquidazione. L'ipotesi di bilancio ha lo scopo di ristabilire l'equilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

Con l'introduzione del comma 1-*quater* in esame si prevede che **l'ente locale in dissesto ridetermina il risultato di amministrazione** al 31 dicembre dell'**esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato** al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto concernente l'allegato *a)* "Risultato di amministrazione dello schema di rendiconto" (di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118 del 2011), **compreso il fondo anticipazione di liquidità (FAL)**, con deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziaria. **L'eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni**, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

La **Relazione tecnica**, al riguardo, afferma che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto **l'ampliamento della capacità di spesa derivante dal ripiano pluriennale** è **compensato** dalla correlata riduzione della capacità di spesa determinata **dall'applicazione della disciplina per l'utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo** (commi 897-900 della legge n. 145 del 2018, la cui disciplina è stata modificata dal successivo comma 2: per la sua descrizione si vedano i paragrafi a seguire).

Si rammenta che il decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 16, commi da 6-*ter* a 6-*quinquies*) ha stabilito **l'obbligo** per gli **enti locali in stato di dissesto finanziario** che avevano eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, **di istituire**, in sede di approvazione del rendiconto, un **accantonamento** in un apposito **fondo** di importo **pari alle anticipazioni di liquidità ricevute negli esercizi precedenti** per far fronte al pagamento dei propri debiti commerciali e **non ancora rimborsate**. Tali termini, originariamente fissati con riferimento all'approvazione del rendiconto 2022, sono stati successivamente posticipati fino all'**approvazione del rendiconto 2025** (art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023; art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023; e, **da ultimo, l'art. 8, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025**).

Si ricorda, inoltre, che la **Corte costituzionale** con la **sentenza n. 4 del 2020** ha censurato due disposizioni (l'art. 2, comma 6, del DECRETO-LEGGE n. 78/2015 e l'art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017) che consentivano agli enti locali di tener conto delle anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione, in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), accrescendone l'entità e in questo modo consentendo indirettamente di rinvenire nuove forme di copertura giuridica fittizia per maggiori spese correnti.
Il legislatore è intervenuto al fine di tener conto dell'impatto sui bilanci degli enti locali a seguito della sentenza n. 4 del 2020 (art. 39-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162), ma anche tale disciplina è stata dichiarata incostituzionale dalla **sentenza n. 80 del 2021**, in quanto si consentiva una utilizzazione, ritenuta "anomala", delle anticipazioni di liquidità finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, che determinava un illegittimo incremento della capacità di spesa degli enti locali.
Con **l'articolo 52 del decreto-legge n. 73 del 2021** è stato quindi istituito un fondo di 660 milioni di euro per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa dichiarata incostituzionale in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità. Inoltre, si è consentito ai Comuni un **ripiano decennale del maggior disavanzo derivante dalla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità** dichiarata illegittima (comma 1-*bis*). Inoltre, si è previsto che il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità può essere iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "utilizzo del FAL" in deroga ai limi previsti dai commi 897 e 898 della legge n. 145 del 2018 per gli enti in disavanzo (comma 1-ter).

Si ricorda, inoltre, che la Corte dei conti, nella delibera n. 8 del 2022, nell'individuare la **competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) in materia di gestione delle anticipazioni di liquidità** erogate da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. prima del dissesto, aveva evidenziato la necessità, per gli enti locali interessati, di accantonare sotto forma di fondo, nel risultato di amministrazione dei futuri bilanci stabilmente riequilibrati, la provvista finanziaria corrispondente alle anticipazioni di liquidità non restituite dall'OSL, sottolineando che, comunque, al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di liquidità ancora da rimborsare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sarebbe stata ascrivibile nuovamente all'ente locale rientrato in bonis. L'**anticipazione di liquidità** non restituita andrà riportata nella contabilità dell'ente ed è destinata a confluire **nel risultato di amministrazione**, sotto forma di fondo, **come quota accantonata** e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-*bis* del principio applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).
Peraltro, la **legge di bilancio per il 2023 (art. 1, comma 789, legge n. 197 del 2022)**, con una **modifica all'articolo 255, comma 10, del TUEL** (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento), ha attribuito alla gestione ordinaria dell'ente locale la competenza sui rimborsi delle anticipazioni di liquidità ricevute anteriormente alla dichiarazione di dissesto dagli enti locali in dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei propri debiti commerciali, chiarendo quindi che le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il pagamento dei debiti commerciali debbano essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell'Organo straordinario di liquidazione.

Il **comma 2** modifica l'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 introducendo il comma 898-*bis*, e **consente agli enti locali in disavanzo che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione**, **di utilizzare**, nell'esercizio in corso, e dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, **l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente**, **in deroga ai limiti di cui ai commi 897 e 898** della legge n. 145 del 2018. Il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro è attestato con parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione che applica l'avanzo.
Si prevede, inoltre, che entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali - Arconet (articolo 3-*bis* del D.Lgs. n. 118 del 2011), siano **aggiornati gli allegati** del D.Lgs. n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, **per monitorare l'utilizzo dell'avanzo** previsto dalla presente disposizione.

Si ricorda che l'articolo 1, **commi 897-898, della legge n. 145 del 2018** ha introdotto la facoltà per gli enti locali di **utilizzare**, **con** alcune **limitazioni, le quote accantonate vincolate e destinate confluite nel risultato di amministrazione**.

Il **comma 897**, in particolare, dispone che è comunque consentita – anche agli enti in disavanzo – l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, per un importo non superiore a quello risultante dal prospetto del risultato di amministrazione (lettera A) al 31 dicembre dell'esercizio precedente. La quota del risultato di amministrazione, come sopra definita, è applicata al bilancio di previsione **al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità** (**FCDE**) e **del fondo anticipazioni di liquidità (FAL)**. È quindi **incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare** iscritto **nel primo esercizio** del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, gli elementi da applicare si individuano con riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione. Si prevede, inoltre, una sanzione per gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti, stabilendo che questi non possono beneficiare della facoltà concessa dal comma medesimo.

Il **comma 898** disciplina il caso in cui l'importo riportato alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità. In tal caso gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un **importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio** del bilancio di previsione. Per gli **enti in disavanzo**, quindi, qualora l'importo della lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il FCDE e per il FAL, il limite di utilizzo dell'avanzo stesso (sia esso accantonato, vincolato o destinato agli investimenti) è definito in misura non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Si ricorda, peraltro, che sono state previste **deroghe** successive **finalizzate a una maggiore flessibilità gestionale**. In particolare sono **esclusi dai limiti imposti agli enti in disavanzo** (commi 897 e 898 citati): le risorse del **fondo** per il finanziamento delle funzioni fondamentali assegnate nel 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da **Covid-19** (comma 823 dell'articolo 1 della legge 17 del 2020, come modificato dall'articolo 56 del decreto-legge n. 73 del 2021); i fondi erogati per l'attuazione del **PNRR** e **PNC**, che possono essere applicati al bilancio di previsione 2022/24, annualità 2022, secondo le modalità definite dal vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021); limitatamente al comune di Napoli per gli investimenti necessari per l'America's Cup, le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione nel limite di 30 milioni di euro negli

esercizi dal 2025 al 2027 (articolo7, comma 6, del decreto-legge n. 96 del 2025). Il comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha escluso, inoltre, dai limiti previsti per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione la quota derivante da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.

## Articolo 120, comma 1
## *(Interventi in materia di federalismo demaniale)*

L'**articolo 120, comma 1,** intervenendo sulla disciplina del c.d. "federalismo demaniale", prevede la **non applicazione**, a partire dal 1° gennaio 2026, della disposizione che prevede la **riduzione delle risorse** spettanti a qualsiasi titolo alle **regioni** e agli **enti locali che hanno acquisito in proprietà**, a titolo gratuito, **beni immobili** dello Stato **utilizzati a titolo oneroso**, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni medesimi.

La disposizione, in quanto esclude che si proceda alla riduzione delle risorse spettanti a regioni ed enti locali in compensazione delle minori entrate erariali conseguenti al trasferimento dei beni, comporta **minori entrate** per il bilancio dello Stato pari a **15 milioni** di euro **annui** a decorrere **dal 2026**.

Nel dettaglio, il comma in esame interviene sull'articolo **56-*bis* del D.L. n. 63 del 2013,** che reca norme di semplificazione della disciplina del c.d. "federalismo demaniale", di cui al decreto legislativo n. 185 del 2010 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), relativamente al **trasferimento, a titolo gratuito**, agli **enti territoriali** di taluni **beni dello Stato**, mobili e immobili, che non fossero espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso.
La **modifica riguarda il comma 7** dell'articolo 56-*bis*, il quale dispone che, nel caso di **acquisizione** in proprietà a titolo gratuito di **beni** immobili **utilizzati a titolo oneroso**, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad una **riduzione delle risorse** spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali, in misura **pari alla riduzione delle entrate erariali** conseguente al trasferimento dei beni.
Ove non sia possibile procedere all'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato attraverso la suddetta riduzione delle risorse, si procede al recupero delle somme in parola da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. Il comma 7-*bis* – introdotto dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 69 del 2024 – prevede che al recupero delle annualità pregresse si provveda in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto ministeriale.

La modifica recata dal comma in esame è volta ad **esclude** l'applicazione di **tale disciplina** a decorrere **dall'anno 2026.**
La norma stabilisce, altresì, che **non si dia luogo al rimborso** degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.

Secondo i dati riportati nella **Relazione tecnica**, la disposizione riguarderebbe **560 enti territoriali**, che, a oggi, hanno acquisito il trasferimento gratuito di immobili, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 56-*bis* del D.L. n. 69 del 2013, e che sono stati **destinatari del**

**decreto di riduzione** delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo 56-*bis*. Le riduzioni disposte nei confronti di tali enti assicurano, a regime, **un'entrata da federalismo demaniale** pari a circa **7,7 milioni** di euro annui.
Tuttavia, sulla base delle istruttorie *in itinere* presso la Ragioneria generale dello Stato e l'Agenzia del demanio, considerando anche il recupero delle **annualità pregresse** e le ulteriori **riduzioni** delle risorse finanziarie disposte a seguito di trasferimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, (cosiddetto "**federalismo demaniale culturale**", applicate in quanto basate sull'estensione, in via interpretativa delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 56-*bis*), la **disapplicazione** disposta dal comma in esame comporterebbe minori entrate per il bilancio dello Stato pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

# Articolo 120, comma 2
## *(Aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali)*

L'**articolo 120, comma 2,** prevede che l'aumento del **limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria** da tre **a cinque dodicesimi delle entrate correnti**, da parte degli enti locali - già previsto a legislazione vigente per il periodo 2020-2025 – sia **esteso fino al 2028**. La finalità della disposizione è quella di agevolare il **rispetto dei tempi di pagamento** nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

La disposizione modifica l'articolo 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), il quale ha previsto lo stesso aumento per il 2020-2022, esteso successivamente al 2025, **in deroga** all'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Con la modifica in esame, il periodo di applicazione della deroga è esteso fino all'anno **2028**.

Ai sensi della citata disciplina del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede **anticipazioni di tesoreria** entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è consentito per superare una momentanea carenza di liquidità e fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa, derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni, ma destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

L'utilizzo delle anticipazioni determina, in capo agli enti locali, l'obbligo di corrispondere gli interessi sugli importi, dal momento del loro effettivo utilizzo, sulla base di quanto disposto nella convenzione che disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria.

La norma intende perseguire la finalità di favorire il rispetto dei **tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali**, secondo quanto stabilito all'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'art.4 stabilisce che, in via ordinaria, il pagamento non può superare il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (o dal ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, si veda più in dettaglio il comma 2). Tale termine può giungere fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione "quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche" e a condizione che la pattuizione sia effettuata in modo espresso (comma 4).

L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi era stato peraltro già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.
L'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge n.4/2014 aveva infatti già modificato detto limite per un arco temporale che, in virtù di successivi interventi legislativi (l'ultimo dei quali l'articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017) era giunto sino al 31 dicembre 2018.
Per il 2019 l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria era stato invece fissato in quattro dodicesimi delle entrate correnti ai sensi dell'art.1, comma 906, della legge di bilancio 2019.
Si segnala, infine, che l'art. 3, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito dalla legge n. 21 del 2021) aveva già esteso fino all'anno 2027 per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea (Campione d'Italia) l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti; la proroga riguarda, altresì, le modalità di determinazione di tale limite massimo, riferito alla media delle entrate correnti accertate negli esercizi dal 2015 al 2017, anziché alle entrate accertate nel penultimo anno precedente, come previsto dal TUEL, deroga già prevista per Campione d'Italia per il triennio 2020-2022.

## Articolo 120, comma 3
## *(Fondo per l'assistenza ai minori)*

L'**articolo 120, comma 3,** incrementa di 150 milioni per il 2026 la dotazione del fondo per l'assistenza ai minori, istituito dalla legge di bilancio per il 2025.

La disposizione del comma 3 comporta un onere di 150 milioni per il 2026.

Si ricorda che la legge n. 207 del 2024, articolo 1, commi 759-765, ha istituito il Fondo, con uno stanziamento di **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2025 al 2027**, volto a **contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare** con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Per il riparto del Fondo, effettuato con decreto del Ministero dell'interno (ancora non emanato), si tiene conto delle particolari esigenze dei Comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai Comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile
Possono attingere al Fondo i Comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 3 per cento.
Si segnala che il **10 ottobre 2025** la **Conferenza Stato-città** ed autonomie locali ha esaminato lo schema di decreto di riparto del fondo: ANCI e UPI hanno espresso **intesa sul decreto che definisce per il 2025 il riparto del fondo da 100 milioni** di euro, destinato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Le risorse sono state assegnate tenendo conto delle spese sostenute dai Comuni per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale nonché delle particolari esigenze dei Comuni di piccola dimensione, come previsto dal comma 763 della legge n. 207 del 2024.

La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai Comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (al riguardo è stato emanato il D.M. 16 aprile 2025).

## Articolo 120, comma 4
## *(Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei comuni)*

Il **comma 4** dell'**articolo 120** prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti.

Il **comma 4** dell'**articolo 120** prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il **comma 4** dell'**articolo 120** prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti.
Si stabilisce altresì che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti destinatari sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
In tema di armonizzazione del trattamento accessorio del personale delle regioni e degli enti locali si rammenta che, recentemente, l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni - nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58[4], e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione - possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto

[4] I richiamati valori soglia sono definiti dal citato articolo 33 come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti.

legislativo 25 maggio 2017, n. 75[5], il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento. Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale[6], la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale in attuazione della richiamata disposizione. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.

[5] In base al limite generale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo. n. 75 del 2017 - e fatte salve le norme specifiche - l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, ivi compreso il personale dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Si rammenta altresì che, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 23, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle predette amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse previste, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

[6] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione.

## Articolo 121
## *(Incremento della tassa di soggiorno)*

L'**articolo 121** dispone la **possibilità,** già prevista nell'anno 2025, **di aumentare l'imposta di soggiorno**, per i comuni presso i quali può essere istituita, **anche nell'anno 202**6. Analoga possibilità, con i medesimi limiti d'importo, è prevista con riferimento ai contributi di soggiorno istituiti da Roma Capitale e dal comune di Venezia.

L'**articolo 121,** secondo quanto riporta la relazione tecnica, **determina un maggior gettito**, allo stato, **non quantificabile**, trattandosi di una facoltà attribuita ai comuni.

In particolare il **comma 1** dispone, nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, **la possibilità di applicare l'incremento dell'imposta di soggiorno e dei contributi di soggiorno previsti dalla disciplina vigente per Roma Capitale e il comune di Venezia, fissato a 2 euro** dall'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2025, **anche nell'anno 2026**.

Con l'articolo 1, comma 492 della legge di bilancio per il 2024, è stato previsto, **per l'anno 2025**, che **i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, in occasione del Giubileo del 2025,** possano **incrementare l'ammontare dell'imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, **fino a 2 euro per persona e per notte di soggiorno**. La medesima disposizione ha inoltre **consentito il medesimo incremento fino a 2 euro**:

- con riferimento al **contributo di soggiorno** (di importo massimo fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di **Roma Capitale** previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge n. 78 del 2010;
- con riferimento al contributo di soggiorno che può essere istituito dal **comune di Venezia** a **carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città** (ai sensi dell'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge n. 78 del 2010), da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione e di importo massimo fino a **10 euro per notte di soggiorno** e al contributo che il comune di Venezia può applicare, ai sensi, dell'articolo 1, comma 1129 della legge n. 145 del 2018 **per l'accesso, con o senza vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna fino all'importo massimo di 10 euro per notte**.

Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:
- **per il 70 per cento è destinato** agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ossia a interventi **in materia di turismo,** ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; a interventi di **manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;** ai **servizi pubblici locali**; ai costi relativi al servizio di **raccolta e smaltimento dei rifiuti** (**comma 1, lettera *a)***).

- e per il **rimanente 30 per cento acquisito dal bilancio dello Stato**, per essere destinato a incrementare le risorse di cui al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e di quelle del fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (**comma 1, lettera *b)***).

Il **comma 2** dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato, attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 1, lettera *b)*, nonché delle modalità di riparto e di destinazione dei Fondi alla medesima lettera *b)*.

Per approfondimenti in merito all'imposta di soggiorno si veda il paragrafo "gli altri tributi comunali" del tema concernente la fiscalità degli enti territoriali.

## Articolo 122
### *(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)*

L'**articolo 122** modifica il comma 775 della legge di bilancio 2025, che prevede l'attribuzione di una **anticipazione** di risorse nel 2025 e 2026 in favore dei **comuni** con meno di 1.000 abitanti in situazione di **dissesto finanziario** dal 1° gennaio 2017, per i quali l'organo straordinario di liquidazione **non** abbia ancora **approvato il rendiconto** della gestione liquidatoria alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (vale a dire, 1° gennaio 2025).
Le modifiche apportate sono **finalizzate** ad **attribuire l'anticipazione** prevista **per l'anno 2026** ai **comuni con popolazione inferiore a 7.000 abitanti**, che soddisfino le medesime condizioni. La nuova riformulazione ribadisce che, in entrambi i casi, le somme anticipate sono destinate **all'incremento della massa attiva** della gestione liquidatoria per il **pagamento dei debiti ammessi**, nei limiti dell'anticipazione erogata.

La relazione tecnica **non ascrive effetti finanziari** alle disposizioni in oggetto, in quanto l'anticipazione, nell'importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è già stata autorizzata dalla legge di bilancio dello scorso anno, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000. La relazione tecnica precisa che la dotazione del fondo alla data del 17 ottobre 2025 è pari a 1.043.607.856,47 euro.
La norma, inoltre, non determina un ampliamento della capacità di spesa degli enti beneficiari, in quanto si tratta di risorse utilizzate dagli Organismi straordinari di liquidazione per pagare i debiti inseriti nella massa passiva e non possono essere destinate a finanziare nuova spesa.

Nel dettaglio, **l'articolo 122** interviene sulla normativa recata dai commi 775-778 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), volta a facilitare il **risanamento finanziario dei piccoli comuni in stato di dissesto**, mediante l'attribuzione di una **anticipazione di liquidità**, concessa fino all'importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, da restituire in base ad un **piano di ammortamento** a rate costanti della durata massima di **10 anni**.

In particolare, l'articolo in esame interviene sul **comma 775**, che attribuisce tale anticipazione di liquidità ai **comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti**, che hanno deliberato il **dissesto finanziario dal 1° gennaio 2017** e che hanno aderito alla **procedura semplificata** di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'articolo 258 del TUEL, per i quali l'organo straordinario di liquidazione non **abbia ancora** approvato il **rendiconto della gestione** alla data del 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025).

L’anticipazione è attribuita fino all'importo massimo di **25 milioni** di euro annui **nel 2025 e 2026**, **previa** apposita **istanza dell'ente interessato**.

Le **modifiche** disposte dall’articolo in esame, comma 1, **lettera *a),*** intendono:

- **limitare all’anno 2025** l’applicazione della normativa di risanamento rivolta ai **comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti** (comma 775, primo periodo),
- **ampliare la platea dei beneficiari** dell’anticipazione di liquidità **per l’anno 2026,** prevedendone la destinazione, nel medesimo importo massimo di 25 milioni di euro, ai **comuni con popolazione inferiore a 7.000 abitanti**, che **soddisfano le medesime condizioni** previste dalla norma, e cioè: che abbiano deliberato il **dissesto** finanziario a decorrere dal 1° gennaio **2017** e che abbiano aderito alla **procedura semplificata** di liquidazione, per i quali l'organo straordinario di liquidazione **non** abbia **ancora approvato** il **rendiconto** della gestione alla data del 1° gennaio 2025, e che presentino apposita **istanza** al fine di ottenere l’anticipazione medesima (comma 775, secondo periodo).

La **lettera *b)*** dell’articolo in esame inserisce poi un nuovo periodo al comma 775, che ribadisce, come già previsto dal testo originario, che le **somme** anticipate sono destinate **all'incremento della massa attiva** della gestione liquidatoria per il **pagamento dei debiti ammessi** alla gestione liquidatoria, con le modalità dalla **procedura semplificata** di liquidazione, di cui all’articolo 258 del TUEL, e nei limiti dell'anticipazione erogata (comma 775, terzo periodo).

> Lo stato di **dissesto finanziario** degli enti locali, disciplinato dall'art. 244 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), si verifica quando **l'ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili,** ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 (riequilibrio del bilancio), ovvero con le modalità di cui all'articolo 194 (debito fuori bilancio). In tali ipotesi, l’organo consiliare dell'ente adotta la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario, contenente una valutazione delle cause che hanno determinato il dissesto (art. 246), da trasmettere, entro 5 giorni, al Ministero dell’interno.
> Con la dichiarazione di dissesto si procede alla **nomina dell'organo straordinario di liquidazione** (OSL) e di un'amministrazione straordinaria, al fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili (massa attiva) ai fini del risanamento ed alla liquidazione e pagamento della massa passiva. La procedura prevede che tutte le posizioni debbano essere definite entro **5 anni** dall’apertura del dissesto.

L'**articolo 258** del TUEL prevede che il **commissario liquidatore**, valutata la massa passiva dell'ente da ammettere al pagamento, possa **proporre** all'ente locale dissestato – che deve esprimersi con deliberazione di giunta entro **trenta giorni** – l'adozione della **modalità semplificata di liquidazione** prevista dall'articolo medesimo. Acquisita l'adesione dell'ente, la procedura semplificata consente all'organo straordinario di liquidazione di **definire transattivamente le pretese creditorie** in tempi più brevi della procedura ordinaria (circa 12 mesi), offrendo in pagamento una somma variabile **tra il 40 ed il 60 per cento** dell'intero debito, in relazione all'anzianità dello stesso.

A tal fine, l'OSL propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati – fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidate per intero – la **transazione da accettare**, entro un termine prefissato, comunque non superiore a **30 giorni**. Ricevuta l'accettazione, l'OSL provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. È accantonato l'importo del 50% dei debiti per i quali non sia stata accettata la transazione. Detto accantonamento è elevato al 100% per i debiti assisti da privilegio.

Entro il termine di sessanta giorni dall'**ultimazione** delle **operazioni di pagamento**, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad **approvare il rendiconto della gestione** ed a trasmetterlo all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione. Una volta approvato il rendiconto della gestione, l'OSL è tenuto a richiedere la **chiusura del conto** aperto presso la Tesoreria dello Stato.

Con la modifica introdotta dalla **lettera *c)*** dell'articolo in esame, viene applicata anche alle anticipazioni concesse nel 2026 la disposizione dell'ultimo periodo del comma 775, secondo la quale l'anticipazione è assegnata a seguito di **ricognizione del fabbisogno** effettivo e attuale di **liquidità dell'ente** interessato, tenendo conto di altri eventuali **anticipi o contributi già percepiti** dal comune, ivi compresi, in particolare, quelli assegnati ai sensi dell'articolo 21 del D.L. n. 104 del 2023.

La disposizione citata, si rammenta, ha disposto l'attribuzione di una **anticipazione** del tutto analoga a quella qui in esame, fino all'importo massimo annuo di **100 milioni** di euro per gli anni **2024, 2025 e 2026**, in favore di **comuni, province e città metropolitane** che hanno deliberato il **dissesto** finanziario a far data **dal 1° gennaio 2017** e che hanno aderito alla **procedura semplificat**a prevista dall'articolo 258 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei **debiti ammessi**, con le modalità previste dalla procedura semplificata, nei limiti dell'anticipazione erogata.

Per completezza espositiva, si riportano qui le norme che disciplinano la ripartizione e la restituzione delle anticipazioni in questione. Ai sensi del **comma 776** della legge di bilancio 2025, **l'anticipazione** è **ripartita** tra gli enti interessati in base a una **quota *pro capite*** determinata tenendo conto della **popolazione residente**, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT. L'importo erogato al comune è messo a disposizione dell'Organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'OSL provvede al pagamento dei debiti

ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

La **restituzione** dell'anticipazione è effettuata - con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi - in un periodo massimo di **dieci anni** a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione stessa, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il **tasso di interesse** da applicare alle anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione (comma 777).

In caso di **mancata restituzione** delle rate entro i termini previsti, il comma 778 dispone che le somme siano recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Per quanto non espressamente previsto nel comma 4, ai fini del recupero delle somme anticipate, si rinvia al **decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013** (recante "*Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali*"), che disciplina la concessione dell'anticipazione prevista dall'articolo 243-*ter* del decreto legislativo n. 267/2000.

In particolare, l'articolo 5 del citato decreto stabilisce che le anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione devono essere restituite dall'ente locale nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno. La restituzione dell'anticipazione è effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno, con rate semestrali di pari importo. In caso di mancata restituzione delle rate semestrali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

| **Articolo 1, comma 775, legge n. 207/2024** | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'art. 122 dell'AS 1689** |
| 775. Ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del predetto testo unico, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, fino a concorrenza della massa passiva censita, | 775. Ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del predetto testo unico, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, fino a concorrenza della massa passiva censita, |

| Articolo 1, comma 775, legge n. 207/2024 | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'art. 122 dell'AS 1689** |
| un'anticipazione, fino all'importo massimo di 25 milioni di euro **per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata**. L'anticipazione di cui **al primo periodo** è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 | un'anticipazione, fino all'importo massimo di 25 milioni di euro **per l'anno 2025. Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 25 milioni di euro è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 7.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni. Le somme sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.** L'anticipazione di cui **ai periodi precedenti** è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. |

## CAPO III - DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP

### Articolo 123
### *(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)*

L'**articolo 123** indica che nei successivi articoli da 124 a 128 saranno individuati i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari all'articolo 123, in quanto – afferma la relazione – la disposizione è finalizzata a dare attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che demanda alla legge statale il compito di stabilire le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità, rinviando alle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli da 124 a 128 e definendone i costi, i fabbisogni standard, e le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e l'appropriatezza dei servizi offerti.

In particolare, la disposizione in commento specifica che il LEP saranno definiti in attuazione **dell'articolo 13, comma 2**, del **decreto legislativo n. 68 del 2011**, sulla base di macroaree di intervento nelle materie di cui **all'articolo 14, comma 1**, del medesimo decreto legislativo.

In proposito, si ricorda preliminarmente che **l'articolo 117, secondo comma, lettera m),** della Costituzione rimette alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato** la "determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"
Ciò premesso, si segnala che il **decreto legislativo n. 68 del 2011** (disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario) è stato adottato in attuazione della **legge n. 42 del 2009** (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale), il cui **articolo 20**, comma 2, **demanda** alla **legge** statale la **determinazione dei LEP**. Fino a tale nuova determinazione, si sarebbero considerati i LEP già fissati in base alla legislazione statale. In particolare, obiettivo del decreto legislativo n. 68 del 2011 è che le fonti di finanziamento dei LEP delle regioni a statuto ordinario siano rappresentate dalla compartecipazione all'IVA e dall'addizionale regionale all'IRPEF (opportunamente rimodulate ed eventualmente perequate), nonché da entrate proprie, con **superamento** del sistema dei **trasferimenti erariali** e della perequazione basata sulla **spesa storica**.

In materia di individuazione di tali fonti di finanziamento interviene lo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023 (atto n. 276).

Il richiamato **articolo 14** del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha determinato le materie per le quali è necessario, con riferimento alle regioni a statuto ordinario, determinare i **LEP**. Si tratta di **sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale per la spesa in conto capitale**, oltre che delle altre materie per le quali, in base al già richiamato articolo 20 della legge n. 42, la legge statale individuerà dei LEP.
In base **all'articolo 13** del medesimo decreto legislativo il procedimento per la definizione, il finanziamento e l'attuazione dei LEP, è basato sulle seguenti fasi:

- indicazione, da parte della legge statale (ma per le materie indicate dall'articolo 14 cfr. infra) delle **modalità di determinazione dei LEP** da garantirsi su tutto il territorio nazionale e contestuale determinazione delle **macroaree di intervento**, ciascuna delle quali omogenea per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore (comma 1);
- **definizione dei LEP previa determinazione**, per ciascuna macroarea di intervento, **dei costi e dei fabbisogni standard**, nonché delle metodologie di monitoraggio e valutazione dell'efficienza e appropriatezza dei servizi offerti (comma 2);
- proposizione da parte del Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità (oggi confluito nella legge di bilancio) o con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, previo parere della Conferenza unificata, di **norme volte a realizzare l'obiettivo della convergenza verso i LEP** dei costi e fabbisogni standard dei livelli di governo, nonché degli obiettivi di servizio (comma 3);
- **ricognizione con DPCM**, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili di carattere finanziario, dei LEP nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale (comma 4).

Come si è visto, la disposizione in commento precisa che si intende dare attuazione a quanto previsto in particolare dal **comma 2 dell'articolo 13** (definizione dei LEP previa determinazione, per ciascuna macroarea di intervento, dei costi e dei fabbisogni standard, nonché delle metodologie di monitoraggio e valutazione dell'efficienza e appropriatezza dei servizi offerti); sembra quindi doversi intendere che quanto previsto dai commi 3 (individuazione in legge di bilancio di norme volte a realizzare la convergenza verso i LEP) e 4 (ricognizione con DPCM dei LEP esistenti) risulta superato da quanto previsto dai successivi articoli da 124 a 128.

L'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011 **è stata più volte rinviata**. Da ultimo, la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 788), ha ulteriormente differito (**dal 2023 al 2027**, o, se si realizzeranno le condizioni, **al 2026**) l'entrata in vigore dei meccanismi, definiti dal decreto legislativo n. 68 del 2011, di finanziamento delle funzioni regionali e diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle "funzioni LEP" e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali. Conseguentemente non è stato attuato il processo di definizione dei LEP individuato dagli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo e sopra richiamati.

Nel frattempo, come ricordato anche dalla relazione illustrativa, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) ha previsto, nell'ambito della Missione 1, Componente 1, la "riforma del quadro fiscale subnazionale" (Riforma 1.14), la quale consiste nel completamento del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma, da completare entro il **primo trimestre del 2026** (M1C1-119), dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario e per le province e le città metropolitane. Pertanto, la determinazione dei LEP e dei relativi fabbisogni e costi standard dovrà avvenire necessariamente entro tale termine.

Si segnala in proposito che il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge **S. 1623** recante delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. L'esame in sede referente del provvedimento non è stato ancora avviato. Il disegno di legge sostituisce i principi e criteri direttivi della delega in materia di determinazione dei **LEP** di cui all'articolo 3 della **legge n. 86 del 2024**, di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di **regionalismo differenziato**. Ciò a seguito della **sentenza n. 192 del 2024** della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il richiamato articolo 3, comma 1, della legge n. 86[7] a causa della "genericità" dei criteri direttivi

[7] La disposizione richiamata prevedeva che la delega venisse esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). Tali commi delineavano in realtà una diversa procedura per l'emanazione di una fonte secondaria – i D.P.C.M. – chiamati a definire i LEP. I DPCM dovevano essere presentati da una Cabina di regia a tale scopo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, oppure, nel caso in cui la Cabina di regia non riuscisse a concludere la sua attività nei tempi stabiliti, da un Commissario appositamente nominato; al tempo stesso, nell'ambito di questa procedura si prevedeva, al comma 793, che la Cabina di regia effettuasse, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, con riferimento alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario nonché una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio; individuasse le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e determini i medesimi LEP nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e sulla base delle ipotesi

per numerose e variegate materie[8]. La delega, in base **all'articolo 1** del disegno di legge, interessa le materie che l'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 individua come "materie LEP"[9] e cioè materie nelle quali l'eventuale trasferimento di competenze ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve essere preceduto dalla previa individuazione dei LEP validi su tutto il territorio nazionale; **viene fatta eccezione per la tutela della salute**, per la quale, pur essendo individuata come "materia LEP" dalla legge n. 86, rimane valido il vigente meccanismo di individuazione dei LEA (su cui cfr. *infra* la scheda di lettura di cui all'articolo 124). Il comma 3 dell'articolo 3 individua infatti le seguenti "materie LEP":

a) norme generali sull'istruzione;
b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
c) tutela e sicurezza del lavoro;
d) istruzione;
e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
f) tutela della salute;
g) alimentazione;
h) ordinamento sportivo;
i) governo del territorio;
l) porti e aeroporti civili;
m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
n) ordinamento della comunicazione;
o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali[10].

---

tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società SOSE Spa in collaborazione con l'ISTAT e con il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO).

[8] Secondo il Giudice delle leggi, le finalità indicate dal comma 791 (come il "pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni", l'"assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari" e il "favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza") risultano troppo generiche e inidonee a guidare il potere legislativo delegato. Inoltre, le norme procedurali contenute nei commi 792 e seguenti della legge n. 197/2022 non sono state giudicate sufficienti a soddisfare lo standard dell'articolo 76 della Costituzione, poiché tale norma costituzionale esige che il potere governativo sia guidato dalle Camere. Il vizio di incostituzionalità risiede anche nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi plurisettoriali (*per relationem*) per numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e bilanciamenti, una determinazione così generica dei criteri direttivi è destinata all'indeterminatezza.

[9] La sentenza n. 192 del 2024 ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione tra "materie LEP" e "materie no LEP" nell'ambito del regionalismo differenziato. In particolare, la Corte ha segnalato che, nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come "no-LEP", i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia "no-LEP" e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (*Considerato in diritto* 15.2)

[10] Sono quindi considerate "materie no LEP" ai fini del trasferimento di competenze nell'ambito del regionalismo differenziato, e quindi non oggetto di delega da parte della legge n. 86 (ma si ricordi

Il successivo articolo 2 della legge n. 86 del 2024, vincola, al **comma 1, lettera *g)***, il legislatore delegato, tra i principi e criteri direttivi generali di delega, ad "effettuare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, e prevedere **forme di raccordo con i LEP già individuati** e in corso di definizione in materie ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, con particolare riferimento alle **materie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 68 del 2011**"
Si tratta, come si vede, del medesimo articolo 14 richiamato dalla disposizione qui in commento; conseguentemente, il principio di delega del disegno di legge S. 1623 richiamato appare affidare l'individuazione dei LEP nelle materie dell'articolo 14 (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale per la spesa in conto capitale) ai criteri e alle procedure individuate dagli articoli da 124 a 128 del disegno di legge di bilancio in commento; al tempo stesso, si verifica un'"intersezione" tra le materie del richiamato articolo 14 – e quindi oggetto di attuazione nel disegno di legge di bilancio in esame in forza del richiamo contenuto dall'articolo 123 in commento - e quelle oggetto di delega da parte della legge n. 86 con riferimento alla materia **"istruzione"**, oggetto di principi e criteri direttivi specifici da parte del disegno di legge S. 1623 al Capo II (articoli da 4 a 13); infine, deve essere però anche considerato che l'articolo 128 del disegno di legge di bilancio, pur recando la rubrica "livelli essenziali delle prestazioni nella materia "istruzione", interviene in realtà in materia di università.
*Al riguardo, si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni del disegno di legge di bilancio e quelle del disegno di legge S. 1623.*

Si segnala inoltre che la disposizione in commento, come si è visto, fa in generale riferimento all'individuazione dei LEP nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 mentre nei successivi articoli non si fa riferimento all'individuazione dei LEP per quanto riguarda la **spesa in conto capitale nel trasporto pubblico locale**.

*Anche su questo aspetto, si valuti l'opportunità di un approfondimento.*

l'interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione offerta dalla sentenza n. 192 e richiamata nella precedente nota) le seguenti competenze concorrenti: rapporti internazionali e con l'Unione europea; commercio con l'estero; professioni; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

• ***I LEP nella legislazione e nella giurisprudenza della Corte costituzionale***

**I LEP nella legislazione**

**Numerose norme statali** hanno altresì provveduto, nel tempo, all'individuazione dei LEP nelle materie di competenza concorrente e in quelle di competenza esclusiva. Alcune di queste norme sono state adottate **anche al di fuori dell'*iter*** di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011. Si possono distinguere, a tal riguardo:

- **Norme che hanno determinato direttamente i LEP**, senza necessità di ulteriori interventi attuativi da parte di fonti normative. Si tratta spesso di norme di carattere procedimentale, quali, ad esempio, quelle individuate dall'art. 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge n. 241 del 1990 – introdotti dall'art. 10 della legge n. 69 del 2009 – in materia di obblighi della pubblica amministrazione relativamente ad alcuni istituti e diritti dei soggetti interessati nell'ambito del procedimento amministrativo;
- **Norme che hanno rinviato ad altre fonti**, in particolare a **decreti legislativi**, a **DPCM** o a **decreti ministeriali**. In linea generale, si ricorre ai decreti legislativi quando si intende conferire valore di norma di rango primario a LEP la cui definizione non richiede disposizioni di carattere eccessivamente tecnico; è il caso, ad esempio, dei LEP in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale (individuati con i d. lgs. n. 59 del 2004, nn. 76 e 77 del 2005, n. 226 del 2005), o del reddito di inclusione (ReI), introdotto come LEP da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale dal d. lgs. n. 147 del 2017, in attuazione della delega di cui alla legge n. 33 del 2017. Il ricorso alla fonte secondaria prevale, invece, quando occorre procedere a un'individuazione dettagliata e puntuale delle prestazioni da erogare. È il caso, ad esempio, dei livelli essenziali di assistenza (**LEA**) in materia sanitaria, individuati dal DPCM 29 novembre 2001, aggiornato, da ultimo, con DPCM 12 gennaio 2017;
- **Norme che hanno previsto prestazioni** non espressamente configurate dal legislatore come LEP, ma **individuate *ex post*** come tali in sede interpretativa. Si tratta, ad esempio, del caso dei criteri di assegnazione delle case popolari, definite dalla Corte costituzionale come LEP nella sentenza n. 121 del 2010.

Più recentemente, l'**art. 1, comma 159**, della **legge n. 234 del 2021** (legge di bilancio 2022) ha fornito una definizione dei **livelli essenziali delle prestazioni sociali** (**LEPS**) – sottoinsieme della più ampia categoria dei LEP, analogamente ai menzionati LEA – come gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Il successivo **comma 160** ha previsto che, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge n. 328 del 2000 (legge non attuata che all'art. 22 definiva le aree delle prestazioni sociali che costituiscono LEP).

I successivi **commi 167 e 169** della legge di bilancio 2022 hanno stabilito, infine, che rispettivamente con DPCM e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano, nel primo caso, determinate le modalità attuative dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e, nel secondo caso, definiti i LEPS negli altri ambiti del sociale individuati dall'art. 22 della legge n. 328 del 2000.

Per maggiori dettagli si rinvia alle **schede di lettura degli articoli da 124 a 128**.

Sui LEP si veda, da ultimo, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia approvato dalla **Commissione parlamentare per le questioni regionali** nella seduta dell'11 giugno 2025 e la documentazione acquisita nel corso delle audizioni su stato di attuazione e prospettive del federalismo fiscale che la **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale** sta svolgendo.

**I LEP nella giurisprudenza della Corte costituzionale.**

La Corte Costituzionale ha in più occasioni evidenziato che "nella **perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009**, che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell'art. 119 Cost., l'intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui […] esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (**sentenze n. 273 del 2013 e n. 232 del 2011**). Tali interventi si configurano infatti come «portato temporaneo della perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale» (**sentenza n. 121 del 2010**), che ben possono essere ritenute giustificazioni sufficienti per legittimare l'intervento del legislatore statale limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni, (così le sentenze n. 273 del 2013 e n. 232 del 2011, in materia di trasporto pubblico locale).
Sempre la Corte ha rilevato che "il mancato completamento della transizione ai costi e fabbisogni standard, funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio e il sistema di perequazione, non consente, a tutt'oggi, l'integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previsti dall'art. 119 Cost." (sentenza n. 273 del 2013).
La Corte dunque "ha ben presente, al riguardo, il disposto dell'art. 119, quarto comma, Cost., secondo cui le funzioni attribuite alle Regioni sono finanziate integralmente dalle fonti di cui allo stesso art. 119 (tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e altre entrate proprie). Ritiene peraltro che, in mancanza di norme che attuino detto articolo […] l'intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui […] esso, oltre a rispondere ai richiamati principi di eguaglianza e solidarietà, riveste quei caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza conseguenti alla situazione di crisi internazionale economica e finanziaria" (sentenza n. 10 del 2010).
Da ultimo, la Corte ha richiamato nuovamente il Legislatore nella **sentenza n. 192 del 2024**, rilevando che "è improcrastinabile l'attuazione del fondo perequativo previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011: un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale «cooperativo» (**sentenza n. 71 del 2023**), disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un'equilibrata gestione".

## Articoli 124-126
## *(Livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale)*

Gli **articoli 125 e 126** stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni nella materia assistenza – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia[11] –; l'**articolo 124** conferma, per l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel settore sanitario, le disposizioni del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, per le quali continuano a trovare applicazione le procedure di aggiornamento già previste dalla disciplina vigente[12]. La definizione dei livelli essenziali di cui all'**articolo 126** non concerne l'ambito dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale in favore degli alunni e studenti con disabilità, ambito oggetto del successivo **articolo 127**[13].
I **commi 1 e 2** dell'**articolo 126** prevedono, con decorrenza dall'anno 2027, l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (LEPS); a tale sistema – da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS) – è connesso il livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni. Questi ultimi sono definiti nel citato **comma 2**. Il **comma 6** reca, ad incremento delle risorse finanziarie già stabilite a legislazione vigente, uno stanziamento pari a 200 milioni di euro annui, con decorrenza dall'anno 2027.

L'effetto finanziario degli **articoli da 124 a 126** consiste, come indica la **relazione tecnica**, esclusivamente nello stanziamento di cui all'**articolo 126, comma 6**, pari a 200 milioni di euro annui, con decorrenza dall'anno 2027.

Come accennato, i **commi 1 e 2** dell'**articolo 126** prevedono, con decorrenza dall'anno 2027, l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (LEPS); a tale sistema – da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS) – è connesso il livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni.
Più in particolare, il sistema assicura (**comma 2**):

- le prestazioni (e il connesso livello di spesa) previste dall'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della L. 30 dicembre 2021, n. 234. Si ricorda che il citato comma 162 individua i servizi socio-assistenziali erogati dagli ATS

[11] In merito all'adozione del federalismo fiscale regionale in alcuni ambiti, tra cui quello dell'assistenza, si rinvia alla scheda relativa al precedente **articolo 123**.
[12] Le procedure di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario sono diverse a seconda che l'ipotesi di aggiornamento determini o meno un incremento degli oneri di finanza pubblica. Si rinvia, in merito, alla seguente pagina del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.
[13] Si rinvia alla relativa scheda di lettura.

nelle seguenti aree: con riferimento a determinate categorie di anziani, l'assistenza domiciliare sociale, l'assistenza sociale integrata con i servizi sanitari e la predisposizione di soluzioni abitative; i servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; i servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie. Il successivo comma 163 prevede che il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscano alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi socio-sanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), aventi la sede operativa presso le articolazioni del Servizio sanitario denominate Case della comunità. Il citato comma 170 definisce, in fase di prima applicazione, nelle more delle determinazioni da assumere secondo la procedura di cui al citato comma 169, i seguenti LEPS negli "ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza"[14]: pronto intervento sociale; supervisione del personale dei servizi sociali; servizi sociali per le dimissioni protette; prevenzione dell'allontanamento familiare; servizi per la residenza fittizia; progetti per il cosiddetto dopo di noi e per la vita indipendente;

- il percorso di conseguimento degli obiettivi di servizio definiti ai sensi del richiamato articolo 1, comma 496, lettera *a)*, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 – tra i quali il conseguimento, a decorrere dall'anno 2026, di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 su 6.500 – nonché il percorso di conseguimento di un rapporto di 1 assistente sociale ogni 5.000 residenti, rapporto previsto dal richiamato articolo 1, comma 797, della L. 30 dicembre 2020, n. 178. Si ricorda che quest'ultimo comma prevede un successivo obiettivo di servizio, a regime, di un rapporto di 1 assistente sociale ogni 4.000 residenti; *si valuti l'opportunità di un chiarimento riguardo a tale profilo, tenuto conto che il citato comma 797, da un lato, qualifica esplicitamente come livello essenziale il solo rapporto di 1 su 5.000 e che, dall'altro, esso prevede un contributo finanziario statale anche per le assunzioni di assistenti sociali intese alla riduzione del rapporto fino ad 1 su 4.000*;
- la costituzione, per i cui oneri si prevede uno stanziamento a decorrere dall'anno 2027, di una *équipe* multidisciplinare – al fine della valutazione multidisciplinare del nucleo familiare –[15] costituita, a livello di singolo ATS, da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico[16] ogni 20.000 abitanti. Come accennato, al fine di tali obiettivi, si prevede – nel successivo **comma 6** – un incremento, a decorrere dall'anno 2027 e nella misura di 200 milioni di euro annui, delle risorse finanziarie di cui alla lettera *a)* del citato articolo 1, comma 496, della L. n.

[14] Riguardo ai livelli essenziali nel settore dell'assistenza, cfr. anche l'articolo 22, comma 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328.

[15] Cfr., in merito, il richiamato articolo 5, comma 7, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

[16] Riguardo alla definizione di quest'ultima figura, la norma richiama l'articolo 3 della L. 15 aprile 2024, n. 55.

213 del 2023;

- un’ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non auto-sufficienti; tale prestazione settimanale deve essere modulata in funzione del numero dei relativi soggetti da assistere, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti. La **relazione tecnica**[17] osserva che la previsione sull’ora settimanale non implica nuove risorse, in quanto si limita a prospettare un utilizzo razionale di quelle esistenti.

Il **comma 3** del presente **articolo 126** demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi, entro il 30 giugno 2026, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la determinazione: dei livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all’ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l’ATS; dei criteri e degli obiettivi delle prestazioni di cui al **comma 2**; dei criteri di riparto delle risorse – con modulazioni, successive nel tempo, degli stessi –, criteri che devono tener conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori (riguardo a tali criteri, cfr. anche la **relazione tecnica**[18]).

Il **comma 4** demanda a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanati secondo i termini e la procedura previsti dal medesimo **comma**, la determinazione dei sistemi operativi e delle modalità integrate di monitoraggio, nell’ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), ivi comprese, a regime, le modalità di monitoraggio del sistema di garanzia summenzionato (il quale, come detto, è istituito con decorrenza dall’anno 2027). Al fine del monitoraggio si computa l’intera spesa inerente ai servizi sociali dell’ATS, al netto dei trasferimenti reciproci con il settore sanitario e delle spese afferenti a quest’ultimo.

Il **comma 5** prevede, per il caso di mancato raggiungimento – in ciascuno degli anni 2027 e successivi – degli obiettivi stabiliti, l’applicazione delle procedure di diffida e di commissariamento previste dall’articolo 1, commi da 498 a 501, della citata L. n. 213 del 2023.

Il **comma 7** reca norme finanziarie di coordinamento.

[17] La **relazione tecnica** è reperibile nell’**A.S. n. 1689**.

[18] La **relazione tecnica** è reperibile, come detto, nell’**A.S. n. 1689**.

## Articolo 127
### *(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)*

L'**articolo 127**, ai **commi 1 e 2**, stabilisce che il **livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale** per gli alunni e gli studenti con disabilità debba garantire, in attuazione del principio di inclusività, un supporto adeguato, permanente e personalizzato. In particolare, si prevede che costituiscono **contenuto del LEP**, quali sue componenti fondamentali, il **numero di ore di assistenza** all'autonomia e alla comunicazione personale, e **l'impiego di personale in possesso del profilo professionale specificamente destinato** all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità, nonché il rispetto di determinati **standard qualitativi**.
Il **comma 3** prevede che entro il 31 dicembre 2027 sia alimentato il **registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato** delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti. A questo fine, un decreto delle amministrazioni competenti definirà i criteri tecnici e le modalità necessarie all'accesso, alla condivisione e all'utilizzo dei dati, nonché le specifiche tipologie di informazioni utili alla rilevazione e quantificazione del fabbisogno di assistenza a livello territoriale.
Il **comma 4** introduce una **disposizione transitoria** per gli anni 2026 e 2027, con cui, in attesa della piena operatività del registro nazionale, viene individuato uno **specifico obiettivo di servizio** volto a garantire, presso gli enti territoriali dove risulti più carente, l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.
Il **comma 5 rinvia a un decreto** delle amministrazioni competenti la ripartizione delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità. Il **comma 6** disciplina la relativa **copertura finanziaria**.

L'**articolo 127** prevede interventi che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che all'attuazione del provvedimento si provvede esclusivamente mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, concorrono al finanziamento le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e quelle messe a disposizione dalle amministrazioni regionali e locali, per queste ultime nell'ambito del Fondo equità e livello dei servizi.

Il **comma 1** della disposizione in esame dispone che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, è definito il **livello essenziale delle**

**prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva**, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle linee Guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

Quanto agli **alunni/studenti con disabilità**, si ricorda che la legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo aver definito le persone con disabilità (ossia chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base) disciplina in modo espresso **l'istruzione scolastica degli alunni con disabilità**.
Il decreto legislativo n. 66 del 2017 e il decreto legislativo n. 96 del 2019 hanno introdotto innovazioni rilevanti, integrando e modificando la stessa legge n. 104, su cui resta imperniata la normativa di riferimento. In particolare, l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017 ha introdotto, tra l'altro, una serie di modifiche agli articoli 4 e 12 della legge n. 104.
L'articolo 12 della legge n. 104 prevede che è garantito l'inserimento negli asili nido e il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità nella scuola dell'infanzia, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità** della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (articolo 12, comma 3). L'articolo precisa inoltre che l'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle difficoltà connesse alla condizione di disabilità (articolo 12, comma 4). Il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce che contestualmente all'accertamento sanitario di cui all'articolo 4, le commissioni mediche effettuano l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, accertamento propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento e del **Piano educativo individualizzato** (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. L'articolo 13 stabilisce che l'**integrazione scolastica** della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio (articolo 13, comma 1, lett. *a)*). A tal fine, enti locali, organi scolastici e unità sanitarie locali stipulano accordi di programma. L'articolo 13 precisa inoltre che nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantite attività di sostegno mediante l'**assegnazione di docenti specializzati** e che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano partecipando alla programmazione educativa e didattica. L'articolo 14 detta le "**Modalità di attuazione dell'integrazione**", attribuendo all'oggi Ministro dell'istruzione e del merito il compito di provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti condizione di disabilità e di organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata (articolo 14, commi 1 e 2).

Le **linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva** ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento sono state predisposte ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 66 del 2017. Esse definiscono i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento tenuto conto di ICF.
Il decreto legislativo n. 66 del 2017 (attraverso il citato articolo 5) ha introdotto nel percorso di accertamento dei bisogni dell'età evolutiva per l'inclusione scolastica alcune novità sostanziali. È stata prevista una nuova composizione della commissione, con specifiche competenze mediche specialistiche per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap nei casi che riguardano persone in età evolutiva. È stato introdotto un nuovo momento accertativo: contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 104/1992, le commissioni mediche effettuano, ove richiesto dai genitori, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento.
È stata inoltre introdotta una modalità valutativa che tiene conto del modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, utile a descrivere l'interazione fra individuo, limiti e potenzialità, e contesto in termini di barriere e facilitatori.
Le Linee guida hanno individuato il modello biopsicosociale come denominatore comune di tre processi sequenziali: descrizione del funzionamento; accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva; e redazione del Piano educativo individualizzato (PEI). Sono stati predisposti nuovi documenti a cura delle aziende sanitarie e dell'INPS, tra cui il certificato medico diagnostico-funzionale, il verbale di accertamento della condizione di disabilità e il profilo di funzionamento necessario per il PEI e parte integrante del Progetto individuale.
L'accertamento della condizione di disabilità riguarda bambine e bambini della scuola dell'infanzia, alunne e alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, studentesse e studenti della secondaria di secondo grado riconosciuti in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/1992. Esso si prospetta integrativo e non sostitutivo del percorso di accertamento fondato sulla valutazione dell'invalidità e della condizione di disabilità ed è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento. In un continuum valutativo, rappresenta il raccordo tra l'accertamento della condizione di svantaggio definita dalla legge 104 e i concreti accomodamenti ragionevoli previsti dalla legge n. 18 del 2009 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità.
La finalità dell'accertamento è verificare se l'interazione tra situazione di disabilità e fattori ambientali ponga il soggetto in una condizione di potenziale restrizione di partecipazione scolastica tale da richiedere una significativa modificazione e personalizzazione della programmazione didattica e degli strumenti da utilizzare, attraverso la predisposizione di un Piano educativo individualizzato.
L'accertamento implica tre passaggi: la comprovata esistenza di *impairment* permanenti o evolutivi, la descrizione dell'interazione con fattori barriera e la verifica della possibilità che la partecipazione venga ostacolata. La descrizione del problema di salute viene effettuata secondo la classificazione ICD, mentre la descrizione del funzionamento e delle

limitazioni si basa sull'ICF. Tale impostazione è coerente con la raccomandazione OMS sull'uso congiunto di ICD e ICF.

Il **comma 2** specifica che **il LEP garantisce un supporto adeguato**, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.
Il comma prosegue affermando che **costituisce contenuto del LEP**, quale sua componente fondamentale, il **numero di ore di assistenza** all'autonomia e alla comunicazione personale, **da assicurare**, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, **in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano educativo individualizzato** (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. È, altresì, **componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato** ai sensi dell'articolo 3, comma 4 (ossia del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità), nonché il rispetto degli **standard qualitativi** individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Si rammenta, in aggiunta a quanto già detto in precedenza, che il **Piano educativo individualizzato (PEI)** promuove l'inclusione degli studenti con disabilità e garantisce a ciascuno tutto il necessario per partecipare appieno alla vita scolastica e realizzare il suo potenziale.
Ai sensi della citata lettera *d)* dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il **PEI** esplicita le modalità di sostegno didattico, **compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe**, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti.
Il decreto interministeriale 182 del 2020 definisce il modello unico per il PEI, le linee guida e l'assegnazione delle misure di sostegno.
Il decreto ministeriale 153 del 2023 modifica il lavoro del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), le azioni, i modelli e le linee guida.
Le **Linee guida sull'assegnazione delle misure di sostegno e sul modello di Piano educativo individualizzato (PEI)**, adottate con il decreto interministeriale da ultimo citato, si inseriscono nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 66 del 2017 e dal decreto legislativo n. 96 del 2019. Un **elemento qualificante** è la previsione della **partecipazione dei genitori** e, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, la partecipazione attiva degli stessi al **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO).**
Il PEI è lo strumento cardine del **percorso inclusivo**: esso è discusso, approvato e verificato dal GLO, costituito per ciascun alunno con disabilità e valido per un anno scolastico. La composizione del gruppo, definita dall'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 66 del 2017, comprende il team dei

docenti contitolari o il consiglio di classe, l'insegnante di sostegno, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché figure professionali specifiche, interne ed esterne, che interagiscono con la classe e con l'alunno, con il supporto dell'Unità di valutazione multidisciplinare. La convocazione degli incontri spetta al dirigente scolastico, che cura anche la regolarità delle procedure e della verbalizzazione.
Il decreto stabilisce che il PEI deve essere redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, entro ottobre, con verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico. La struttura del documento si articola in più sezioni: il quadro informativo, gli elementi generali desunti dal Profilo di funzionamento, il raccordo con il Progetto individuale, le osservazioni sull'alunno utili alla progettazione degli interventi di sostegno, la definizione degli obiettivi educativi e didattici, l'analisi del contesto con l'individuazione di barriere e facilitatori, gli interventi per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, gli interventi sul percorso curricolare, l'organizzazione generale del progetto di inclusione con l'utilizzo delle risorse, la certificazione delle competenze, la verifica finale con proposte per le risorse professionali e infine la predisposizione di un PEI provvisorio per l'anno scolastico successivo.
Il **Profilo di funzionamento** rappresenta il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI e del Progetto Individuale. Redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare, deve essere aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e redatto con la collaborazione dei genitori e, nel rispetto del principio di autodeterminazione, con la partecipazione dello studente con disabilità.
L'**osservazione dell'alunno** costituisce il punto di partenza dell'intero processo: essa ha lo scopo di evidenziare punti di forza e punti di debolezza su cui fondare gli interventi educativi e didattici. Le dimensioni prese in esame sono quelle della socializzazione e interazione, della comunicazione e linguaggio, dell'autonomia e orientamento, e della dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento.
Un ruolo centrale viene attribuito anche all'**analisi del contesto**. La sezione del PEI dedicata a questo aspetto deve considerare barriere e facilitatori secondo la prospettiva biopsicosociale dell'ICF, distinguendo tra fattori ambientali ed elementi personali. L'individuazione di barriere ha la finalità di pianificare interventi volti a eliminarle o a ridurne l'impatto negativo, mentre l'attenzione ai facilitatori consente di valorizzare risorse già presenti.
Per quanto riguarda la **valutazione**, il riferimento essenziale resta l'articolo 16 della legge n. 104 del 1992. In esso si stabilisce che la valutazione è effettuata dai docenti sulla base del PEI, con l'indicazione delle discipline per le quali sono stati adottati criteri didattici particolari, delle attività integrative e di sostegno, delle prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti, e con la possibilità di prevedere prove equipollenti, tempi più lunghi e strumenti compensativi. La valutazione deve basarsi sul progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, secondo un approccio che, pur restando formativo, deve rispettare il principio di terzietà.

Quanto al **personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4** del decreto legislativo n. 66 del 2017, si ricorda che si tratta dei profili professionali del **personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità**.
L'articolo 3, comma 4 citato prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio

nazionale della **definizione dei profili professionali** del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale. Tale delega non è stata tuttavia attuata. Tale previsione si pone in continuità con quanto già prevede l'articolo 13, comma 3 della legge n. 104 del 1992, laddove stabilisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire **l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale** degli alunni con disabilità, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Si segnala in proposito che al **Senato** è in corso l'esame congiunto di **tre progetti di legge abbinati** (A.S. 1141, A.S. 236, A.S. 793), miranti a introdurre formalmente la figura professionale dell'**assistente per l'autonomia e la comunicazione.** In data 15 gennaio 2025, le Commissioni riunite 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) hanno adottato un testo unificato.
Come si legge nella **relazione illustrativa del progetto di legge n. 1141**, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) è una figura professionale specializzata, prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Più in dettaglio, come evidenziato anche da una recente sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 127 del 23 giugno 2023), le attività svolte dall'ASACOM sono le seguenti: collabora alla stesura e aggiornamento del piano educativo individualizzato (PEI); programma, realizza e verifica interventi integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con i docenti curriculari e di sostegno; promuove l'autonomia dello studente disabile, proponendo strategie volte a conseguire le finalità formative dello sviluppo complessivo della persona; favorisce la socializzazione dello studente con disabilità e collabora all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di migliori relazioni con le stesse famiglie. L'ASACOM svolge, dunque, la funzione di mediatore e facilitatore della comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e della relazione tra lo studente con disabilità sensoriale, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. Il suo principale compito è quello di compensare le difficoltà comunicative e relazionali che possono derivare dalla disabilità, consentendo agli studenti con disabilità di godere pienamente dei loro diritti all'istruzione e all'integrazione sociale.
La figura dell'ASACOM si colloca in una dimensione intermedia e di giuntura fra sistema scolastico e sistema socio-assistenziale e si discosta sia da quella dell'insegnante di sostegno, che fa parte del corpo docente, sia da quella dell'assistente di base e igienico-personale, che è parte del servizio ausiliario.

Quanto agli **standard qualitativi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*bis***, del decreto legislativo n. 66 del 2017, si ricorda che, in base a tale disposizione, con **accordo in sede di Conferenza unificata**, devono essere definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere *a), b), c)* del comma 5 del medesimo decreto, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché **gli standard qualitativi** relativi alle predette lettere.
Le lettere *a)*, *b)* e *c)* citate prevedono, in particolare, che gli enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l'**assistenza** di loro competenza;
b) i servizi per il **trasporto** per l'inclusione scolastica;

c) **l'accessibilità e la fruibilità fisica**, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali.

Il **comma 3** dispone che **entro il 31 dicembre 2027**, il **registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti**, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal decreto ministeriale del 28 luglio 2016, n. 162 (recante il regolamento sul trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata), è **alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito**, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI).

La **relazione tecnica** ricorda che il **sistema SIDI** è l'area riservata all'interno della quale sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e per gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica, che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora, e costituisce lo strumento informativo centrale per la rilevazione, la condivisione e il monitoraggio dei servizi erogati e dei relativi fabbisogni, rappresentando la base conoscitiva per la programmazione nazionale e territoriale.

Il comma prosegue prevedendo che con **decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità**, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono **definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale** sopra citato, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale è **alimentato dai dati dei Piani educativi individualizzati** già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** stabilisce che, nelle more della piena operatività del registro di cui al comma 3, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, **in via transitoria per gli anni 2026 e 2027**, **è individuato uno specifico obiettivo di servizio** teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali, nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico, ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, **assicurano l'erogazione del servizio** di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, **garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse**

**finanziarie a essi trasferite** a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.

La **relazione tecnica** presentata dal Governo osserva che nel **primo ciclo di istruzione** (243.840 studenti certificati), il servizio di assistenza agli studenti con disabilità certificati, sulla base dei dati dell'esercizio finanziario 2025, può essere garantito per una media annua non inferiore a **50 ore per ciascun studente certificato**, **stimando un costo orario pari a 20 euro**. La relativa copertura finanziaria si articola come rappresentato nella tabella che segue:

| **Fonte di finanziamento** | **Importo per studente** | **Ore coperte** |
|---|---|---|
| Fondo unico per l'inclusione | € 541 | 27 ore |
| Fondo equità e livello dei servizi | € 630 | 31 ore |
| Totale stimato | € 1.171 | 58 ore |

La combinazione delle due citate fonti garantisce la copertura dell'obiettivo di servizio come declinato al comma 4 (non inferiore a 50 ore).
Per il **secondo ciclo** (95.635 studenti certificati), la copertura del servizio è assicurata interamente dalle risorse del Fondo unico per l'inclusione afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che per l'annualità 2025 erano pari a 128.227.991 euro.
Quindi, le risorse assegnate per il secondo ciclo coprono integralmente il servizio, garantendo almeno 50 ore medie annue per ciascun alunno certificato, con una disponibilità effettiva 1.340,81 euro per studente, pari a **67 ore per studente**.
La relazione tecnica precisa che la spesa media oraria costituisce un **obiettivo di servizio e non un vincolo di spesa obbligatoria.** La sua attuazione è, quindi, subordinata alla disponibilità delle risorse previste dalla legislazione vigente. Il parametro delle ore medie, come indicato dalla norma, non definisce un obbligo permanente, ma rappresenta un riferimento tecnico elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili in termini di risorse e platea di beneficiari.
Di conseguenza, eventuali variazioni nella platea o nella disponibilità delle risorse determinano un adeguamento automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo è volto a **individuare una soglia condivisa di riferimento**, funzionale a garantire parità di trattamento tra gli enti e una distribuzione equa delle risorse.

Si segnala che la **relazione tecnica non fornisce motivazioni** in ordine alla quantificazione del **costo orario in 20 euro per ciascuna ora** - parametro che risulta decisivo nella determinazione quantitativa dell'obiettivo di servizio da raggiungere. Da questo punto di vista, il testo legislativo appare lacunoso, non potendosi procedere, senza

la previa definizione di un costo orario, alla individuazione di **"una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie trasferite".**

*Si valuti l'opportunità di determinare già nel testo legislativo, o di rinviare espressamente tale determinazione ad un atto normativo già emanato o da emanarsi successivamente, il costo orario da applicarsi per individuare la soglia minima al di sopra della quale si considera raggiunto l'obiettivo di servizio relativo all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità certificata.*

Il **comma 5** prevede che, **con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), previa intesa in sede di Conferenza unificata, **sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità** di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), afferenti alla **finalità** di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a)*, della medesima legge di bilancio 2024 (si tratta della finalità del potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado), che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 4 e al successivo raggiungimento del LEP.

La **relazione tecnica** afferma che la procedura prevista dal comma garantisce il coordinamento finanziario tra i diversi livelli di governo e assicura la coerenza con il sistema dei fabbisogni *standard*, consentendo di collegare la spesa effettiva ai livelli di prestazione garantiti. In via graduale, è necessario il raggiungimento di criteri di riparto compatibili con il sistema dei fabbisogni *standard* e la prioritaria copertura dei divari territoriali a fronte dell'effettiva applicazione dei LEP.
Pertanto, la disposizione in esame si limita a definire le procedure di riparto e non comporta effetti finanziari, in quanto non introduce nuovi oneri né variazioni di spesa rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Si ricorda che il **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, disciplinato dai commi da 210 a 215 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.
Il decreto 30 dicembre 2024 del Ministro per le disabilità, adottato di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha disciplinato la procedura di accesso ai finanziamenti, nonché le relative modalità di

erogazione, monitoraggio dell'utilizzo ed eventuale revoca dei finanziamenti stessi, a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.
Il decreto 25 giugno 2024 del Ministro per le disabilità, adottato di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a regolato l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità da realizzare nel Comune di Caivano.
Con il decreto 22 aprile 2025 del Ministro per le disabilità è stato approvato l'avviso pubblico nel quale sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti, nonché i criteri e le modalità di valutazione dei progetti presentati.
Il Fondo in esame è iscritto nel **capitolo 1431** dello **stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, al fine del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda, inoltre, che le **finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a)*, della medesima legge di bilancio 2024**, richiamate dalla disposizione in commento, riguardano il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il **comma 6** prescrive che, all'attuazione del presente articolo, **si provvede a valere** sulle risorse del **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a)*, della legge n. 213 del 2023, sulle risorse del **Fondo equità e livello dei servizi**, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *a)*, della legge n. 213 del 2023, e sulle **risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali** nell'ambito dei rispettivi bilanci.

La **relazione tecnica** afferma che il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) si realizza attraverso il concorso tra risorse statali e territoriali, secondo un modello di cofinanziamento che non grava ulteriormente sulla finanza pubblica. Tale modello si fonda sull'impiego efficiente delle risorse già previste a legislazione vigente, comprese quelle degli enti territoriali che già contribuiscono al servizio.

Oltre quanto già detto sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, si ricorda che il **Fondo equità e livello dei servizi** (FELS) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con **l'articolo 1, comma 496, della legge di bilancio 2024** per ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023 che ha richiesto al legislatore di intervenire sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), al fine di superare la presenza, all'interno di quest'ultimo, di componenti vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio. Il FELS è un fondo statale pensato per ridurre gli squilibri economici e favorire l'esercizio effettivo dei diritti della persona. Il suo funzionamento è previsto con un orizzonte temporale limitato, oltre che con dotazioni finanziarie e cadenze differenziate a seconda delle aree di intervento delle risorse. Queste ultime sono destinate: a) finanziamento dei servizi sociali

comunali; b) incremento dei posti negli asili nido; c) potenziamento del servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina web appositamente dedicata presente sul sito internet della Presidenza del consiglio dei ministri.

## Articolo 128
### *(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Istruzione" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera* c*), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)*

L'**articolo 128**, **comma 1**, stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni nella materia istruzione – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia[19] - mediante rinvio alla vigente disciplina relativa alla concessione delle borse di studio agli studenti delle università e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti previsti dalla legge. A tal fine, il **comma 2** incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il **comma 3** demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'**articolo 128**, **comma 2**, prevede interventi pari a un importo di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia quindi una maggiore spesa in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Si segnala in materia che il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge S. 1623 recante *delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*. L'esame in sede referente del provvedimento non risulta ancora avviato.
Per ulteriori approfondimenti relativamente al coordinamento tra il disegno di legge citato e la disposizione qui in esame si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 123 del provvedimento in esame.
Come sopra anticipato, il **comma 1** dispone che sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione (più correttamente *delle prestazioni*) di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 68/2012 in materia di istruzione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, del d.lgs. n. 68/2011, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

[19] In merito all'adozione del federalismo fiscale regionale in alcuni ambiti, tra cui quello dell'istruzione, si rinvia alla scheda relativa al precedente **articolo 123**.

In proposito, si ricorda preliminarmente che **l'articolo 117, secondo comma, lettera m),** della Costituzione rimette alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato** la "determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"

Ciò premesso, il **decreto legislativo n. 68 del 2011** (disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario) è stato adottato in attuazione della **legge n. 42 del 200**9 (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale), il cui **articolo 20**, comma 2, **demanda** alla **legge** statale la **determinazione dei LEP**. Fino a tale nuova determinazione, si sarebbero considerati i LEP già fissati in base alla legislazione statale.

Il richiamato **articolo 14** del decreto legislativo n. 68 del 2011, attuativo della legge n. 42, ha determinato le materie per le quali è necessario, con riferimento alle regioni a statuto ordinario, determinare i LEP. Si tratta di **sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale per la spesa in conto capitale**, oltre che delle altre materie per le quali, in base al già richiamato articolo 20 della legge n. 42, la legge statale individuerà dei LEP.

Per ulteriori approfondimenti relativi al processo di attuazione della delega in materia di **determinazione dei LEP** si rinvia alla scheda di lettura relativa all'**articolo 123** del provvedimento in esame.

Si ricorda altresì che l'art. 7 del d.lgs. 68/2012 – recante la disciplina vigente relativa al diritto allo studio per gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM - ha disposto che la concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti di eleggibilità, nei limiti delle risorse disponibili (co. 1).

L'importo delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità[20] per l'accesso alle stesse sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Il primo decreto interministeriale doveva essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 68/2012 e deve essere aggiornato con cadenza triennale (co. 7).

L'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 68/2012 prevede anche che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 7, co. 7, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal DPCM 9 aprile 2001, a suo tempo emanato previo parere della Conferenza Stato-regioni.

Come previsto dal comma 8 dell'articolo 7, in attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 68/2012, l'importo della borsa di studio è determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con

[20] Sulla base dell'art. 8, i requisiti di eleggibilità attengono a merito e condizione economica. In particolare, i requisiti di merito sono stabiliti anche tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea. Per le istituzioni AFAM, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al DPR 212/2005 (co. 2). Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) (co. 3).

decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 68/2012 e secondo le modalità di cui al comma 7.
In base al comma 2, l'importo standard della borsa di studio è determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo: a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. È compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche. È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati direte personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare; b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede è computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe più economiche del trasporto pubblico; c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero; d) la voce alloggio è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi; e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.
La spesa verrà stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, computata su undici mesi (comma 3). La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente (comma 4). La borsa di studio è destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore (comma 5). I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria (comma 6).

Successivamente, l'art. 12 del D.L. 152/2021 (L. 233/2021) ha disposto che, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il periodo 2021-2026, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse fossero definiti, in deroga a quanto previsto dall'art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In attuazione di tale disposizione è stato quindi adottato il decreto ministeriale 17 dicembre 2021 n. 1320.
In particolare, l'art. 3, comma 10, del predetto D.M. n. 1320/2021 prevede che gli importi i minimi delle borse di studio sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale, emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.
Pertanto, attualmente, il Decreto Direttoriale n. 181 del 28 febbraio 2025 stabilisce all'art. 1 che gli importi minimi delle borse di studio sono aggiornati per l'anno accademico 2025/2026 con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8% e pertanto sono cosi definiti: a) studenti fuori sede: euro 7.072,10; b) studenti pendolari: euro 4.132,85; c) studenti in sede: euro 2.850,26.

Il **comma 2** incrementa, per le finalità di cui al comma 1, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del d.lgs. n. 68/2012 di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Si ricorda che il citato **art. 18, comma 1** del decreto legislativo n. 68 del 2012 prevede che, nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), **il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli**, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 8 del medesimo decreto, **è coperto con le seguenti modalità**:

a) dal **fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio**, appositamente istituito a decorrere dal 2012 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, cap. 1710, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 147 del 1992 e di cui all'art. 33, comma 27, della legge n. 183 del 2011, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni. Lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11), scontando già gli effetti della disposizione in esame, evidenzia un ammontare, in termini di competenza e cassa, pari a € 557.814.548 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera *b*), in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

Il **comma 3** demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

# TITOLO X - DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

## CAPO I - MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

### Articolo 129, comma 1
### *(Risparmi di spesa corrente dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio)*

L'**articolo 129, comma 1**, prevede la **riduzione delle dotazioni di parte corrente**, di competenza e di cassa, relative alle **missioni** e ai **programmi di spesa dei Ministeri** per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028, ai fini del **concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica,** indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) di ottobre 2025. La tabella contenuta nell'Allegato VI reca i dettagli per ciascun Ministero delle riduzioni operate sulle missioni e i programmi. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Le disposizioni prevedono che le riduzioni di spesa dei Ministeri possano essere **rimodulate**, anche tra programmi diversi nell'ambito dei singoli stati di previsione, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 129, comma 1, determina, mediante il rinvio all'**Allegato VI**, una **riduzione di spesa di parte corrente** dei Ministeri, pari a **354,9 milioni di euro per il 2026**, **283,9 milioni di euro per il 2027** e **1.139,9 milioni di euro a decorrere dal 2028.**
Secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il comma 1 determina un effetto positivo sul saldo di bilancio, in termini di **maggiori entrate**, derivante dal **versamento all'entrata** del bilancio di **risorse** attualmente iscritte nel bilancio **della Presidenza del Consiglio** dei ministri, pari a **50 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2026**.

L'articolo 129, comma 1, dispone una **riduzione** per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028 **delle dotazioni di competenza e di cassa** relative alle missioni e ai programmi **degli stati di previsione dei Ministeri**, ai fini del **concorso delle Amministrazioni centrali** dello Stato al raggiungimento degli **obiettivi programmatici di finanza pubblica** indicati nel **Documento programmatico di finanza pubblica** (DPFP) di ottobre 2025 (Doc. CCXLIV, n. 1).

Le riduzioni sono dettagliate, per Ministero, missione e programma, nell'**Allegato VI** annesso al disegno di legge in esame. Esse riguardano tutti i Ministeri ad **eccezione del Ministero della Difesa**, per il quale non sono previste riduzioni.

Il definanziamento complessivo previsto dall'Allegato VI ammonta a **354,9 milioni** di euro per il **2026**, a **283,9 milioni** di euro per il **2027** e a **1.139,9 milioni** di euro a decorrere **dal 2028** e riguarda **esclusivamente** dotazioni finanziarie di **parte corrente dei Ministeri** (Titolo I delle spese).

Di seguito, si riporta una **tabella** con le **riduzioni** delle dotazioni di spesa per Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato VI, evidenziando la quota **parte degli obiettivi di riduzione di spesa** costituita da riduzioni di dotazioni dei Ministeri **predeterminate per legge**:

| Importi (*milioni di euro*) | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MINISTERO** | **Riduzioni** | **di cui predeterminate per legge** | **Riduzioni** | **di cui predeterminate per legge** | **Riduzioni** | **di cui predeterminate per legge** |
| Economia e finanze | 158,3 | *56,4* | 134,0 | *36,7* | 986,3 | *6,6* |
| Imprese e *made in Italy* | 2,7 | *1,0* | 2,5 | *1,2* | 2,4 | *1,2* |
| Lavoro e politiche sociali | 5,4 | *3,5* | 6,4 | *4,2* | 6,6 | *4,2* |
| Giustizia | 7,6 | *0,4* | 8,7 | *0,4* | 9,1 | *0,6* |
| Esteri e cooperazione internazionale | 19,2 | *11,1* | 9,6 | *1,2* | 9,9 | *1,2* |
| Istruzione e merito | 16,0 | *3,7* | 17,5 | *4,0* | 19,7 | *6,0* |
| Interno | 11,7 | *1,5* | 12,2 | *1,5* | 12,1 | *1,3* |
| Ambiente e sicurezza energetica | 7,0 | *2,5* | 8,4 | *3,1* | 8,2 | *3,2* |
| Infrastrutture e trasporti | 20,4 | *9,9* | 21,3 | *10,8* | 21,7 | *10,7* |
| Università e ricerca | 10,7 | *5,5* | 11,7 | *5,7* | 12,4 | *6,6* |
| Difesa | - | - | - | - | - | - |
| Agricoltura | 7,8 | *0,4* | 8,6 | *0,5* | 8,4 | *0,4* |
| Cultura | 10,1 | *6,1* | 10,2 | *6,0* | 10,5 | *6,0* |
| Salute | 77,3 | *72,6* | 31,8 | *26,8* | 31,8 | *26,8* |
| Turismo | 0,8 | *0,2* | 0,8 | *0,2* | 0,8 | *0,2* |
| **TOTALE** | **354,9** | ***174,8*** | **283,9** | ***102,3*** | **1.139,9** | ***74,9*** |

L'**allegato VI** espone le riduzioni operate su ciascun Ministero articolandole a livello di **missioni** e **programmi**, indicando anche l'ammontare delle riduzioni che incidono sulle spese predeterminate per legge. L'Allegato **non specifica**, tuttavia, quali siano le **leggi di spesa** e i **capitoli di bilancio interessati** dalle predette **riduzioni**.

*Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalla* spending review *prevista dal comma in esame.*

Il **comma 1** dispone inoltre che, con **decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze, su **proposta dei Ministri competenti**, le predette riduzioni di spesa possono essere **rimodulate** in termini di competenza e di cassa, anche **tra**

**programmi diversi**, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Restano preservate le **ordinarie forme di flessibilità di bilancio,** previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che consente **variazioni compensative** tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, con il disegno di legge di **assestamento** (comma 3), **ovvero** variazioni compensative tra le **dotazioni finanziarie** di stanziamenti di **spesa non determinati da fattore legislativo in fase gestionale,** con decreti del Ministro competente ovvero del Ragioniere generale dello Stato (commi da 4 a 4-*octies*).

Per la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in quanto organo costituzionale dotato di autonomia di bilancio ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ai fini del **concorso** al raggiungimento degli **obiettivi di finanza pubblica,** non sono disposte riduzioni di spesa, ma è stabilito dal **comma 1** il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato dell'importo di **50 milioni di euro annui** a decorrere dal **2026**. Le **riduzioni di spesa corrente** disposte dal comma 1 in esame sono disposte, come espressamente indicato dalla norma, per garantire il **concorso delle amministrazioni centrali** dello Stato al raggiungimento degli **obiettivi programmatici** di finanza pubblica indicati nel **Documento programmatico di finanza pubblica** (DPFP) di ottobre 2025 (Doc. CCXLIV, n. 1).
Tale documento - che definisce il quadro programmatico di finanza pubblica, fissando gli **obiettivi programmatici** di indebitamento netto e di avanzo primario strutturale, di variazione annuale della spesa netta e gli obiettivi di debito pubblico per il **2026, 2027 e 2028** (*cfr*. Tavola II.1.6, pag. 58) - menziona la **revisione della spesa** dei Ministeri come contributo al miglioramento del saldo primario (pag. 44) - indicando un ulteriore contenimento complessivo nel triennio della spesa primaria corrente della PA (dal 41,3 per cento nel 2025 al 40,4 nel 2028) - pur **non quantificando** l'importo richiesto come obiettivo di risparmio dei Ministeri.
Nel successivo Documento programmatico di bilancio 2026 (DPB), presentato all'Unione europea il 15 ottobre 2025, si prevede espressamente che, dal lato della spesa, **concorrono** al finanziamento della **manovra** specifici **interventi sugli stanziamenti del bilancio** dello Stato, volti **all'efficientamento della spesa corrente** e al miglioramento della capacità di **programmazione delle spese in conto capitale** delle amministrazioni, mediante una rimodulazione delle dotazioni di bilancio che tenga conto dell'andamento gestionale, senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi. Il DPB riporta che la **revisione di spesa dei ministeri** comporterà minori spese, in termini di indebitamento netto, pari a **-0,10% del PIL nel 2026, -0,11% nel 2027 e del -0,14% del PIL nel 2028** (*cfr*. Tabella I.6-1, pag. 12, del DPB 2026

Si sottolinea, altresì, che la riduzione delle spese dei Ministeri, disposta dalla disposizione in esame, **non è attuata** secondo la procedura di *spending review* disciplinata **dall'articolo 22-*bis*** della legge di contabilità e finanza pubblica (vedi *box* in calce alla scheda).

Si riporta, di seguito, una sintetica esposizione dei **programmi di spesa** che, per ciascun Ministero, subiscono **riduzioni superiori a 1 milione** di euro nell'**anno 2026**:

Ministero dell'economia e delle finanze:

- Missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma 29.10 "**Accertamento e riscossione delle entrate** e gestione dei beni immobiliari dello Stato: -66,8 milioni di euro nel 2026, -66,8 milioni nel 2027 e -66,9 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 33 "Fondi da ripartire", Programma 33.1 "**Fondi da assegnare**": -65,4 milioni nel 2026, -40,5 milioni nel 2027, -9,4 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", Programma 32.4 "Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad **attività formative e ad altre attività trasversali** per le pubbliche amministrazioni": -6,7 milioni di euro nel 2026, per -6,6 milioni nel 2027 e per -6,5 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma 29.1 "**Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità**": -1,5 milioni nel 2026, -1,5 milioni nel 2027, -1,5 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma 29.9 "**Servizi finanziari e monetazione**": -3,4 milioni nel 2026, -3,4 milioni nel 2027, -3,4 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", Programma 32.3 "**Servizi e affari generali** per le amministrazioni di competenza": -1,3 milioni nel 2026, -2,2 milioni nel 2027, -2,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza", programma 5.2 "**Sicurezza democratica**": -2,8 milioni nel 2026, -2,0 milioni nel 2027, -2,0 milioni nel 2028 e anni successivi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- Missione 26 "Politiche per il lavoro", Programma 26.10 "**Politiche attive del lavoro**, rete dei servizi per il lavoro e la formazione": -2,0 milioni nel 2026, -2,0 milioni nel 2027 e -2,0 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 24.2 "**Terzo settore** (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni": -1,4 milioni nel 2026, -2,1 milioni nel 2027 e -2,1 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero della giustizia:

- Missione 6 "Giustizia", Programma 6.2 "**Giustizia civile e penale**": -3,8 milioni nel 2026, -4,2 milioni nel 2027, -4,5 milioni nel 2028 e successivi;
- Missione 6 "Giustizia", Programma 6.4 "Servizi di **gestione amministrativa** per l'attività giudiziaria": -1,1 milioni nel 2026, -1,2 milioni nel 2027 e -1,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 6 "Giustizia", Programma 6.11 "**Transizione digitale**, analisi statistica e politiche di coesione": -1,8 milioni nel 2026, -2,7 milioni nel 2027, -2,8 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale:

- Missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", Programma 4.12 "Presenza dello Stato all'estero tramite le **strutture diplomatico-consolari**": -3,7 milioni nel 2026, -3,7 milioni nel 2027 e -3,7 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 4 "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo", Programma 16.5 "Sostegno all'**internazionalizzazione delle imprese** e promozione del *made in Italy* e del sistema Paese": -12,2 milioni nel 2026, -2,4 milioni nel 2027 e -2,4 milioni nel 2028 e successivi.

Ministero dell'istruzione e del merito:

- Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 22.8 "Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del **diritto allo studio**": -1,5 milioni nel 2026, -1,5 milioni nel 2027 e -1,5 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 22.15 "Istruzione **terziaria non universitaria** e formazione professionale": -1 milione nel 2026;
- Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 22.17 "Istruzione del **primo ciclo**": -5,2 milioni nel 2026, -5,8 milioni nel 2027 e -5,8 milioni nel 2028 e anni seguenti;
- Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 22.18 "Istruzione del **secondo ciclo**": -7,0 milioni nel 2026, -7,6 milioni nel 2027 e -7,7 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero dell'interno:

- Missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", Programma 3.9 "Interventi e **cooperazione istituzionale** nei confronti delle **autonomie locali**": -1,1 milioni nel 2026, -1,2 milioni nel 2027 e -0,6 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 8 "Soccorso civile", Programma 8.3 "**Prevenzione del rischio** e soccorso pubblico": -5,1 milioni nel 2026, -5,6 milioni nel 2027, -5,8 milioni nel 2028 e anni seguenti;
- Missione 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti". Programma 27.2 "**Flussi migratori**, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose": -3,6 milioni nel 2026, -3,5 milioni nel 2027, -3,5 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

- Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 18.12 "Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del **rischio idrogeologico**": -1,3 milioni nel 2026, -1,5 milioni nel 2027 e -1,4 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 18.13 "Tutela, conservazione e valorizzazione della **fauna** e della **flora**, salvaguardia della **biodiversità** e dell'ecosistema marino": -4,0 milioni nel 2026, -4,4 milioni nel 2027, -4,4 milioni nel 2028 e successivi;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 13.1 "Sviluppo e sicurezza della **mobilità stradale**": -3,2 milioni nel 2026, -4,0 milioni nel 2027 e -4,2 milioni nel 2028 e successivi;
- Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 13.4 "Sviluppo e sicurezza del **trasporto aereo**": -1,1 milioni nel 2026, -1,1 milioni nel 2027, -0,7 milioni nel 2028 e anni successivi;

- Missione 2 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”, Programma 13.9 “Sviluppo e sicurezza della navigazione e del **trasporto marittimo** e per vie d’acqua interne”: -8,5 milioni nel 2026, -9,2 milioni nel 2027 e -9,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 2 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”, Programma 13.6 “Sviluppo e sicurezza della **mobilità locale**”: -1,2 milioni nel 2026, -1,2 milioni nel 2027 e -1,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 7.7 “**Sicurezza e controllo** nei mari, nei porti e sulle coste”: -3,0 milioni nel 2026, -2,8 milioni nel 2027 e -3,0 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma 32.3 “**Servizi e affari generali** per le amministrazioni di competenza”: -1,1 milioni nel 2026, -1,0 milioni nel 2027 e -1,2 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero dell’università e della ricerca:

- Missione 17 “Ricerca e innovazione”, Programma 17.22 “**Ricerca scientifica e tecnologica** di base e applicata”: -5,2 milioni n2l 2026, -6,0 milioni nel 2027 e -6,9 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 23 “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”, Programma 23.1 “**Diritto allo studio**”: -1,3 milioni nel 2026, -1,3 milioni nel 2027, -1,3 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 23 “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”, Programma 23.6 “**Programmazione e valutazione** delle istituzioni dell'**Alta Formazione** Artistica, Musicale e Coreutica”, -2,2 milioni per il 2026, -2,2 milioni per il 2027, -2,0 milioni per il 2028 e anni successivi;
- Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma 32.3 “**Servizi e affari generali** per le amministrazioni di competenza”: -1,1 milioni nel 2026, -1,4 milioni nel 2027, -1,4 milioni nel 2028 e anni successivi.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

- Missione 9 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 9.6 “**Politiche competitive**, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione”: -7,3 milioni nel 2026, -8,1 milioni nel 2027, -8,0 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero della cultura:

- Missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, Programma 21.2 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello **spettacolo dal vivo**”, -2,2 milioni nel 2026, -2,2 milioni nel 2027, -2,1 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, Programma 21.10 “Tutela e valorizzazione dei **beni librari**, promozione e sostegno del libro e dell'**editoria**”: -2,6 milioni nel 2026, -2,5 milioni nel 2027 e -2,5 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, Programma 21.12 “Tutela delle **belle arti** e tutela e valorizzazione del **paesaggio**”: -1,0 milioni nel 2026, -1,0 milioni nel 2027 e -1,0 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, Programma 21.13 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del

sistema **museale**": -1,0 milioni nel 2026, -1,2 milioni nel 2027 e -1,2 milioni nel 2028 e anni successivi;

- Missione 21 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", Programma 21.15 "Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del **patrimonio culturale**": -1,6 milioni nel 2026, -1,7 milioni nel 2027 e -2,2 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero della salute:

- Missione 20 "Tutela della salute", Programma 20.1 "Prevenzione e promozione della **salute umana** ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure": -56,5 milioni nel 2026, -11,0 milioni nel 2027, -11,0 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 20 "Tutela della salute", Programma 20.13 "**Vigilanza** sugli enti, **supporto** alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria": -6,9 milioni nel 2026, -6,9 milioni nel 2027, e -6,9 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 17 "Ricerca e innovazione", Programma 17.20 "**Ricerca per il settore della sanità pubblica**": -8,9 milioni nel 2026, -8,7 milioni nel 2027 e -8,7 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", Programma 32.2 "**Indirizzo politico**": -3,0 milioni nel 2026, -3,0 milioni nel 2027, e -3,0 milioni nel 2028 e anni successivi.

**La disciplina della revisione della spesa secondo l'art. 22-bis della legge di contabilità n. 196 del 2009**

La vigente legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 reca **all'articolo 22-*bis*** la disciplina per la revisione della spesa dei Ministeri, inserita all'interno del processo di bilancio, articolata su cicli triennali, con l'assegnazione di obiettivi annuali di **risparmi di spesa** richiesti alle **Amministrazioni centrali**, indicati in termini di indebitamento netto nei Documenti di programmazione economica finanziaria (DEF), e ripartiti tra i singoli Ministeri **da un apposito D.P.C.M.**. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi **accordi** le modalità e i termini per il **monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa.**

Tale procedura è stata applicata in maniera sporadica, da ultimo, per il 2024 sulla base del D.P.C.M. 7 agosto 2023. I tagli di spesa sono stati disposti dall'articolo 1, commi 870-874, della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Il **processo** è sinteticamente descritto di seguito.

- **Entro il 10 aprile**: il DEF stabilisce l'**importo complessivo dei risparmi** richiesto ai Ministeri, per ogni anno del triennio di programmazione, come contributo alla manovra di finanza pubblica;
- **Entro il 31 maggio**: con **D.P.C.M.** viene definito il riparto di tale contributo in termini di indebitamento netto, tra i singoli Ministeri, stabilendo i **limiti di spesa** e dunque i risparmi da conseguire. In relazione a tali obiettivi, i **Ministri indicano** la **programmazione finanziaria** e gli interventi da inserire nel disegno di legge di bilancio ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Le **proposte di**

**riduzione** da parte dei Ministeri possono essere formulate con riferimento a **voci di spesa di parte corrente** e di **conto capitale,** con alcune esclusioni espressamente previste nel DPCM.

- **Entro il 31 dicembre**: la **legge di bilancio** dispone interventi (di natura normativa o di riduzioni delle dotazioni finanziarie) utili per il raggiungimento dei **risparmi** per ciascun Ministero.

**Dopo l'approvazione della legge di bilancio:**

- **Entro il 1° marzo dell'anno successivo**: il Ministro dell'economia e ciascun Ministro con portafoglio stabiliscono, con appositi **accordi** (definiti con decreti interministeriali), modalità e termini **per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa** in linea con la legge di bilancio per l'anno in corso. Negli accordi sono indicati gli **interventi** da realizzare e il **cronoprogramma**. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione delle modifiche apportate sugli obiettivi generali da successivi interventi legislativi;
- **Entro il 15 luglio**: ciascun Ministro trasmette una **scheda sullo stato di attuazione** degli accordi e, in seguito, il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sull'andamento complessivo.

Entro il **1° marzo** dell'anno successivo, **ciascun Ministro** invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una **relazione** – da allegare al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

Per un approfondimento, si rinvia al Tema web a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.




In merito all'attuazione del ciclo di revisione della spesa, come disciplinato dall'articolo 22-*bis* della legge di contabilità, il **Ragioniere generale dello Stato**, nella memoria depositata per **l'audizione** del **22 maggio 2024** presso le Commissioni Bilancio riunite nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma delle procedure di programmazione economica, finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea, ha sottolineato come "**l'attuale procedura** prevista per le amministrazioni centrali dello Stato dalla normativa di contabilità (art. 22-*bis* della legge n. 196 del 2009) di definizione di obiettivi di spesa voleva essere un **incentivo** a favorire il **riesame delle spese esistenti.** La mancanza di un adeguato supporto analitico

sui processi e sugli effetti della spesa ha, di fatto, **limitato la portata di questo** strumento che si è invece **concentrato** sulla **definizione di obiettivi di riduzione della spesa**, quale concorso dello Stato alla manovra di finanza pubblica. È su questo aspetto che occorre lavorare ed è su questo che una sistematica e organizzata attività di analisi e valutazione della spesa, estesa a tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche, all'interno di un sistema nazionale che condivida principi, regole e informazioni, può fare la differenza".

**I risultati della revisione della spesa nei cicli precedenti**

Relativamente ai cicli di bilancio **2023-2025** e **2024-2026**, per i quali è stata applicata la procedura prevista dall'articolo 22-*bis* della legge di contabilità, gli specifici obiettivi di riduzione della spesa sono stati definiti con appositi DPCM (rispettivamente, D.P.C.M. 4 novembre 2022 e D.P.C.M. 7 agosto 2023). In allegato al Documento di finanza pubblica (DFP) di aprile 2025 sono state presentate le Relazioni dei ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa dei due cicli. In particolare, la Tabella che segue, ripresa dalla Relazione, evidenzia i seguenti **tagli di spesa** in termini di saldo netto da finanziare:

| Amministrazione | Riduzioni di spesa, saldo netto da finanziare | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ministero dell'economia e delle finanze | 451,2 | 860,5 | 1.168,4 | 1.376,5 |
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 19,3 | 45,8 | 53,5 | 53,9 |
| Ministero delle imprese e del *Made in Italy* | 12,7 | 53,1 | 74,2 | 101,0 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 9,8 | 18,4 | 24,8 | 27,2 |
| Ministero della giustizia | 53,6 | 89,6 | 106,3 | 111,9 |
| Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 49,2 | 83,9 | 108,1 | 113,4 |
| Ministero dell'istruzione e del merito | 34,1 | 50,1 | 57,7 | 61,1 |
| Ministero dell'Interno | 52,8 | 86,8 | 108,1 | 108,1 |
| Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 3,8 | 7,8 | 9,4 | 9,4 |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 121,2 | 186,7 | 82,2 | 26,2 |
| Ministero dell'università e della ricerca | 7,2 | 21,5 | 33,0 | 40,8 |
| Ministero della difesa | 55,6 | 105,9 | 136,7 | 144,6 |
| Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 7,2 | 11,7 | 16,3 | 19,0 |
| Ministero della cultura | 13,8 | 26,7 | 35,1 | 18,7 |
| Ministero della salute | 7,6 | 13,9 | 18,8 | 20,8 |
| Ministero del turismo | 3,2 | 3,3 | 1,1 | 1,6 |
| **TOTALE** | **883,1** | **1.620,1** | **1.980,4** | **2.180,4** |

*Fonte: Relazioni dei ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa, allegato al DFP 2025, Tav. 1.*

In particolare, per l'anno 2024, la Relazione sull'attuazione della revisione della spesa per l'esercizio 2024 riporta che il risparmio effettivo, al netto dei reintegri, è stato pari a 1.579,9 milioni (pag. 41), leggermente inferiore ai 1.620,1 milioni previsti.

I **risparmi** espressi in termini di minore indebitamento netto sono i seguenti:

| Amministrazione | Risparmi, indebitamento netto | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ministero dell'economia e delle finanze | 420,2 | 829,4 | 1.137,3 | 1.350,4 |
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 19,3 | 45,8 | 53,5 | 53,9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ministero delle imprese e del *Made in Italy* | 12,7 | 53,1 | 74,2 | 101,0 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 9,8 | 18,4 | 24,8 | 27,2 |
| Ministero della giustizia | 49,0 | 82,6 | 102,6 | 108,2 |
| Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 49,2 | 83,9 | 108,1 | 113,4 |
| Ministero dell'istruzione e del merito | 28,5 | 44,5 | 57,7 | 61,1 |
| Ministero dell'Interno | 52,8 | 86,8 | 108,1 | 108,1 |
| Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 3,8 | 7,8 | 9,4 | 9,4 |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 91,2 | 111,7 | 137,2 | 76,2 |
| Ministero dell'università e della ricerca | 7,2 | 21,5 | 33,0 | 40,8 |
| Ministero della difesa | 55,6 | 105,9 | 136,7 | 144,6 |
| Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 7,2 | 11,7 | 16,3 | 19,0 |
| Ministero della cultura | 13,8 | 26,7 | 35,1 | 18,7 |
| Ministero della salute | 7,6 | 13,9 | 18,8 | 20,8 |
| Ministero del turismo | 3,2 | 3,3 | 1,1 | 1,6 |
| **TOTALE** | **811,8** | **1.501,4** | **2.000,6** | **2.200,6** |

*Fonte: Relazioni dei ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa, allegato al DFP 2025, Tav. 1.*

A giugno 2025, la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Relazione sull'attuazione della revisione della spesa per l'esercizio 2024 e il conseguimento degli obiettivi di risparmio definiti nel DEF 2022 e nel DEF 2023, come previsto per il conseguimento del traguardo M1C1-115 del PNRR.

La Relazione riporta, in particolare, alcuni dettagli sulle misure che hanno permesso, in ciascun Ministero, i maggiori risparmi nell'esercizio 2024 (pag. 34 e seguenti), ed evidenzia, nelle **Conclusioni** (pag. 45 e seguenti), come vi sia stato un notevole coinvolgimento da parte degli uffici ministeriali dalla fase di predisposizione delle proposte di risparmio sino all'attuazione; siano stati sostanzialmente conseguiti gli obiettivi 2024 (risparmi per 1.579,9 milioni, al netto dei successivi rifinanziamenti, rispetto all'obiettivo di 1.620,1 milioni); siano state rispettate le linee guida della Ragioneria generale dello Stato nella disciplina del processo di monitoraggio. La Relazione evidenzia invece come occorra **migliorare il monitoraggio delle spese affidate a soggetti esterni** (agenzie, società *in house*), l'effettiva individuazione dei **cambiamenti previsti o attesi** sui beni e servizi erogati in presenza di risparmi, il **potenziamento delle strutture dedicate** alla revisione della spesa.

In proposito, il DPFP 2025 (pag. 89) prevede l'immissione in ruolo nel MEF di personale specializzato, a seguito della pubblicazione della graduatoria del concorso; inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 891-*quater*, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) inserito dall'articolo 18 del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 25 (cd. decreto-legge P.A.), è consentita l'indizione di un concorso pubblico per l'assunzione di personale ad elevata professionalità da assegnare alle specifiche esigenze di valutazione della spesa pubblica.

# Articolo 129, comma 2
## *(Riprogrammazione della spesa in conto capitale dei Ministeri)*

L'**articolo 129, comma 2**, dispone una **riprogrammazione** degli stanziamenti di **spesa in conto capitale** di alcune missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei **Ministeri**, **riducendone** le **dotazioni di competenza e di cassa** per **gli anni 2026, 2027 e 2028** e **incrementandole** nei medesimi importi per il **successivo triennio** 2029, 2030 e 2031.

L'articolo 129, comma 2, tramite il rinvio all'**Allegato VII**, prevede una **riduzione della spesa** in **conto capitale** del bilancio dello Stato pari a **1.851,0 milioni** di euro per il **2026**, **1.871,7 milioni** di euro per il **2027** e **1.699,6 milioni** di euro per il **2028**.
Le medesime dotazioni di spesa, ridotte nel triennio 2026-2028, sono **incrementate**, nei medesimi importi (**Allegato VIII)**, per gli anni **2029-2031,** successivi al triennio di previsione. Pertanto, i relativi effetti di **aumento della spesa** in conto capitale **non sono riportati nel prospetto** riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2026-2028 in esame.

Il **comma in esame** dispone una **riprogrammazione** delle dotazioni di competenza e di cassa relative ad alcune **missioni** e **programmi** di spesa degli stati di previsione dei **Ministeri,** al fine di efficientare e **migliorare la capacità di programmazione** degli interventi relativi alle **spese in conto capitale**, **riducendone** la dotazione finanziaria per gli anni **2026, 2027 e 2028** ed **incrementandola,** nei medesimi importi, per gli anni **2029, 2030 e 2031**.

Le **riduzioni** sono dettagliate, per Ministero, missione e programma, nell'**Allegato VII** annesso al disegno di legge in esame.
Il **definanziamento** complessivo ammonta a **1.851 milioni** di euro per il **2026**, a **1.871,7 milioni** di euro per il **2027** e a **1.699,6 milioni** di euro per il **2028** e riguarda **esclusivamente** dotazioni finanziarie in **conto capitale dei Ministeri** (Titolo II delle spese).
La **gran parte** delle riduzioni previste in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 incide su dotazioni finanziarie **predeterminate per legge.**

Le **riduzioni complessive** per ciascun Ministero sono quantificate come segue:

| **Riduzioni** (*in milioni di euro*) **MINISTERO** | **2026** | | **2027** | | **2028** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Riduzioni** | **di cui predeterminate per legge** | **Riduzioni** | **di cui predeterminate per legge** | **Riduzioni** | **di cui predeterminate per legge** |
| Economia e finanze | 297,8 | 160,6 | 325,1 | 178,2 | 347,7 | 207,2 |
| Imprese e *made in Italy* | 118,3 | 100,5 | 119,1 | 102,4 | 163,1 | 154,3 |
| Lavoro e politiche sociali | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | - |
| Giustizia | 32,9 | 23,7 | 32,3 | 23,1 | 10,3 | 1,1 |
| Esteri e cooperazione internazionale | 2,6 | 0,4 | 2,6 | 0,4 | 3,4 | - |
| Istruzione e merito | 125,5 | 62,6 | 207,7 | 144,9 | 233,9 | 161,6 |
| Interno | 170,0 | 89,6 | 274,1 | 193,0 | 132,5 | 94,1 |
| Ambiente e sicurezza energetica | 369,8 | 357,2 | 271,9 | 257,2 | 225,8 | 217,1 |
| Infrastrutture e trasporti | 504,5 | 433,4 | 449,0 | 365,3 | 349,0 | 265,0 |
| Università e ricerca | 16,3 | 16,2 | 16,4 | 16,4 | 18,3 | 18,3 |
| Difesa | - | - | - | - | - | - |
| Agricoltura | 68,4 | 67,6 | 31,3 | 30,7 | 31,2 | 28,0 |
| Cultura | 68,1 | 66,6 | 65,5 | 64,4 | 158,8 | 155,3 |
| Salute | 12,0 | 11,8 | 12,0 | 11,8 | 0,4 | - |
| Turismo | 63,9 | 63,6 | 63,7 | 63,6 | 24,2 | 23,8 |
| **TOTALE** | **1.851,0** | **1.453,8** | **1.871,7** | **1.451,2** | **1.699,6** | **1.325,6** |

Il successivo **Allegato VIII** riporta, dettagliati per Ministero, missione e programma, gli **incrementi** delle dotazioni di spesa in conto capitale. L'incremento è disposto, per ciascuna missione e per ciascun programma, nei medesimi importi dell'Allegato VII, pari a **1.851 milioni** di euro per il **2029**, a **1.871,7 milioni** di euro per il **2030** e a **1.699,6 milioni** di euro per il **2031**. Gli incrementi riguardano **principalmente** le dotazioni di spesa **predeterminate per legge**.

Gli **incrementi** per gli anni 2029, 2030 e 2031 per ciascun Ministero sono quantificati come segue:

| **Incrementi** (*in milioni di euro*) | **2029** | | **2030** | | **2031** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MINISTERO** | **Incrementi** | **di cui predeterminate per legge** | **Incrementi** | **di cui predeterminate per legge** | **Incrementi** | **di cui predeterminate per legge** |
| Economia e finanze | 297,8 | 160,6 | 325,1 | 178,2 | 347,7 | 207,2 |
| Imprese e *made in Italy* | 118,3 | 100,5 | 119,1 | 102,4 | 163,1 | 154,3 |
| Lavoro e politiche sociali | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | - |
| Giustizia | 32,9 | 23,7 | 32,3 | 23,1 | 10,3 | 1,1 |
| Esteri e cooperazione internazionale | 2,6 | 0,4 | 2,6 | 0,4 | 3,4 | - |
| Istruzione e merito | 125,5 | 62,6 | 207,7 | 144,9 | 233,9 | 161,6 |
| Interno | 170,0 | 89,6 | 274,1 | 193,0 | 132,5 | 94,1 |

| Incrementi (*in milioni di euro*) | 2029 | | 2030 | | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERO | Incrementi | di cui predeterminate per legge | Incrementi | di cui predeterminate per legge | Incrementi | di cui predeterminate per legge |
| Ambiente e sicurezza energetica | 369,8 | 357,2 | 271,9 | 257,2 | 225,8 | 217,1 |
| Infrastrutture e trasporti | 504,5 | 433,4 | 449,0 | 365,3 | 349,0 | 265,0 |
| Università e ricerca | 16,3 | 16,2 | 16,4 | 16,4 | 18,3 | 18,3 |
| Difesa | - | - | - | - | - | - |
| Agricoltura | 68,4 | 67,6 | 31,3 | 30,7 | 31,2 | 28,0 |
| Cultura | 68,1 | 66,6 | 65,5 | 64,4 | 158,8 | 155,3 |
| Salute | 12,0 | 11,8 | 12,0 | 11,8 | 0,4 | - |
| Turismo | 63,9 | 63,6 | 63,7 | 63,6 | 24,2 | 23,8 |
| **TOTALE** | **1.851,0** | **1.453,8** | **1.871,7** | **1.451,2** | **1.699,6** | **1.325,6** |

Confrontando i due Allegati, le **missioni e i programmi** di spesa su cui incidono riduzioni negli anni 2026, 2027 e 2028 e gli incrementi per gli anni 2029, 2030 e 2031 **sono i medesimi**. La norma sembrerebbe dunque volta a **riprogrammare**, **posticipandole al successivo triennio 2029-2031**, le **dotazioni** di competenza e di cassa delle missioni e dei programmi di spesa che sono state **ridotte nel triennio 2026-2028. Gran parte della riprogrammazione** riguarda peraltro dotazioni **predeterminate per legge**, come risulta evidente negli allegati VII e VIII.

I due Allegati **non specificano**, tuttavia, quali siano le **leggi di spesa** e i **capitoli di bilancio interessati** dalle **riduzioni** nel triennio 2026-2028 e dagli **incrementi** nel successivo triennio 2029-2031.

*Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalle variazioni disposte dal comma in esame.*

Infine, la disposizione in esame prevede che le predette variazioni contabili possono essere **rimodulate,** in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su **proposta dei Ministri** competenti, **con decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Restano, in ogni caso, preservate le **ordinarie forme di flessibilità di bilancio,** previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che consente **variazioni compensative** tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, con il disegno di legge di **assestamento** (comma 3), ovvero **variazioni compensative** tra le **dotazioni finanziarie** di stanziamenti di **spesa non determinati da fattore legislativo in fase gestionale,** con decreti del Ministro competente ovvero del Ragioniere generale dello Stato (commi da 4 a 4-*octies*).

In merito alla disposizione in esame, si fa presente, che, per la quota parte di **riprogrammazioni** che riguardano i **fattori legislativi di spesa**, la riprogrammazione avrebbe potuto essere operata nella **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio. Si

rammenta, infatti, che **l'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità**, prevede che con la **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere rifinanziate, definanziate e **riprogrammate**, **per un periodo temporale anche pluriennale**, le **dotazioni finanziarie di spesa** di **parte corrente** e in **conto capitale** previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi.
Il successivo comma 3-*bis* dispone che le **autorizzazioni legislative di spesa** di cui si propone la modifica sono **indicate** per ciascun Ministero e per ciascun programma, in **appositi allegati** conoscitivi al **disegno di legge di bilancio**.

## Articolo 129, comma 3
## *(Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci)*

L'**articolo 129, comma 3,** in seguito agli esiti del monitoraggio finanziario previsto dalla normativa vigente, **riduce il limite di spesa** entro il quale ai **lavoratori** cosiddetti **precoci** è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato con un requisito contributivo ridotto.

La relazione tecnica ascrive alla disposizione in oggetto economie in termini di minore spesa pensionistica pari a 20 milioni di euro per il 2027, 60 milioni di euro per il 2028 e 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

Come anticipato, la disposizione in commento riduce il limite di spesa entro il quale è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto, pari attualmente a 41 anni di contribuzione[21], il diritto al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori cosiddetti precoci. La riduzione è pari a 20 milioni di euro per il 2027, 60 milioni di euro per il 2028 e 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2029[22].
Si ricorda che la suddetta categoria di lavoratori è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della L. 232/2016[23].
Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 203, della L. 232/2016 – che autorizza la spesa per il pensionamento in oggetto e su cui interviene la presente disposizione - il trattamento decorre (su domanda) dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo[24]; qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita, con

[21] Si ricorda che, fino al 31 dicembre 2026, al requisito in oggetto non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita (ai sensi dell'art. 17 del D.L. 4/2019).

[22] Si segnala che il precedente art. 43, c. 8, del presente disegno di legge di bilancio incrementa tale limite di spesa nella misura di 8 milioni di euro per il 2027, 30 milioni di euro per il 2028, 43 milioni di euro per il 2029, 46 milioni di euro per il 2030 e 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.

[23] Ossia sono in stato di disoccupazione (per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità con necessità di sostegno intensivo (ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata superiore o uguale al 74 per cento; sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E della L. 232/2016 da almeno sette anni negli ultimi dieci, o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo; svolgono lavori usuranti da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, o da almeno la metà della vita lavorativa.

[24] Ai sensi del citato articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019.

criteri di priorità in ragione della data di maturazione del requisito per il trattamento in oggetto e, a parità della stessa, in ragione della data di presentazione della domanda[25].

[25] Riguardo alla disciplina del trattamento pensionistico in oggetto, cfr. - oltre che i commi da 199 a 205 della citata L. n. 232 del 2016 e il suddetto articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019 - il regolamento di cui al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87.

## Articolo 129, comma 4
## *(Abrogazione esonero contributivo per l'ammodernamento laboratori professionalizzanti e assunzione giovani)*

L'**articolo 129, al comma 4,** abroga l'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede un esonero contributivo per imprese che dispongono erogazioni liberali a favore di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati, a conclusione del ciclo scolastico, nelle medesime istituzioni scolastiche

La relazione tecnica ascrive alle disposizioni in oggetto effetti finanziari positivi, in termini di minore spesa annua, pari a 6 milioni di euro dall'anno 2026.

**Il comma 4** dell'articolo 129 dispone l'abrogazione dell'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede il riconoscimento di un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per coloro che, attraverso erogazioni liberali per un importo non inferiore ad euro 10.000, nell'arco di un anno, intendano contribuire alla realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti nelle istituzioni scolastiche e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati a conclusione del ciclo scolastico, nelle medesime istituzioni scolastiche.
La relazione illustrativa precisa che tale abrogazione è disposta anche per ragioni applicative.

Si ricorda che l'**articolo 49-*bis***, **del DL n. 34/2019** è finalizzato a **rafforzare** l'apprendimento, da parte degli studenti, delle **competenze professionali richieste dal mercato del lavoro** e a facilitare l'**inserimento** dei giovani nello stesso.
A tal fine, riconosce, a decorrere **dal 2021,** un **incentivo** in favore delle imprese che dispongono **erogazioni liberali** per il potenziamento di **laboratori e ambienti di apprendimento innovativi** a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado **tecnica o professionale** e **assumono a tempo indeterminato giovani diplomati** delle medesime istituzioni scolastiche.

In particolare, in base al **comma 1**, il suddetto incentivo consiste in una **riduzione del versamento dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) ed è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi dall'assunzione, **in favore dei titolari di reddito di impresa** che:

- dispongano **erogazioni liberali per un importo non inferiore a € 10.000** nell'arco di un anno a favore delle istituzioni scolastiche sopra indicate, "anche ad indirizzo agrario".
  Al riguardo, si ricorda, infatti, che, in base al **DPR 88/2010**, uno degli 11 indirizzi in cui sono articolati i percorsi degli **istituti tecnici** è costituito da "agraria, agroalimentare e agroindustria".
  Inoltre, in base al **D.P.R. 87/2010**, uno dei 6 indirizzi in cui sono articolati i percorsi degli **istituti professionali** è costituito da "servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale". Con la revisione dei percorsi operata dal **d.lgs. 61/2017**, a partire dalle classi prime funzionanti nell'a.s. 2018/2019 (e, dunque, con definitivo superamento della disciplina recata dal DPR 87/2010 a decorrere dall'a.s. 2022/2023) tale indirizzo – nell'ambito dei nuovi 11 indirizzi – è stato sostituito da "agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane";
- **assumano a tempo indeterminato**, a conclusione del ciclo scolastico, diplomati nelle medesime istituzioni scolastiche.

In base al **comma 6**, possono beneficiare delle **erogazioni liberali** le istituzioni scolastiche che fanno parte del sistema nazionale di istruzione che, in base all'art. 1 della L. 62/2000, include le **scuole statali** e le **scuole paritarie** private e degli enti locali.

Le suddette agevolazioni sono riconosciute:
- in base al **comma 3**, a decorrere **dall'esercizio finanziario 2021.** Esse non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le medesime spese;
- in base al **comma 4,** solo se le **erogazioni liberali sono effettuate sul conto di tesoreria** delle suddette istituzioni scolastiche con sistemi di pagamento tracciabili.

Il già citato **comma 6** dispone anche che le scuole **pubblicano** sul proprio sito *web* – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica –l'**ammontare delle erogazioni liberali** ricevute per ciascun anno finanziario e le **modalità di impiego delle risorse**, indicando le attività da realizzare e quelle in corso di realizzazione.

Al riguardo, il **comma 2** specifica che le tipologie di interventi ammessi da finanziare con le erogazioni liberali riguardano:
- **laboratori professionalizzanti** per lo sviluppo delle competenze;
- **laboratori e ambienti di apprendimento innovativi** per l'utilizzo delle tecnologie;
- **ambienti digitali** e innovativi per la **didattica integrata**;
- attrezzature e dispositivi ***hardware* e *software*** per la didattica.

In base al comma 5, la definizione della misura delle agevolazioni, nonché delle modalità per garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti e delle tempistiche per l'erogazione delle richiamate liberalità è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'INPS provvede al riconoscimento delle predette agevolazioni e al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dalle stesse nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per il beneficio contributivo in esame, il comma 7 autorizzava una spesa pari a € 3 mln per il 2021 e a € 6 mln annui dal 2022.
Al relativo onere si provvedeva mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione del programma di Governo, istituito dall'art. 1, co. 748, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

## Articolo 129, comma 5
### *(Riduzione risorse programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato")*

La disposizione in esame prevede, in conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, la **riduzione** delle risorse destinate annualmente a **remunerare** l'attività dei **centri autorizzati di assistenza fiscale**, per un importo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma in esame dispone una **riduzione di spesa** pari a 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Nel dettaglio, il comma in esame dispone la **riduzione di 21,6 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese dall'anno 2025, delle dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).
Il comma pone tale riduzione in relazione al consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata introdotte dal decreto legislativo n. 175 del 2014, nell'ambito del programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica".
Con decreto del MEF, sono rideterminati i **compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF)** in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al primo periodo.

## Articolo 129, comma 6
### *(Versamento all'entrata di somme del Fondo sviluppo e coesione)*

Il **comma 6** dell'**articolo 129** dispone il **versamento all'entrata** del bilancio di **complessivi 2,1 miliardi** per gli anni 2026 e 2027 delle somme del **Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritte in conto residui** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 6** dell'**articolo 129** determina **maggiori entrate** pari a 1,1 miliardi per il 2026 e 1 miliardo per il 2027. Come evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, **sono conseguentemente ascrivibili alla norma,** in termini di fabbisogno e indebitamento netto, **minori spese in conto capitale** per i medesimi importi, nel 2026 e 2027.

Il **comma 6** in esame dispone il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato delle **somme** iscritte in conto **residui** del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC), per un importo pari a **1.100 milioni** per l'anno **2026** e a **1.000 milioni** per l'anno **2027**. Come precisato nella Relazione tecnica, i predetti importi che vengono versati all'entrata del bilancio sono **destinati** al **miglioramento dei saldi** di finanza pubblica. La relazione precisa altresì che il versamento è effettuato a valere sulle **"disponibilità" iscritte in conto residui**, vale a dire su risorse per le quali non risulterebbero più i sottostanti impegni giuridici di spesa.

La disposizione in esame non indica espressamente da quale ciclo di programmazione del FSC (2007-2013, 2014-2020, 2021-2027) provengono i residui che saranno oggetto di versamento all'entrata.

*Si valuti di precisare nella formulazione della disposizione in esame a quali cicli di programmazione del FSC sono riconducibili le suddette riduzioni di risorse, anche al fine di acquisire elementi informativi riguardo agli interventi eventualmente non più finanziati a valere sul Fondo sviluppo e coesione, in particolare con riferimento a quelli programmati nell'ambito degli Accordi di coesione, se la riduzione dovesse riguardare i residui afferenti al ciclo 2021-2027, ovvero dei Piani di sviluppo e coesione, nel caso di risorse del ciclo 2014-2020 e cicli precedenti.*

Si ricorda che la **dotazione** del **Fondo per lo sviluppo e la coesione,** iscritta nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 8000, presenta, nel disegno di legge di bilancio per il 2026-2028 i seguenti stanziamenti:

*(milioni di euro)*

| *capitolo 8000* | *2026* | *2027* | *2028* |
|---|---|---|---|
| **Residui al 31/12/2025** | **54.985,6** | **-** | **-** |
| Competenza | 8.716,8 | 11.113,6 | 9.761,0 |
| Cassa | 12.473,7 | 10.881,8 | 8.964,5 |

Come evidenziato nella tabella, nel disegno di legge di bilancio 2026-2028 sul cap. 8000/MEF risulterebbero **stimati residui al 31 dicembre 2025** per quasi **55 miliardi di euro** (54.985,6 milioni), afferenti alle risorse del Fondo per sviluppo e la coesione autorizzate per i vari cicli di programmazione (2007-2013, 2014-2020, 2021-2027).

L'**importo dei residui così elevato è dovuto alla disposizione introdotta dall'art. 10, co. 10 del D.L. n. 98 del 2011, che stabilisce che le risorse del Fondo per sviluppo e la coesione iscritte in conto residui e non impegnate al termine dell'esercizio continuano ad essere conservate in conto residui anche nell'esercizio successivo (escludendo, dunque, i residui del Fondo per sviluppo e la coesione dalla perenzione amministrativa**[26]**).**

Il **versamento all'entrata** del bilancio di complessivi **2,1 miliardi** di residui di risorse FSC, disposta dal comma in esame, determina conseguentemente una **riduzione delle disponibilità di cassa** del Fondo, in relazione alle minori spese che ne conseguono.

[26] La **perenzione** amministrativa è un istituto della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio cui si riferiscono vengono eliminati dalle scritture dello Stato. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto come debito nel conto del patrimonio. Le somme eliminate possono dunque riprodursi in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi con prelevamento dall'apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto). Quello della perenzione è, dunque, un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al creditore il quale, anche se è avvenuta la cancellazione dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento provocando la reinscrizione in bilancio del suo credito.

## Articolo 129, comma 7
## *(Riduzione del fondo di parte corrente per il rispetto della spesa netta)*

L'**articolo 129, comma 7** dispone la riduzione di **245,5 milioni** di euro stanziati per l'**anno 2026** sul fondo di parte corrente per il rispetto della traiettoria di spesa netta, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel **Documento programmatico di finanza pubblica** (DPFP) di ottobre 2025.

La relazione tecnica riporta un **effetto positivo** sui saldi di bilancio, pari a **minori spese** correnti per **245,5 milioni** di euro per il 2026.
In base alla Relazione tecnica, dalla norma discendono altresì effetti positivi in termini di indebitamento netto pari a 1.395,5 milioni di euro per il 2026.

Il **comma 7** dispone la **riduzione** di **245,5 milioni** di euro **per l'anno 2026** delle risorse del fondo di parte corrente, istituito per garantire il rispetto della traiettoria di spesa netta italiana – come indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 - secondo le nuove regole della *governance* economica europea, denominato "**fondo di parte corrente** per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica" (capitolo 3079/MEF).
Tale riduzione **concorre**, come esplicitato dalla norma, al raggiungimento degli **obiettivi programmatici** di finanza pubblica indicati nel **Documento programmatico di finanza pubblica 2025** (Doc. CCXLIV, n. 1).

Si rammenta che al fine di compensare eventuali scostamenti misurati nel **conto di controllo** (si veda *box* in fondo alla scheda) tra la spesa netta effettiva a consuntivo e il livello di spesa netta massimo previsto, l'articolo 1, **comma 886**, della **legge di bilancio 2025** (legge 30 dicembre 2024, n. 207), ha **istituito due fondi** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno di **parte corrente** (capitolo 3079/MEF denominato "fondo di parte corrente per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica") e l'atro di **conto capitale** (capitolo 7594/MEF denominato "fondo in conto capitale per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica").
I due capitoli sono stati istituiti in bilancio **senza alcuna dotazione di competenza e cassa**, come risulta dal D.M. 31 dicembre 2025 di riparto in capitoli degli stanziamenti della legge di bilancio.
La medesima legge di bilancio 2025, al **comma 887**, ha peraltro **destinato al fondo di parte corrente** una **quota parte dei risparmi in termini di indebitamento netto**, pari a **1.150 milioni** di euro per l'anno 2026, **derivanti** dalle modifiche alla disciplina del **credito d'imposta** per investimenti in beni strumentali (c.d. credito d'imposta "Transizione 4.0") disposte dai commi 445-448, che hanno generato un impatto positivo, in termini di indebitamento netto, pari a 1.800 milioni di euro per il 2026.

Successivamente, la **dotazione** del fondo di parte corrente (cap. **3079/MEF**) è stata incrementata di **245,5 milioni per il 2026,** ai sensi dell'art. 1, **comma 2,** del **decreto-**

**legge 23 aprile 2025, n. 55** (cosiddetto "acconti IRPEF"), mediante l'utilizzo delle maggiori entrate attese nel 2026 (245,5 milioni) in conseguenza della riduzione dell'anticipo IRPEF nel 2025, con corrispondenti effetti **su tutti i saldi** di finanza pubblica (con un aumento, quindi, di 245,5 milioni anche in termini di **indebitamento netto**).
Il Fondo in questione, pertanto, presenta alla data attuale risorse, in termini di **indebitamento netto**, pari a complessivi **1.395,5 milioni** di euro per il 2026.

A seguito della riduzione disposta dal comma in esame, il fondo di parte corrente (cap. **3079/MEF**), che presenta nel bilancio a legislazione vigente una dotazione pari a **245,5 milioni** di euro **nel 2026**, risulta pertanto **azzerato**.

La Relazione tecnica ascrive a tale disposizione un effetto di minore spesa di **245,5 milioni** per il 2026, in termini di **saldo netto** da finanziarie e di fabbisogno, ed effetti di **risparmio** pari a **1.395,5 milioni** di euro in termini di **indebitamento netto** (corrispondenti ai **1.150 milioni** iniziali, destinati al fondo ex comma 887 della legge di bilancio 2025, **più i 245,5 milioni** disposti dal D.L. n. 55 del 2025). Al riguardo sarebbe opportuno un chiarimento, posto che la **riduzione** di 245,5 milioni per il 2026 delle risorse del Fondo **dovrebbe comportare un identico impatto sui tre saldi** di finanza pubblica, a meno che, con l'azzeramento delle risorse iscritte in bilancio, non si voglia, di fatto, intendere una **soppressione del Fondo**, così da realizzare per intero i risparmi in termini di indebitamento netto nell'importo complessivo di 1.395,5 milioni.

*Si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame indicando espressamente gli importi del fondo da ridurre con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica, ai fini del raggiungimento dei predetti risparmi.*

- ***Il "conto di controllo" per le deviazioni dalla traiettoria di spesa netta***

La nuova *governance* economica europea, entrata in vigore il 30 aprile 2024, prevede che l'Italia consegua **due obiettivi**: ridurre il **rapporto debito/PIL** di almeno un 1 punto percentuale l'anno in media e ricondurre il **rapporto deficit/PIL** annuale sotto al 3% annuo, riducendolo di un minimo dello 0,25% del PIL l'anno.

Per conseguire tali obiettivi, le precedenti regole prevedevano che l'Italia realizzasse ogni anno un determinato avanzo primario strutturale, denominato Obiettivo di medio termine. Le **nuove regole** stabiliscono invece che l'Italia fissi, partendo sempre dal **saldo primario strutturale** calcolato per ridurre il rapporto debito/PIL e deficit/PIL, un **tetto massimo di spesa pubblica nominale annuale**, stabilito per tutti e cinque gli anni di durata del nuovo Piano strutturale di bilancio 2025-2029 e definito **mediante** un nuovo indicatore, la cosiddetta **traiettoria di "spesa netta**", che consiste nella spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche a cui vengono scorporate alcune voci, quali la spesa per interessi, le spese finanziate da trasferimenti UE, il cofinanziamento nazionale dei programmi UE, la spesa ciclica per disoccupazione, le spese temporanee (*una tantum*) e le entrate discrezionali permanenti (escludendo quindi le entrate *una tantum* e le entrate da misure finanziate dall'UE).

Una volta calcolato l'ammontare della spesa netta nell'anno di riferimento 2023, il **tetto di spesa** degli anni successivi è **espresso** non in euro, ma in **percentuale di variazione annuale** rispetto all'anno precedente. Successivamente, a partire dal 1° gennaio 2026, la Commissione europea verifica a consuntivo che tale tetto di spesa sia stato rispettato e, qualora non lo sia, registra in un "**conto di controllo**" le deviazioni a consuntivo della spesa netta dai tassi programmati. Deviazioni dalla spesa netta consentita superiori ai 0,3 punti percentuali del PIL ogni anno o a 0,6 punti percentuali del PIL cumulativamente sono considerate tra i criteri per cui la Commissione europea, ai sensi del novellato articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1467/97 può dichiarare **l'apertura di una procedura per disavanzi eccessivi**.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia all'apposito Tema predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

## Articolo 129, commi 8 e 9
### *(Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici)*

Il **comma 8** prevede che le pubbliche amministrazioni[27], con riferimento ai propri dipendenti, possano chiedere all'INPS l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari del dipendente o del diverso soggetto per il quale il dipendente usufruisca dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 6, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (permessi motivati dall'esigenza di assistenza a soggetti con necessità di sostegno elevato o molto elevato o dalla necessità di tale sostegno per il medesimo lavoratore).
Il **comma 9** prevede che le pubbliche amministrazioni[28] inseriscano nelle denunce mensili inerenti ai dati di natura retributiva e contributiva dei propri lavoratori (cosiddette denunce, o comunicazioni, UNIEMENS[29]) le informazioni relative al permesso o congedo fruito – nell'ambito degli istituti concernenti situazioni di necessità di sostegno elevato o molto elevato o i congedi parentali – e al relativo soggetto per il quale sia riconosciuto il medesimo permesso o congedo.

Nella **relazione tecnica** non sono indicati effetti finanziari per i **commi** in esame.

Al fine delle verifiche di cui al **comma 8**, l'INPS può avvalersi – con specifiche convenzioni e con oneri a carico delle singole amministrazioni richiedenti – delle risorse umane e strumentali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale ivi richiamati (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale) e dei medici della sanità militare. Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi sentito l'INPS, la definizione delle ulteriori modalità di attuazione.
In merito al **comma 9**, la **relazione illustrativa**[30] osserva che la disposizione è

[27] La disposizione fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[28] Anche tale **comma** fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

[29] Esse concernono anche i collaboratori in forma coordinata e continuativa.

[30] La **relazione illustrativa** è reperibile nell'**A.S. n. 1689**.

intesa a consentire il controllo sul rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo dei relativi istituti nonché sul rispetto degli specifici divieti di fruizione contestuale rispetto ad altri soggetti.

## Articolo 129, comma 10
## *(Riduzione fiscale per il pagamento dei liberi professionisti che lavorano in favore delle amministrazioni pubbliche)*

L'**articolo 129, comma 10,** prevede che le **amministrazioni pubbliche**, per procedere al **pagamento dei compensi dei liberi professionisti** per l'attività professionale svolta, devono acquisire da questi ultimi la **certificazione** attestante il **regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi**.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

L'**articolo 129, comma 10**, introduce una condizione di regolarità fiscale e contributiva quale presupposto necessario per il pagamento dei **compensi ai liberi professionisti** che rendono prestazioni in favore delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, il professionista è tenuto a produrre la documentazione comprovante la **regolarità fiscale e contributiva** contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

## Articolo 129, commi 11 e 12
## *(Attività di ricerca, soccorso e salvataggio della Guardia di finanza )*

Il **comma 11** dell'**articolo 129** prevede la corresponsione di un corrispettivo per le attività del Corpo della **Guardia di finanza** in caso di **interventi di ricerca, soccorso e salvataggio** in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento, **qualora** l'evento sia imputabile a **dolo** o **colpa grave**, ovvero in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.
Il **comma 12** rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle misure attuative.

La relazione tecnica non ascrive prudenzialmente effetti finanziari alle disposizioni in oggetto. Nel caso venissero acquisiti tali corrispettivi, essi andrebbero a miglioramento dei saldi.

Il **comma 11** stabilisce che per gli **interventi di ricerca, soccorso e salvataggio** (c.d. interventi SAR – *Search and Rescue*) effettuati dal Corpo della **Guardia di finanza** sia dovuta la **corresponsione di un corrispettivo** al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di **colui** che ha **determinato l'evento** che ha comportato l'intervento, **qualora** l'evento sia imputabile a **dolo** o **colpa grave** dell'agente.
Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di **richiesta** di intervento **immotivata o ingiustificata**.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 340 (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)[31] e 658 (Procurato allarme presso l'Autorità )[32] del **codice penale**, e l'obbligatorietà di intervento nei casi di **soccorso pubblico**, la norma esclude altresì i casi in cui l'intervento sia

[31] Art. 340 c.p. - *Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità*: "Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.
Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni".

[32] Art. 658 c.p. - *Procurato allarme presso l'Autorità*. "Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516".

conseguenti a quanto previsto dagli articoli 489[33] e 490[34] del **codice della navigazione,** relativi agli obblighi di assistenza e di salvataggio in mare.

Si rammenta che il Corpo della Guardia di finanza - forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge[35] - svolge altresì funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica, concorre alla difesa militare, svolge funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria.

Riguardo alle **attività di ricerca, soccorso e salvataggio** che possono essere effettuate dal Corpo della Guardia di finanza, si rammenta che, il D.Lgs. n. 177/2016, all'art. 2, co. 1, lett. *c*), n. 1, ha attribuito alla Guardia di finanza le competenze in tema di **sicurezza del mare,** nelle attività di **polizia navale** e di **soccorso e ricerca in mare**, attraverso le unità navali e gli aeromobili in dotazione al Corpo (SAR – *Search and Rescue*), in relazione ai compiti di polizia attribuiti dal decreto stesso, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente, fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. A tal fine, il decreto ha soppresso (fatta salva qualche eccezione specificamente indicata) le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo di polizia penitenziaria, con relativo trasferimento dei mezzi navali e definendo le attività di supporto con i propri mezzi navali alle suddette forze di polizia. Conseguentemente, la Guardia di finanza dispone di circa 400 mezzi navali e di circa 50 elicotteri.

Va, infine, ricordato che i mezzi (elicotteri) e alcuni specialisti della Guardia di finanza effettuano anche attività di **soccorso in montagna**[36], unitamente ad altre componenti del soccorso, *in primis* in collaborazione con il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI)[37].

---

[33] Art. 489 c.n. - *Obbligo di assistenza*. "L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone.
Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla".

[34] Art. 490 c.n. - *Obbligo di salvataggio*. "Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo. È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi".

[35] Art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 68/2001 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge n. 78/2000)

[36] Il Servizio di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) è stato istituito il 30 marzo 1965. Con il decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1993 sono state individuate le unità del SAGF cui demandare le attività di soccorso ed intervento operativo da svolgere in zone di media ed alta montagna". L'articolo 10 del decreto legislativo n. 177 del 2016 ha attribuito alla Guardia di finanza le funzioni in materia di **soccorso in montagna** in precedenza svolte dal Corpo forestale dello Stato.

[37] Si veda, da ultimo, il Protocollo d'intesa del 30 marzo 2021 relativo ai rapporti di collaborazione tra il CNSAS e il Corpo della Guardia di finanza.

La disposizione del comma 11 sembrerebbe **applicarsi** ad ogni tipo di **intervento di ricerca, soccorso e salvataggio** effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, in **qualsiasi contesto territoriale** esso venga svolto.

*Qualora gli interventi di soccorso/salvataggio dovessero riguardare i **territori montani**, si valuti l'opportunità di raccordare la disposizione in esame - che prevede la corresponsione di un corrispettivo in casi di dolo e colpa grave - con le disposizioni, anche regionali, che regolano attualmente gli interventi effettuati in montagna con elicotteri da parte di altre amministrazioni dello Stato (Vigili del fuoco, Esercito, Carabinieri, Marina militare) e da parte delle regioni (SUEM 118).*
*Analoga considerazione vale per le attività in **ambito marino** in quanto in tale ambiente opera nelle attività di ricerca e soccorso anche il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.*

***L'eventuale compartecipazione alla spesa in caso di soccorso in montagna***

Per gli interventi di soccorso in montagna alcune **leggi regionali** e le relative delibere attuative[38] prevedono la **compartecipazione dell'utente soccorso ai costi dell'elisoccorso**, specie nel caso di interventi **non di carattere sanitario** (c.d. assenza di ricovero) o per **chiamata immotivata o inappropriata**.

Nello specifico, qualora il soggetto soccorso sia risultato **incolume**, le diverse normative regionali hanno fatto ricorso a definizioni e considerazioni di vario genere al fine di determinare l'ammontare della tariffa *pro capite*:

- la **Lombardia**, nell'indicare il **limite massimo** di compartecipazione alla spesa, fa riferimento alla condotta che può essere prudente (600 euro nel caso di soggetto non residente e 420 euro se residente) o imprudente (780 euro nel caso di soggetto non residente e di 546 euro se residente). Il **limite massimo** dell'intervento viene fissato a 750 euro in **Trentino** e a 1.000 euro in **Piemonte** e in **Alto Adige**;
- **chiamata inappropriata** (assenza di motivazioni sanitarie a giustificazione della chiamata): formulazione utilizzata dalla **Valle d'Aosta** con la previsione di un costo di 120 euro per minuto di volo fino ad un massimo di 3.500 euro;
- **chiamata immotivata** in relazione alla necessità dell'intervento: **intero costo** dell'intervento di elisoccorso considerando la tariffa per minuto di volo (Piemonte 120 euro, Valle d'Aosta 120 euro, Trentino 98 o 140 euro a seconda del tipo di elicottero. Il Veneto applica una tariffa di 90/120 euro a minuto di volo).

La **valutazione del comportamento** della persona soccorsa è attribuita alla Sala Operativa Regionale del **118** o al CNSAS.

Si ricorda, peraltro, che in caso di ricovero in pronto soccorso o in struttura ospedaliera, ci si trova di fronte ad un **intervento sanitario di emergenza** ai sensi dell'articolo 11 del DPR 27 marzo 1992, e conseguentemente l'intervento di elisoccorso è pienamente a titolo gratuito in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

[38] Si tratta delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Molise e delle province di Trento e di Bolzano. Tuttavia le Giunte regionali di Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Molise non hanno ancora emanato le relative delibere attuative, rendendo, conseguentemente, tutte le prestazioni di soccorso in montagna ancora a titolo gratuito.

Considerando, tuttavia, che si tratta di un intervento in un ambiente ostile o impervio (la montagna), è prevista la corresponsione di un ticket di 36,15 euro in Trentino e di 100 euro in Alto Adige. Nel Veneto è a titolo completamente gratuito se il ricovero non è conseguente ad incidente per attività ad elevato rischio di soccorso (indicate dalla delibera n. 1411/2011[39]), nel qual caso, invece, è previsto una compartecipazione alla spesa fino ad un massimo di 500 euro anche in caso di ricovero (ferito grave) Per il ferito leggero l'ammontare della compartecipazione alla spesa è determinate dai minuti di volo (per 90 euro al minuto) dell'elicottero e può arrivare fino a 7.500 euro.

Da quanto suesposto, emergerebbe pertanto che qualora un **intervento sia effettuato in zone montane** dai **Vigili del fuoco o da elicotteri di altre amministrazioni statali** esso risulterebbe **a titolo gratuito** (salvo i casi disciplinati da leggi regionali); in caso invece di **intervento** della **Guardia di finanza**, in base al disposto del **comma 11 in esame**, **l'utente si troverebbe a dover corrispondere un corrispettivo**, qualora l'intervento **sia imputabile a dolo o colpa grave del soggetto soccorso** o se la richiesta sia immotivata o ingiustificata. Analoga considerazione va fatta qualora l'**intervento** di ricerca e soccorso **in mare** sia svolto dai mezzi delle Capitanerie di porto-**Guardia costiera**.

Si ricorda a questo proposito che in conseguenza della realizzazione del Numero unico per le emergenze (NUE 112)[40] le chiamate vengono infatti smistate dalla centrale regionale operativa al soggetto competente per tipologia di intervento. In caso di intervento in territorio montano (definito anche "ambiente impervio o ostile"), ai sensi della legge n. 74/2001[41], viene contattato anche il CNSAS, che opera attraverso l'utilizzo dei mezzi del Servizio sanitario regionale o ricorrendo agli elicotteri di altre amministrazioni dello Stato o di associazioni (ad esempio, nella provincia di Bolzano opera Aiut Alpin Dolomites) qualora i mezzi non siano disponibili in quanto impegnati in un altro soccorso[42]. Conseguentemente anche gli elicotteri della Guardia di finanza operano in ambiente montano, in coordinamento con le locali stazioni del CNSAS.

---

[39] Allegato A alla delibera 1411/2011. Punto 6.1 - Elenco delle **attività ricreative ad elevato impegno di soccorso**: alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai; scialpinismo; arrampicata libera; speleologia; parapendio e deltaplano, anche a motore; salti dal trampolino con sci o idrosci; sci acrobatico; *rafting*; *mountain-bike* in ambiente impervio; utilizzo a scopo ricreativo di veicoli a motore fuori strada in ambiente impervio.

[40] In esso sono confluiti i precedenti numeri di emergenza 112 (Carabinieri), 113 (Polizia di Stato), 115 (Vigili del fuoco), 117 (Guardia di finanza) e 118 (SUEM - Croce rossa italiana).

[41] Legge 21 marzo 2001, n. 74 recante "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" prevede che il CNSAS provvede al **soccorso** degli **infortunati, dei pericolanti**, **dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi** e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi **enti ed** organizzazioni, la funzione di coordinamento **e direzione delle operazioni** è assunta dal responsabile del CNSAS".

[42] Non risulta tuttavia stipulato un Protocollo di intesa tra CNSAS e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che – per le attività di elisoccorso – spesso opera in via autonoma.

Peraltro, risultano di non semplice applicazione alle attività escursionistiche e alpinistiche i concetti di dolo o colpa grave, con particolare riferimento all'inquadramento di talune fattispecie potenzialmente riconducibili anche alla colpa lieve[43].

Ad esempio, la legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2017, n. 5 (*Rete escursionistica della Lombardia*), da ultimo modificata dall'articolo 28 della legge 23 luglio 2024, n. 11, all'articolo 4, comma 6, stabilisce che "chiunque intraprende un percorso della Rete Escursionistica Lombarda (REL) lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei **rischi** connessi alla frequentazione della rete escursionistica usando la necessaria **diligenza** (…). L'escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura assumendosi la responsabilità dei rischi e dei danni che possano derivargli dalla sua **negligenza**, **imprudenza** e **imperizia***".*

*Si valuti l'opportunità – considerando la competenza delle Regioni sulla materia – di prevedere l'introduzione a livello statale di "linee guida" o di una "norma quadro" sulla compartecipazione alla spesa da parte del soggetto soccorso per interventi non sanitari in zone montane o impervie.*

Il **comma 12** rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dell'ammontare dei corrispettivi dovuti ai sensi del comma 11, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

[43] Potrebbero risultare di difficile valutazione fattispecie nelle quali, ad esempio, un soggetto che pratica attività di escursionismo o alpinismo generi un intervento di soccorso in quanto non in possesso dell'adeguato abbigliamento (possibile ipotermia), di calzature idonee (utilizzo di scarpe da ginnastica o altra calzatura non tecnica che potrebbero generale scarsa aderenza al terreno roccioso o erboso) o dell'attrezzatura per percorrere una via ferrata (rimanendo "bloccato" in parete). Risulterebbe inoltre di difficile inquadramento la fattispecie nella quale ad esempio, un escursionista subisse una frattura ad un arto conseguente all'utilizzo di ciabatte da spiaggia in un sentiero di montagna, in quanto si tratterebbe di un intervento di soccorso comunque sanitario.

## Articolo 129, commi 13 e 14
## *(Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà)*

L'**articolo 129, commi 13 e 14,** reca la disciplina inerente alla validità e agli effetti dell'**atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare,** estendendo tale disciplina anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e norme di attuazione.

La relazione tecnica riporta che l'intervento tiene conto della pronuncia n. 23093 dell'11 gennaio 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed è volto a contenere gli effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento allo Sato di beni immobili privi di valore commerciale o fatiscenti o abusivi oppure situati in zone pericolose o degradate o a rischio idrogeologico e i possibili costi per la manutenzione straordinaria oppure per l'abbattimento, che in situazioni di urgenza potrebbero gravare sui comuni.

L'**articolo 129, ai commi 13 e 14** interviene sulla disciplina in materia di **atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare**, dettando regole concernenti la validità dell'atto, gli effetti e l'ambito di applicazione.
In particolare, si prevede la **nullità** del suddetto atto di rinuncia, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato *ex* art. 827 c.c., qualora ad esso non venga allegata la **documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica** (**comma 13**).

Si ricorda che l'art. 827 c.c. ("Beni immobili vacanti") dispone che i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

La norma in esame, come chiarito anche dalla relazione tecnica, sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite n. 23093 del 2025 (v. *infra* box di approfondimento), è volta "a contenere gli effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento allo Stato di beni immobili privi di valore commerciale o fatiscenti o abusivi oppure situati in zone pericolose o degradate o a rischio idrogeologico e i possibili costi per la manutenzione straordinaria oppure per l'abbattimento, che in situazioni di urgenza potrebbero gravare anche sui comuni".

Il **comma 14** reca la c.d. **clausola di salvaguardia,** stabilendo che la disciplina di cui al comma 13 trovi applicazione anche all'interno delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, subordinatamente alla compatibilità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la quale ha riformato il Titolo V della parte seconda della Costituzione.

- ***La sentenza n. 23093 del 2025 della Corte di cassazione a Sezione Unite***

La Corte di Cassazione con la pronuncia, resa a Sezioni Unite, n. 23093 del 2025 ha affrontato le questioni giuridiche sottese alla validità ed agli effetti dell'atto di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare. Nello specifico, sono stati affrontati i profili inerenti: alla natura di tale atto di rinuncia, alla portata del potere di disposizione del bene da parte del proprietario, ai limiti imposti dall'art. 42, secondo comma, Cost. sulla funzione sociale della proprietà ed alla natura dell'art. 827 c.c. che attribuisce allo Stato la titolarità degli immobili vacanti.

A tal riguardo, le sezioni Unite hanno, in primo luogo, evidenziato come la rinuncia alla proprietà immobiliare sia un **atto** essenzialmente **unilaterale**, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto dominicale, senza interessarsi della destinazione del bene e del suo contestuale, o successivo, eventuale acquisto da parte di altro soggetto. Infatti, l'unilateralità e la non recettizietà dell'atto di rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile sono conseguenze dell'interesse individuale che essa produce con la dichiarazione del titolare del diritto soggettivo diretta unicamente a dismettere il medesimo. Al fine di realizzare tale scopo, tale dichiarazione deve essere manifestata attraverso atto pubblico o scrittura privata (forma scritta *ad substantiam* richiesta dall'art. 1350 n. 5) c.c.) e trascritta affinché sia opponibile a terzi. Tuttavia, ai fini della sua validità, la dichiarazione non deve essere portata a conoscenza di una persona determinata perché ne abbia contezza, anche qualora si dovesse trattare di persona interessata alla rinuncia. La pubblicità data dalla trascrizione, peraltro, non ha una valenza costitutiva, bensì dichiarativa in quanto garantisce l'operatività del principio di continuità nella titolarità del bene e l'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi (ad esempio, l'eventuale successivo acquirente dal rinunciante).

L'atto di rinuncia viene, inoltre, ricompreso all'interno degli atti di disposizione del diritto di proprietà che competono al titolare a norma dell'art. 832 c.c., secondo il quale "il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico". Da ciò discende che, una volta ammessa la rinuncia abdicativa alla proprietà come modalità di attuazione dei poteri dominicali di utilizzazione e di scelta della destinazione del bene, categorie come quella degli atti emulativi (art. 833 c.c.) e dell'abuso del diritto non possono ergersi a limiti della stessa per la tutela di interessi altrui o per la salvaguardia di scopi generali di varia natura. Allo stesso modo, non può essere utilizzato come argomento ostativo alla validità della rinuncia abdicativa l'eventuale risarcimento dei danni nei confronti di terzi derivante da fatto illecito ed ascrivibile all'immobile oggetto di rinuncia della titolarità. Infatti, l'obbligo di risarcire il danno non integra un'obbligazione *propter rem*, che si trasferisce dal venditore al compratore insieme alla proprietà dell'immobile da cui il danno stesso proviene, ma richiede di verificare chi disponeva del bene quando è accaduto il fatto dannoso.

Invece, la rinuncia abdicativa inerisce solo la modalità di attuazione dell'interesse patrimoniale del proprietario, nella specie, mediante esercizio della facoltà di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo accordata dall'art. 832 c.c. Infatti, l'unico intento che ha rilievo giuridico è quello dell'autore della dichiarazione di rinuncia, poiché la funzione tipica di quest'ultima è soltanto quella di dismettere il diritto, senza interessarsi della futura destinazione del bene e del suo contestuale, o successivo, eventuale acquisto da parte di altro soggetto.

Per quanto attiene ai limiti imposti dall'art. 42, secondo comma, Cost. sulla funzione sociale della proprietà, la Sezioni Unite hanno sottolineato come la disposizione costituzionale in esame costituisce un innegabile "limite interno" "precettivo della proprietà, che regola in negativo i comportamenti del proprietario, vietandogli quelle attività non espressamente previste dalla legge come rientranti fra i suoi poteri, né sorrette da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale, e pertanto esterne alla relazione tipica di interesse corrente tra dominus e bene. L'esercizio antisociale della proprietà rimane soggetto al controllo giudiziale con riguardo a quei concreti comportamenti proprietari che sacrificano le ragioni dei terzi e che vengono perciò valutati secondo i canoni della responsabilità civile".

Tuttavia, dinanzi di un atto di disposizione patrimoniale, quale la rinuncia formale alla proprietà di un immobile, essenzialmente votato alla perdita del diritto, non può invocarsi lo scopo della funzione sociale per decidere della validità di tale atto, affidando al giudice un "sindacato di costituzionalità" della medesima rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare in nome di un bilanciamento di interessi da sovrapporre a quello operato nel codice civile.

Con riferimento alla portata dell'art. 827 c.c. è stato osservato come tale norma preveda una fattispecie produttiva di un effetto giuridico conseguente ad una determinata situazione di fatto, quale la vacanza del bene immobile, dalla quale consegue l'acquisto originario della proprietà da parte dello Stato. In rapporto, all'atto di rinuncia abdicativa, però, l'acquisizione a titolo originario del bene al patrimonio disponibile statale costituisce un effetto riflesso, ma legislativamente automatico, rispetto all'atto di rinuncia.

In conclusione, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti **principi di diritto** "la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 cod. civ., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare "trova causa", e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente".

"Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un "fine egoistico", non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per "motivi di interesse generale". Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato".

# Articolo 129, comma 15
## *(Riduzione delle risorse Fondo sviluppo e coesione 2021-2027)*

Il **comma 15** dell'**articolo 129** dispone la **riduzione** di **300 milioni di euro per il triennio 2026-2028** delle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** del ciclo di programmazione 2021-2027.

Il **comma 15** dell'**articolo 129** determina effetti positivi sui saldi di bilancio, in termini di **minori spese in conto capitale** nell'importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Nel dettaglio, il **comma 15** dell'articolo 129 dispone la **riduzione di 100 milioni** di euro per **ciascuna annualità** del triennio **2026-2028** delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027.
La riduzione è **imputata alla quota** delle risorse del Fondo **diversa** da quella destinata alle **regioni** e alle **amministrazioni centrali**, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *b)*, numeri 1) e 2), della legge n. 178 del 2020.

La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000/MEF) considerata dal disegno di legge di bilancio (A.S. 1689) è riportata nella seguente tabella.

*(dati di competenza)*

| | ***Competenza*** | | | ***Cassa*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |
| Legislazione vigente | 8.816.770.000 | 11.213.613.000 | 9.860.974.000 | 12.573.674.000 | 10.981.829.000 | 9.064.524.000 |
| *Definanziamento art. 129, comma 15* | *-100.000* | *-100.000* | *-10.000* | *-100.000* | *-100.000* | *-10.000* |
| **Bilancio integrato** | **8.716.770.000** | **11.113.613.000** | **9.760.974.000** | **12.473.674.000** | **10.881.829.000** | **8.964.524.000** |

Per quanto riguarda l'ammontare degli stanziamenti in **competenza** e delle autorizzazioni di **cassa** disposte in sede di approvazione della legge di bilancio si evidenzia una **significativa inversione di tendenza** rispetto ad una **serie decennale**.

Ciò è dovuto a quanto disposto dal successivo **articolo 131** del disegno di legge in esame, che definisce un limite massimo ai trasferimenti di cassa a valere sulle risorse del Fondo dei cicli di programmazione 2021-2027 e precedenti, a favore della **contabilità speciale del Fondo di rotazione** attraverso la quale sono gestite le risorse del Fondo medesimo. A tal fine, il capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su cui sono iscritte le risorse del FSC è stato **integrato a legislazione vigente**, in termini di sola cassa, assicurando un valore complessivo di cassa corrispondente alla massa spendibile (somma della competenza e dei residui presunti calcolati da sistema) del capitolo di spesa.

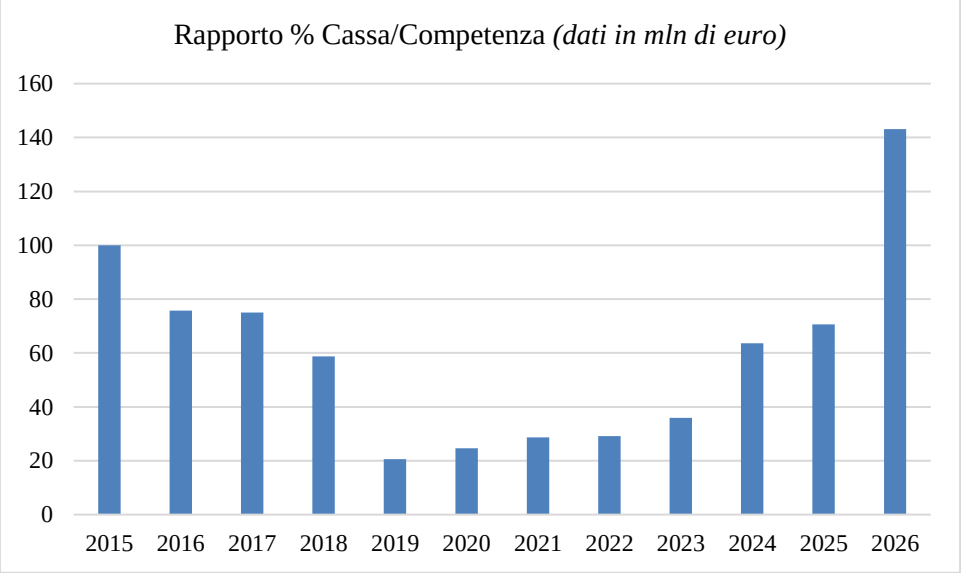
**Stanziamenti competenza e autorizzazioni di cassa** – leggi di bilancio 2013-2026

(*dati in milioni di euro*)

| *Legge di bilancio* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza - CP | 6.207 | 2.833 | 3.468 | 4.879 | 6.351 | 6.857 |
| Cassa - CS | 6.207 | 2.143 | 2.600 | 2.866 | 1.306 | 1.687 |
| *Differenza CS/CP* | - | *-690* | *-868* | *-2.013* | *-5.045* | *-5.170* |
| *% CS/CP* | *100,0* | *75,7* | *75,0* | *58,7* | *20,6* | *24,6* |
| | | | | | | |
| *Legge di bilancio* | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | ***2026*** |
| Competenza - CP | 10.001 | 15.252 | 9.579 | 13.478 | 14.865 | **8.717** |
| Cassa - CS | 2.873 | 4.435 | 3.434 | 8.573 | 10.488 | **12.474** |
| *Differenza CS/CP* | *-7.120* | *-10.817* | *-6.145* | *-4.905* | *-4.377* | ***+3.757*** |
| *% CS/CP* | *28,7* | *29,1* | *35,9* | *63,6* | *70,6* | ***143,1*** |




Fonte: elaborazione dati Servizio studi – Camera dei deputati.




Fonte: elaborazione dati Servizio studi – Camera dei deputati.

Si segnala che l'**articolo 129**, del disegno di legge in esame, al **comma 6** dispone il versamento all'entrata del bilancio di 1.100 milioni per il 2026 e di 1.000 milioni per il 2027 di somme del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritte in conto **residui**.

- ***Le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027***

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88 del 2011 - reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

Per il ciclo di programmazione **2021-2027** un primo finanziamento è stato autorizzato dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), all'articolo 1, comma 177, per un importo di 50 miliardi, al quale hanno fatto seguito ulteriori finanziamenti che hanno determinato una autorizzazione complessiva pari a oltre 93,7 miliardi. Considerando il vincolo su una quota di 15,6 miliardi, destinata al finanziamento di iniziative progettuali inserite nel PNRR, le effettive **disponibilità** del Fondo 2021-2027 risulta pari a **78,1 miliardi**.

L'**art. 1, co. 178**, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), come **modificato** dall'art. 1 del **D.L. n. 124/2023**, alle lettere da *a*) a *l*) ha definito le procedure per la programmazione, la gestione finanziaria e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del FSC 2021-2027.

Nelle more della sottoscrizione degli Accordi per la coesione – nuovo strumento di intervento definito dal D.L. n. 124/2023, la lettera *b*) prevede che quota delle risorse FSC siano imputate dal CIPESS con una o più delibere programmatiche alle **Amministrazioni centrali** (n. 1) e alle **regioni** e alle **province autonome** (n. 2).

Dei 78,1 miliardi considerati, con **delibere del CIPESS** sono state disposte assegnazioni del FSC 2021-2027 per complessivi **45,5 miliardi**, considerando le delibere di **imputazione programmatica** di risorse alle **Amministrazioni regionali per circa 30,6 miliardi** (CIPESS n. 25/2023) e alle **Amministrazioni centrali per 13,8 miliardi** (CIPESS n. 77/2024). **Ulteriori assegnazioni** disposte dal CIPESS risultano al di fuori del perimetro degli Accordi per la coesione, per circa **1,1 miliardi**. Inoltre con specifiche **disposizioni legislative** di spesa è stata disposta l'assegnazione di risorse del FSC 2021-2027 per un totale di circa **28,8 miliardi**.

Alla luce delle assegnazioni *ex lege* e delle delibere CIPESS intervenute, le disponibilità del FSC 2021-2027 ancora da programmare risulterebbero pari a poco più di **3,8 miliardi**.

# Articolo 130
## *(Piani di analisi e valutazione della spesa)*

L'**articolo 130, comma 1,** introduce l'obbligo per ciascun Ministero di effettuare la valutazione di una politica pubblica di propria competenza, nell'ambito del proprio Piano di analisi e valutazione della spesa (PAVS), entro il **30 giugno 2026** in modo da consentire la redazione di un documento unico annuale, il **Piano di monitoraggio e valutazione della spesa**, previsto da una delle riforme del Piano strutturale di bilancio. Il **comma 2** dispone che il **Ministro dell'economia** e delle finanze **informi periodicamente** il **Consiglio dei ministri** sulle risultanze dei piani. Infine, il **comma 3** assegna alla **Ragioneria generale dello Stato** il compito di **coordinare** e **monitorare** le attività e fornire il necessario supporto ai ministeri.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

L'**articolo 130**, **comma 1**, introduce l'obbligo per ciascun Ministero di effettuare la valutazione di una politica pubblica di propria competenza, nell'ambito del proprio Piano di analisi e valutazione della spesa (PAVS), entro il **30 giugno 2026.** Lo scopo è migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche e il monitoraggio e la valutazione della spesa; la redazione dei Piani da parte dei singoli ministeri permetterà successivamente la stesura di un documento unico annuale, il **Piano di monitoraggio e valutazione della spesa**, previsto da una delle riforme del Piano strutturale di bilancio 2025-2029 che costituiscono una condizione necessaria per l'estensione del periodo di aggiustamento della finanza pubblica.

Nel dettaglio, tale obbligo di valutazione per i Ministeri dà attuazione alla linea di azione "Miglioramento dei sistemi di monitoraggio e gestione della spesa pubblica", che è una delle **riforme** in materia di programmazione e spesa pubblica con le quali l'Italia ha ottenuto **l'estensione del periodo di aggiustamento** da quattro a sette anni, il che consente tra gli altri elementi la riduzione del rapporto deficit/PIL di un minimo dello 0,25% annuo anziché dello 0,40% (salvaguardia di resilienza relativa al deficit) e lo slittamento del periodo in cui, alla fine dei sette anni di aggiustamento, il rapporto debito/PIL debba diminuire di almeno un punto percentuale l'anno e il rapporto deficit/PIL debba gradualmente convergere all'1,5% del PIL (per maggiori dettagli, si veda l'apposito Tema predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati).
In particolare, tale linea di azione è prevista dall'Allegato VI (pag. 215) al Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, presentato alle Camere a settembre 2024 ed approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 21 gennaio 2025. La linea di azione prevede l'adozione in ciascun anno di un **Piano di monitoraggio e valutazione della spesa** che contenga proposte di intervento formulate da ciascun Ministero che contribuiscano alla sostenibilità delle finanze pubbliche; la **norma in esame** prevede che quindi, nel primo anno di attuazione, **ciascun Ministero valuti una** delle proprie **politiche pubbliche**.

Si prevede che i **Piani annuali di monitoraggio e valutazione** debbano coprire, **su base annuale** "un'area di spesa pari ad **almeno l'1% della spesa** destinata al finanziamento di politiche di diretta competenza delle amministrazioni centrali" e, complessivamente **nei cinque anni 2025-2029**, "**il 10% della spesa destinata al finanziamento di politiche di diretta competenza** delle amministrazioni centrali" (Allegato VI, pag. 215, del Piano strutturale di bilancio). Inoltre, la Relazione sull'attuazione della revisione della spesa per l'esercizio 2024 e il conseguimento degli obiettivi di risparmio definiti nel DEF 2022 e nel DEF 2023 pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato a giugno 2025 indica come "a partire da **giugno 2027**, una relazione annuale predisposta dal Ministero dell'economia e finanze dovrà illustrare lo **stato di attuazione del piano di monitoraggio e valutazione**, in particolare, mostrando l'adozione di almeno un'azione attuata da ciascun Ministero che contribuisca alla sostenibilità delle finanze pubbliche" (pag. 44).

Il successivo **comma 2** in esame dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze debba **informare periodicamente** il **Consiglio dei ministri** per quanto concerne ciascuna area di spesa oggetto di analisi, sulla base delle informazioni fornite dai ministri competenti. In particolare, il comma 2 sottolinea come tali informative debbano, tra l'altro, favorire la valutazione di specifici **interventi da introdurre** nella predisposizione del **disegno di legge di bilancio**.
In merito alla periodica illustrazione dei progressi compiuti, si rammenta che nel Consiglio dei Ministri n. 88 del 3 luglio 2024 il Ministro Giorgetti ha svolto una informativa sull'attuazione della revisione della spesa per l'esercizio 2023 e il conseguimento degli obiettivi di risparmio definiti nel Documento di economia e finanza 2022 (si veda il comunicato stampa) e parimenti quest'anno, nel **Consiglio dei ministri n. 136** del **24 luglio 2025** il Ministro ha svolto un'**informativa** sullo stato di avanzamento dei Piani di analisi e valutazione della spesa per il triennio 2025-2027 (si veda il comunicato stampa).
Inoltre, l'impiego delle risultanze nell'ottica di predisporre il disegno di legge di bilancio risulta affine a quanto già previsto dall'**articolo 22-*bis***, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, che dispone come siano i Ministri stessi a proporre alcuni interventi da adottare in tale sede, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel DEF (DFP nel 2025) di primavera.

Infine, il **comma 3** dispone che il Dipartimento della **Ragioneria generale dello Stato** (RGS) del MEF **coordini** e **monitori** le attività di analisi e valutazione della spesa, e fornisca supporto tecnico agli altri Ministeri.
In proposito, si rammenta che la RGS ha costituito, al suo interno, **l'Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa**, composta di quattro Uffici, che esercita numerose funzioni e supporta l'operato del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, istituito dall'articolo 9, commi 8 e 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e composto dal Ragioniere Generale dello Stato, dai dirigenti generali delegati e quelli di volta in volta competenti in

relazione alla materia trattata, da un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istat e un rappresentante della Corte dei conti.

- ***I Piani di analisi e valutazione della spesa***

L'entrata in vigore della nuova *governance* economica europea, che monitora l'attuazione del coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri fissando un **tetto di spesa annuale** per l'intero comparto delle pubbliche amministrazioni di uno Stato (espresso come traiettoria di variazione annuale della "spesa primaria netta") ha rinnovato l'importanza della puntuale redazione, da parte di **ciascun Ministero,** di **piani specifici volti a valutare la qualità della spesa** e **l'efficacia delle politiche pubbliche**. Infatti, il tema è stato sollevato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Corte dei conti e dal Ragioniere generale dello Stato in occasione delle audizioni (documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea, pagg. 81-82 del Documento allegato al Resoconto del 25 settembre 2024 della Va Commissione Bilancio della Camera dei deputati).

In tale ottica di analisi e valutazione della spesa pubblica, il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, cooperando con l'Unità di missione per l'analisi e valutazione della spesa presso la Ragioneria generale dello Stato – MEF ha predisposto alla fine del 2023 il documento "criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa" che disciplina, alla Sezione I (pagg. 11-26), i Piani triennali di analisi e valutazione della spesa. Tali Piani hanno lo scopo di "incrementare il valore prodotto dall'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate, il **grado di utilizzo di quelle disponibili** e di **ridurre eventuali inefficienze e sprechi** nonché di fornire tali **informazioni** in tempi utili per la predisposizione del **disegno di legge di bilancio**" (pag. 11).

Nel dettaglio, il Piano di ciascun ministero deve contenere indicazioni su:

(a) quali politiche saranno oggetto delle attività di analisi e valutazione nel successivo triennio;

(b) quali specifiche domande valutative orientano la conduzione di tali attività;

(c) quali strategie di ricerca saranno adottate per dar loro risposta, con l'indicazione di quali dati saranno utilizzati per portare a termine le strategie indicate;

(d) in che tempi le attività di analisi si concluderanno e quali risorse finanziare e professionali saranno impiegate per procedere alla loro realizzazione;

(e) quali azioni di miglioramento saranno prevedibilmente assunte sulla base degli esiti ottenuti.

Sulla base di tali contenuti, ogni Ministero deve poi individuare alcune "opzioni di riforma", che consistono o nella diminuzione di spesa, o nell'incremento dei risultati conseguiti, o la modifica delle imputazioni di spesa nei vari anni in corrispondenza delle effettive esigenze.

Per il 2024, il primo anno della sperimentazione, tutti i Ministeri hanno approvato e trasmesso al MEF il proprio **Piano**: i singoli Piani sono disponibili su un'apposita pagina dell'Area della Ragioneria generale dello Stato. I temi oggetto di valutazione concernono "**beni, servizi erogati e politiche realizzate direttamente** dai Ministeri o da Agenzie ed Enti strumentali sotto il controllo diretto dell'Amministrazione, anche attraverso il ricorso a strumenti agevolativi erogati tramite specifici crediti d'imposta" ed in particolare

"politiche e spese finanziate dal bilancio a legislazione vigente, di importo rilevante, preferibilmente, in un **arco pluriennale** (salvo il caso che se ne stia valutando l'eventuale rifinanziamento), con una **elevata incidenza di spese ricorrenti** rispetto al totale della spesa esaminata e connesse alle priorità strategiche del Governo" (Documento criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa, pag. 24).

A titolo di esempio, il Piano del Ministero dell'economia e delle finanze (utilizzato come esempio nella Sezione II del Documento criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa) effettua la sua valutazione sull'attività delle Ragionerie territoriali dello Stato, che possiedono uno stanziamento sul bilancio dello Stato pari a **circa 220 milioni di euro per il 2024** (Tabella 9 del Piano) e che hanno tra i compiti principali lo svolgimento dei controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti che concernono il bilancio dello Stato, il controllo e la contabilizzazione delle entrate dello Stato, la vigilanza sulle spese di personale e sugli incassi e pagamenti fatti dai tesorieri delle singole amministrazioni. Lo **scopo** è individuare un modello di costo per definire il **fabbisogno standardizzato di spesa** delle singole Ragionerie ed allocare più correttamente le risorse; la scadenza per l'elaborazione di proposte di riforma all'attuale allocazione delle risorse è il 31 maggio scorso (Tabella 17). Il costo stimato per il processo di valutazione è pari a 106.400 euro (Tabella 15).

In merito al monitoraggio, si rileva tuttavia che gli unici documenti disponibili sull'apposita pagina dell'Area della Ragioneria generale dello Stato, pubblicati a maggio 2025, sono le schede aggiornate a febbraio 2025; queste riportano come tutti i Piani di analisi e valutazione della spesa dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri si trovassero ancora nelle fasi preliminari, senza aver ancora formulato le "opzioni di riforma". Nel frattempo, sono stati pubblicati alcuni Piani di analisi e valutazione della spesa per l'anno 2025 (ad esempio, Ministero della Difesa, Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Ministero dell'Interno).

# Articolo 131
## *(Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione)*

L'**articolo 131**, al **comma 1**, fissa un **ammontare massimo** annuale di **trasferimenti di cassa** che posso essere effettuati a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, a favore dell'apposita contabilità del c.d. **Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche comunitarie, gestito dall'IGRUE-RGS, su cui transitano le risorse del FSC ai fini dell'erogazione delle risorse medesime.
I successivi commi 2 e 3 recano una procedura per la **ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa,** relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo 2014-2020 e precedenti, al fine di renderli coerenti con i limiti di cassa stabiliti al comma 1. In particolare, si prevede che, entro il 30 giugno 2026, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e la RGS procedono alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa, relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di tutti i cicli di programmazione, all'esito del quale il **CIPESS** definisce **l'imputazione annuale di cassa** alle assegnazioni del FSC di ciascun ciclo.
Il comma 5 riconduce al rispetto del vincolo della cassa di cui al comma 1 anche la procedura amministrativa di **riprogrammazione dei cronoprogrammi degli Accordi di coesione**.
Viene infine autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per l'adeguamento dei sistemi informatici della Ragioneria generale dello Stato, per le attività di monitoraggio della politica di coesione e degli investimenti pubblici.

L'**articolo 131** determina un impatto sui saldi di bilancio, in termini di **maggiori spese**, pari a **2 milioni** nel **2026** e di **3 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028,** con riferimento alle **disposizioni del comma 6,** per l'adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso la Ragioneria generale dello Stato per le attività di monitoraggio della politica di coesione e degli investimenti pubblici.

L'**articolo 131, comma 1**, determina **l'ammontare massimo annuale** dei **trasferimenti di cassa** che possono essere effettuati a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** a favore della **contabilità speciale del Fondo di rotazione** di cui all'art. 5 della legge n. 187 del 1983 (c.d. Fondo IGRUE), attraverso la quale sono gestite le risorse del FSC (conto corrente n. 25058), con riferimento alle risorse del **ciclo di programmazione 2021-2027 e cicli precedenti.**

Si rammenta che le risorse del Fondo sono gestite in una **apposita contabilità** del **Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche nazionali - IGRUE, il quale gestisce anche le altre contabilità speciali relative alle risorse dei Fondi strutturali, sia quelle nazionali di

cofinanziamento sia quelle provenienti dall'Unione europea, nonché ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'**ammontare massimo annuo dei trasferimenti** è fissato nei seguenti importi:

- 7.134 milioni per il 2026;
- 8.684 milioni per il 2027;
- 8.954 milioni per il 2028;
- 8.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034;
- 8.000 milioni per il 2035;
- 3.300 milioni per il 2036;
- 2.300 milioni per il 2037;
- 1.700 milioni per il 2038 e 835 milioni per il 2039.

Tali trasferimenti di cassa riguardano le risorse del Fondo sviluppo e coesione impegnate in conto competenza ma non pagate relativi ad esercizi finanziari precedenti (residui) e gli impegni sugli stanziamenti di competenza dell'anno in corso.

Guardando agli ultimi anni, sulla base dei dati del **Conto riassuntivo del Tesoro,** che monitora i movimenti del predetto conto corrente n. 25058 del Fondo IGRUE, si registrano **entrate** provenienti **dal capitolo 8000**/MEF pari a **5.695 milioni** nel **2022**, 3.981 milioni nel 2023 e 8.969 milioni nel 2024. Al 31 luglio 2025, i trasferimenti di cassa al conto corrente sono pari 6.327 milioni.

Tale operazione contabile è espressamente finalizzata dalla norma a consentire una **corretta programmazione finanziaria** tenuto conto delle nuove regole di *governance* economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui.

Come precisato nella **relazione tecnica**, la **gestione delle risorse** del Fondo sviluppo e coesione sulla contabilità del Fondo di rotazione **sarà operata** nel **rispetto dei limiti di cassa** fissati dalla disposizione e dei corrispondenti **effetti scontati sui saldi di finanza pubblica**.

Il **limite annuale** indicato nella norma, quale ammontare massimo di trasferimenti di cassa verso il Fondo IGRUE, è specificamente riferito alle risorse destinate **all'attuazione** delle **politiche di coesione** finanziate dal Fondo sviluppo e coesione, **programmate** dal CIPESS.

I predetti ammontari sono, pertanto, **inferiori** alle **autorizzazioni di cassa** fissate dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2026-2028, in quanto le autorizzazioni di cassa **considerano anche** le risorse del Fondo sviluppo e coesione disponibili sul capitolo **già vincolate all'attuazione di specifiche disposizioni di legge,** o a esigenze diverse dalla coesione (per esempio per esigenze di copertura di oneri legislativi posti a valere sul FSC), le quali sono gestite senza la procedura di

trasferimento al conto corrente presso il Fondo IGRUE, ma con **trasferimento delle risorse ad altro capitolo** di spesa disposto con decreto di variazioni.
Nella relazione tecnica si precisa che il capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato **integrato** a legislazione vigente, in termini di **sola cassa**, al fine di assicurare un valore complessivo di cassa corrispondente alla **massa spendibile** (somma della competenza e dei residui presunti calcolati da sistema) del predetto capitolo di spesa.
Nel disegno di legge di bilancio 2026, sul capitolo 8000/MEF le **autorizzazioni di cassa ammontano a 12.473,7 milioni per il 2026**, a fronte di un importo pari a **7.134 milioni**, quale **tetto dei trasferimenti** di cassa dal cap. 8000 al conto corrente n. 25058 del Fondo di rotazione IGRUE.
Nella Relazione tecnica si precisa, a tale riguardo, che il limite massimo ai trasferimenti è specificamente riferito all'attuazione delle politiche di coesione finanziate dal FSC ed è, quindi, **al netto** delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio che sono già state **vincolate** in attuazione di specifiche **disposizioni legislative** o ad **esigenze diverse** dalla coesione. La relazione indica, in particolare, l'art. 1, co. 8, del D.L. n. 19 del 2024 (D.L. PNRR), che ha disposto il **versamento all'Entrata,** nel periodo 2024-2027, di complessivi **4.908 milioni** di **residui** FSC del ciclo **2021-2027**[44] e di **110 milioni** di **residui** FSC relativi al ciclo **2014-2020** e precedenti, e l'art. 12, co. 6, del D.L. n. 65 del 2025 (Campi Flegrei), che ha disposto il **versamento all'Entrata** nel periodo 2025-2027 di complessivi **50 milioni** di **residui** FSC del ciclo **2014-2020**[45].

- ***La gestione delle risorse del FSC presso la contabilità del Fondo IGRUE***

L'**art. 1, co. 178**, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), come **modificato** dall'art. 1 del **D.L.124/2023**, reca alle lettere da *a*) a *l*) le procedure per la programmazione, la gestione finanziaria e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del **FSC 2021-2027 e dei precedenti periodi di programmazione**.

In particolare la **lettera *i*)** riguarda le **procedure contabili** relative alla gestione del FSC 2021-2027: essa stabilisce che le risorse assegnate dal CIPESS sono trasferite dal relativo capitolo di bilancio (cap. 8000/MEF), nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, ad una apposita contabilità del Fondo di rotazione gestito dall'IGRUE della RGS ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (**conto corrente di tesoreria n. 25058**).

Il **Ministero dell'economia** e delle finanze **assegna le risorse trasferite** alla suddetta contabilità in favore delle **amministrazioni** che hanno **sottoscritto gli Accordi** per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi. I **pagamenti** in favore delle predette amministrazioni sono effettuati sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe).

Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa degli interventi finanziati dal Fondo, le amministrazioni titolari comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario, di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 147 del 2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

[44] Di cui 725 milioni per l'anno 2024, 2.667 milioni per l'anno 2025, 1.401 milioni per l'anno 2026 e 115 milioni per l'anno 2027.
[45] Di cui 20 milioni per l'anno 2025 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse FSC assegnate per un intervento e non ancora utilizzate possono essere riassegnate per un intervento a titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenta carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) della Ragioneria generale dello Stato, dispone la riassegnazione al nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato.

Pertanto, in base alle delle richieste presentate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quote di risorse FSC sono spostate dal bilancio dello Stato all'apposito **conto corrente di tesoreria**, quali **incassi** del conto, che saranno indicati come **pagamenti** a seguito del trasferimento alle amministrazioni destinatarie (titolari dell'intervento), che provvederanno all'erogazione in favore del soggetto attuatore dell'intervento, secondo le tempistiche contabili previste (anticipazioni, pagamenti intermedi, saldi).

I **movimenti contabili mensili del conto corrente di tesoreria n. 25058** (incassi, pagamenti, disponibilità) sono riportati analiticamente sul "**Bollettino bimestrale del Fondo di rotazione**" della RGS.

Le movimentazioni del conto corrente di tesoreria sono altresì riscontrabili mensilmente sul **Conto riassuntivo del Tesoro**, che fornisce il "valore cumulato" delle movimentazioni (cioè riferite a tutto il periodo considerato partendo dal 1° gennaio).

I commi successivi 2 e 3 definiscono una procedura per la **ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa,** relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione del periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, al fine di renderli coerenti con i limiti di cassa stabiliti al comma 1.

In particolare, il **comma 2** stabilisce che **entro il 30 giugno 2026** (sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2026), il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) procedono, in collaborazione con le Amministrazioni assegnatarie delle risorse, anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi della RGS, alla **ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa** relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di **programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione**, tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti già disposti sulla contabilità del Fondo di rotazione IGRUE.

La medesima **ricognizione** è effettuata in relazione ai programmi di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione del periodo di **programmazione 2021–2027**.

Sulla base degli esiti di tale ricognizione, il **comma 3** stabilisce che il **Ministro** per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia, **sottopone** all'approvazione del **CIPESS**, nei **limiti** degli importi indicati al comma 1 e tenendo conto delle **obbligazioni giuridicamente vincolanti**, l'**imputazione annuale di cassa** alle assegnazioni del Fondo per lo

sviluppo e la coesione, dei cicli di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e precedenti, **comprese** quelle previste da **specifiche disposizioni** di legge.

Ai fini delle assegnazioni delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per gli **interventi** del periodo di programmazione **2021-2027**, comprese quelle previste da disposizioni di legge, il **comma 4** dispone l'approvazione da parte del **CIPESS** dei relativi **cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti** delle disponibilità annuali di cassa di cui al **comma 1.**

Anche la **modifica dei cronoprogrammi** relativi agli Accordi di coesione 2021-2027 è consentita **solo nei limiti** delle **disponibilità annuali di cassa** indicate al comma 1 (**comma 5**).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, co. 178, lettere *c*) e *d)*, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1 del D.L.124/2023, l'Accordo per la coesione sottoscritto tra il Ministro per la coesione e i singoli Ministeri o le singole Regioni, deve contenere il **cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento** finanziato, nonché il **piano finanziario dell'Accordo** per la coesione articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi.

Il **comma 6** prevede, infine, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa **stipulare** apposite **convenzioni con la SOGEI** - Società generale di informatica S.p.A. (quale supporto tecnico), al fine di **adeguare i sistemi informatici** già in uso presso la RGS per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, ai fini delle rilevazioni richieste nell'ambito della nuova *governance* economica europea,.
Le convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l'adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione.

A tal fine è autorizzata la spesa pari a **2 milioni per il 2026, 3 milioni annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione annuo a decorrere dal 2029**. Di tali importi 2 milioni per ciascuna annualità 2026-2028 sono da imputare a spese relative all'implementazione, estensione e sviluppo dei sistemi informatici (conto capitale), mentre 1 milione – con decorrenza dal 2027 - sarà destinato alle attività di gestione dell'infrastruttura (conto corrente).

## CAPO II – FONDI

## Articolo 132, comma 1
## *(Tabelle A e B)*

L'**articolo 132, comma 1,** dispone in ordine all'entità dei **fondi speciali** determinati dalle **tabelle A e B**, allegate al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Gli importi complessivi esposti nella **tabella A** (fondo speciale di **parte corrente**) ammontano a 602,56 milioni per il 2026, a 651,67 milioni per il 2027 e a 641,67 milioni annui a decorrere dal 2028. Rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente, il disegno di legge propone un **incremento** degli accantonamenti di parte corrente per nuove finalizzazioni pari a 211 milioni per il 2026, a 191 milioni per il 2027, 181 milioni dal 2028.
Gli importi complessivi esposti nella **tabella B** (fondo speciale di **conto capitale**), ammontano a 392,93 milioni per il 2026, a 528,75 milioni annui dal 2027. Rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente, si propone un **incremento** degli accantonamenti in conto capitale per nuove finalizzazioni di 12 milioni per il 2026 e di 30 milioni annui dal 2027.

I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi (in milioni di euro) di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente (BLV) e nel disegno di legge di bilancio A.S. 1689.

(*in migliaia di euro*)

| **TABELLA A** | | | |
|---|---|---|---|
| | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
| **A.S. 1689** | **602.555,15** | **651.672,29** | **641.672,29** |
| BLV | 391.555,15 | 460.672,29 | 460.672,29 |
| *Effetti finanziari* | *211.000,00* | *191.000,00* | *181.000,00* |

*cap. 6856 MEF*

(*in migliaia di euro*)

| **TABELLA B** | | | |
|---|---|---|---|
| | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
| **A.S. 1689** | **392.927,75** | **528.754,85** | **528.754,85** |
| BLV | 380.927,75 | 498.754,85 | 498.754,85 |
| *Effetti finanziari* | *12.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |

*cap. 9001 MEF*

L'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d)*, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.

La **relazione illustrativa** annessa al disegno di legge presentato al Senato espone le **finalizzazioni** relative agli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.
Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio.

Gli importi delle tabelle A e B relativi alle finalizzazioni già iscritte in bilancio a legislazione vigente (BLV) per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla Ragione Generale dello Stato su richiesta degli uffici parlamentari.

## Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

### Ministero dell'economia e delle finanze

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 107.956,44 | 125.956,44 | 125.956,44 |
| **A.S. 1689** | **139.956,44** | **153.956,44** | **151.956,44** |

**Finalizzazioni**:

- Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime (AS 1433; AC 2528);
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (AC 2396);
- Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale (AC 1621 AS 1457).
- L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di
- Misure a favore di Banche per lo sviluppo e altre organizzazioni internazionali.
- Interventi diversi.

### Ministero delle imprese e del *made in Italy*

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 48.694,13 | 47.972,77 | 47.972,77 |
| **A.S. 1689** | **48.694,13** | **51.972,77** | **51.972,77** |

**Finalizzazioni**:

- Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (A S 1484);
- Istituzione della Giornata della ristorazione (AC 1672 AS 1551);
- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (AC 2574)
- Interventi diversi.

## Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 41.049,57 | 41.049,57 | 41.049,57 |
| **A.S. 1689** | **41.049,57** | **41.049,57** | **41.049,57** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero della giustizia

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 8.608,66 | 13.328,60 | 13.328,60 |
| **A.S. 1689** | **26.608,66** | **31.328,60** | **31.328,60** |

**Finalizzazioni**:

- Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (AC 1866; AS 1694);
- Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime (AS 1433 AC 2528);
- Disposizioni in materia di Circoscrizioni giudiziarie (AC 2646);
- Interventi diversi.

## Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 15.799,49 | 21.083,09 | 21.083,09 |
| **A.S. 1689** | **40.799,49** | **46.083,09** | **47.083,09** |

**Finalizzazioni**:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (AC 1501; AS 1646);

- Ratifica della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 981);
- Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (AC 1451; AS 1645);
- Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (AC 1502; AS 1647);
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023 (AS 1446 AC 2589);
- Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1447; AC 2590);
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (AC 1847);
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (AS 1229 AC 2102);
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 1188);
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1095);
- Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero (AC 2369; AS 1683);
- Interventi diversi.

## Ministero dell'istruzione e del merito

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 42,62 | 8.280,86 | 8.280,86 |
| **A.S. 1689** | **26.042,62** | **32.280,86** | **32.280,86** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero dell'interno

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 11.247,01 | 17.247,01 | 17.247,01 |
| **A.S. 1689** | **23.247,01** | **27.247,01** | **27.247,01** |

**Finalizzazioni:**

- Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 AS 787
- Interventi diversi.

## Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 19.501,71 | 19.501,71 | 19.501,71 |
| **A.S. 1689** | **24.501,71** | **24.501,71** | **24.501,71** |

**Finalizzazioni**:

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (AC 2574);
- Interventi diversi.

## Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 2.899,80 | 8.413,80 | 8.413,80 |
| **A.S. 1689** | **25.899,80** | **28.413,80** | **21.413,80** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero dell'università e della ricerca

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 20.237,33 | 32.237,33 | 32.237,33 |
| **A.S. 1689** | **38.237,33** | **42.237,33** | **42.237,33** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero della difesa

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 27.724,10 | 30.959,10 | 30.959,10 |
| **A.S. 1689** | **42.724,10** | **41.959,10** | **41.959,10** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 23.778,99 | 33.768,99 | 33.768,99 |
| **A.S. 1689** | **33.778,99** | **41.768,99** | **38.768,99** |

**Finalizzazioni**:

- Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (AS 1519);
- Interventi diversi.

## Ministero della cultura

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 35.165,13 | 35.165,13 | 35.165,13 |
| **A.S. 1689** | **35.165,13** | **35.165,13** | **35.165,13** |

**Finalizzazioni**:

- Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie" (AS 1333);
- Interventi diversi.

## Ministero della salute

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 18.984,98 | 15.984,98 | 15.984,98 |
| **A.S. 1689** | **33.984,98** | **31.984,98** | **32.984,98** |

**Finalizzazioni**:

- Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AS 1241; AC 2365)
- Interventi diversi.

## Ministero del turismo

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella A** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 9.865,18 | 9.722,90 | 9.722,90 |
| **A.S. 1689** | **21.865,18** | **21.722,90** | **21.722,90** |

**Finalizzazioni**:

- Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (AS 562; AC 1805)
- Interventi diversi.

# Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

## Ministero dell'economia e delle finanze

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 137.303,66 | 186.303,66 | 186.303,66 |
| **A.S. 1689** | **139.303,66** | **189.303,66** | **189.303,66** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero delle imprese e del *made in Italy*

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 29.492,07 | 29.492,07 | 29.492,07 |
| **A.S. 1689** | **29.492,07** | **29.492,07** | **29.492,07** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 23.187,98 | 23.187,98 | 23.187,98 |
| **A.S. 1689** | **23.187,98** | **23.187,98** | **23.187,98** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero della giustizia

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| BLV | 10.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **A.S. 1689** | **10.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |

**Finalizzazioni**:

- Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie (AC 2646);
- Interventi diversi.

## Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 17.528,05 | 17.528,05 | 17.528,05 |
| **A.S. 1689** | **17.528,05** | **17.528,05** | **17.528,05** |

**Finalizzazioni**:

- Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero (AC 2369; AS 1683)
- Interventi diversi.

## Ministero dell'istruzione e del merito

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 3.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **A.S. 1689** | **3.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero dell'interno

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 15.146,04 | 15.992,84 | 15.922,84 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.S. 1689** | **15.146,04** | **16.922,84** | **16.922,84** |

**Finalizzazioni:** Interventi diversi.

## Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 16.831,83 | 18.831,83 | 18.831,83 |
| **A.S. 1689** | **16.831,83** | **18.831,83** | **18.831,83** |

**Finalizzazioni**:

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (AC 2574);
- Interventi diversi.

## Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 5.283,48 | 23.583,48 | 23.583,48 |
| **A.S. 1689** | **5.283,48** | **23.583,48** | **23.583,48** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero dell'università e della ricerca

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 19.606,66 | 25.606,66 | 25.606,66 |
| **A.S. 1689** | **19.606,66** | **25.606,66** | **25.606,66** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero della difesa

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 36.292,07 | 34.842,37 | 34.842,37 |
| **A.S. 1689** | **36.292,07** | **36.842,37** | **36.842,37** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 23.921,08 | 24.921,08 | 24.921,08 |
| **A.S. 1689** | **23.921,08** | **24.921,08** | **24.921,08** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero della cultura

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 1.070,90 | 8.270,90 | 8.270,90 |
| **A.S. 1689** | **11.070,90** | **18.270,90** | **18.270,90** |

**Finalizzazioni**: Interventi diversi.

## Ministero della salute

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 31.292,07 | 31.292,07 | 31.292,07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.S. 1689** | **31.292,07** | **45.292,07** | **45.292,07** |

**Finalizzazioni**: interventi diversi.

## Ministero del turismo

(*in migliaia di euro*)

| **Tabella B** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028 e ss.*** |
|---|---|---|---|
| BLV | 10.971,86 | 10.971,86 | 10.971,86 |
| **A.S. 1689** | **10.971,86** | **10.971,86** | **10.971,86** |

**Finalizzazioni**:

- Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (AS 562 AC 1805)
- Interventi diversi.

## Articolo 132, comma 2
### *(Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato)*

L'**articolo 132, comma 2,** istituisce un **fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al **potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato** con una dotazione di **100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**.

La disposizione in esame prevede interventi pari a un importo di **100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026**.

La disposizione in esame specifica che le risorse stanziate confluiscono in un fondo da ripartire di parte corrente.
Il fondo è allocato sul capitolo 3096 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Programma "Fondi da assegnare" -CDR Fondi da assegnare per esigenze di gestione).

# Articolo 133
## *(Fondo sociale per il clima)*

L'**articolo 133** disciplina la gestione contabile (comma 1), nonché l'assegnazione alle amministrazioni responsabili degli interventi (commi 2-4), delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC): sia di quelle provenienti dal Fondo sociale per il clima previsto dall'UE sia dei cofinanziamenti nazionali.
Sono altresì previsti specifici obblighi in capo alle amministrazioni per l'attuazione del PSC (commi 5-8) e individuati i possibili utilizzi delle risorse del medesimo Piano (comma 9).

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

**Conto corrente di tesoreria (comma 1)**
Il comma 1 individua i conti correnti di tesoreria **in cui affluiscono le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'UE per l'attuazione del Piano sociale per il clima** (**PSC**) di cui al Regolamento (UE) 2023/955 (v. *infra*).
Il comma dispone infatti che tali risorse affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE" per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto" (previsto dall'art. 1, comma 1038, della legge 178/2020, legge di bilancio 2021), che contestualmente assume la denominazione "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - **Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee**".
Si ricorda che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia sono versate distintamente per la parte relativa a contributi a fondo perduto o prestiti, sui due seguenti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati, rispettivamente, «Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091) e « Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092), alla cui gestione provvede il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (D.M. 11 ottobre 2021).
Viene altresì precisato che sul medesimo conto corrente affluiscono **anche le risorse del cofinanziamento nazionale del PSC**, alla cui assegnazione si provvede con le procedure previste della legge n. 187 del 1983, relativa al **Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE).

**Assegnazione delle risorse del PSC e trasferimento alle amministrazioni centrali (commi 2-4)**
Il **comma 2** prevede che con apposito **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da emanarsi **entro 60 giorni** a decorrere dalla decisione di approvazione

del PSC da parte dell'UE, si provvede all'**assegnazione delle risorse del PSC**, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane.
Viene altresì stabilito che:
- la notifica della citata decisione e l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la **base giuridica di riferimento**, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate;
- alle **eventuali rimodulazioni delle assegnazioni** disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, **si provvede con variazioni di bilancio disposte con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto ministeriale** (modalità previste dal citato art. 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 32/2019, c.d. sblocca cantieri, per semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione).

Il **comma 3** stabilisce che, nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto ministeriale succitato, il MEF provvede al **trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali** titolari delle misure e degli investimenti, **delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al PSC**, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU-Italia presso la tesoreria dello Stato.

Il **comma 4** prevede che, nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'UE a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955, **il MEF provvede ai trasferimenti** a favore delle amministrazioni aventi diritto **mediante l'utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria** di cui all'art. 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), come rinominato dal precedente comma 1 (v. *supra*).
Viene altresì stabilito che al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell'UE a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.

**Obblighi posti in capo alle amministrazioni per l'attuazione del PSC (commi 5-8)**
In base al disposto dei commi 5, 6 e 8, le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC:
- provvedono alle **erogazioni in favore dei soggetti attuatori** con le procedure previste nell'ambito del PNRR per assicurare le anticipazioni di liquidità dall'art. 18-*quinquies* del D.L. 113/2024 e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024 (**comma 5**);
L'articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024 ha disposto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la

liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie **fino al limite cumulativo del 90 per cento** del costo dell'intervento a carico del PNRR, **entro il termine di 30 giorni** dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l'ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo. Con il D.M. 6 dicembre 2024 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione della disciplina introdotta.

- provvedono all'**attuazione delle misure e degli investimenti** del PSC conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di **monitoraggio, rendicontazione e controllo del PSC** sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», lo strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR di cui all'art. 1, comma 1043, della legge di bilancio 2021 (**comma 6**);
- sono tenute a correggere le **difformità e** le **irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione**, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti (**comma 8**).

Il **comma 7** dispone che – fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSC – le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai **controlli ordinari di legalità e** ai **controlli amministrativi e contabili** previsti dai rispettivi ordinamenti.
Viene altresì stabilito che, in conformità all'allegato III del Regolamento (UE) 2023/955, le **funzioni di audit del PSC** sono **svolte dall'IGRUE** (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del Piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

**Possibili utilizzi delle risorse del PSC (comma 9)**
In base al comma 9, le risorse per l'attuazione del PSC possono essere utilizzate per le finalità previste:

- dai commi 282 e 283 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) in materia di **contrasto al disagio abitativo**;
  Il citato comma 282, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per la definizione di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale. In base al disposto del comma 283, tale decreto deve individuare le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale e di edilizia sociale. Per le finalità delineate da tali commi, il successivo comma 284 prevede l'istituzione del Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.
- dal comma 402 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), per le **iniziative del Piano casa Italia**;
  Tale comma – al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo – ha previsto l'approvazione, con apposito D.P.C.M., di un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato «Piano casa Italia», quale strumento programmatico avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Tale piano, sempre secondo quanto stabilito dal medesimo comma 402, è finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione dell'offerta abitativa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile. Il successivo comma 403 autorizza, per il finanziamento delle iniziative del Piano, la spesa complessiva di 560 milioni per il periodo 2028-2030.
- e dai commi 613-615 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della **mobilità sostenibile e** per interventi in materia di **povertà energetica per le famiglie vulnerabili**.
  Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile è stato approvato con il DPCM 17 aprile 2019. Il Piano è destinato anche al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni, nonché degli orientamenti e della normativa europea.
  Per un approfondimento dei temi della povertà energetica, in particolare legati alla condizione di genere, si rimanda all'apposito *dossier* del Servizio Studi della Camera.

- ***Il Fondo sociale per il clima e il PSC***

Il regolamento (UE) 2023/955 ha istituito il Fondo sociale per il clima per il periodo compreso tra il 2026 e il 2032, al fine di fornire sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima.

Lo stesso regolamento prevede che le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo in questione sono utilizzati **a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione**, nel sistema di *emission trading* disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE (le cui disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale sono contenute nel d.lgs. n. 47/2020), **delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada**.

Si ricorda che tale inclusione è stata disposta dalla direttiva 2023/959/UE. Tale direttiva (recepita dall'Italia con il d.lgs. 10 settembre 2024, n. 147) ha infatti modificato e integrato la direttiva 2003/87/CE al fine di prevedere, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo e distinto sistema ETS (c.d. ETS 2) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai "combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori" (nuovo allegato III della direttiva 2003/87/CE). La disciplina dell'ETS 2 è recata dal nuovo Capo IV-*bis*, della direttiva 2003/87/CE, che comprende gli articoli da 30-*bis* a 30-*duodecies*. Tali articoli prevedono, tra l'altro, la messa all'asta (separatamente dalle quote relative agli impianti fissi e ai trasporti aereo e marittimo), a decorrere dal 2027, delle quote disciplinate da tale capo IV-*bis*, nonché che, sempre a partire dal 2027, gli Stati membri possono estendere l'attività di cui all'allegato III a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori, a determinate condizioni. Viene inoltre previsto il rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia.

L'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/955 disciplina la **dotazione del Fondo sociale per il clima**, stabilendo che la stessa è pari a un importo massimo di **65 miliardi di euro** a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2032. Viene altresì stabilito che, qualora l'ETS 2 sia rinviato al 2028, l'importo massimo destinato al Fondo sia pari a 54,6 miliardi di euro. In base all'allegato II del regolamento, **all'Italia è assegnata una quota pari al 10,81% delle risorse totali del Fondo** (quindi 7 miliardi di euro, oppure 5,9 miliardi in caso di rinvio dell'ETS 2 al 2028). L'articolo 15 dispone inoltre che gli Stati membri contribuiscono almeno al 25% dei costi totali stimati dei loro piani.

Lo stesso regolamento disciplina nel dettaglio il contenuto e le modalità di predisposizione e trasmissione dei **piani sociali per il clima (PSC)**.

In relazione al contenuto, l'articolo 8, paragrafo 2, prevede tra l'altro che "nei costi totali stimati dei piani gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono alle **famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti** un sostegno diretto al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento", ma anche che "**i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito non rappresentano più del 37,5% dei costi totali stimati del piano**".

In relazione alla predisposizione e trasmissione dei piani, l'articolo 4 dispone, tra l'altro, che **ciascuno Stato membro presenta alla Commissione il suo piano**, a seguito di una consultazione pubblica. Nel 17° considerando del medesimo regolamento europeo viene inoltre sottolineato che "è opportuno presentare i piani entro il 30 giugno 2025 affinché possano essere esaminati con attenzione e tempestività".

In attuazione delle citate disposizioni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha avviato la consultazione pubblica per la predisposizione del piano sociale per il clima.

Si ricorda inoltre il disposto dell'art. 2, comma 2, del D.L. 19/2025, che definisce alcune **finalità prioritarie del PSC**. Viene infatti stabilito che, nel rispetto delle finalità previste dal regolamento (UE) 2023/955, nell'ambito delle misure di attuazione del PSC sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.

Nel comunicato *web* diffuso dal Ministero dell'ambiente in data 5 agosto 2025 viene evidenziato che le **risorse del PSC**, pari a circa **9,3 miliardi**, sono destinate a quattro grandi misure in cui è articolato il Piano: 3,2 miliardi di euro andranno alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica in classe F e G e di quelli di proprietà delle microimprese vulnerabili; 1,375 miliardi di euro saranno destinati all'ampliamento del Bonus Sociale Gas Plus; 3,105 miliardi finanzieranno lo sviluppo di servizi di mobilità pubblica e hub di prossimità nelle aree svantaggiate; 1,74 miliardi saranno dedicati alla misura 'Il Mio Conto Mobilità', con portafogli digitali per il trasporto pubblico rivolti alle persone in condizione di povertà dei trasporti.

Nel medesimo comunicato viene sottolineato che "il Piano sarà trasmesso alla Commissione europea secondo le scadenze previste, per consentire l'attivazione delle misure nei tempi utili e garantire la piena operatività dal 2026 al 2032".

## Articolo 134
*(Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali)*

L'**articolo 134** prevede l'istituzione di un **fondo** destinato a far fronte agli **effetti finanziari** derivanti da **contenziosi** nazionali ed europei.

L'**articolo 134** comporta **maggiori spese** per il bilancio dello Stato, per la dotazione del Fondo, pari a **2.200 milioni di euro per l'anno 2026**.

Come riportato nella relazione illustrativa, il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato a garantire le disponibilità finanziarie (quantificate in **2,2 miliardi** di euro nel 2026) necessarie a far fronte agli **effetti finanziari di sentenze che vedono lo Stato italiano soccombente** per **controversie nazionali ed europee**.

# SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

## Articolo 135
## *(Stato di previsione dell'entrata)*

L'**articolo 135** approva lo stato di previsione dell'Entrata.

Ai sensi dell'**articolo 135, comma 1,** si definisce che l'ammontare delle **entrate** previste per l'**anno finanziario 2025** afferenti imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento **accertate**, **riscosse** e **versate nelle casse dello Stato**, per effetto di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, **risulta** dall'annesso stato di previsione dell'entrata di cui alla **Tabella n. 1**, di seguito riepilogata.

**Previsioni entrate integrate per il triennio 2026-2028**

*(Dati di competenza, Importi in milioni di euro)*

| | 2025 | | PREVISIONI 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LEGGE DI BILANCIO | PREVISIONI ASSESTATE | BILANCIO INTEGRATO 2026 | *DIFF. BIL 2026/ BIL 2025* | BILANCIO INTEGRATO 2027 | BILANCIO INTEGRATO 2028 |
| Entrate tributarie | 643.956 | 652.425 | 675.107 | ***31.151*** | 689.058 | 703.467 |
| Entrate extra-tributarie | 84.531 | 91.857 | 85.353 | ***822*** | 83.617 | 82.620 |
| Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti | 345 | 355 | 252 | ***-93*** | 253 | 251 |
| **Totale entrate finali** | **728.832** | **744.637** | **760.712** | ***31.880*** | **772.928** | **776.338** |

# Articolo 136
## *(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)*

L'**articolo 136** contiene l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle **spese** del **Ministero** dell'**economia** e delle **finanze**, per l'anno finanziario **2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
I successivi commi sono volti a fissare il limite massimo di emissione di titoli pubblici, a determinare la dotazione di bilancio dei fondi di riserva e speciali (Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la riassegnazione dei residui passivi, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) nonché ad introdurre numerose disposizioni di natura contabile e gestionale per l'esercizio 2026.

La presente scheda di lettura dà, inoltre, conto delle operazioni di **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione.

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione, hanno determinato** nel complesso **maggiori spese** per 435,5 milioni nel 2026, 2.014,1 milioni nel 2027 e per 2.737,8 milioni per il 2028.

L'articolo **136**, comma 1, autorizza l'**impegno** e il **pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025.

**Spese del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | Previsioni 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Legge di Bilancio | previsioni assestate | bilancio integrato 2026 | *Diff. bil 2026/ bil 2025* | bilancio integrato 2027 | bilancio integrato 2028 |
| **SPESE FINALI** | **530.584** | **542.014** | **540.167** | **9.583** | **533.956** | **509.996** |
| *% sulle spese finali STATO* | *57,9* | *59,2* | *59,0* | | *58,6* | *58,1* |
| Rimborso passività finanziarie | *283.732* | *282.344* | *329.999* | *46.267* | *302.843* | *340.775* |
| **SPESE COMPLESSIVE** | **814.316** | **824.358** | **870.166** | **55.850** | **836.799** | **850.770** |

*Per una analisi delle spese del Ministero con riferimento alle missioni e ai programmi si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume sulla Sezione II.*

Il **comma 2** fissa, ai sensi dell'art. 21, comma 11-*ter*, della legge n. 196 del 2009, il **limite massimo di emissione di titoli pubblici**, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie per ciascun anno del

triennio. Il limite è stabilito in **135 miliardi di euro per il 2026**, **115 miliardi per il 2027** e **80 miliardi per il 2028**.

I **commi da 3 a 5** disciplinano l'attività dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero **(SACE S.p.A.)** stabilendo, per l'anno finanziario **2026**, **i limiti di impegni assumibili** in **10 miliardi** di euro per le **garanzie di durata fino a 24 mesi** e in **64 miliardi** per le **garanzie di durata superiore a 24 mesi** (comma 3). Viene infine definito (comma 5) il **limite cumulato degli impegni** derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea che SACE S.p.A. e il Ministero dell'economia, per conto dello Stato e senza vincolo di solidarietà, assumono in **260 miliardi,** per l'esercizio finanziario **2026**.

Il **comma 7** fissa in 140 miliardi di euro, per l'esercizio finanziario 2026, il **limite massimo di impegni** che il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** può assumere con riferimento all'esposizione di garanzie in essere alla data del 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026.

Il **comma 8** autorizza la dotazione per **l'anno finanziario 2026** dei fondi di cui agli artt. 26-29 della legge n. 196 del 2009, nei seguenti importi:

- **900 milioni** per il **Fondo di riserva per le spese obbligatorie** (art. 26 della legge n. 196 del 2009);
- **1.200 milioni** per Fondo speciale per la **riassegnazione dei residui** passivi della spesa di parte **corrente** eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (art. 27, della legge n. 196 del 2009);
- **1.500 milioni** per il Fondo speciale per la **riassegnazione dei residui** passivi della spesa in **conto capitale** eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (art. 27, della legge n. 196 del 2009);
- **800 milioni** per il **Fondo di riserva per le spese impreviste** (art. 28 della legge della legge n. 196 del 2009);
- **10.500 milioni** per il **Fondo di riserva** per le autorizzazioni di **cassa** (art. 29 della legge n. 196 del 2009).

I **successivi commi** recano **disposizioni di carattere contabile**, finalizzate alle attività di gestione delle dotazioni di competenza e cassa del Ministero, cui si provvede con decreti del Ministro o del Ragioniere generale dello Stato.

Si segnalano, in particolare, due commi:

- il **comma 23**, che fissa in **200 milioni** il limite delle garanzie rilasciate dal Fondo Italiano per lo Sport, ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 9, del D.L. n. 96 del 2025;
- il **comma 24,** che prevede, a decorrere **dall'anno 2026**, che le **risorse residue** della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale **assegnate alla categoria** delle **dipendenze patologiche**, a valere sulla quota afferente alle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 105 del 2023, **possono essere versate all'entrata del bilancio** dello Stato per

essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla **prevenzione** al **recupero dalle tossicodipendenze** e dalle altre **dipendenze patologiche**.

Riguardo al comma 24, si ricorda che le risorse della quota dell'**otto per mille dell'IRPEF** a diretta **gestione statale** sono destinate al finanziamento di alcune specifiche **tipologie di interventi,** espressamente individuate dall'**articolo 48** della legge 20 maggio 1985, n. 222 ("*Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*"): fame nel mondo, calamità naturali, assistenza a rifugiati e minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica e, dal 2023, prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. La normativa vigente dà facoltà al **contribuente,** che **opta per lo Stato**, di poter **scegliere anche la categoria di intervento** alla quale destinare l'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale.
L'importo liquidato dall'Agenzia delle Entrate in base alle scelte dei contribuenti è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 2780) ed è successivamente **trasferito** al bilancio di previsione della **Presidenza del Consiglio** dei ministri (cap. 224), cui compete la predisposizione degli schemi di ripartizione delle risorse tra le finalità di intervento previste dall'articolo 48 della legge n. 222/1985 e la fase istruttoria di scelta delle istanze ammissibili al contributo.
Gli eventuali **residui** della ripartizione **sono redistribuiti** mediante apposita **delibera del Consiglio dei ministri**, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985.

La categoria relativa alle **dipendenze patologiche** è rientrata tra le **possibilità di scelta** dei contribuenti a partire dai redditi dell'anno 2023, **dichiarati nel 2024**.
Poiché per questa nuova categoria di interventi, le **scelte espresse** saranno rilevanti soltanto ai fini del riparto delle risorse dell'otto per mille dell'anno 2027, da effettuarsi nel 2028[46], il D.L. n. 105/2023 ha previsto una **disciplina transitoria**, che ha consentito il finanziamento di tali interventi già dal 2023, con l'assegnazione di una **quota determinata** annualmente **con deliberazione del Consiglio dei ministri**, a valere sulle somme dell'otto per mille IRPEF destinate allo Stato per le quali i **dichiaranti non hanno espresso una scelta** tra le categorie di intervento.

In particolare, **l'articolo 7, comma 1, D.L. n. 150/2023**, richiamato dal comma 24 in esame, ha previsto **per l'anno 2023** una **assegnazione prioritaria** della quota statale riferita alle scelte non espresse dai contribuenti, per il **finanziamento** degli interventi straordinari relativi a **recupero dalle tossicodipendenze** e dalle altre dipendenze patologiche.
In via transitoria, in attesa dell'entrata a regime nel riparto della scelta espressa, tale categoria **partecipa al riparto anche negli anni dal 2024 al 2027** ai sensi dell'**articolo 8, comma 2**, del medesimo decreto-legge n. 105, con l'assegnazione di una quota determinata annualmente con **deliberazione del Consiglio dei ministri**, a valere sulle somme dell'otto per mille IRPEF destinate allo Stato, per

[46] Come già ricordato, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 222 del 1985, la quota pari all'otto per mille dell'IRPEF è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali relative al **terzo periodo d'imposta precedente.**

le quali i dichiaranti non hanno espresso una scelta tra le categorie di intervento (cd. quota non espressa).

La norma introdotta dal **comma 24** in esame sembrerebbe volta a prevedere **dal 2026** una **procedura** che consente l'**assegnazione diretta dei residui di ripartizione** afferenti alla quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale assegnata alla **Categoria** relativa alle **dipendenze patologiche**, **in alternativa o in aggiunta a quella disciplinata dal D.P.R. n. 76 del 1998**, che contempla una **delibera** del Consiglio dei ministri, nel **rispetto delle finalità** della legge 20 maggio 1985, n. 222.
La norma, che configura una possibilità ma non un obbligo, non indica tuttavia le modalità i termini di tali operazioni di versamento all'entrata – da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, al cui bilancio autonomo sono iscritte le risorse dell'otto per mille statale oggetto di ripartizione – e di riassegnazione delle medesime risorse alla spesa per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

*Si segnala, ai fini della corretta formulazione della norma, sarebbe opportuno sostituire il richiamo all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2025 (che afferisce alle risorse assegnate alla categoria nel 2023, le cui operazioni di riparto, anche dei residui, sono* ***già concluse****) con il riferimento all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto-legge, che fa riferimento alle risorse assegnate in favore della categoria delle dipendenze patologiche ai fini del riparto degli anni dal 2024 al 2027.*

Il piano di **ripartizione** delle risorse dell'otto per mille di competenza statale per **l'anno 2024**, tra gli interventi ammissibili al beneficio, per ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, è **attualmente all'esame del Parlamento,** con cinque schemi di DPCM di ripartizione presentati in data 27 ottobre 2025 per l'espressione del **parere** da parte delle competenti **Commissioni bilancio** (A.G. n. 336, 337, 338, 339 e 340).

Riguardo alle **risorse residue** della **categoria relativa alle dipendenze patologiche, oggetto di ripartizione nel 2023**, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa degli schemi di DPCM di ripartizione della quota statale dell'otto per mille IRPEF dell'anno 2024, attualmente all'esame del Parlamento (A.G. n. 336, 337, 338, 339 e 340), tali **residui 2023,** pari a **53.276.969 euro,** sono stati **assegnati al Dipartimento delle Politiche Antidroga** del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di progetti nell'ambito della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, **con delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2024** (vedi comunicato).

Le ulteriori somme residuali, non utilizzate dal Dipartimento Politiche Antidroga, sono state successivamente destinate, dall'**articolo 21-*quinquies* del D.L. 14 marzo 2025, n. 25**, all'istituzione di un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero della salute, **dotato**

**di 23.276.969 euro per l'anno 2025,** diretto a realizzare interventi preventivi e recuperatori dalle dipendenze patologiche, al fine di assicurare l'accesso alle relative cure e misure riabilitative ai pazienti delle comunità terapeutiche accreditate.

* * *

Di seguito, si dà conto delle **variazioni** delle leggi di spesa operate con la **Sezione II** direttamente nell'ambito del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso **maggiori spese** per **435,5 milioni** nel 2026, **2.014,1 milioni** nel 2027 e di **2.737,8 milioni** per il 2028.

I principali **rifinanziamenti** sono ascrivibili al maggiore contributo in conto impianti a **Ferrovie dello stato S.P.A** (90 milioni nel 2026, 1.660 milioni nel 2027 e 1.910 milioni nel 2028), al maggiore contributo ad **Anas** (600 milioni nel 2027 e 1.000 milioni nel 2028) e al rifinanziamento del **Fondo emergenze nazionali** (300 milioni nel 2026, 380 milioni nel 2027 e 380 milioni nel 2028).

Tra i **definanziamenti** si segnalano le riduzioni del Fondo per l'avvio di **opere indifferibili** (-250 milioni nel 2026), del **Fondo disabili** (-90 milioni nel 2027), del **Fondo** per interventi in materia di **investimenti e infrastrutture** (-156 milioni nel 2027, -124,4 milioni nel 2028, nonché -958 milioni complessivi per le annualità 2029-2036) e del Fondo per le **assunzioni** di **personale** a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato (-91 milioni a decorrere dal 2026).

| ***Ministero dell'economia e delle finanze*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *(milioni di euro)* | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***RIFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| DL n. 269/2003 art. 50 "**Monitoraggio spesa sanitaria**" - (Cap-pg: 7585/1) - (Scad. Variazione 2036) | LV | 16,6 | 16,4 | 16,4 | 163,6 |
| | **Rif.** | **7,0** | **35,0** | **35,0** | **280,0** |
| DLG n. 300/1999 art. 65 "**Agenzia del demanio** per acquisto immobili" - (Cap-pg: 7754/1) - (Scad. Variazione 2030) | LV | 64,8 | 84,7 | 43,2 | 747,7 |
| | **Rif.** | **-** | **25,0** | **30,0** | **45,0** |
| LS n. 147/2013 art. 1, co. 377 "**Policlinico Gemelli** Universitari" (*) - (Cap-pg: 2707/1) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 40,8 | 35,0 | 50,0 | 50,0 |
| | **Rif.** | **-** | **5,8** | **-** | **-** |
| LF n. 266/2005 art. 1, co. 99 "**Partecipazione** dell'Italia all'**IFFIM**" - (Cap-pg: 1649/1) - (Scad. Variazione 2030) | LV | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
| | **Rif.** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **30,0** |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 582 "**Partecipazione** italiana a centri di ricerca europei e internazionali e iniziative promosse da banche e fondi di sviluppo" - (Cap-pg: 1607/1) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 0,5 | - | - | - |
| | **Rif.** | **77,3** | **0,5** | **0,5** | **-** |
| L n. 145/2016 art. 4, co. 1 "Fondo finanziamento delle **missioni internazionali**" (*) - (Cap-pg: 3006/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 1.064,1 | 1.570,0 | 1.570,0 | 1.570,0 |
| | **Rif.** | **250,0** | **-** | **-** | **-** |
| L n. 40/2025 art. 6, co. 1 "Spese **commissari straordinari alla ricostruzione**" - (Cap-pg: 2066/1) - (Scad. Variazione 2027) | LV | - | - | - | - |
| | **Rif.** | **9,6** | **9,6** | **-** | **-** |
| DL n. 93/2013 art. 10, co. 1 "**Fondo emergenze nazionali**" (*) - (Cap-pg: 7441/1) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 483,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |
| | **Rif.** | **300,0** | **380,0** | **380,0** | **-** |
| LF n. 266/2005 art. 1, co. 86 "Contributo in conto impianti **Ferrovie dello stato** S.P.A." (Cap-pg: 7122/5) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 390,8 | 1.854,0 | 678,8 | 2.100,0 |
| | **Rif.** | **90,0** | **1.660,0** | **1.910,0** | **-** |
| LB n. 207/2024 art. 1, co. 902 "**Fondo terzo settore**" (*) - (Cap-pg: 2040/1) - (Variazione Permanente) | LV | 0,5 | 0,5 | - | - |
| | **Rif.** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| DL n. 181/2006 art. 1, co. 19, punto A "Esercizio delle funzioni attribuite al **Presidente del Consiglio dei Ministri" (SPORT)** - (Cap-pg: 2111/2) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 39,0 |
| | **Rif.** | **15,0** | **15,0** | **-** | **-** |
| | LV | 64,1 | 67,2 | 69,0 | 633,0 |

| *Ministero dell'economia e delle finanze* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *(milioni di euro)* | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| L n. 119/1981 art. 38, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria)" **Debito pubblico** - (Cap-pg: 2214/1) - (Variazione Permanente) | **Rif.** | **6,0** | **68,0** | **239,0** | **4.120,0** |
| LB n. 213/2023 art. 1, co. 512 "**Fondazione Sussidarieta'**" (*) - (Cap-pg: 2062/2) - (Variazione Permanente) | LV | 0,5 | - | - | - |
| | **Rif.** | **-** | **-** | **0,5** | **0,5** |
| DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto A primum "PCM **Piattaforma PAGOPA E APP IO**" - (Cap-pg: 7484/1) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 2,1 | - | - | - |
| | **Rif.** | **-** | **2,0** | **-** | **-** |
| DLG n. 209/2023 art. 62, co. 1 "Istituzione **fondo** per l'attuazione della **delega fiscale**" - (Cap-pg: 3832/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 32,8 | 287,6 | 202,5 | 2.062,5 |
| | **Rif.** | **80,0** | **-** | **-** | **-** |
| **DL n. 25/2025 art. 14, co. 1, punto A** "Fondo per la progressiva armonizzazione dei **trattamenti economici accessori** del personale dei ministeri e della Presidenza del Consiglio Dei Ministri" (*) - (Cap-pg: 3065/2) - (Variazione Permanente) | LV | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| | **Rif.** | **7,9** | **7,9** | **7,9** | **7,9** |
| DL n. 137/2020 art. 1 quater, co. 1 "**Fondo perequativo** misure fiscali e di ristoro" - (Cap-pg: 3085/1) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 64,4 | 42,2 | - | - |
| | **Rif.** | **50,0** | **130,0** | **280,0** | **-** |
| LB n. 234/2021 art. 1, co. 178 "Fondo politiche in favore di **persone con disabilità**" (*) - (Cap-pg: 3088/1) - (Variazione Permanente) | LV | 9,7 | 8,8 | - | - |
| | **Rif.** | **-** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| ***DEFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| DL n. 50/2022 art. 26, co. 7 "Istituzione **fondo** per l'avvio di **opere indifferibili**" - (Cap-pg: 7492/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 3.309,3 | 1.717,0 | - | - |
| | **Def.** | **-250,0** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 213/2023 art. 1, co. 210 "**Fondo disabili**" (*) - (Cap-pg: 1431/1) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 418,6 | 468,6 | 328,6 | 328,6 |
| | **Def.** | **-** | **-90,0** | **-** | **-** |
| LB n. 207/2024 art. 1, co. 875 "**Fondo** per le amministrazioni centrali dello stato per il finanziamento di **investimenti e infrastrutture**" - (Cap-pg: 7558/1) - (Scad. Variazione 2036) | LV | - | 615,6 | 267,4 | 4.612,9 |
| | **Def.** | **-** | **-156,0** | **-124,4** | **-958,0** |
| LS n. 208/2015 art. 1, co. 639 "Incremento **fondo per esigenze indifferibili**" - (Cap-pg: 3076/1) - (Variazione Permanente) | LV | 104,1 | 171,5 | 140,4 | 1.630,0 |
| | **Def.** | **-0,7** | **-0,7** | **-0,7** | **-6,8** |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 365, punto B "**Assunzioni** di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello stato" (*) - (Cap-pg: 3056/1) - (Variazione Permanente) | LV | 334,1 | 331,7 | 331,7 | 331,4 |
| | **Def.** | **-91,0** | **-91,0** | **-91,0** | **-91,0** |
| *Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)* | | | | | |
| LB n. 160/2019 art. 1, co. 871 "Trasferimento regione **Sardegna** per spese di investimento"- (Cap-pg: 7509/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 111,4 | 117,0 | 95,0 | 630,0 |
| | **Def.** | **-62,4** | **-** | **-** | **-** |
| DL n. 32/2019 art. 8, co. 2 "Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della regione Molise e dell'**area etnea**" - (Cap-pg: 8009/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 30,0 | - | - | - |
| | **Def.** | **-30,0** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto F bis "**Edilizia pubblica** compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7019/3) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 6,3 |
| | **Def.** | **-2,2** | **-** | **-** | **-** |
| ***RIPROGRAMMAZIONI*** | | | | | |
| DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto B primum "**Sisma 2009** e **2016**" - (Cap-pg: 8008/1) - (Scad. Variazione 2029) | LV | 80,0 | 150,0 | 10,0 | 90,0 |
| | **Ripr.** | **-20,0** | **-70,0** | **-10,0** | **+100,0** |
| DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto A-quater "PCM ecosistemi al sud in **contesti urbani marginalizzati**" - (Cap-pg: 7487/1) (Scad. Variaz. 2028) | LV | 34,7 | - | - | - |
| | **Ripr.** | **-22,0** | **+12,0** | **+10,0** | **-** |

## Articolo 137
## *(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del* made in Italy*)*

L'**articolo 137** reca l'**autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese** relative al **Ministero delle imprese e del *made in Italy*** (MIMIT) in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **definanziamento** delle **leggi di spesa vigenti del MIMIT** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione, hanno determinato minori spese** del MIMIT per 10 milioni nel 2027.

L'**articolo 137** si compone di 3 commi.
Il **comma 1** autorizza l'**impegno e** il **pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy***, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 3**.

Il **comma 2** dispone che le **somme** impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle **aree di crisi siderurgica** di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993 (L. n. 513/1993), **resesi disponibili** a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2026, con decreti del Ministero dell'economia e finanze - Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del MIMIT ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993[47].

[47] Il decreto-legge n. 120/1989 (l. n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente a tale decreto, il decreto-legge n. 410/1993 (l. n. 513/1993) ha disposto, all'articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell'allora Ministero dell'industria potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al decreto-legge n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993**, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica** (indicate dal medesimo decreto-legge n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse resesi disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (legge n. 64/1986).
Infine, l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (l. n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i "rientri" (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere

Il **comma 3** dispone che gli **importi dei versamenti** effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese» e «Altre extra-tributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione **dell'entrata sono correlativamente iscritti in competenza e di cassa**, con decreti Ragioniere generale dello Stato, negli **appositi capitoli** dei pertinenti programmi dello **stato di previsione del MIMIT**, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo (**cap. 7342**) e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile (**cap. 7483**).

Si riportano di seguito le **spese finali del MIMIT** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025.

**Spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per gli anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | Previsioni 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Legge di Bilancio | previsioni assestate | bilancio integrato 2026 | *Diff. bil 2026/ bil 2025* | bilancio integrato 2027 | bilancio integrato 2028 |
| **SPESE FINALI** | **14.943** | **15.104** | **9.338** | **-5.605** | **8.900** | **6.903** |
| *% sulle spese finali STATO* | *1,6* | *1,6* | *1,0* | | *1,0* | *0,8* |

*Per una analisi delle spese del Ministero con riferimento alle missioni e ai programmi, si rinvia al volume sulla Sezione II.*

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa** interessate da una operazione di **definanziamento** effettuata in **Sezione II**, costituenti parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che determinano nel complesso **una riduzione della dotazione del MIMIT** per 10 milioni nel 2027.

| ***Ministero delle imprese e del made in Italy*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***DEFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| *Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)* | | | | | |
| DL n. 321 / 1996 art. 5, co. 2, punto C "Sviluppo tecnologico nel **settore aeronautico**" - (Cap-pg: 7420/2) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 50,0 | 61,5 | 56,5 | 183,5 |
| | **Def.** | **-** | **-10,0** | **-** | **-** |

poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si tratta del **capitolo 7483** "Fondo rotativo per la crescita sostenibile", p.g.1) per le finalità di cui alla L. 181/89. Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del **Fondo crescita sostenibile** (n. 1201).

# Articolo 138
## *(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)*

L'**articolo 138** contiene disposizioni per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aventi carattere formale e di natura contabile.

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **rifinanziamento e definanziamento** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione, hanno determinato minori spese** per 1,1 milioni nel 2026 e per 60,2 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Nel dettaglio, il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario **2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025.

**Spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | Previsioni 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Legge di Bilancio | previsioni assestate | bilancio integrato 2026 | *Diff. bil 2026/ bil 2025* | bilancio integrato 2027 | bilancio integrato 2028 |
| **SPESE FINALI** | **193.430,4** | **193.632,3** | **187.824,5** | *-5.605,9* | **187.739,2** | **186.100** |
| *% sulle spese finali STATO* | *21,1* | *21,1* | *20,5* | | *20,6* | *21,2* |

*Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume sulla Sezione II.*

Il successivo **comma 2** dispone che le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'ANPAL – le cui funzioni sono state trasferite al Ministero dal 1° marzo 2024 (ai sensi dell'art. 3 del D.L. 75/2023) - sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa** interessate dalle variazioni effettuate in **Sezione II**, che costituiscono parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che hanno determinato nel complesso un **decremento nella dotazione del Ministero** per 1,1 milioni nel 2026, 60,2 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e per 53,2 milioni per gli anni 2029 e successivi.

| ***Ministero del lavoro e delle politiche sociali*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *(milioni di euro)* | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***RIFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| DLG n. 39/1993 art. 1, co. 1, punto 1 "Norme in materia di **sistemi informativi automatizzati** delle amministrazioni pubbliche" - (Cap-pg: 7821/1) - (Scad. Variazione 2036) | LV | 12,6 | 12,6 | 11,8 | 126,7 |
| | **Rif.** | **-** | **1,0** | **1,0** | **8,0** |
| ***DEFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| LB n. 178/2020 art. 1, co. 334 "Fondo interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività non professionali del **caregiver familiare**" (*) - (Cap-pg: 3555/1) - (Variazione Permanente) | LV | 57,5 | 61,2 | 64,2 | 64,2 |
| | **Def.** | **-1,1** | **-61,2** | **-61,2** | **-61,2** |

# Articolo 139
## *(Stato di previsione del Ministero della giustizia)*

L'**articolo 139** reca l'**autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese** relative al **Ministero della giustizia**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5), e **autorizza** altresì **il Ragioniere generale** dello Stato **a riassegnare alla missione Giustizia somme versate all'entrata del bilancio statale** al fine di destinarle all'assistenza e alla rieducazione dei detenuti, all'attività sportiva di detenuti e polizia penitenziaria, al funzionamento degli uffici giudiziari e alla cooperazione giudiziaria internazionale.

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **definanziamento** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione, hanno determinato minori spese** per **il Ministero** per 98,8 milioni di euro nel 2026, 79,5 milioni nel 2027 e di 24,8 milioni per il 2028.

L'**articolo 129** si compone di 3 commi.
Il **comma 1** autorizza l'**impegno e i**l **pagamento delle spese del Ministero della giustizia**, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 5**.
Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero della giustizia** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025.

**Spese del Ministero della giustizia per gli anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | Previsioni 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Legge di Bilancio | previsioni assestate | bilancio integrato 2026 | *Diff. bil 2026/ bil 2025* | bilancio integrato 2027 | bilancio integrato 2028 |
| **SPESE FINALI** | **11.483** | **11.765** | **11.398** | ***-85*** | **11.243** | **11.006** |
| *% sulle spese finali STATO* | *1,3* | *1,3* | *1,2* | | *1,2* | *1,3* |

Per una analisi delle spese del Ministero con riferimento alle missioni e ai programmi *si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume sulla Sezione II.*

I **commi 2 e 3** recano disposizioni volte ad **autorizzare il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare**, con propri decreti, **alla missione «Giustizia»** dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2026 talune somme versate al bilancio dello Stato.

In particolare, il **comma 2** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare **somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati** all'entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti programmi nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026:

- **«**Amministrazione penitenziaria» (6.1);
- «Giustizia minorile e di comunità» (6.3).

Si tratta di somme destinate:

- alle spese per il **mantenimento**, per **l'assistenza** e per la **rieducazione** dei detenuti e degli internati;
- per gli interventi e per gli investimenti finalizzati al **miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali**;
- per le **attività sportive** del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.

Analogamente, il **comma 3** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare le **somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato**, nei seguenti programmi nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026:

- «Giustizia civile e penale» (6.2);
- «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» (6.6).

Si tratta di somme derivanti:

- da **convenzioni** stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame;
- da **contributi, rimborsi e finanziamenti** provenienti da organismi, anche internazionali.

Le suddette somme sono destinate alle **spese per il funzionamento degli uffici giudiziari** e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici, nonché al potenziamento delle attività connesse alla **cooperazione giudiziaria internazionale.**

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa** interessate dalle operazioni di **rifinanziamento e definanziamento** effettuate in Sezione II, costituenti parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che determinano nel complesso un **decremento nella dotazione** del Ministero per 98,8 milioni di euro nel 2026, 79,5 milioni nel 2027 e di 24,8 milioni per il 2028.

| *Ministero della giustizia* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| *Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)* | | | | | |
| LB n. 178/2020 art. 1, co. 155 "Interventi straordinari per l'**ampliamento di spazi destinate al lavoro dei detenuti** e cablaggio di I.P." - (Cap-pg: 7304/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 10,6 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,6** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto M quinquies "**Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico**, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7321/6) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 30,7 |
| | **Def.** | **-0,8** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 623 "Fondo **potenziamento mezzi corpi di polizia e CNVVFF**" - (Cap-pg: 7321/4 - 7321/5) - (Scad. Variaz. 2026) | LV | 13,0 | 18,0 | 10,6 | 21,3 |
| | **Def.** | **-0,2** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 197/2022 art. 1, co. 855 "Adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad **uffici giudiziari**" - (Cap-pg: 7200/19 - 7200/20) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 125,7 | 70,4 | - | 41,2 |
| | **Def.** | **-13,5** | **-43,9** | **-** | **-** |
| LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto F quinquies "**Edilizia pubblica** compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/17) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 5,3 | - | - | - |
| | **Def.** | **-5,3** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto F quinquies "**Edilizia pubblica**, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/11 - 7200/12) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 37,3 | 58,4 | 31,9 | 4,7 |
| | **Def.** | **-17,0** | **-8,7** | **-11,0** | **-** |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto F quinquies "**Edilizia pubblica** compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/13) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 43,5 | 68,6 | 47,8 | 32,0 |
| | **Def.** | **-25,6** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto E novies "Ripartizione **fondo investimenti** di cui all'art. 1, **co. 140** della legge n. 232/2016" – **Edilizia pubblica** (Cap-pg: 7200/10 - 7200/7 - 7200/8 - 7200/9) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 52,4 | 43,3 | 28,7 | - |
| | **Def.** | **-7,4** | **-11,9** | **-13,8** | **-** |
| DL n. 91/2017 art. 11 quater "Spese progettazione, ristrutturazione e messa in sicurezza **strutture giudiziarie** ubicate nelle regioni **Campania, Puglia, Calabria e Sicilia**" - (Cap-pg: 7233/1 - 7233/2) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 35,1 | 47,4 | - | - |
| | **Def.** | **-25,1** | **-15,0** | **-** | **-** |
| LB n. 197/2022 art. 1, co. 899, punto A "Fondo per la strategia nazionale di **cybersicurezza** per il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale" - (Cap-pg: 7503/18) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 11,1 | 1,3 | - | - |
| | **Def.** | **-0,2** | **-** | **-** | **-** |
| DL n. 105/2023 art. 2, co. 1, punto A "Spese per la realizzazione delle **infrastrutture informatiche**" - (Cap-pg: 7503/19) - (Scad. Variaz. 2026) | LV | 0,1 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,1** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto H quinquies "**Digitalizzazione delle amministrazioni statali**" - (Cap-pg: 7503/9) - (Scad. Variaz. 2026) | LV | 3,0 | 1,4 | 2,3 | 31,2 |
| | **Def.** | **-0,6** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto M quinquies "Potenziamento **infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico**, la sicurezza e il soccorso"- (Cap-pg: 7503/10) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 3,2 | 3,3 | 2,1 | 68,3 |
| | **Def.** | **-0,03** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto G primum "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n. 232 del 2016" – informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria (Cap-pg: 7503/8) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 90,0 | 92,1 | 128,3 | 143,4 |
| | **Def.** | **-2,4** | **-** | **-** | **-** |

# Articolo 140
## *(Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale)*

L'**articolo 140** contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **definanziamento** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione, hanno determinato minori spese** per il Ministero per **73,2 milioni di euro** nel 2026, **57,7 milioni di euro** per il 2027 e **49,7 milioni di euro** per il 2028.

Più in dettaglio, l'articolo 140 autorizza al **comma 1** l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per l'anno finanziario **2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (**Tabella n. 6**).
Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2025.

**Spese del MAECI per gli anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | Previsioni 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Legge di Bilancio | previsioni assestate | bilancio integrato 2026 | *Diff. bil 2026/ bil 2025* | bilancio integrato 2027 | bilancio integrato 2028 |
| **SPESE FINALI** | **3.381,1** | **3.718,6** | **3.829,3** | *448,2* | **3.648,6** | **3.183,4** |
| *% sulle spese finali STATO* | *0,4%* | *0,4%* | *0,4%* | | *0,4%* | *0,4%* |

*Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume sulla Sezione II.*

Il **comma 2** autorizza il MAECI ad effettuare operazioni in valuta estera per le disponibilità esistenti nei conti costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.
Più in dettaglio, il **comma 2** autorizza il Ministero ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze

diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del MAECI, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2026, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.
Il MAECI, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del MEF su richiesta della competente Direzione generale del MAECI.

Relativamente alla **Sezione II**, si registrano:
1) un **definanziamento di 9,5 milioni per il 2026** (e **8 milioni per il 2027**) nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera *b*) della legge di contabilità, relativo all'**efficientamento energetico**;
2) un **definanziamento di 63,7 milioni nel 2026** e **49,7 milioni a decorrere dal 2027** per il programma 4.2 Cooperazione allo sviluppo.

Nella successiva tabella sono indicate le autorizzazioni di spesa interessate dai definanziamenti effettuati in **Sezione II**, che costituiscono parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che hanno determinato nel complesso **minori stanziamenti** per il Ministero per **73,2 milioni di euro** nel 2026, **57,7 milioni di euro** per il 2027 e **49,7 milioni di euro** per il 2028.

| ***Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***DEFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| L n. 125 / 2014 art. 18 "**Agenzia** Italiana per la **Cooperazione allo Sviluppo**" (*) (Cap-pg: 2185/1)- (Variazione Permanente) | LV | 626,6 | 634,0 | 636,0 | 636,0 |
| | **Def.** | **-63,7** | **-49,7** | **-49,7** | **-49,7** |
| *Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)* | | | | | |
| LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto Q sexies "Sostenibilità ambientale ed **efficientamento energetico**, anche mediante il rinnovo del parco tecnologico" - (Cap-pg: 7255/3) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 9,5 | 8,0 | - | - |
| | **Def.** | **-9,5** | **-8,0** | - | - |

# Articolo 141
## *(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)*

L'**articolo 141** contiene disposizioni per l'approvazione dello stato di previsione del **Ministero dell'istruzione e del merito** e altre disposizioni ad esso connesse.

La **Sezione II** non prevede interventi di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti del ministero.

Il **comma 1** autorizza **l'impegno e il pagamento** delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025.

**Spese del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | Previsioni 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Legge di Bilancio | previsioni assestate | bilancio integrato 2026 | *Diff. bil 2026/ bil 2025* | bilancio integrato 2027 | bilancio integrato 2028 |
| **SPESE FINALI** | **56.961,5** | **57.571,8** | **57.921,3** | *959,8* | **57.341,1** | **57.149,2** |
| *% sulle spese finali STATO* | *6,2* | *6,3* | *6,3* | | *6,3* | *6,3* |

*Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume sulla Sezione II.*

Il **comma 2** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla **riassegnazione ai pertinenti programmi** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare **azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti** in età scolare.
Il **comma 3** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla **riassegnazione al fondo unico per l'edilizia scolastica** di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del D.L 18 ottobre 2012, n. 179 (legge 17 dicembre 2012, n. 221) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

# Articolo 142
## *(Stato di previsione del Ministero dell'interno)*

L'**articolo 142** contiene, al comma 1, l'autorizzazione all'**impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell'interno**, per l'anno finanziario **2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). I successivi commi contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **definanziamento** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione, determinano minori spese** per il Ministero per 116,7 milioni di euro nel 2026, 44 milioni nel 2027 e di 15,8 milioni per il 2028.

Nel dettaglio, il **comma 1** autorizza l'**impegno** e il **pagamento delle spese del Ministero**, per l'**anno finanziario 2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
Si riportano nella tabella a seguire le **spese del Ministero** per gli anni **2026-2028 così come determinate dal disegno di legge in esame**, a raffronto con i dati del bilancio 2025.

**Spese del Ministero dell'interno per gli anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | Previsioni 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Legge di Bilancio | previsioni assestate | bilancio integrato 2026 | *Diff. bil 2026/ bil 2025* | bilancio integrato 2027 | bilancio integrato 2028 |
| **SPESE FINALI** | **30.994** | **32.147** | **30.154** | **-840** | **30.411** | **30.012** |
| *% sulle spese finali STATO* | *3,4%* | *3,5%* | *3,3* | | *3,3* | *3,4* |
| *Rimborso passività finanziarie* | *22,7* | *22,7* | *23,9* | *1,2* | *23,7* | *25,1* |
| **SPESE COMPLESSIVE** | ***31.017*** | ***32.170*** | ***30.178*** | ***-839*** | ***30.435*** | ***30.037*** |

*Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume sulla Sezione II.*

Il **comma 2** prevede che le **somme versate all'entrata del bilancio dal CONI**, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Tali somme sono destinate alle **spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive** del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco**.

Ai sensi del **comma 3**, l'**elenco n. 1** allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le **spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza** per le quali si possono fare prelevamenti nel 2026 dal Fondo di cui all'art. 1, legge n. 1001/1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella da approvarsi appunto con la legge di bilancio: *cfr*. cap. 2676, che reca nella legge di bilancio 14,8 milioni per il 2026).

Il **comma 4** autorizza, per il 2026, il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 relativo al pagamento delle speciali **elargizioni in favore delle vittime del terrorismo** e le risorse iscritte nel cap. 2872 relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle **vittime del dovere**, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, comma 562, legge n. 266/2005; art. 34, D.L n. 159/2007 e art. 2, comma 106, legge n. 244/2007).

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 63,58 milioni per il 2026, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 100 milioni per il 2026.

Il **comma 5** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a **riassegnare**, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2026, i **contributi** relativi al **rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno**, versati all'entrata del bilancio dello Stato, in quanto destinati al c.d. **Fondo rimpatri**, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-*bis* del TU in materia di immigrazione, adottato con D.Lgs. n. 286/1998).

L'articolo 5, comma 2-*ter*, del citato TU immigrazione sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno all'obbligo di versare un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. Per alcuni permessi di soggiorno è stabilita un'esenzione dal pagamento del contributo.

Per il medesimo anno, il **comma 6** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le **variazioni compensative di bilancio**, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le **risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito** di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-*ter*, del TU in materia di immigrazione).

Il **comma 7** autorizza per il 2026 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le **variazioni compensative di bilancio**

tra i due programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla **gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali**.

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2026 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato** per i **servizi resi nell'ambito delle convenzioni** stipulate con le società di trasporto ferroviario, con Poste italiane Spa, ANAS Spa e con l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il **comma 9** dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come **lavoro straordinario** (*ex* art. 43, co. 13, legge n. 121 del 1981), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2025.

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti **variazioni di bilancio** (anche in conto residui) per l'attuazione per l'esercizio finanziario 2026 dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e **razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione**, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari, per gli anni che qui interessino, a 650 milioni annui).

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'interno ad effettuare, con propri decreti, previo assenso della Ragioneria generale dello Stato, le necessarie **variazioni compensative di bilancio** delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e per quelle relative alla formazione del personale previste dall'articolo 43 del medesimo decreto, realizzate mediante proprie strutture e avvalendosi del personale addetto.

Il **comma 12** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2501, p.g. 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», **relativo alla somme per l'assegno di lungo servizio all'esterno e indennità speciale del personale della Polizia di Stato destinato all'estero** (che reca previsioni integrate di competenza per il 2026 pari a 5,8 milioni).
Il **trasferimento delle risorse** è funzionale all'attuazione dell'articolo 1808, co. 1, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010), che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero mensile e un'indennità speciale **per il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare** destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa** interessate dalle variazioni effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che ha determinato nel complesso un **decremento** nella **dotazione del Ministero** per 116,7 milioni di euro nel 2026, 44 milioni nel 2027 e di 15,8 milioni per il 2028.

| ***Ministero dell'interno*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***DEFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| *Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)* | | | | | |
| LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto H octies "**Digitalizzazione** delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7396/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,1 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,1** | - | - | - |
| **LB n. 197/2022 art. 1, co. 660** "Fondo per gli **interventi infrastrutturali** destinati a soddisfare le esigenze della **polizia di** stato ecc." - (Cap-pg: 7421/1) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 0,1 | 12,4 | 27,0 | 125,9 |
| | **Def.** | - | **-11,5** | - | - |
| LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto F octies "**Edilizia pubblica** compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/18 - 7411/19 - 7411/20 - 7411/21 - 7411/22) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 17,1 | 8,2 | 8,4 | 43,9 |
| | **Def.** | **-7,3** | - | **-3,8** | - |
| DL n. 133/2023 art. 11, co. 1, punto A "Risorse destinate alla **polizia di stato** per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale, di acquisto e manutenzione straordinaria e adattamento di strutture" - (Cap-pg: 7423/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 4,7 | 2,5 | 2,5 | 4,5 |
| | **Def.** | **-2,5** | - | - | - |
| DL n. 113/2018 art. 22, co. 1, punto A "Potenziamento di apparati tecnico logistici della **polizia di stato**" - (Cap-pg: 7456/11) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,01 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,01** | - | - | - |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto F octies "**Edilizia pubblica**, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/10 - 7411/9) - (Scad. Variazione 2029) | LV | 21,3 | 48,7 | 10,8 | 37,9 |
| | **Def.** | **-20,7** | **-0,8** | - | **-7,3** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto I octies "Prevenzione del **rischio sismico**" - (Cap-pg: 7411/11) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - |
| | **Def.** | **-9,0** | **-9,0** | **-9,0** | - |
| | LV | 4,3 | - | - | 3,5 |

| *Ministero dell'interno* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***DEFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto M octies "Potenziamento **infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico**, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7456/13) - (Scad. Variazione 2026) | **Def.** | **-3,2** | - | - | - |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 623 "Fondo potenziamento **mezzi corpi di polizia e CNVVFF**" - (Cap-pg: 7456/6 - 7456/7 - 7456/8 - 7456/9 - 7460/1) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 69,8 | 66,3 | 75,2 | 434,0 |
| | **Def.** | **-5,0** | **-0,1** | - | - |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto E sexies "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7411/7) - (Scad. Variazione 2031) | LV | 6,2 | 4,1 | 3,7 | 12,2 |
| | **Def.** | **-5,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-9,0** |
| DL n. 50/2017 art. 41, co. 4 "Acquisto e manutenzione **mezzi di soccorso** alla popolazione civile a seguito **eventi sismici**." - (Cap-pg: 7481/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,7 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,7** | - | - | - |
| DL n. 21/2022 art. 32 ter, co. 1, punto A "Risorse in favore della **polizia di stato** per acquisto e potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti" - (Cap-pg: 7411/24 - 7411/25) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 3,8 | 7,8 | - | 0,1 |
| | **Def.** | **-** | **-7,8** | - | - |
| LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto M octies "Potenziamento **infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico**, la sicurezza e il soccorso"- (Cap-pg: 7457/10) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 0,5 | 0,4 | - | - |
| | **Def.** | **-0,5** | **-0,4** | - | - |
| DL n. 50/2017 art. 41, co. 4 "Acquisto e manutenzione **mezzi di soccorso** alla popolazione civile a seguito **eventi sismici**." - (Cap-pg: 7305/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,7 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,7** | - | - | - |
| DL n. 21/2022 art. 32 ter, co. 1, punto B "Risorse in favore del dipartimento dei **vigili del fuoco**, del **soccorso pubblico** e della difesa civile per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti" - (Cap-pg: 7300/8) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,7 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,7** | - | - | - |
| LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto M octies "**Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico**, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/35) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 2,4 | 4,2 | 1,7 | 5,4 |
| | **Def.** | **-0,007** | - | - | - |
| LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 675 "Fondo per le strutture alloggiative del personale del corpo nazionale dei **vigili del fuoco**" - (Cap-pg: 7302/12) - (Scad. Variazione 2026 | LV | 0,1 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,1** | - | - | - |
| LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 673 "Spese connesse allo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del corpo nazionale dei **vigili del fuoco** per lo spegnimento degli incendi" - (Cap-pg: 7325/42) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 2 | 2 | - | - |
| | **Def.** | **-2** | **-2** | - | - |
| LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 682 "Spese per aggiornamento e potenziamento del sistema di risposta al rischio nbcr al corpo nazionale dei **vigili del fuoco**" - (Cap-pg: 7326/4) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 3,9 | - | - | - |
| | **Def.** | **-3,9** | - | - | - |
| LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 672, punto 1 "Spese connesse allo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del corpo nazionale dei **vigili del fuoco** con uso di nuove tecnologie" - (Cap-pg: 7325/41) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 10,5 | 10,5 | - | - |
| | **Def.** | **-4,5** | **-4,5** | - | - |
| LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 1005 "Acquisto e adeguamento sedi strutturali VVF" - (Cap-pg: 7302/5) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 10,9 | 5 | - | - |
| | **Def.** | **-10,9** | **-5** | - | - |
| LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per **l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso**" - (Cap-pg: 7325/19 - 7325/21) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 12 | 6.9 | 5 | 8 |
| | **Def.** | **-6** | - | - | - |
| DL n. 113 / 2018 art. 22, comma 1, punto B "Potenziamento di apparati tecnico logistici del corpo nazionale dei **vigili del fuoco**." - (Cap-pg: 7325/15 - 7326/3) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 2,6 | - | - | - |
| | **Def.** | **-2,6** | - | - | - |
| L n. 124 / 2015 art. 8, comma 3 "Contributo per l'istituzione del NUE" - (Cap-pg: 7312/1 - 7325/9) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,1 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,1** | - | - | - |

| *Ministero dell'interno* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***DEFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/26 - 7325/28) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 20,1 | 10,8 | 9,9 | 58,5 |
| | **Def.** | **-4,7** | - | - | - |
| LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7302/7) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 14,3 | 4,6 | 1,1 | 11,4 |
| | **Def.** | **-13,3** | - | - | - |
| LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7325/29) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 18,5 | 0,6 | - | 37,9 |
| | **Def.** | **-5,6** | - | - | - |
| LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quinquies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7325/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,001 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,001** | - | - | - |
| DL n. 21 / 2022 art. 32 ter, comma 1, punto B "Risorse in favore del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti" - (Cap-pg: 7311/9 - 7325/38 - 7325/39) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 9,6 | 2,6 | 2 | 16,9 |
| | **Def.** | **-7,2** | - | - | - |

# Articolo 143
## *(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)*

L'**articolo 143** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **definanziamento** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione, hanno determinato minori spese** per il Ministero **per 105,3 milioni di euro nel 2026**.

L'articolo 143 autorizza, per lo stato di previsione del MASE, **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a **3.462,2 milioni di euro** nel **2026**, a 3.002,1 milioni di euro per il 2027 e 2.515,6 milioni di euro per il 2028, come si evince dalla tabella che segue.

**Spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | Previsioni 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Legge di Bilancio | previsioni assestate | bilancio integrato 2026 | *diff. bil 2026/ bil 2025* | bilancio integrato 2027 | bilancio integrato 2028 |
| **SPESE FINALI** | **3.360,6** | **3.856,4** | **3.462,2** | *+101,6* | **3.002,1** | **2.515,6** |
| *% sulle spese finali STATO* | *0,4%* | *0,4%* | *0,4%* | | *0,3%* | *0,3%* |
| Rimborso passività finanziarie | 0,9 | 0,9 | 1,0 | | 1,0 | 1,1 |
| SPESE COMPLESSIVE | 3.361,5 | 3.857,3 | 3.463,2 | | 3.003,1 | 2.516,7 |

Rispetto alla legge di bilancio 2025, il disegno di legge di bilancio 2026-2028 espone dunque per il MASE un lieve incremento nel 2026 (in termini assoluti pari a 101,6 milioni di euro; +3%).

*Per un'analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume sulla Sezione II.*

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa** interessate dalle operazioni di definanziamento effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che hanno determinato nel complesso un **decremento nella dotazione** del Ministero **per 105,3 milioni di euro nel 2026**.

| *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***DEFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| *Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)* | | | | | |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto D ter "**Ricerca**" - (Cap-pg: 7620/3) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 123,1 | 77,4 | 15,5 | 328,1 |
| | **Def.** | **-94,0** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto D ter "**Ricerca**" - (Cap-pg: 7620/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 5,1 | - | - | 15,1 |
| | **Def.** | **-3,2** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 232 "Potenziamento e accelerazione del programma di **riqualificazione energetica degli immobili della PA centrale**" - (Cap-pg: 7660/4) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 8,1 | - | - | - |
| | **Def.** | **-8,1** | **-** | **-** | **-** |

# Articolo 144
## *(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti)*

L'**articolo 144** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT), per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10) e reca altresì disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle Capitanerie di porto, nonché sulla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti.

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione,** hanno determinato **minori spese in conto capitale** per il Ministero **per il 2026** per **719,4 milioni di euro**.

**L'articolo 144, comma 1,** autorizza, per lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT), **spese finali**, in termini di **competenza**, secondo gli importi riportati nella tabella seguente:

**Spese finali del Ministero delle infrastrutture e trasporti per gli anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | LEGGE DI BILANCIO 2025 | PREVISIONI | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DDL DI BILANCIO 2026 | *DIFF. BIL 2026-BIL 2025* | DDL DI BILANCIO 2027 | DDL DI BILANCIO 2028 |
| **SPESE FINALI** | **17.265,6** | **17.613,4** | ***+347,8*** | **20.608,4** | **18.999,4** |
| *% sulle spese finali STATO* | *1,9%* | *1,9%* | | *2,3 %* | *2,2 %* |

Come evidenziato nella tabella, rispetto alla legge di bilancio 2025**,** il disegno di legge di **bilancio 2026-2028** espone per il **MIT** un **andamento** della **spesa leggermente crescente nel 2026 (+ 2%) rispetto al 2025,** in ragione degli investimenti, mentre si registra un **aumento più marcato della spesa per il 2027 (+19%)** e un **aumento del 10% circa nel 2028**, sempre rispetto al 2025 e in relazione alle maggiori spese per investimento.

*Per un'analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume sulla Sezione II.*

I **commi successivi dell'art. 144** prevedono:

- il numero massimo degli **ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie di porto** da mantenere in servizio come forza media nel 2026 (245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, 35 ufficiali piloti di complemento e 6 ufficiali delle forze di completamento) (**comma 2**);
- il numero massimo degli **allievi** del **Corpo delle capitanerie di porto** da mantenere alla frequenza dei **corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare**, per l'anno 2026, pari a 170 unità (**comma 3**);
- il rinvio all'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del MIT, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, che indica le spese per le quali possono effettuarsi, per il 2026, con **decreti del Ragioniere generale dello Stato,** i **prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste»,** nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» (**comma 4**);
- la **possibilità di versare** in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto, da parte dei funzionari delegati, i **fondi** di qualsiasi provenienza, ai sensi del **regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera** (**comma 5**);
- l'applicazione delle **disposizioni** legislative e regolamentari in vigore presso il **Ministero della difesa,** in quanto compatibili, alla gestione dei **fondi,** delle **infrastrutture** e dei **mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto** (**comma 6**);
- **l'autorizzazione al Ragioniere Generale dello Stato** a **riassegnare**, allo **stato di previsione del MIT** per il 2026, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai **corrispettivi di concessione** offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni **autostradali** nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti (**comma 7**).

Di seguito si riportano le **leggi di spesa** interessate dalle variazioni effettuate **in Sezione II**, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che hanno determinato nel complesso un **decremento** nella **dotazione del Ministero** per **719,4 milioni, interamente di conto capitale.**

| ***Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***RIFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| LB n. 234/2021 art. 1, co. 397 "Contratto di programma **ANAS** 2021- 2025" - (Cap-pg: 7002/55) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 543,0 | 1.476,0 | 948,0 | 8.703,4 |
| | **Rif.** | **-** | **600,0** | **1.000,0** | **-** |
| DL n. 133/2014 art. 3, co. 12 "**Infrastrutture carcerarie**" - (Cap-pg: 7471/1) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 13,3 | 10,0 | 10,0 | 41,0 |
| | **Rif.** | **35,0** | **80,0** | **42,0** | **-** |
| ***DEFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| *Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)* | | | | | |
| LB n. 197/2022 art. 1, co. 461 "**Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento** (FIAR)" - (Cap-pg: 7014/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 100,0 | - | - | - |
| | **Def.** | **-100,0** | **-** | **-** | **-** |

| *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| LB n. 197/2022 art. 1, co. 511 "**Strada statale 106 Jonica**" - (Cap-pg: 7538/1) - (Scad. Variazione 2027) | LV | - | 100,0 | - | 2.000 |
| | **Def.** | **-** | **-50,0** | **-** | **-** |
| LB n. 197/2022 art. 1, co. 515 "**Strada Statale 4 Salaria**" - (Cap-pg: 7541/1) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 2,5 | 50,0 | - | 47,5 |
| | **Def.** | **-** | **-50,0** | **-** | **-** |
| LB n. 197/2022 art. 1, co. 479 "Fondo di sviluppo di **ciclovie urbane intermodali**" - (Cap-pg: 7582/7) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 2,0 | - | - | - |
| | **Def.** | **-2,0** | **-** | **-** | **-** |
| DL n. 16/2020 art. 3, co. 12 bis "Interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e province autonome di Trento e di Bolzano per le **olimpiadi invernali 2026**" - (Cap-pg: 7582/6) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 1,0 | - | - | - |
| | **Def.** | **-1,0** | **-** | **-** | **-** |
| -LF n. 350/2003 art. 4, co. 176, punto 9 bis "**Fondo opere strategiche**" - (Cap-pg: 7065/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 4,0 | - | - | 4,0 |
| | **Def.** | **-4,0** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto A decies "'**Trasporti e viabilita**'" - (Cap-pg: 7002/46 - 7002/47 - 7701/2) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 82,1 | 120,1 | 137,0 | 849,1 |
| | **Def.** | **-31,5** | **-74,8** | **-53,3** | **-** |
| DL n. 98/2011 art. 32, co. 6 "Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di **contributi pluriennali revocati**" - (Cap-pg: 7685/1) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 16,2 | 2,0 | - | - |
| | **Def.** | **-16,2** | **-2,0** | **-** | **-** |
| DL n. 109/2018 art. 1, co. 6 "Spese per la ricostruzione delle infrastrutture, in **ripristino del sistema viario** e attività connesse" - (Cap-pg: 7650/1) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 24,5 | 30,0 | - | 10,0 |
| | **Def.** | **-24,5** | **-10,0** | **-** | **-** |
| DL n. 91/2017 art. 16 bis, co. 1 "Interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla **tratta autostradale A24 E A 25**" - (Cap-pg: 7701/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 135,3 | 135,0 | 185,0 | 370,0 |
| | **Def.** | **-0,3** | **-** | **-** | **-** |
| DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto C quinquies "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- strade sicure - messa in sicurezza e implementazione sistema di monitoraggio dinamico per il **controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel** (**A24-A25**)" - (Cap-pg: 7701/4) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 175,0 | 200,0 | 60,0 | 246,5 |
| | **Def.** | **-150,0** | **-90,0** | **-** | **-** |
| DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto C duodecies "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- **strategia nazionale aree interne** - sicurezza delle strade" - (Cap-pg: 7408/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 70,0 | - | - | - |
| | **Def.** | **-20,0** | **-** | **-** | **-** |
| -LB n. 234/2021 art. 1, co. 403 "Contributo per l'**autostrada Regionale Cispadana**" - (Cap-pg: 7359/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 40,0 | 50,0 | - | 40,0 |
| | **Def.** | **-10,0** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 234/2021 art. 1, co. 400 "Contributo in favore di **Società Autostrada Tirrenica SPA**" - (Cap-pg: 7358/1) - (Scad. Variaz. 2026) | LV | 81,0 | - | - | 19,0 |
| | **Def.** | **-80,0** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto F decies "**Edilizia pubblica** compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7340/4) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 13,3 | 15,0 | 15,0 | - |
| | **Def.** | **-13,3** | **-15,0** | **-15,0** | **-** |
| DL n. 104/2023 art. 19, co. 1 "F**fondo investimenti stradali nei piccoli comuni**" - (Cap-pg: 7004/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 10,8 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,8** | **-** | **-** | **-** |
| DL n. 133/2014 art. 3, co. 3, punto B "Somme ai provveditorati interregionali opere pubbliche per interventi di **beni immobili demaniali**" - (Cap-pg: 7219/1 - 7219/3) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 1,9 | 0,9 | - | - |
| | **Def.** | **-1,9** | **-0,9** | **-** | **-** |
| DL n. 133/2014 art. 3, co. 3, punto B bis "Somme ai provveditorati interregionali opere pubbliche per **interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico**" - (Cap-pg: 7219/2-7219/4) - (Scad. Var 2027) | LV | 2,4 | 0,4 | - | - |
| | **Def.** | **-2,4** | **-0,4** | **-** | **-** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto C decies "Infrastrutture anche relative alla **rete idrica** e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7008/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 15,2 | - | - | - |
| | **Def.** | **-15,2** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto C decies "Infrastrutture, anche relative alla **rete idrica** e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7202/3) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 4,9 | 0,2 | 4,1 | 29,8 |
| | **Def.** | **-4,7** | **-** | **-** | **-** |
| | LV | 23,4 | 14,6 | 2,8 | 95,0 |

| *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto E decies "Difesa del suolo, **dissesto idrogeologico**, risanamento ambientale e bonifiche" - (Cap-pg: 7219/5) - (Scad. Variazione 2026) | **Def.** | **-10,0** | - | - | - |
| DL n. 69/2013 art. 18, co. 9 "**Programma 6.000 campanili**" - (Cap-pg: 7543/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,7 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,7** | - | - | - |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto F decies "**Edilizia pubblica** compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7554/3) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 2,3 | 1,9 | 0,1 | 13,4 |
| | **Def.** | **-0,5** | - | - | - |
| LS n. 208/2015 art. 1, co. 338 "Interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei **beni culturali**" - (Cap-pg: 7554/1) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 8,7 | 6,1 | 6,0 | 48,0 |
| | **Def.** | **-2,7** | **-0,1** | - | - |
| LS n. 190/2014 art. 1, co. 241 "Spese per tutelare e promuovere il **patrimonio culturale e storico**" - (Cap-pg: 7531/1) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 24,5 | 22,5 | 12,7 | 52,0 |
| | **Def.** | **-6,7** | **-4,9** | - | - |
| LS n. 147/2013 art. 1, co. 99 "Completamento pagamento **ex AGENSUD**" - (Cap-pg: 7544/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,02 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,02** | - | - | - |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1079 "**Fondo progettazione enti locali**" - (Cap-pg: 7009/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 4,3 | - | 1,5 | 88,5 |
| | **Def.** | **-4,3** | - | - | - |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto E bis "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7341/5) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,005 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,005** | - | - | - |
| DLG n. 50/2016 art. 202, co. 1 "Progettazione **infrastrutture sviluppo paese**" - (Cap-pg: 7008/4-7008/5) - (Scad. Variaz. 2026) | LV | 23,2 | - | - | - |
| | **Def.** | **-23,2** | - | - | - |
| - LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto O decies "**Incentivi imprese private**" - (Cap-pg: 7309/5) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,5 | - | - | 2,3 |
| | **Def.** | **-0,3** | - | - | - |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto O decies "**Incentivi imprese private**" - (Cap-pg: 7309/3) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 8,5 | - | - | - |
| | **Def.** | **-8,5** | - | - | - |
| LB n. 234/2021 art. 1, co. 392 "Fondo per la strategia di **mobilita' sostenibile**" - (Cap-pg: 7311/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 23,0 | 140,0 | 140,0 | 1.385,2 |
| | **Def.** | **-13,0** | - | - | - |
| DL n. 40/2010 art. 4, co. 6 "Fondo per le **infrastrutture portuali**" - (Cap-pg: 7258/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 15,9 | 45,0 | 115,0 | 430,0 |
| | **Def.** | **-5,9** | - | - | - |
| LS n. 190/2014 art. 1, co. 239 "Spese potenziamento trasporto marittimo **Stretto di Messina**" - (Cap-pg: 7255/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 12,1 | - | - | - |
| | **Def.** | **-2,1** | - | - | - |
| LS n. 190/2014 art. 1, co. 153 "Opere di accesso agli **impianti portuali**" - (Cap-pg: 7275/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 36,1 | - | - | - |
| | **Def.** | **-36,1** | - | - | - |
| LS n. 190/2014 art. 1, co. 236 "Competitivita' dei **porti** ed efficienza del **trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali**" - (Cap-pg: 7600/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 24,9 | 10,5 | - | 4,5 |
| | **Def.** | **-24,9** | - | - | - |
| LS n. 190/2014 art. 1, co. 357 "Contributi per **progetti innovativi in ambito navale**" - (Cap-pg: 7604/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 5,8 | 4,5 | 4,5 | 27,0 |
| | **Def.** | **-1,3** | - | - | - |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto A primum "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7712/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 4,5 | - | - | - |
| | **Def.** | **-4,5** | - | - | - |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto B primum "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7258/2 - 7622/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 25,5 | 17,3 | 17,3 | 51,9 |
| | **Def.** | **-5,5** | - | - | - |
| DL n. 59/2021 art. 1, co. 2 ter, punto A "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - navi - **rinnovo e ammodernamento delle navi** anche **in fase di costruzione**" - (Cap-pg: 7605/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 28,9 | - | - | - |
| | **Def.** | **-28,9** | - | - | - |
| | LV | 10,5 | 15,0 | 15,0 | 5,0 |

| *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| DL n. 59/2021 art. 1, co. 2 ter, punto C "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - navi - realizzazione di **impianti di liquefazione di gas naturale** per la decarbonizzazione dei trasporti marittimi" - (Cap-pg: 7603/1) - (Scad. Variazione 2026) | **Def.** | **-10,5** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 197/2022 art. 1, co. 483 "Risorse **Linea metropolitana M4 di Milano**" - (Cap-pg: 7418/6) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 15,7 | 750 | - | 28,5 |
| | **Def.** | **-15,0** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 197/2022 art. 1, co. 478 "Risorse **Linea C metropolitana di Roma**" - (Cap-pg: 7419/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 100,0 | 350,0 | 200,0 | 1.450,0 |
| | **Def.** | **-50,0** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 197/2022 art. 1, co. 484 "Estensione rete del **trasporto rapido di massa** relativa al collegamento **tra Afragola e la Metropolitana di Napoli** e fornitura di **treni per linea Metropolitana di Napoli**" - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 30,0 | 15,0 | | |
| | **Def.** | **-15,0** | - | - | - |
| DLG n. 157/2022 art. 12, co. 1 "Adeguamento normativa nazionale al regolamento UE2019/1020 e riordino **sistema di vigilanza del mercato**" - (Cap-pg: 7136/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,05 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,05** | - | - | - |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 26 "Fondo interventi di **demolizione opere abusive**" - (Cap-pg: 7446/1) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,1 | - | - | - |
| | **Def.** | **-0,1** | - | - | - |
| LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto M decies "Potenziamento **infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico**, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7842/4) - (Scad. Variazione 2037) | LV | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 10,0 |
| | **Def.** | **-** | **-** | **-** | **-10,0** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto M decies "Potenziamento **infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico**, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7842/2) - (Scad. Variazione 2032) | LV | 19,1 | 6,6 | 3,0 | 10,7 |
| | **Def.** | **-** | **-** | **-3,0** | **-4,0** |
| DL n. 73/2021 art. 1 septies, co. 8 "**Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici** " - (Cap-pg: 7006/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 6,6 | - | - | - |
| | **Def.** | **-6,6** | - | - | - |
| ***RIPROGRAMMAZIONI*** | | | | | |
| DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto C quinquies "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- strade sicure - messa in sicurezza e implementazione sistema di monitoraggio dinamico per il **controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel** (**A24-A25**)" - (Cap-pg: 7701/4) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 175,0 | 200,0 | 60,0 | 246,5 |
| | **Ripr.** | **-** | **-30,0** | **+30,0** | **-** |
| DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto C ter "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- rafforzamento **linee ferroviarie regionali**" - (Cap-pg: 7150/5) - (Scad. Variazione 2029) | LV | 10,0 | 250,0 | 160,0 | - |
| | **Ripr.** | **-** | **-72,0** | **+20,0** | **+52,0** |

# Articolo 145
## *(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)*

L'**articolo 145** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

La **Sezione II** non prevede interventi di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti del Ministero.

Il disegno di legge di bilancio 2026-2028 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a **13.882,8 milioni di euro** nel **2026**, a 14.216,1 milioni di euro per il 2027 e 13.935,4 milioni di euro per il 2028, come si evince dalla tabella che segue.

**Spese del Ministero dell'Università e della ricerca - anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | Previsioni 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Legge di Bilancio | previsioni assestate | bilancio integrato 2026 | *Diff. Bil. 2026/ Ass. 2024* | bilancio integrato 2027 | bilancio integrato 2028 |
| Spese correnti | 11.184,0 | 11.192,5 | 11.100,8 | *-91,7* | 11.103,0 | 11.105,2 |
| Spese in conto capitale | 2.852,6 | 2.892,4 | 2.782,0 | *-110,4* | 3.113,1 | 2.830,2 |
| **SPESE FINALI** | **14.036,6** | **14.084,9** | **13.882,8** | ***-202,1*** | **14.216,1** | **13.935,4** |
| *% sulle spese finali STATO* | *1,53%* | *1,51%* | *1,52%* | | *1,56%* | *1,59%* |
| Rimborso passività finanziarie | 4,6 | 4,6 | 4,7 | *0,1* | 4,9 | 5,1 |
| **SPESE COMPLESSIVE** | **14.041,1** | **14.089,4** | **13.887,5** | **-201,9** | **14.221,0** | **13.940,5** |

Come sopra ricordato, per il MUR non si segnalano interventi di rimodulazione, rifinanziamento, definanziamento, riprogrammazione operati dalla Sezione II del disegno di legge di bilancio in esame.

Riguardo all'articolazione dello stato di previsione in esame, la relazione illustrativa annessa al disegno di legge A.S. 1689 rammenta la riorganizzazione del MUR a seguito dell'emanazione del d.P.R. n. 62 del 2025. A seguito di tale riorganizzazione, rispetto alla struttura del bilancio dell'esercizio 2025, il Ministero passa da 7 a 10 centri di responsabilità amministrativa e si articola ora in otto direzioni generali, coordinate da un Segretariato generale (compreso il Gabinetto del Ministro).
È stato inoltre istituito il nuovo programma 17.23 "Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca" della missione "Ricerca e innovazione", con l'obiettivo di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché la valutazione dei progetti di ricerca.
Risultano poi istituiti risultano istituiti i seguenti quattro programmi nell'ambito della missione "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria": 1) programma 23.6

Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; 2) programma 23.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario; 3) programma 23.8 Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; 4) programma 23.9 Sviluppo della formazione post-universitaria. Contestualmente, sono soppressi i due programmi 23.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e 23.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria.

# Articolo 146
## *(Stato di previsione del Ministero della Difesa)*

L'**articolo 146** contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero della difesa, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **rifinanziamento e definanziamento** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione,** determinano **minori spese** per **160,3 milioni di euro nel 2026, 23,1 milioni per il 2027 e di 75,7 milioni per il 2028**.

Più in dettaglio, l'articolo 146 autorizza, al **comma 1**, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (**Tabella n. 12**).
Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2025.

**Spese del Ministero della Difesa per gli anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | Previsioni 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Legge di Bilancio | previsioni assestate | bilancio integrato 2026 | *Diff. bil 2026/ bil 2025* | bilancio integrato 2027 | bilancio integrato 2028 |
| **SPESE FINALI** | **31.298,4** | **34.027,9** | **32.398,4** | *+1.100,0* | **32.709,8** | **32.074,7** |
| *% sulle spese finali STATO* | *3,4* | *3,7* | *3,5* | | *3,6* | *3,7* |

*Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume sulla Sezione II.*

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.
In particolare, i **commi da 2 a 6**, stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2026: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2026; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze amate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole militari e dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media per il 2026.

Il **comma 7**, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di alcuni programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.
Il **comma 8** rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).
Il **comma 9** prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
Il **comma 10** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma stessa.
Il **comma 11** autorizza il Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2026 da destinare alle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).
Il **comma 12** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze Armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione della Difesa.
Il **comma 13** autorizza il Ministro della Difesa ad apportare, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative tra capitoli di spesa del proprio stato di previsione ai fondi scorta.
Il **comma 14** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della Difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato **dalle istituzioni dell'Unione europea**, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo **strumento europeo per la pace** (**EPF - *European Peace Facility***) tese a sostenere ulteriormente **le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine**.

Il **comma 15** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli stanziamenti della Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e

agroalimentare" e la Missione "Difesa e sicurezza del territorio" Programma "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza".

Il **comma 16** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2026 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di **progetti di investimenti aventi rilevanza strategica**.

La **sezione II** determina per il **2026** una **riduzione** di **160,3 milioni** di euro, derivanti da numerosi definanziamenti dettagliati nella tabella che segue.
Sul fronte dei **rifinanziamenti**, si segnala il rifinanziamento del **Fondo da destinare all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale** (capitolo 7140 - si veda la prima riga della tabella che segue), per **30 milioni nel 2027, 15 milioni nel 2028 e 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036**. Tale rifinanziamento, tuttavia, **non interessa il 2026**.

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa** interessate dalle variazioni di Sezione II, che costituiscono parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che hanno determinato nel complesso **una minore dotazione del Ministero** per 160,3 milioni di euro nel 2026, 23,1 milioni per il 2027 e di 75,7 milioni per il 2028.

| ***Ministero della difesa*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***RIFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| DLG n. 66/2010 art. 608 "**Spese di investimento** del ministero della **difesa**" - (Cap-pg: 7140/1) - (Scad. Variazione 2036) | LV | - | - | - | - |
| | **Rif.** | **-** | **30,0** | **15,0** | **120,0** |
| ***Ministero della difesa*** | | | | | |
| ***DEFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| *Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)* | | | | | |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto M duodecies "Potenziamento **infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico**, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7763/7) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 21,3 | 25,0 | 25,0 | 206,8 |
| | **Def.** | **-1,3** | - | - | - |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto H quater "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7763/5) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 9,0 | 11,3 | 8,2 | 57,7 |
| | **Def.** | **-** | **-2,4** | **-** | **-** |
| LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto G duodecies "**Attività industriali ad alta tecnologia** e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7120/42) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 1,9 | | | |
| | **Def.** | **-1,9** | | | |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto E duodecies "Difesa del suolo, **dissesto idrogeologico**, risanamento ambientale e bonifichE" - (Cap-pg: 7120/30) - (Scad. Variazione 2029) | LV | 28,4 | 25,0 | 17,7 | 230,4 |
| | **Def.** | **-1,2** | **-1,3** | **-9,0** | **-0,1** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto F duodecies "**Edilizia pubblica**, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7120/31) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 57,8 | 192,9 | 181,0 | 1.108,6 |
| | **Def.** | **-25,9** | **-3,8** | **-5,2** | **-** |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto E duodecies "Difesa del suolo, **dissesto idrogeologico**, risanamento ambientale e bonifiche" - (Cap-pg: 7120/36) - (Scad. Variazione 2029) | LV | 6,3 | 22,6 | 19,5 | 79,1 |
| | **Def.** | **-2,4** | **-0,3** | **-6,9** | **-5,1** |
| | LV | 27,9 | 21,0 | 27,7 | 200,0 |

| *Ministero della difesa* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto F duodecies "**Edilizia pubblica** compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7120/37) - (Scad. Variazione 2027) | **Def.** | **-9,1** | **-2,0** | **-** | **-** |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto E quater "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/26) - (Scad. Variazione 2029) | LV | 36,1 | 185,7 | 292,8 | 1,740,9 |
| | **Def.** | **-15,2** | **-0,3** | **-** | **-0,001** |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto D ter "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/25) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 20,0 | 25,8 | 21,6 | 121,4 |
| | **Def.** | **-4,3** | **-0,9** | **-11,2** | **-** |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto H quater "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/28) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 33,3 | 56,0 | 60,9 | 271,5 |
| | **Def.** | **-13,6** | **-4,5** | **-10,9** | **-** |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto F ter "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/27) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
| | **Def.** | **-1,0** | | | |
| LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto G duodecies "**Attività industriali ad alta tecnologia** e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7220/42) - (Scad. Variazione 20 | LV | 119,7 | 291,7 | 271,5 | 164,5 |
| | **Def.** | **-8,3** | **-** | **-1,5** | **-** |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95 "**Fondo investimenti amministrazioni centrali**" - (Cap-pg: 7220/2) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 20,0 | | | |
| | **Def.** | **-20,0** | | | |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto M duodecies "Potenziamento **infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico,** la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7220/34) - (Scad. Variazione 2029) | LV | 79,0 | 93,1 | 38,9 | 45,7 |
| | **Def.** | **-1,0** | **-16,9** | **-24,3** | **-9,7** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto E duodecies "Difesa del suolo, **dissesto idrogeologico**, risanamento ambientale e bonifiche" - (Cap-pg: 7220/30) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 5,8 | 2,2 | 1,3 | 6,7 |
| | **Def.** | **-0,8** | | | |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto G duodecies "**Attività industriali ad alta tecnologia** e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7220/32) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 157,3 | 123,9 | 70,2 | 57,0 |
| | **Def.** | **-18,2** | **-6,0** | | |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto H duodecies "**Digitalizzazione delle amministrazioni statali**" - (Cap-pg: 7220/33) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 16,8 | 41,5 | 6,4 | 254,2 |
| | **Def.** | **-1,9** | | | |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto C duodecies "Infrastrutture, anche relative alla **rete idrica** e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7220/35) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| | **Def.** | **-1,0** | | | |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto D duodecies "**Ricerca**" - (Cap-pg: 7101/5) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| | **Def.** | **-2,0** | | | |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto E duodecies "Difesa del suolo, **dissesto idrogeologico**, risanamento ambientale e bonifiche" - (Cap-pg: 7220/36) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,9 | 4,7 | 2,3 | 0,9 |
| | **Def.** | **-0,6** | | | |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto H duodecies "**Digitalizzazione delle amministrazioni statali**" - (Cap-pg: 7220/39) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 32,7 | 63,2 | 59,7 | 340,3 |
| | **Def.** | **-7,9** | **-1,2** | | |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto G duodecies "**Attività industriali ad alta tecnologia** e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7220/38) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 204,5 | 224,3 | 150,3 | 163,9 |
| | **Def.** | **-14,4** | **-2,9** | **-2,0** | |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto M duodecies "Potenziamento **infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico**, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7220/40) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 125,8 | 316,8 | 190,1 | 619,2 |
| | **Def.** | **-0,7** | **-0,3** | **-0,4** | |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto B ter "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7220/23) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 31,1 | 58,9 | 44,0 | 184,9 |
| | **Def.** | **-6,5** | **-3,0** | **-9,3** | |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto E quater "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7220/26) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 1,5 | 29,6 | 17,7 | 62,6 |
| | **Def.** | **-0,04** | | | |

| *Ministero della difesa* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto D ter "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7220/25) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 15,7 | 26,4 | 26,2 | 65,1 |
| | **Def.** | **-0,5** | **-2,5** | **-6,2** | |
| LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto F ter "Ripartizione del **fondo investimenti** di cui all'articolo 1, **co. 140** della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7220/27) - (Scad. Variazione 2030) | LV | 152,2 | 432,8 | 700,1 | 2.405,3 |
| | **Def.** | **-1,1** | **-3,2** | **-3,8** | **-1,7** |
| LB n. 197/2022 art. 1, co. 724 "Partecipazione dello stato italiano quale sottoscrittore del **fondo multi-sovrano di venture capital** denominato **NATO INNOVATION FUND**" - (Cap-pg: 7103/1) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 7,6 | 8,0 | | |
| | **Def.** | **-** | **-0,3** | | |

# Articolo 147
## *(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare ed elle foreste e disposizioni relative)*

L'**articolo 147** contiene disposizioni di natura contabile relative allo **stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** (MASAF), oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle **spese** contenute nel relativo **stato di previsione**.

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **definanziamento** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione, hanno determinato minori spese** per il Ministero per 400 mila euro nel 2026, per 5,3 milioni nel 2027 e per 7,7 milioni per il 2028.

In particolare, il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per l'anno 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). Si riportano di seguito i **dati riassuntivi** delle **spese del Ministero** per gli anni **2026-2028**.

**Spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per gli anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | PREVISIONI 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LEGGE DI BILANCIO | PREVISIONI ASSESTATE | BILANCIO INTEGRATO 2026 | *DIFF. BIL 2026/ BIL 2025* | BILANCIO INTEGRATO 2027 | BILANCIO INTEGRATO 2028 |
| **SPESE FINALI** | **2.043** | **2.115** | **1.750** | *-293* | **1.613** | **993** |
| *% sulle spese finali STATO* | *0,2* | *0,2* | *0,2* | | *0,2* | *0,1* |

*Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume sulla Sezione II.*

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, per l'anno 2026, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo assenso del MEF-RGS, per l'anno 2026, a provvedere con propri decreti al riparto tra i competenti capitoli dello stato di previsione del MASAF del Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della

conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.
Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2026, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti all'attuazione della disciplina sulla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MASAF (art. 12 e 23-quater del D.L. n. 95/2012).
Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2026, alla ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale".

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa** interessate dalle operazioni di definanziamento effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che hanno determinato nel complesso un **decremento nella dotazione del Ministero** per 400 mila euro nel 2026, per 5,3 milioni nel 2027 e per 7,7 milioni per il 2028.

| ***Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***DEFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| *Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)* | | | | | |
| LF n. 244/2007 art. 2, co. 133, punto B "**Piano irriguo** nazionale" - (Cap-pg: 7438/5) - (Scad. Variazione 2028) | LV | - | 3,0 | 7,7 | |
| | **Def.** | | **-3,0** | **- 7,7** | |
| LF n. 296/2006 art. 1, co. 1059, punto 2 "Somme per l'avvio della realizzazione delle opere previste dal **piano irriguo** nazionale" - (Cap-pg: 7438/4) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 1,8 | 2,0 | | |
| | **Def.** | **-** | **- 2,0** | | |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto D ter decies "**Ricerca**" - (Cap-pg: 7904/3 - 7905/2) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 1,3 | 1,4 | | |
| | **Def.** | **-0,4** | **-0,3** | | |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto F ter decies "**Edilizia pubblica**, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7857/2) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 0,5 | 0,6 | | |
| | **Def.** | | **-0,07** | | |

# Articolo 148
## *(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)*

L'**articolo 148** contiene disposizioni per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della cultura e altre disposizioni ad esso connesse.

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **rifinanziamento e definanziamento** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione, hanno determinato minori spese** per il Ministero per circa **32 milioni** di euro nel **2026**, ed in termini di maggiori spese per 47,1 milioni nel 2027 e per 33,7 milioni nel 2028.

Nel dettaglio, il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura per l'anno finanziario **2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Si riportano di seguito le **spese del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025.

**Spese del Ministero della cultura per gli anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | Previsioni 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Legge di Bilancio | previsioni assestate | bilancio integrato 2026 | *Diff. bil 2026/ bil 2025* | bilancio integrato 2027 | bilancio integrato 2028 |
| **SPESE FINALI** | 3.101,4 | 3.257,4 | 2.990,4 | -111 | 3.239,4 | 3.015,7 |
| *% sulle spese finali STATO* | *0.3* | *0,3* | *0,3* | | *0,3* | *0,3* |
| *Rimborso passività finanziarie* | *2,9* | *2,9* | *3,1* | *0,2* | *3,2* | *3,3* |
| ***SPESE COMPLESSIVE*** | *3.104,3* | *3.260,3* | *2.993,6* | *-110,70* | *3.242,6* | *3.019,1* |

*Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume sulla Sezione II.*

Ai sensi del **comma 2** del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e

paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**.

Il **comma 3** poi prevede che ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2026, il **Ministro dell'economia e delle finanze** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, **le occorrenti variazioni compensative** di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli **acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità**, nonché per l'esercizio del diritto di **prelazione** da parte dello Stato su **immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte** antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su **materiale archivistico** pregevole e materiale **bibliografico**, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e **pubblicazioni periodiche**, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Il **comma 4**, infine, dispone che al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del **piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura** dal relativo personale si provvede mediante **ordini collettivi di pagamento** con il sistema denominato "**cedolino unico**", ai sensi dell'art. 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 316 della legge di bilancio 2018 prevede che, nel **limite massimo di 5 milioni di euro annui** a decorrere dal 2018 (incrementati a **7 milioni di euro annui** dall'articolo 87, comma 3 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia), **le operazioni e i servizi svolti** in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura **dal relativo personale** si considerano **prestazioni accessorie diverse dallo straordinario.**

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa** interessate dalle variazioni effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che hanno determinato nel complesso un **decremento** nella dotazione del Ministero di circa **32 milioni di euro per il 2026**, e un incremento di 47,1 milioni nel 2027 e di 33,7 milioni per il 2028.

| *Ministero della cultura* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***RIFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| L n. 163/1985 art. 2, co. 1, punto N "**Promozione cinematografica**" - (Cap-pg: 8780/1) - (Scad. Variazione 2036) | LV | - | - | - | - |
| | **Rif.** | **-** | **55,0** | **33,4** | **425,0** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 334 "Contributo in favore dell'**istituto Don Luigi Sturzo**" (*)- (Cap-pg: 2560/2) - (Variazione Permanente) | LV | - | - | - | - |
| | **Rif.** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| L n. 140/2022 art. 2, co. 1 "Celebrazione dell'ottavo **centenario** della morte di **San Francesco** d'Assisi" - (Cap-pg: 2551/26) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 1,7 | 0,2 | - | - |
| | **Rif.** | **0,5** | **-** | **-** | **-** |
| ***DEFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| *Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)* | | | | | |
| LB n. 160/2019 art. 1, co. 375, punto 1 "Conservazione, potenziamento, realizzazione di **progetti sperimentali**" - (Cap-pg: 7815/4) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 12,8 |
| | **Def.** | **-0,4** | **-0,4** | **-** | **-** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto N quater decies "Eliminazione delle **barriere architettoniche**" - (Cap-pg: 8105/8 - 8106/8 - 8107/8) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 8,6 | 8,6 | 9,9 | 52,6 |
| | **Def.** | **-1,2** | **-0,1** | **-** | **-** |
| LS n. 190/2014 art. 1, co. 9 "Fondo per la tutela del **patrimonio culturale**" - (Cap-pg: 8099/1) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 161,5 | 156,5 | 154,7 | 1.144,2 |
| | **Def.** | **-21,0** | **-7,0** | **-0,2** | **-** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto F quater decies "**Edilizia pubblica**, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 8105/6 - 8105/7 - 8106/6 - 8107/7 - 8108/6 - 8108/7) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 33,1 | 31,6 | 35,4 | 181,2 |
| | **Def.** | **-6,3** | **-0,7** | **-** | **-** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto H quater decies "**Digitalizzazione delle amministrazioni statali**" - (Cap-pg: 8105/11) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 6,3 |
| | **Def.** | **-0,01** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto I quater decies "Prevenzione del **rischio sismico**" - (Cap-pg: 8105/9 - 8106/9 - 8108/9) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 18,5 | 18,4 | 21,3 | 111,9 |
| | **Def.** | **-2,3** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto L quater decies "Investimenti in **riqualificazione urbana** e sicurezza delle periferie" - (Cap-pg: 8105/10) - (Scad. Variazione 2026) | LV | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 19,8 |
| | **Def.** | **-0,3** | **-** | **-** | **-** |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto P quater decies "**Tutela patrimonio culturale**" - (Cap-pg: 8099/3) - (Scad. Variazione 2027) | LV | 12,5 | 130,9 | 69,6 | 385,2 |
| | **Def.** | **-1,4** | **-0,1** | **-** | **-** |

# Articolo 149
## *(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)*

L'**articolo 149** contiene disposizioni autorizzatorie di natura normativo-contabile relative allo **stato di previsione del Ministero della salute,** autorizzando l'**impegno** e il **pagamento** delle **spese** contenute nel relativo stato di previsione (Tabella n. 15) per l'anno 2026 (**comma 1**).
Autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, **variazioni compensative**, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal **riparto della quota dell'1% del Fondo sanitario nazionale** complessivo per il finanziamento di specifiche attività di ricerca corrente e di cura, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (**comma 2**).
Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **rifinanziamento e riprogrammazione** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione, hanno determinato minori spese** per il Ministero per **25 milioni di euro nel 2026** e **maggiori spese** per **20 milioni di euro nel 2027** e per **25 milioni di euro nel 2028**.

L'**articolo 149**, **comma 1**, **autorizza** l'**impegno** e il **pagamento delle spese del Ministero della salute**, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
Di seguito si riportano le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2025.

**Spese finali del Ministero della salute per gli anni 2026-2028**[48]

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | Previsioni 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Legge di Bilancio | previsioni assestate | bilancio integrato 2026 | *Diff. bil 2026-bil 2025* | bilancio integrato 2027 | bilancio integrato 2028 |
| **SPESE FINALI** | **2.463** | **2.695** | **2.571** | **108** | **2.472** | **2.357** |
| *in % spese finali STATO* | *0,3* | *0,3* | *0,3* | | *0,3* | *0,3* |

Il **comma 2** dispone che, per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, **variazioni compensative**, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota prevista dall'articolo

[48] Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel dossier sulla Sezione II.

12, comma 2, del D.Lgs. n. 502 del 1992[49], iscritti in bilancio nell'ambito della missione "Ricerca e innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Si ricorda che l'articolo 12, comma 2, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 prevede che **una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale** è destinata al finanziamento di attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da particolari istituti a carattere sanitario (tra cui ISS, IRCCS di diritto pubblico e privato e Istituti zooprofilattici), di iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale per progetti di ricerca a carattere interregionale o nazionale (inerenti agli aspetti gestionali, alla valutazione dei servizi, alle tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, alle tecnologie e biotecnologie sanitarie e alle attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo), oltre che dei rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, per spese derivanti da prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia, previa autorizzazione del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa** interessate da due operazioni di **rifinanziamento** e una operazione di **riprogrammazione** effettuate in Sezione II, costituenti parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che determinano nel complesso **minori spese** per **25 milioni di euro nel 2026** e **maggiori spese** per **20 milioni di euro nel 2027**, **25 milioni di euro nel 2028** e **80 milioni di euro per gli anni 2029 e successivi**.

| ***Ministero della salute*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***RIFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto F quinquies decies "Opere per adeguamento sismico, antincendio, ristrutturazione, manutenzione straordinaria **strutture ospedaliere** " - (Cap-pg: 7112/3) - (Scad. Variazione 2036) | LV | 54,0 | 55,0 | 55,0 | 318,0 |
| | **Rif.** | | **8,0** | **8,0** | **64,0** |
| L n. 94/1997 "Modifiche alla legge n. 468 del 1978, di **contabilità generale dello stato** in materia di bilancio" - (Cap-pg: 7121/1) - (Scad. Variazione 2036) | LV | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 2,2 |
| | **Rif.** | | **2,0** | **2,0** | **16,0** |
| ***RIPROGRAMMAZIONI*** | | | | | |
| DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto E ter "Somme da destinare agli investimenti per l'**ecosistema innovativo della salute**" - (Cap-pg: 7213/1) - (Scad. Variazione 2028) | LV | 35,0 | | | |
| | **Ripr.** | **-25,0** | **10,0** | **15,0** | |

[49] *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, legge 23 ottobre 1992, n. 421*.

# Articolo 150
## *(Stato di previsione del Ministero del turismo)*

L'**articolo 150** reca l'**autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese** relative al **Ministero del turismo**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **rifinanziamento** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione, hanno determinato maggiori spese per il Ministero** per 37,5 milioni per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.

L'**articolo 137** autorizza l'**impegno e** il **pagamento delle spese del Ministero del turismo**, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 16**.
Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025.

**Spese del Ministero del turismo per gli anni 2026-2028**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

| | 2025 | | Previsioni 2026-2028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Legge di Bilancio | previsioni assestate | bilancio integrato 2026 | *Diff. bil 2026/ bil 2025* | bilancio integrato 2027 | bilancio integrato 2028 |
| **SPESE FINALI** | **425** | **426** | **268** | **-157** | **289** | **203** |
| *% sulle spese finali STATO* | *0,05* | *0,05* | *0,03* | | *0,03* | *0,02* |

*Per una analisi delle spese del Ministero con riferimento alle missioni e ai programmi si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume sulla Sezione II.*

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa** interessate da operazioni di **rifinanziamento** effettuate in Sezione II, costituenti parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che determinano nel complesso un **aumento della dotazione** del Ministero per 37,5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.

| ***Ministero del turismo*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***RIFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 368 "**Fondo unico per il turismo di conto capitale**" - (Cap-pg: 7115/1) - (Variazione permanete) | LV | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 70,3 |
| | **Rif.** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **125,0** |
| | LV | - | - | - | - |

| *Ministero del turismo* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029 ss** |
| ***RIFINANZIAMENTI*** | | | | | |
| LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 366 "**Fondo unico per il turismo**" - (Cap-pg: 2025/1) - (Variazione permanete) | **Rif.** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |

# Articolo 151
## *(Totale generale della spesa)*

L'**articolo 151** dispone l'approvazione del **totale generale della spesa** per il triennio 2026-2028.

La tabella che segue riporta i **totali generali della spesa complessiva del bilancio dello Stato** per il **triennio 2026-2028**, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, come approvati dall'**articolo 151** e riportati nei quadri generali riassuntivi del bilancio di competenza e di cassa.

**Totali generali della spesa**

*(valori in milioni di euro)*

| | COMPETENZA | | | CASSA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2025** | **2026** | **2027** | **2025** | **2026** | **2027** |
| SPESE COMPLESSIVE | 1.245.613 | 1.214.278 | 1.219.252 | 1.271.000 | 1.230.249 | 1.232.087 |

# Articolo 152
## *(Quadro generale riassuntivo)*

L'**articolo 152** dispone l'approvazione dei **quadri generali riassuntivi** del bilancio dello Stato per il triennio 2026-2028.

Il **quadro generale riassuntivo** del bilancio dello Stato espone, nelle tabelle in esso allegate, le **entrate e le spese del bilancio integrato** dello Stato, in termini di competenza e di cassa, e i **risultati differenziali** del bilancio, quali il **saldo netto da finanziare** (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), il **risparmio pubblico** (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti), il **ricorso al mercato** (differenza tra le entrate finali e le spese complessive).
Tali dati sono riepilogati, in termini di competenza, nella tabella che segue:

**Quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato** – dati di competenza

*(valori in milioni di euro)*

| | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|
| Entrate Tributarie | 675.107 | 689.058 | 703.467 |
| Entrate Extra-tributarie | 83.353 | 83.617 | 82.620 |
| Entrate per alienazione e ammortamento beni patrimoniali | 252 | 253 | 251 |
| **ENTRATE FINALI** | **760.712** | **772.928** | **786.338** |
| Spese correnti | 786.827 | 789.255 | 790.556 |
| Spese conto capitale | 128.742 | 122.134 | 87.887 |
| **SPESE FINALI** | **915.569** | **911.389** | **878.443** |
| Rimborso prestiti | 330.045 | 302.889 | 340.809 |
| **SPESE COMPLESSIVE** | **1.245.613** | **1.214.278** | **1.219.252** |
| **RISULTATI DIFERENZIALI** | | | |
| **Saldo netto da finanziare** | **-154.857** | **-138.461** | **-92.105** |
| Risparmio pubblico | -26.367 | -16.580 | -4.469 |
| Ricorso al mercato | -484.901 | -441.350 | -432.914 |

Nel **quadro generale riassuntivo** è inoltre esposta la **ripartizione delle spese** del bilancio dello stato **per Ministero**, in termini di competenza e di cassa, secondo la classificazione funzionale COFOG per **divisioni** e secondo la classificazione economica per **categorie**.

Nella tabella che segue sono riepilogate, in termini di competenza, le spese complessive del bilancio dello Stato ripartite per **divisioni** (classificazione funzionale COFOG).

**Ripartizione delle spese del bilancio dello stato per divisioni** – dati di competenza

*(valori in milioni di euro)*

| DIVISIONI | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Servizi generali delle PA | 764.683 | 743.253 | 785.919 |
| Difesa | 29.238 | 29.779 | 29.190 |
| Ordine pubblico e sicurezza | 31.485 | 31.861 | 31.312 |
| Affari economici | 124.779 | 114.796 | 83.852 |
| Protezione dell'ambiente | 3.421 | 3.145 | 2.408 |
| Abitazione e assetto territoriale | 7.836 | 8.201 | 7.628 |
| Sanità | 18.747 | 18.688 | 16.994 |
| Attività ricreative, culturali e di culto | 7.827 | 7.839 | 7.330 |
| Istruzione | 69.301 | 68.879 | 68.469 |
| Protezione sociale | 188.296 | 187.836 | 186.149 |
| **SPESE COMPLESSIVE** | **1.245.613** | **1.214.278** | **1.219.252** |

Nelle due tabelle che seguono sono riepilogate, in termini di competenza, le **spese** e le **entrate finali** del bilancio dello Stato ripartite per **categorie** (classificazione economica), come esposte nel quadro generale riassuntivo.

**Ripartizione delle spese finali per categorie economiche** – dati di competenza

*(valori in milioni di euro)*

| CATEGORIE | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Redditi da lavoro dipendente | 113.936 | 115.288 | 116.953 |
| Consumi intermedi | 15.850 | 15.091 | 14.936 |
| Imposte pagate sulla produzione | 5.829 | 5.780 | 5.751 |
| Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche | 369.153 | 368.889 | 366.879 |
| Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private | 14.834 | 15.004 | 14.504 |
| Trasferimenti correnti a imprese | 9.033 | 9.087 | 8.359 |
| Trasferimenti correnti all'estero | 1.980 | 1.802 | 1.361 |
| Risorse proprie UE | 25.560 | 25.960 | 27.750 |
| Interessi passivi altri oneri finanziari | 108.908 | 112.973 | 114.364 |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 105.098 | 104.192 | 104.615 |
| Ammortamenti | 0 | 0 | 0 |
| Altre uscite correnti | 3.340 | 3.378 | 3.289 |
| Fondi da ripartire di parte corrente | 13.305 | 11.1811 | 11.797 |
| **TOTALE SPESE CORRENTI** | **786.827** | **789.255** | **790.556** |
| Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni | 13.146 | 14.498 | 13.310 |
| Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche | 40.295 | 43.332 | 35.854 |
| Contributi agli investimenti ad imprese | 65.995 | 54.608 | 30.534 |
| Contributi investimenti a famiglie e istituzioni sociali private | 321 | 318 | 43 |
| Contributi agli investimenti a estero | 620 | 574 | 514 |
| Altri trasferimenti in conto capitale | 4.131 | 3.629 | 3.525 |
| Fondi da ripartire in conto capitale | 2.536 | 3.541 | 2.934 |
| Acquisizioni di attività finanziarie | 1.699 | 1.635 | 1.172 |
| **TOTALE SPESE CONTO CAPITALE** | **128.742** | **122.134** | **87.887** |
| **TOTALE SPESE FINALI** | **915.569** | **911.389** | **878.443** |

## **Ripartizione delle entrate finali per categorie economiche** – dati di competenza

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

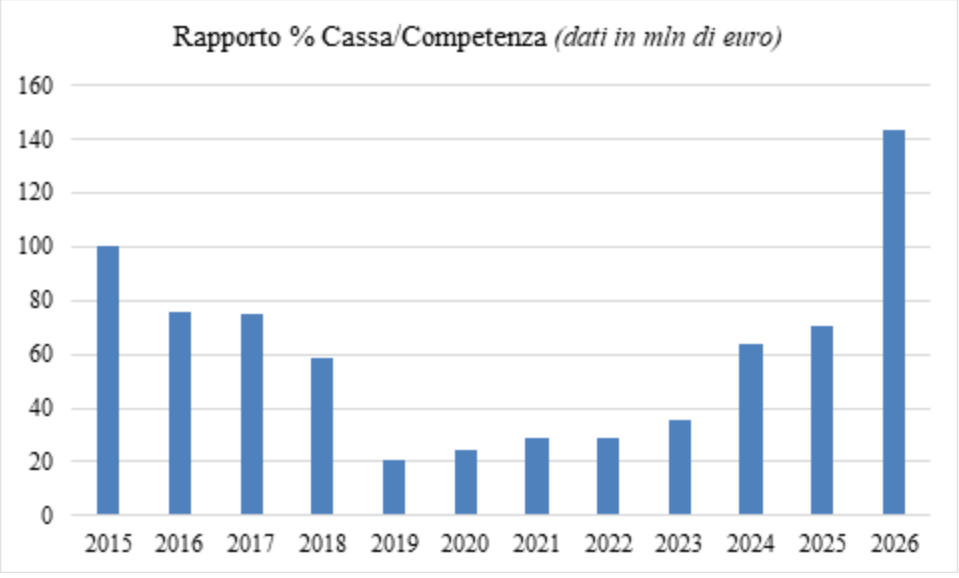
| CATEGORIE | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Imposte sul patrimonio e sul reddito | 374.312 | 380.802 | 38..279 |
| Tasse e imposte sugli affari | 246.938 | 252.940 | 259.015 |
| Imposte sulla produzione e sui consumi | 35.334 | 36.324 | 36.717 |
| Entrate tributarie da gestione monopoli | 12.034 | 12.288 | 12.623 |
| Tasse e imposte su attività di giuoco | 6.489 | 6.704 | 6.833 |
| **TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE** | **675.107** | **689.058** | **703.467** |
| Risorse proprie dell'Unione Europea | 3.300 | 3.500 | 3.600 |
| Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrim. | 1.758 | 1.757 | 1.757 |
| Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato | 2.862 | 1.148 | 1.148 |
| Entrate di tipo finanziario | 11.599 | 12.935 | 12.957 |
| Entrate derivanti dal controllo e repressione di irregolarità e illeciti | 17.911 | 17.911 | 17.935 |
| Entrate da contributi versati allo Stato | 9.242 | 8.935 | 8.931 |
| Entrate da recuperi e rimborsi di spese | 10.375 | 10.466 | 10.458 |
| Partite che si compensano nella spesa | 616 | 616 | 616 |
| Altre entrate extra-tributarie | 27.690 | 26.349 | 25.219 |
| **TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE** | **83.353** | **83.617** | **82.620** |
| **Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc.** | **252** | **253** | **251** |
| **ENTRATE FINALI** | **760.712** | **772.928** | **786.338** |

## Articolo 153
## *(Disposizioni diverse)*

L'**articolo 153** riporta **norme aventi carattere gestionale**.

In particolare, il **Ministro dell'economia e delle finanze** viene autorizzato per l'anno finanziario 2026:

- ad **istituire nuovi capitoli**, nell'ambito dei programmi interessati, in relazione all'accertamento dei **residui** di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli, con decreti da comunicare alla Corte dei conti (**comma 1**);
- a **trasferire**, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su **altri programmi** degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea (**comma 2**);
- ad effettuare le **variazioni compensative** di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie in relazione a provvedimenti di **riorganizzazione delle amministrazioni** pubbliche (**comma 3**);
- ad effettuare le **variazioni di bilancio** connesse con **l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro** del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato (**comma 4**).
- ad effettuare le **variazioni di bilancio** necessarie




per l'utilizzo dei fondi destinati **all'incentivazione** del **personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia** nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale. Per tali fondi, **è autorizzata**

**la conservazione in bilancio** delle risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, nel conto dei residui (**comma 5**).

Il **comma 13** stabilisce che le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli **interventi** già di competenza della **soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico**, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

I **restanti commi dell'articolo 153** recano disposizioni che **autorizzano variazioni compensative** di bilancio **tra capitoli** ad opera del **Ministro dell'economia** e delle finanze o del **Ragioniere generale dello Stato**, con propri decreti, relativamente a specifiche poste di bilancio ovvero a riassegnazione di somme versate all'entrata del bilancio.

Tali variazioni sono autorizzate solo **per l'anno finanziario 2026.**

In particolare, sono autorizzate, per l'anno finanziario 2026, con **decreti del Ministro dell'economia e delle finanze**:

- **variazioni compensative** di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «**cedolino unico**» (**comma 6**);
- **variazioni di bilancio** occorrenti per l'applicazione del D.Lgs. n. 56 del 2000, concernente disposizioni in materia di **federalismo fiscale** (**comma 9**);
- **variazioni compensative**, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle **spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie** relative ad operazioni di **mutui** il cui onere di **ammortamento** è posto a **carico dello Stato** (**comma 11**);
- **variazioni di bilancio,** negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per **l'acquisto di beni e servizi** (**comma 14**);
- **ripartizione** tra le amministrazioni interessate delle risorse iscritte nel fondo per corrispondere alle **eccezionali** indifferibili **esigenze di servizio** (istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 385 del 1978, cap. 3026/MEF), sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito DPCM. È autorizzata l'erogazione dei relativi **compensi** nelle more del perfezionamento dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (**comma 15)**;
- **variazioni compensative**, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di **sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato** (**comma 16**);

- **ripartizione**, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno in relazione al pagamento delle **competenze accessorie** del personale delle **Forze di polizia** e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa **antimafia**. È autorizzata l'erogazione dei compensi - nei limiti stabiliti per l'anno 2025 - nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia (**comma 17**);
- **variazioni compensative**, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le **spese per la manutenzione dei beni acquistati** nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di **polizia giudiziaria** scritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno (**comma 19**);
- **variazioni compensative**, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, relativi all'attuazione del programma di interventi per il **miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione,** e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**comma 20**);
- **riassegnazione**, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, delle risorse del capitolo «**Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso**». È prevista la **conservazione in bilancio** delle risorse del Fondo non utilizzate nel corso dell'esercizio, per l'utilizzo nell'esercizio successivo (**comma 22**);
- **variazioni compensative** tra le **spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali** e le **spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate** dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nello stato di previsione del MEF (**comma 24**);
- le occorrenti **variazioni di bilancio** negli stati di previsione dell'entrata e della spesa **in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno.** Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria (**comma 27**);
- **variazioni compensative tra stati di previsione**, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di **rimborso** in virtù di **apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni**, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 28**).

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 2026, con **decreti del Ragioniere generale dello Stato**:

- **riassegnazione**, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle **somme rimborsate dalla Commissione europea** per spese sostenute dalle amministrazioni medesime, affluite al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE), e versate all'entrata del bilancio dello Stato (**comma 7**);

- **riassegnazione** negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle **somme versate all'entrata** del bilancio dalle istituzioni dell'Unione europea per il **rimborso delle spese di missione** presso gli organismi dell'UE (**comma 8**);
- **riassegnazione** negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle **spese di gestione degli asili nido**, nonché a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al **benessere del personale** (**comma 10**);
- **riassegnazione**, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella **gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa,** delle somme residuali al 31 dicembre 2025, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico (**comma 12**);
- **riassegnazione** allo stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del **personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni** (**comma 18**);
- **riassegnazione** negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate all'entrata del bilancio dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle **spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro** nelle PA (**comma 21**);
- riassegnazione agli appositi capitoli di spesa delle somme affluite all'entrata del bilancio per effetto di **donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche** dello Stato puntualmente individuate (**comma 23**);
- **riassegnazione** ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei **programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale**, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (**comma 25**);
- **riassegnazione**, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione, delle somme versate all'entrata del bilancio riguardanti le **risorse** destinate per ciascun **appalto di lavori, servizi o forniture** da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante (**comma 26**).

## Articolo 154
*(Entrata in vigore)*

L'**articolo 154** dispone che la presente legge di bilancio entri in vigore il **1° gennaio 2026**, ove non diversamente previsto.